CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

LE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNI 2007-2015

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI

FONDO PARI OPPORTUNITA'

FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE 2007-2016

III VOLUME

CINSEDO

CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE

Luglio 2015

LE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNI 2007-2015

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI

FONDO PARI OPPORTUNITA'

FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE 2007-2016

III VOLUME

Introduzione		» I
Intese in Conferenza Unificata del Fondo per le non autosufficienze		» 1
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del **Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007** ***(Rep. atti n. 63 Conferenza Unificata del 20 settembre 2007)***		» 2
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del **Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009** ***(Rep. atti n. 58 Conferenza Unificata del 20 marzo 2008)***		» 11
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente **l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010** ***(Rep. atti n. 60 Conferenza Unificata dell'8 luglio 2010)***		» 22
Intesa, concernente il riparto tra le Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, delle **risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'intesa 2011 per la**		» 34

realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati ***(20 ottobre 2011)***		
Intesa ai sensi dell' articolo 1, comma 1265 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati** ***(Rep. atti n. 101 Conferenza Unificata del 27 ottobre 2011)***		» 48
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia, **concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013** ***(Rep. Atti n. 17 Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013)***		» 50
Documento Intesa sullo schema di decreto del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle **risorse assegnate al fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014** ***(Conferenza delle Regioni del 20 febbraio 2014 - 14/018/CU9-10/C8)***		» 61
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Economia e delle finanze, concernente il		» 65

riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014 ***(Rep. Atti n. 28 Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014*****)**		
Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale 7 maggio 2014 di riparto **del Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2014, per la definizione di disabilità gravissima e il connesso utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze** ***(Rep. Atti n. 101 Conferenza Unificata del 5 agosto 2014)***		» 82
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze **concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015** ***(Rep. Atti n. 34 Conferenza Unificata del 25 marzo 2015)***		» 98
Intese in Conferenza Unificata dei Fondi per le politiche della famiglia		» 116
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 **"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per i contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"**	Capo II - Art. 19 Istituzione del Fondo per le politiche della famiglia	» 117
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007	Art. 1 commi 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256	» 118
Intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della Salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane **in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia**		» 121

(Rep. atti n. 50 Conferenza Unificata del 27 giugno 2007)		
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in **materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1 comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** ***(Rep. atti n. 83 Conferenza Unificata del 26 settembre 2007)***		» 125
Intesa tra il Governo le Regioni i Comuni le Province e le Comunità montane attuative **dell'articolo 1, commi 630, 1250, 1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia** ***(Rep. atti n. 22 Conferenza Unificata del 14 febbraio 2008)***		» 134
Schema di intesa del Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano , le Province e le Comunità montane **in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010** ***(26 febbraio 2010)***		» 138
Intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla **ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010** ***(Rep. atti n. 20 Conferenza Unificata del 29 aprile 2010)***		» 141
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50 sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle **risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011** ***(Rep. atti n. 23 Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012)***		» 143

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di **risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia** ***(Rep. atti n. 24 Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012)***		» 145
Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse destinate al **finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia** ***(Rep. atti n. 48 Conferenza Unificata del 19 aprile 2012)***		» 150
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50 sullo **schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2012** ***(Rep. atti n. 54 Conferenza Unificata del 19 aprile 2012)***		» 156
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consigli dei Ministri **concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2013** ***(Rep. atti n. 113 Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013)***		» 157
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto di **riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014** ***(Rep. atti n. 103 Conferenza Unificata del 5***		» 164

agosto 2014)		
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante **"Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia"** ***(Rep. Atti n. 56 Conferenza Unificata del 7 maggio 2015)***		» 174
Intese in Conferenza Unificata dei Fondi per le politiche giovanili		» 182
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale	Art. 19 - Istituzione Fondo per le politiche giovanili	» 183
Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili relativamente alla quota parte a livello regionale e locale – anno 2007 ***(Rep. atti n. 46 Conferenza Unificata del 14 giugno 2007)***		» 184
Intesa tra il Governo le Regioni e gli enti locali sulla ripartizione **del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009** ***(Rep. atti n. 13 Conferenza Unificata del 29 gennaio 2008)***		» 188
Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le Province, i Comuni e le Comunità montane sulla **ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale"** **(*Rep. atti n. 101 Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010)***		» 191

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente modifica dell'intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, sulla ripartizione del **"Fondo Nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale"** ***(Rep. atti n. 99 Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011*****)**		» 198
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sulla **ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" per il triennio 2013-2015**. **(*Rep. atti n. 114 Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013)***		» 200
Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla **ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, de decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248" per l'anno 2014** ***(Rep. atti n. 80 Conferenza Unificata del 10 luglio 2014)***		» 207
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del **"Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni** ***(Rep. Atti n. 41 Conferenza unificata del 7 maggio 2015)***		» 214

Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente modifica dell'intesa sancita con atto rep. n. 41/Cu del 7 maggio 2015, sulla ripartizione del **"Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni** ***(Rep. atti n. 66 Conferenza Unificata del 16 luglio 2015)***		» 223
Intese in Conferenza Unificata dei Fondi per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità		» 230
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alle attività previste dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ***(Rep. atti 78 del 20 settembre 2007)***		» 231
Parere sul decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito della sentenza Corte Costituzionale 27 febbraio – 7 marzo 2008, n. 50 ***(Rep. atti n. 31 del 29 aprile 2009)***		» 238
Parere sullo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, e il Ministro per le pari opportunità, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 38 ***(Rep. atti n. 23 del 29 aprile 2010)***		» 240
Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il		» 258

monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la **ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009** ***(Rep. Atti n. 26 Conferenza Unificata del 29 aprile 2010)***		
Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, **sul documento recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012"** ***(Rep. atti n. 119 del 25 ottobre 2012)***		» 264
Intesa ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, **sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne** ***(Rep. atti n. 86 del 10 luglio 2014)***		» 273
Testo Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2014 – Serie generale n. 202 – Ripartizione delle risorse relative al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2013-2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto – legge n. 93 del 2013		» 275
Intesa sul **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale di genere**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n. 119 ***(Rep. atti n. 47 Conferenza Unificata del 7 maggio 2015)***		» 282

Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati		» 325
Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il **riparto per l'anno 2012 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** ***(22 ottobre 2012)***		» 326
Parere ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo **schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2012 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** ***(Rep. atti n. 124 del 25 ottobre 2012)***		» 338
Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il **riparto per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** ***(5 novembre 2013)***		» 339
Parere ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito co modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il **riparto per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** ***(Rep. atti n. 133 del 7 novembre 2013)***		» 354
Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al **Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013 n. 137** ***(19 febbraio 2014)***		» 356
Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle **risorse finanziarie aggiuntive**		» 378

destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'art. 1 de decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137 ***(Rep. atti n. 29 Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014)***		
Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali – ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle modalità di erogazione del contributo di cui al decreto di riparto delle risorse aggiuntive destinate al **Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137** ***(Rep. atti n. 30 Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014)***		» 381
Parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali **concernente il riparto per l'anno 2014 del Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** ***(Rep. atti n. 102 del 5 agosto 2014)***		» 385
Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie destinate al **Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135** ***(Rep. Atti n. 130 del 30 ottobre 2014)***		» 397
Tabella di sintesi finanziamenti Fondo non autosufficienze anni 2007-2016; **Fondo nazionale iniziative per le politiche della famiglia;** **Fondo nazionale per le politiche giovanili;**		» 414

Fondo Pari Opportunità; **Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;** **Tabella di sintesi dei fondi;** **Altri fondi per le politiche sociali**		

INTRODUZIONE [1]

I e II Volume

Fondo nazionale politiche sociali anni 2004-2015

Il I e il II volume del presente Dossier di documentazione riportano i finanziamenti relativi al Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) anni 2004-2014.

Il periodo preso in esame è significativo per le Regioni che nel 2004 hanno avuto il finanziamento più cospicuo - 1000 milioni di euro - , dimezzato nell'anno successivo e poi gradualmente, ma non totalmente, recuperato grazie ad un percorso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di particolare attenzione al FNPS. Il taglio consistente del Fondo nell'anno 2005, a fronte di un impegno assunto dal Governo di confermare l'entità del precedete anno, ha portato alla rottura dei rapporti istituzionali fra Governo e Regioni, con iniziative di Regioni, Comuni, Province ed associazioni sindacali per sensibilizzare l'opinione sulla grave **emergenza delle politiche sociali.**

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti del fondo, gli stralci dei **documenti della Conferenza** recanti parere ed osservazioni ai DPEF ed ai DDL delle finanziarie proposti dal Governo.

Nelle sedi istituzionali di confronto, in particolare il 13 ottobre 2012 all'**incontro tra il Presidente Errani e l'allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** Elsa Fornero, le Regioni hanno sottolineato la necessità di risorse adeguate, senza costanti tagli al settore avanzando altresì **proposte di revisione.** In particolare quella della confluenza nel FNPS dei diversi finanziamenti previsti nelle leggi finanziarie dedicati ad altri interventi di carattere sociale - si pensi al fondi per le politiche della famiglia, per l'infanzia e per l'adolescenza, per le pari opportunità, per le politiche giovanili - per dare una risposta certa ed organica e consentire alle Regioni scelte funzionali alla programmazione regionale complessiva del sociale, essendo questa una competenza esclusiva delle Regioni. Spesso infatti ci si è trovati di fronte a stanziamenti diversi e frammentati senza alcun collegamento al FNPS. La necessità di istituire un Fondo unico è stata

[1] Dossier a cura di Marina Principe ed Emanuela Lista

ribadita anche al Governo "Letta" e da ultimo rinnovata al Governo "Renzi", insediatosi il 22 febbraio 2014, sottolineando la necessità di prevedere risorse incrementali con certezza almeno triennale, accanto ad una unicità di interlocuzione per una "politica organica" degli interventi sociali.
Sullo sfondo rimane poi il lavoro cominciato diversi anni fa con le amministrazioni centrali interessate, ma mai concluso, della definizione dei LIVEAS mediante i quali finalizzare i finanziamenti ad interventi e piani organici rispondenti ad una reale programmazione sul territorio regionale.

L'organicità delle risorse ed un lavoro di concertazione di respiro pluriennale fra Regioni e Governo potrebbe portare come proposto dalla stessa Conferenza, in analogia con il Patto per la Salute, ad un **Patto per la Politiche Sociali**.

In data **8 luglio 2010 con l'intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato **il FNPS per l'anno 2010** che risulta però ulteriormente ridotto rispetto al 2009. E' stato approvato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa, un documento dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che riformula l'art. 6 dello schema di decreto prevedendo che: "Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo".

La **Legge 13 dicembre 2010 n. 220 – Legge di stabilità** ha incrementato il FNPS 2011 di 200 milioni di euro, ma ha reso allo stesso tempo indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva ha previsto l'adozione di una **RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE** da adottare entro il 30 settembre 2013, tale termine è stato anticipato di un anno – 30 settembre 2012 - dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 – II Manovra estiva.

In data **5 maggio 2011 con l'intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato il **FNPS per l'anno 2011**. L'intesa è stata espressa con una raccomandazione di Regioni e Anci che hanno valutato con grande preoccupazione la decisione assunta dal Governo di operare l'accantonamento previsto in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, pari a 55.790.695,00 milioni di euro, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Nella stessa occasione del Riparto, la Conferenza ha espresso, nel documento

approvato, molta preoccupazione e disagio per l'andamento che hanno assunto i finanziamenti nazionali delle Politiche Sociali e della Famiglia: a partire dal mancato rifinanziamento del Fondo per le non Autosufficienze, al Fondo Nazionale Politiche Sociali, già fortemente penalizzato con i tagli alla finanza regionale del 2010, che ha subito una ulteriore decurtazione, di 55 milioni di euro rendendolo pari al 47% di quanto è stato erogato nel 2010, a sua volta già molto decurtato rispetto le precedenti annualità. Le Regioni inoltre hanno chiesto che il percorso verso un Federalismo reale, porti lo Stato a trovare con le stesse e con le Autonomie Locali, la più ampia collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per giungere alla definizione dei LEP e che vengano ripristinati i fondi con la capienza individuata nel difficile percorso dalla Legge di stabilità finanziaria al Decreto Milleproroghe.

L'esigenza della definizione dei c.d. LIVEAS è stata riconosciuta dal **decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68** recante: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario". Il decreto ha infatti previsto, all'articolo 13, che vengano determinati i **livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva – a tal proposito fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal suddetto decreto, per cui vanno definiti indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi.

In sede di **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011** è stato, infine, approvato un documento di riflessioni e proposte sulle Politiche Sociali nel quale sono state evidenziate le conseguenze dei "tagli" effettuati nel settore.

E' intervenuta poi la **Legge di stabilità 2012** – Legge 12 novembre 2011, n. 183 – che ha prorogato il Fondo per i nuovi nati fino al 2014, ha previsto sostegni ai non vedenti ed ha stanziato, sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", 70 milioni per il 2012 e 45 milioni sia per il 2013 che per il 2014.

La prima legge del Governo Monti, insediatosi il 16 novembre 2011, è stata **la Legge 22-12-2011 n. 214 c.d. Salva Italia**. Nell'ambito delle politiche sociali ha previsto in particolare la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), i cui risparmi saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali; ha previsto inoltre l'aumento di due punti percentuali dell'IVA a decorrere dall'anno 2012, modificando quanto previsto dalla Legge 111/2011, misura che scatterà qualora non vengano adottati entro il 30 settembre 2012 provvedimenti legislativi in materia di riforma fiscale ed assistenziale.

La **Legge 4 aprile 2012 n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo** ha costituito un altro importante tassello del Governo Monti che, nell'ambito delle politiche sociali, ha previsto in particolare: l'avvio della sperimentazione, finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" (c.d. social card), anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta; la semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche; la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale.

Alla luce delle manovre finanziarie che si sono succedute dal 2010 al 2012 che hanno influito pesantemente sui finanziamenti statali a favore delle Politiche Sociali, che nell'ultimo quinquennio sono stati ridotti del 93%, generando la necessità di garantire un forte impegno istituzionale, **la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 aprile 2012** ha approvato e trasmesso al Presidente del Consiglio, richiedendo un incontro urgente, **un documento che analizza il quadro di riferimento e le gravi problematiche che stanno generando forti preoccupazioni sulla tenuta del sistema di Welfare.**

In **data 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata** le Regioni hanno espresso la mancata intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2012** consegnando una mozione per le Politiche sociali che mette in evidenza la gravità del momento. Preso atto del pesante depauperamento dei Fondi "strutturali" di carattere sociale da assegnare alle Regioni, la Conferenza ha anche chiesto un'interlocuzione con il Governo per ridiscutere anche il riparto delle somme previste nello schema di decreto (solo 10,8 mln per le Regioni) e per affrontare il prosieguo delle politiche sociali.

Per sostenere i programmi di risanamento dell'economia e per stimolare la crescita e la competitività, il Governo ha avviato la revisione della spesa pubblica che si è concretizzata nell'emanazione della **Legge 135/2012 (c.d. Spending Review)** che ha previsto in particolare:

- per l'anno 2013 una quota da destinare al Fondo per le non autosufficienze da ripartire con DPCM;

- l'autorizzazione per il 2012 della spesa massima di 495 mln al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza nord africa;

- l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012 per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza;

- l'abrogazione del dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e del dpcm 7 maggio 1999, n. 221 che disciplinavano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.(ISEE)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 ottobre 2012 ha approvato un documento recante: "**DOCUMENTO PER UN'AZIONE DI RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI"** evidenziando in particolare una riduzione nel quadriennio 2009/2012 del 98% delle risorse nazionali a favore delle politiche sociali attribuite alle Regioni, a cui si sono aggiunti tagli orizzontali nei confronti di Regioni e Comuni .

Con il documento è stato infine chiesto al Governo di far confluire in un unico Fondo le risorse assegnate alle Regioni e la ricostituzione di un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per il 2013, che sia almeno pari al finanziamento 2009 (520.000.000 euro circa), corrispondente ad un 50% circa dei decrementi 2011/2012. A ciò, corrisponderà l'impegno regionale di non diminuire le risorse per riportare il funzionamento del sistema sociale a livelli accettabili.

Con la **Legge 228/2012** (**Legge di stabilità 2013**) si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell'azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di 275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013. Nel sottolineare che le precedenti manovre hanno ridotto fortemente e in qualche caso azzerato le risorse per le politiche sociali, la Conferenza ha espresso apprezzamento per l'individuazione di fondi dedicati alla non autosufficienza e alla SLA nonché all'insieme delle politiche sociali. La Conferenza ha inoltre chiesto, in un documento approvato il 22 novembre 2012 e trasmesso al Presidente del

Consiglio, che sia garantita la copertura confermando uno stanziamento, giudicato comunque minimo, per il fondo sociale.

In sede di **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2013** pari a 344 mln di cui 44 destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e **300 mln destinati alle Regioni e alle Province autonome**. Nel constatare che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale positivo ai fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali. Le risorse sono state ripartite fra le Regioni utilizzando i criteri già adottati nei precedenti riparti. L'importante novità nel decreto è stato l'impegno delle Regioni ad utilizzare le risorse secondo i macro – livelli e gli obiettivi di servizio individuati nel documento elaborato dalla Commissione Politiche Sociali.

Per il 2013, a valere sulla quota destinata al Ministero, sono stati inoltre finanziati per 5 mln di euro interventi per **l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati**.

La **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – ha previsto nella Tabella C) un finanziamento per il Fondo nazionale Politiche Sociali per l'anno 2014 pari a **317 milioni di euro**.

Le Regioni in un documento approvato dalla **Conferenza del 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere sul Ddl stabilità in sede di Conferenza Unificata, hanno evidenziato la necessità di prevedere uno stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro rispetto ai 317 milioni di euro per l'anno 2014, ma l'emendamento non è stato accolto in sede di conversione del Decreto.

La Conferenza ha inoltre approvato, nel medesimo documento, i seguenti emendamenti:

1. la riduzione **dello stanziamento della Social Card per un importo di 100 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per le Politiche Sociali** con la relativa sostituzione in tabella C della somma iscritta modificata in 417.013,00 milioni di euro, stabilendo altresì all'interno di un'Intesa Quadro in Conferenza Unificata indirizzi per consentire alle politiche regionali, la sperimentazione di misure innovative di contrasto alla povertà, collegate con gli interventi della Social card già avviati e finanziati anche con l'Obiettivo convergenza per le regioni del Sud e con la Social card per le aree metropolitane, con quella individuata al

precedente comma, nonché con gli Obiettivi di inclusione sociale già previsti dalla strategia europea 2014/2020";

2. la sottoscrizione, in sede di Conferenza Unificata, ai fini di una maggior coerenza programmatoria e di una semplificazione amministrativa, collegata ad una disponibilità coordinata delle risorse finanziarie previste dal Fondo nazionale contro la Violenza sessuale e di Genere, dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dal Fondo per le Politiche della Famiglia, dal Fondo nazionale infanzia e adolescenza e dal Fondo Politiche giovanili, di un Accordo Quadro che individui in relazione ai diversi fondi, linee strategiche sulle politiche da attivare nelle diverse materie delle politiche sociali, favorendo il riparto delle specifiche intese entro il 28.02.2014.

Tali emendamenti non sono stati accolti in sede di conversione del decreto.

In sede di **Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014** le Regioni hanno effettuato una comunicazione in merito alla decurtazione del Fondo nazionale politiche Sociali per l'anno 2014. Il Fondo infatti rispetto allo stanziamento previsto in tabella C della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha subito un taglio prima di 2 milioni di euro e poi di 17 milioni con il decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4: "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi". Pertanto le Regioni hanno chiesto al Governo l'impegno a rivedere immediatamente i tagli operati con il Decreto citato, ripristinando la dotazione prevista alla tabella C della legge di stabilità 2014.

Successivamente le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto che ha ripartito per l'anno 2014 alle Regioni ed alle Province autonome **€258.258.541,20**. La Conferenza inoltre ha sottoposto al Governo, in relazione all'espressione delle intese sia su tale provvedimento che su quello inerente il riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2014, un documento approvato **quale Intesa Quadro per le Politiche Sociali,** nel quale sono state evidenziate alcune questioni fondamentali. In particolare: l'esigenza di avere una stabilità finanziaria almeno triennale e incrementale a partire dal 2014; un'organizzazione meno frazionata delle politiche sociali nei Dipartimenti di settore che porti altresì ad una confluenza delle risorse; la valorizzazione concreta di politiche integrate, anche con l'apporto di altri Ministeri ed il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di

governance delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

La Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) all'articolo 1 comma 158 ha previsto l'incremento del Fondo pari **a € 300.000.000 a decorrere dall'anno 2015 e nella tabella C) ha stanziato € 12.992.666 per tale Fondo.**

L'importante novità introdotta con la Legge di stabilità è la garanzia della pluriennalità delle risorse, principio da sempre richiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che consente alle Regioni di effettuare un'adeguata programmazione economico - finanziaria.

Nel documento approvato dalla Conferenza il 30 ottobre 2014, inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: *Politiche Sociali come rilancio dello sviluppo economico e sociale: Proposta per un "Patto da affiancare al DEF e alla Legge di Stabilità 2015"* le Regioni avevano chiesto almeno 400 milioni per il 2015.

Successivamente, nell'ambito dell'espressione del parere sulla Legge di stabilità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, ha chiesto di reintrodurre i macro obiettivi di servizio già previsti per il riparto del 2013 e del 2014.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 25 marzo 2015** è stata siglata l'intesa sul riparto del Fondo per l'anno 2015 pari a € 312.992.666 di cui **€ 278.192.953** destinati alle Regioni e alle Province autonome.

Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti del Fondo nazionale Politiche Sociali.

III Volume

Fondo per le non autosufficienze, Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili, Fondo per le pari opportunità e Fondo minori stranieri non accompagnati

Il III volume del Dossier di documentazione riporta i finanziamenti relativi alle politiche sociali anni 2007-2015 con particolare riferimento a: Fondo per la non autosufficienza; Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili, Fondo per le pari opportunità e Fondo minori stranieri non accompagnati.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti dei fondi più significativi del settore.

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), ha istituito il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti.

Al Fondo per le non autosufficienze sono stati assegnati inizialmente 100 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni per il 2008 e 400 milioni per il 2009, da ripartire alle Regioni e alle Province autonome in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e di indicatori socio-economici.

Con decreto interministeriale del 12 ottobre 2007 sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome, le risorse, pari a 99 mln di euro, assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007**, per cui è stata siglata **l'intesa in sede di Conferenza Unificata il 4 settembre 2007**.

In data 6 agosto 2008 è stato sottoscritto il decreto interministeriale per il **trasferimento delle risorse per gli anni 2008 e 2009 alle Regioni e alle Province** autonome, pari a 299 mln di euro, riprendendo i criteri di riparto e le modalità di utilizzo che erano stati stabiliti nel decreto del 2007, per cui è stata siglata **l'intesa in sede di Conferenza Unificata il 20 marzo 2008**.

Successivamente, in occasione del confronto con il Governo sul Patto per la Salute 2010-2012 è stata prevista - oltre alla separazione dal Fondo dei diritti soggettivi gestiti dall'INPS - un'integrazione del FNPS (30 milioni di euro) e soprattutto è stato rifinanziato per l'anno 2010 il **Fondo per le non autosufficienze (400 milioni di euro)** che aveva dato un minimo di sostenibilità ad alcuni settori del welfare in sofferenza.

In sede di **Conferenza Unificata del 27 ottobre 2011** è stata sancita **l'intesa sul Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011** che ha destinato l'intero importo pari a 100 milioni di euro, esclusivamente alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), come previsto dalla Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011). Le Regioni hanno però sottoposto alla valutazione del Governo l'utilizzo delle risorse anche per altre disabilità gravi che hanno in comune con la SLA la completa mancanza di autonomia delle persone.

Con la Legge di stabilità 2012 il finanziamento per questa voce è stato azzerato.

Con la **Legge 228/2012** (**Legge di stabilità 2013**) si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell'azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di **275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Inoltre l'art. 1 comma 109 della legge ha stabilito che le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del piano straordinario di verifiche nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, siano destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Nella **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto concernente il riparto delle risorse assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Pur nel prendere atto che la Legge di stabilita 2013 ha dato un segnale di controtendenza all'azzeramento dei fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali.

Con la **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – per l'anno 2014 sono stati stanziati **275 milioni** per il Fondo per le non autosufficienze e per persone affette da SLA e **75 milioni** per l'assistenza domiciliare a persone affette da disabilità

gravi e gravissime, incluse quelle affette da Sla. (Per un **totale di 350 milioni di euro**).

Nel merito la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013** aveva espresso la raccomandazione di integrare il Fondo di ulteriori 30 milioni di euro rispetto ai 250 milioni che erano previsti nel Decreto Legge, riportando il finanziamento almeno a quello del 2013.

Le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto che ha ripartito per l'anno 2014 alle Regioni ed alle Province autonome **340 mln di euro** con i medesimi criteri di riparto dell'anno passato. La Conferenza inoltre ha sottoposto al Governo, in relazione all'espressione delle intese sia su tale provvedimento che su quello inerente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2014, un documento approvato quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali**, nel quale sono state evidenziate alcune questioni fondamentali. In particolare: l'esigenza di avere una stabilità finanziaria almeno triennale e incrementale a partire dal 2014; un'organizzazione meno frazionata delle politiche sociali nei Dipartimenti di settore che porti altresì ad una confluenza delle risorse; la valorizzazione concreta di politiche integrate, anche con l'apporto di altri Ministeri ed il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di governance delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

A seguito dell'intesa siglata sul Fondo per le non autosufficienze il 20 febbraio 2014, le Associazioni dei malati SLA hanno manifestato il loro dissenso presso il MEF in merito ai criteri di ripartizione del Fondo definiti nell'intesa.
Tale Fondo infatti è stato ripartito prevendendo la destinazione di una quota non inferiore al 30 %, rispetto al totale pari a 350 milioni stanziati dalla Legge di stabilità 2014, (275 + 75 per Assist. domiciliare a disabilità gravi e gravissime) alle disabilità gravissime (€ 105 mln) , mentre le Associazioni rivendicavano la destinazione alle disabilità gravissime ivi inclusi i malati di SLA, sia dei 75 milioni, che del 30% di 275 milioni, per un totale di circa 157 milioni.
Pertanto è stato istituito un Tavolo di confronto presso il MEF in cui è stato condiviso con le Associazioni il testo di un Accordo integrativo, rispetto all'intesa siglata a febbraio, da sancire in sede di Conferenza Unificata in cui:
• è stata indicata la definizione di disabilità gravissima;
• è stato stabilito che la quota del fondo complessivo (350 milioni) da destinare alle disabilità gravissime, ivi inclusa la SLA, passa dal 30 al 40% (€ circa 136 milioni).
Tale **Accordo** è stato sancito in sede di **Conferenza Unificata del 5 agosto 2014.**

La **Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** all'articolo 1 comma 159 ha incrementato il Fondo di euro **400 milioni** per l'anno **2015** e di **250 milioni** di euro annui **a decorrere dall'anno 2016**.

L'importante novità introdotta con la Legge di stabilità è la garanzia della pluriennalità delle risorse, principio da sempre richiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che consente alle Regioni di effettuare un'adeguata programmazione economico - finanziaria.

La medesima dotazione era stata inserita, quale richiesta delle Regioni, nel documento approvato il 30 ottobre 2014 ed inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: *Politiche Sociali come rilancio dello sviluppo economico e sociale: Proposta per un "Patto da affiancare al DEF e alla Legge di Stabilità 2015"*.

Nell'ambito del Parere sulla Legge di stabilità 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso un emendamento, contenuto nel documento approvato il 10 dicembre 2014 ed integrato nella riunione del 18 dicembre 2014, che prevedeva un incremento di tale fondo pari a 350 mln per assicurare almeno la stessa dotazione dell'anno 2014.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 25 marzo 2015** è stata siglata l'intesa sul **riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2015** per un importo pari a € 400.000.000 di cui **€ 390.000.000** ripartite tra le Regioni e le Province autonome.

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito con la legge 248/2006 al quale era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 integrati dalle leggi finanziarie che si sono susseguite.

Il finanziamento di tale fondo ha subito una notevole diminuzione nel corso degli anni. In particolare **per l'anno 2011** inizialmente per il fondo erano stati stanziati 25 milioni solo di competenza statale e considerato l'azzeramento delle risorse per le Regioni, nella riunione della **Conferenza del 13 ottobre 2011** è stata espressa **la mancata intesa**. Successivamente è stata trasmessa una nuova versione dello schema di decreto che ha previsto un riparto di 25 mln tra le Regioni, rispetto ai 100 milioni degli anni precedenti, su cui è stata siglata **l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012**, da destinare esclusivamente ad azioni in materia di servizi socio-educativi alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata per la componente sociale.

Per il 2012 invece sono state reperite tra i residui degli esercizi finanziari precedenti, 45 mln per le Regioni e le Province autonome e 10,8 mln di competenza statale, tali risorse sono state ripartite tramite **intesa in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2012.**

Con riferimento al finanziamento per l'anno 2013, **la Conferenza della Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 26 settembre 2013**, ha espresso la mancata intesa, in quanto le risorse stanziate sul Fondo, pari a € 16.921.426,00, sono state per intero destinate alla realizzazione di interventi di competenza statale. In sede di Conferenza Unificata il punto è stato rinviato.

Successivamente le Regioni nella riunione della **Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013** hanno ribadito la mancata intesa.

Con la **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – per l'anno **2014** sono stati stanziati nella tabella C) **€ 20.916.000 per il Fondo famiglia**.

Le Regioni, in un documento approvato **dalla Conferenza il 14 novembre 2013,** ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata sul Ddl stabilità, hanno evidenziato che tale finanziamento non avrà alcuna ricaduta su Regioni e Autonomie locali, poiché come avvenuto nel 2013, sarà utilizzato solo per interventi a livello centrale. Pertanto le Regioni, in sede di Conferenza Unificata, hanno rappresentato al Governo la necessità di incrementare il Fondo di almeno 100 milioni, per riprendere gli interventi a favore dei nidi e della prima infanzia. Il finanziamento in tabella C) è però rimasto invariato (20 milioni di euro).

Nella **Conferenza Unificata** del **5 agosto 2014** è stata siglata l'intesa sul riparto del **Fondo** per l'anno **2014 pari a €16.695.248 di cui € 5.000.000 destinate alle Regioni** e agli Enti locali. Tali risorse sono ripartite, come di consueto, applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Con la **Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) -** articolo 1 comma 131- è stato istituito un **Fondo con una dotazione di 112 milioni per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia**, di cui una quota pari a **100 milioni di euro riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia** e la restante pari a 12 milioni destinata al fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.

Pertanto nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 maggio 2015** è stata siglata l'intesa sullo schema di DPCM recante "Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" dove sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome **100 milioni di euro per l'anno 2015.** Il riparto è avvenuto per il 50% sulla base dei criteri utilizzati per il Piano Nidi del 2008 e per il 50% utilizzando i criteri del Fondo nazionale per le Politiche Sociali. Nell'ambito del riparto è stato condiviso di dedicare 5 milioni a favore delle Regioni del Sud non ricomprese tra le "Regioni obiettivo" in modo da favorire nelle stesse l'incremento dei servizi per la prima infanzia.

FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Con la legge 248/2006 è stato istituito anche il fondo per le politiche giovanili che viene ripartito tra le Regioni tramite DPCM. L'iniziale stanziamento per le Regioni pari a 60 milioni di euro è sceso a **37 milioni per il 2010 (intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010**) per essere poi totalmente azzerato nel 2011.

Fino al 2010 le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, erano disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ). Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 luglio 2011** è stata modificata l'intesa siglata il 7 ottobre 2010, prevedendo in **alternativa all'APQ**, nei casi in cui gli interventi regionali non coinvolgano l'utilizzo di risorse FAS, l'Accordo annuale fra il Dipartimento della Gioventù e la singola Regione.

Nella **Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sul riparto del Fondo politiche giovanili per l'anno 2013. Il totale del Fondo per il 2013 ammonta a **€ 5.278.000 di cui il 62,49% (€ 3.298.447,16)** è stato ripartito tra le **Regioni**.

Nella tabella C) della **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014-** è stato previsto uno stanziamento per il 2014 pari a **€ 16.772.000**.

Nella **Conferenza Unificata del 10 luglio 2014** è stata siglata l'intesa sul riparto del **Fondo per l'anno 2014.** In questa sede le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato un documento con una riformulazione dei parametri di riparto del Fondo, prevedendo rispetto alla quota dell'80% del Fondo destinato alle Regioni e agli Enti locali: 52% alle Regioni (€7.106.171), 20% ai Comuni (€ 2.733.142) e 8% (€ 1.093.257) alle Province.

La **Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)** ha stanziato nella tabelle C) **€ 5.761.589** per il Fondo politiche giovanili **per l'anno 2015.**

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 maggio 2015** è stata siglata **l'intesa sul riparto del Fondo per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni.** E' stata pertanto ripartita tra le Regioni e le Province autonome una quota complessiva pari a € 3.924.690, 47 di cui: € 1.525.847,40 per l'anno 2015; € 1.420.523,64 per l'anno 2014 e € 978.319,43 per l'anno 2013.

Successivamente essendo intervenuto, in concomitanza con l'intesa siglata in Conferenza Unificata il 7 maggio 2015, il perfezionamento dell'Accordo con la Regione Marche per l'utilizzo della quota del Fondo per l'anno 2014, nella riunione della **Conferenza Unificata del 16 luglio 2015** è stata siglata l'intesa sulla **nuova tabella di riparto del Fondo**, adeguata al nuovo importo da riassegnare alle Regioni – **Quota complessiva pari a € 3.736.376,93 di cui: € 1.525.847,40 per l'anno 2015; € 1.232.210,10 (anzichè euro 1.420.523,64) per l'anno 2014 e € 978.319,43 per l'anno 2013 - .**

FONDO PARI OPPORTUNITA'

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito nel 2006 dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, successivamente incrementata.

Il Fondo è stato poi incrementato con la Legge Finanziaria 2007 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il 12 maggio 2009 il Ministro per le Pari Opportunità, visto il parere favorevole della **Conferenza Unificata del 29 aprile 2009**, con proprio decreto ha stabilito il riparto per l'anno 2009 delle risorse.

Le finalità individuate sono:

a. Interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

b. Iniziative di contrasto dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento

c. Politiche a favore delle pari opportunità di genere

d. Politiche a favore dei diritti delle persone e pari opportunità per tutti

e. Campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione

In riferimento alla finalità a) Interventi per favorire la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in data 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Unificata** è stata siglata l'intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2009. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita dall'Intesa in € 38.720.000 (96,8%, delle risorse complessive) ed è stata ripartita applicando i seguenti criteri:

a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);
b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%);
c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%);
d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica).

Non risultano risorse per le pari opportunità per gli anni 2010 e 2011.

Successivamente con **l'intesa del 25 ottobre 2012**, in sede di Conferenza Unificata, sono stati ripartiti tra le Regioni 15 mln di euro in relazione alla conciliazione tempi di vita e di lavoro **per l'anno 2012**.

Con riferimento alle risorse stanziate per l'anno 2013, si evidenzia che con **decreto interministeriale del 15 aprile 2013** è stata approvata la convenzione che istituisce la Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità" del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una dotazione di 20 milioni di euro, di cui **10 milioni a valere sul Fondo per le Pari opportunità** e 10 milioni sul Fondo centrale di Garanzia.

Successivamente, nella tabella C) della **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – sono stati stanziati, per l'anno **2014, € 14.403.000 per il Fondo per le pari opportunità a cui si aggiungono € 7.000.000 per l'assistenza ed il sostegno alle donne vittime di violenza.**

Da ultimo, la **Legge 21 febbraio 2014, n. 9** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché

misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, ha disposto che: "Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a **20 milioni di euro** a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento per le pari opportunità**» istituita presso il medesimo Fondo".

Nella Conferenza Stato – Regioni del 10 luglio 2014 è stata siglata l'intesa sul riparto del Fondo per le pari opportunità da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne per gli **anni 2013 e 2014 per un importo pari a € 10 mln per il 2013 e 6, 6 mln per il 2014.**

In sede di Conferenza Stato – Regioni, le Regioni, nell'esprimere l'intesa, hanno chiesto al Governo di avere, in tempi rapidi, un referente politico del Governo con cui interloquire e di riprendere rapidamente i lavori del tavolo "task force" nazionale al fine di costruire con modalità condivise il piano nazionale di contrasto alla violenza di genere.

Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 maggio 2015** è stata siglata l'intesa sul **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.** Sul totale delle risorse finanziarie stanziate a assegnate per l'attuazione del Piano pari a: 10 milioni di euro per il 2013 (L. 119/2013); 10 milioni di euro per il 2014 (Legge 147/2013) e 9.119.726 milioni di euro per il 2015 (L. 147/2013), **13 milioni di euro saranno ripartiti con intesa in Conferenza Stato – Regioni tra le Regioni e le Province autonome**.

Nella **tabella C) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) sono stati stanziati per l'anno 2015: € 9.971.390 (Fondo pari opportunità) e € 9.119.826 (per assistenza e sostegno donne vittime di violenza - art.5 bis comma 1 L.119/2013).**

Tali risorse non sono ancora state ripartite tra le Regioni e le Province autonome.

FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con la Legge 135/12 – Spending Review – al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza Nord Africa è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012.**

Tali risorse sono state ripartite con un DM agli Enti locali che hanno provveduto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Su tale decreto le Regioni hanno espresso parere favorevole in sede di **Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012**.

La medesima Legge 135/12 ha previsto inoltre che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata, si provvede annualmente alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Non essendoci alcuna disposizione legislativa, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, il finanziamento per il 2013 è stato assicurato devolvendo 5 milioni di euro provenienti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2013.
Nel merito nella **Conferenza Unificata del 7 novembre 2013** le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di DM di riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2013.

Successivamente la Legge 137/2013 – c.d. Manovrina - ha **incrementato la dotazione del Fondo per l'anno 2013 di 20 milioni di euro.**
Nel merito, le Regioni nella **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso parere favorevole al testo concordato in sede tecnica sullo schema di decreto di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013.

La Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014 - ha successivamente previsto **uno stanziamento di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**. Nel merito la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata sul Ddl stabilità, ha approvato un emendamento relativo all'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo minori stranieri non accompagnati. L'emendamento è stato in parte accolto in quanto lo stanziamento è pari a 40 milioni.

Il documento di emendamenti approvato dalla **Conferenza il 18 dicembre 2014** nell'ambito dell'espressione del parere sul Ddl stabilità 2015 le Regioni avevano chiesto di incrementare il Fondo di €20.000.000 a decorrere dall'anno 2015.

Si evidenzia che la Conferenza ha ribadito al Governo "Letta" la necessità di istituire un unico Fondo superando la frammentarietà dei finanziamenti al fine di fermare lo smantellamento dei servizi sociali e prevedere la confluenza delle risorse, spesso disarticolate e irrisorie, che risponda ad un'esigenza di una programmazione regionale organica e strutturata sul territorio.

Da ultimo la suddetta richiesta è stata rinnovata al Governo "Renzi", insediatosi il 22 febbraio 2014, sottolineando la necessità di prevedere risorse incrementali con certezza almeno triennale, accanto ad una unicità di interlocuzione per una "politica organica" degli interventi sociali.

In sede di **Conferenza Unificata del 5 agosto 2014** le Regioni hanno espresso parere favorevole sul riparto del **Fondo per l'anno 2014 pari a 30 milioni** di euro, stanziati dalla Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) a valere sul Fondo di solidarietà comunale. Le risorse sono state ripartite agli Enti locali sulla base del numero delle giornate di accoglienza, per un minimo di 10 giornate (€ 20 pro capite pro die).

Successivamente, visto l'altissimo numero di profughi arrivati in Italia, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 58494 del 4 agosto 2014 è stata disposta l'assegnazione **per l'anno 2014 di ulteriori 60 mln** , rispetto ai 30 già ripartiti, sul capitolo 3784 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Fondo MSNA - . Conseguentemente le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 30 ottobre 2014** hanno espresso parere favorevole sul riparto di tali risorse che sono assegnate sulla base dei seguenti criteri: € 45 pro die pro capite per le strutture autorizzate; € 20 pro die pro capite in relazione a strutture aventi capienza superiore a 150 posti e €25 pro die pro capite per strutture con capienza inferiore a 150 posti.

La Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) all'articolo 1 comma 181 ha incrementato il **Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** per un importo pari a € 12.500.000 a decorrere dall'anno 2015. Con tale normativa le competenze sono passate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell'Interno.

Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti dei Fondi più rilevanti nel sociale.

Luglio 2015

Intese in Conferenza Unificata del

Fondo per le non autosufficienze

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007.

Rep. Atti n. 63/CU ...del... 20 settembre 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 settembre 2007:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che al:
- al comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze" al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009;
- al comma 1265 prevede che, gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTA la nota in data 26 giugno 2007 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa, uno schema di decreto, di concerto con gli altri Dicasteri summenzionati, concernente il riparto delle risorse assegnate al citato "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2007;

CONSIDERATO che, in esito alla riunione tecnica svoltasi il 4 luglio 2007, il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso, con nota del 9 luglio 2007, una nuova stesura dello schema di decreto in oggetto;

VISTA la nota in data 24 luglio 2007, con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso la stesura definitiva dello schema di decreto in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sullo schema di decreto in oggetto, nella suddetta stesura trasmessa in data 24 luglio 2007, evidenziando la transitorietà della proposta di riparto del Fondo per le non autosufficienze da intendersi limitata al solo anno 2007;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO in corso di seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto di cui in premessa, nel testo pervenuto dal Ministero della solidarietà sociale con nota in data 24 luglio 2007.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Prot. n. 3930/07/2.2.1/CU

ROMA, 25 LUG. 2007

Codice sito: 3311

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione politiche sociali
VENEZIA

All'Assessore della Regione Valle d'Aosta
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Al Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato – città

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia
- Ufficio legislativo del Ministro delle politiche per la famiglia

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Al Ministero della solidarietà sociale
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES

LORO SEDI

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007.
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Ministero della solidarietà sociale, con l'unita nota del 24 luglio 2007, ha qui trasmesso la definitiva stesura dello schema di decreto in oggetto, che recepisce talune richieste emendative formulate dal Ministro delle politiche delle politiche per la famiglia e dalle Regioni e Province autonome.

Si comunica che il documento di cui trattasi è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice 3311.

Il Segretario della Conferenza
Avv. Giuseppe Busia

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 " Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3*septies*;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009";

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti;

CONSIDERATE altresì le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione rientra nelle più ampie finalità del disegno di legge delega concernente il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti in corso di presentazione da parte del Governo al Parlamento;

RITENUTO opportuno provvedere, nelle more della definizione del disegno di legge di cui al punto precedente, alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007;

RITENUTO necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007 le finalità indicate all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'individuazione di aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti;

ACQUISITA in data [...] 2007 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Articolo 1
(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2007, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari all'1%, al Ministero della solidarietà sociale per le finalità di cui

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

all'articolo 3. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2007 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.

Articolo 2
(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento è da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione è rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonché agli accordi in sede di Conferenza Unificata:

a) la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

Articolo 3
(Monitoraggio)

1. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, saranno definite, previo accordo in Conferenza Unificata, le modalità di monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con il presente decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

Il Ministro
della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro delle politiche per la famiglia
BINDI

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:		€ 99.000.000,00
REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
Abruzzo	2,49%	2.465.822,97
Basilicata	1,10%	1.091.862,06
Calabria	3,54%	3.505.080,92
Campania	8,39%	8.306.535,61
Emilia Romagna	8,04%	7.957.228,26
Friuli V.G.	2,35%	2.325.233,85
Lazio	8,48%	8.394.171,09
Liguria	3,55%	3.512.701,80
Lombardia	14,71%	14.564.791,95
Marche	2,96%	2.933.259,89
Molise	0,71%	698.305,37
P. A. di Bolzano	0,74%	733.344,42
P. A. di Trento	0,85%	845.783,83
Piemonte	7,88%	7.797.985,90
Puglia	6,34%	6.280.392,67
Sardegna	2,64%	2.614.073,59
Sicilia	8,34%	8.252.014,25
Toscana	7,23%	7.157.034,75
Umbria	1,78%	1.759.806,01
Valle d'Aosta	0,25%	242.748,17
Veneto	7,64%	7.561.822,61
TOTALE	100,00%	99.000.000,00
Risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale		€ 1.000.000,00
Totale		€ 100.000.000,00

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009.

Rep. Atti n. 58/CU del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che al:
- al comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze" al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009;
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che al comma 465 dispone che il predetto Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro per l'anno 2009;

VISTA la nota in data 19 febbraio 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa, uno schema di decreto concernente il riparto delle risorse assegnate al citato "Fondo per le non autosufficienze" per gli anni 2008 e 2009;

VISTA la nota in data 17 marzo 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso la stesura definitiva dello schema di decreto in parola;

VISTA la nota in data 19 marzo 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha comunicato di aver acquisito il concerto dei Ministeri interessati sullo schema definitivo di decreto in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno chiesto di modificare lo schema di decreto in parola aggiungendo all'articolo 3 il seguente comma 2: "Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti";

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - G

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno fatto presente di ritenere accoglibile la suddetta richiesta emendativa;

ACQUISITO, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto in oggetto con la seguente modifica all'articolo 3 dello schema medesimo: "2. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti".

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

ROMA, 19 MAR. 2008

Prot. n. 1812 /08/2.17.4.11/CU

Codice sito: 4.11/2008/6

Al Ministero della solidarietà sociale
- Ufficio legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Gabinetto del Ministro per le politiche della famiglia

Al Ministero della salute
- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Valle d'Aosta
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Al Presidente dell'UNCEM

Al Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato – città

LORO SEDI

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche per la famiglia, dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2008 e 2009. *Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Il Ministero della solidarietà sociale, con nota in data 17 marzo 2008, ha inviato una nuova versione dello schema di decreto indicato in oggetto.

Con nota pervenuta in data 19 marzo 2008, viene comunicato il concerto dei Ministeri interessati.

Si comunica che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2008/6.

Si chiede di acquisire dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione politiche sociali, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario della Conferenza
Avv. Giuseppe Busia

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Doc. trasm. da:0636755401 U.L. SOLID.SOCIALE 17-03-08 12:32 Pag: 2/8
0636755401

Ministero della solidarietà sociale

Partenza - Roma, 17/03/2008
Prot. 04S / 0000383 / SOC.I

Ministero della Solidarietà Sociale
UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome

- Dipartimento delle politiche per la famiglia
Ufficio legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001711 A-2.17.4.11
del 17/03/2008
3038607

Al Ministero della salute
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo

ROMA

Oggetto: Intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le persone non autosufficienti 2008 e 2009 ai sensi dell'art. 1, comma 1265 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Si ritrasmette, in allegato, lo schema di decreto in oggetto ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della prossima Conferenza Unificata del 20 marzo.

Lo schema è stato modificato rispetto al precedente testo, sul quale non era stato raggiunto l'accordo con le Regioni, che hanno richiesto la conferma delle modalità di riparto relative al 2007.

Il testo, pertanto, ripropone le stesse modalità di riparto dell'anno scorso, sulle quali era stato raggiunto l'accordo anche con le Amministrazioni concertanti.

Si chiede quindi ai Ministeri concertanti di confermare il concerto, da trasmettere con urgenza anche alla Segreteria della Conferenza, in tempo utile per la Conferenza Unificata del 20 marzo.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Cons. Giovanni Cannella)

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3*septies* concernente l'integrazione sociosanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009";

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009;

CONSIDERATO che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti;

CONSIDERATE altresì le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che, ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2007 il disegno di legge recante delega al Governo a definire un sistema di protezione sociale per persone non autosufficienti, presentato alla Camera dei Deputati il 3 dicembre 2007 (A.C. n. 3284);

RITENUTO necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2008 e 2009 le finalità indicate all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la conferma delle aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti già individuate in sede di riparto del Fondo per l'anno 2007;

ACQUISITA in data [...] 2008 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Articolo 1

(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente ad euro 300 e 400 milioni, sono attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

nel 2008 e 399 milioni nel 2009 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'articolo 2 e per un ammontare pari ad euro 1 milione in ciascun anno al Ministero della solidarietà sociale per le finalità di cui all'articolo 3. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nelle allegate Tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per gli anni 2008 e 2009 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.

Articolo 2

(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento è da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione è rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonché agli accordi in sede di Conferenza Unificata:

a) previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente atttraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) attivazione o rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente;

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

Articolo 3
(Erogazione e monitoraggio)

1. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, saranno definite, previo accordo in Conferenza Unificata, le modalità di monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con il presente decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

Il Ministro
della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro delle politiche per la famiglia
BINDI

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1 – Anno 2008

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:			**€ 299.000.000,00**
	REGIONI	**Quota (%)**	**Risorse (€)**
	Abruzzo	2,49%	7.432.203,75
	Basilicata	1,10%	3.298.818,21
	Calabria	3,54%	10.579.509,43
	Campania	8,41%	25.149.260,16
	Emilia Romagna	7,98%	23.859.399,15
	Friuli V.G.	2,33%	6.953.107,97
	Lazio	8,66%	25.896.773,16
	Liguria	3,51%	10.504.331,44
	Lombardia	14,74%	44.083.734,18
	Marche	2,95%	8.811.246,45
	Molise	0,70%	2.097.901,19
	P. A. di Bolzano	0,74%	2.214.772,83
	P. A. di Trento	0,85%	2.539.708,60
	Piemonte	7,86%	23.510.441,74
	Puglia	6,36%	19.008.767,46
	Sardegna	2,64%	7.898.185,72
	Sicilia	8,32%	24.872.970,70
	Toscana	7,18%	21.479.781,71
	Umbria	1,77%	5.294.189,44
	Valle d'Aosta	0,25%	732.863,21
	Veneto	7,62%	22.782.033,49
	TOTALE	**100,00%**	**299.000.000**
Risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale			**€ 1.000.000,00**
Totale			**€ 300.000.000,00**

Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

il Ministro della Salute,

il Ministro delle Politiche per la Famiglia

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 2 – Anno 2009

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:		**€ 399.000.000,00**
REGIONI	**Quota (%)**	**Risorse (€)**
Abruzzo	2,49%	9.917.890,63
Basilicata	1,10%	4.402.101,90
Calabria	3,54%	14.117.806,90
Campania	8,41%	33.560.383,96
Emilia Romagna	7,98%	31.839.131,31
Friuli V.G.	2,33%	9.278.562,14
Lazio	8,66%	34.557.901,31
Liguria	3,51%	14.017.485,77
Lombardia	14,74%	58.827.457,99
Marche	2,95%	11.758.151,62
Molise	0,70%	2.799.540,39
P. A. di Bolzano	0,74%	2.955.499,53
P. A. di Trento	0,85%	3.389.109,47
Piemonte	7,86%	31.373.465,74
Puglia	6,36%	25.366.214,76
Sardegna	2,64%	10.539.719,40
Sicilia	8,32%	33.191.690,00
Toscana	7,18%	28.663.655,19
Umbria	1,77%	7.064.821,36
Valle d'Aosta	0,25%	977.967,97
Veneto	7,62%	30.401.442,68
TOTALE	**100,00%**	**399.000.000**
Risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale		**€ 1.000.000,00**
Totale		**€ 400.000.000,00**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010

Rep. Atti n. 60/CU del 8/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'8 luglio 2010:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:
- al comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che :
- al comma 102 dispone che il Fondo per le non autosufficienze, di cui al predetto articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010;
- al comma 109 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la nota in data 19 maggio 2010 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prevista intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 10 giugno 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'ANCI hanno espresso avviso tecnico favorevole sullo schema di decreto in parola;

STUDIO GRAFICO E RICERCA ISTITUZIONALE S.R.L.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO in corso di seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito: 4.11/2010/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002440 P-2.17.4.11
del 26/05/2010
4812919

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Valle d'Aosta
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza Stato – città

e, p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ISTITUTO POL. GRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche della famiglia

LORO SEDI

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010.
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota in data 19 maggio 2010, ha inviato lo schema di decreto indicato in oggetto ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa in sede di conferenza Unificata.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2010/3.

La data dell'incontro tecnico per l'esame dello schema di decreto in parola sarà comunicata con successiva nota.

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 19/05/2010
Prot. 04 / UL / 0003067 / L

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionale
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

Oggetto: Schema di Bozza di decreto di ripartizione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Si prega di voler iscrivere lo schema di decreto in oggetto, di cui si unisce copia, all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza.

Il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo
Dott. Edoardo Gambacciani

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002347 A-2.17.4.11
del 20/05/2010
4798691

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009";

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2008)"

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'articolo 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

VISTO l'articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), che dispone che il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010;

VISTO inoltre, l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010,

CONSIDERATA l'intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 recante "Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione" che all'articolo 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato di ridefinire, tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, le rispettive percentuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alle Regioni e alle Province autonome, percentuali rilevanti in quota parte anche per il riparto del Fondo per le non autosufficienze;

ACQUISITA in data [...] 2010 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Articolo 1
(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2010, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari al 5%, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'articolo 3. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2010 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:
   a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

Articolo 2
(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la permanenza a domicilio e in ogni caso l'appropriatezza dell'intervento, e con la programmazione degli interventi sociali integrata con la programmazione sanitaria;

b) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche attraverso l'incremento delle ore di assistenza tutelare e/o l'incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Eventuali trasferimenti monetari sono condizionati all'acquisto di servizi di assistenza o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un progetto personalizzato e in tal senso monitorati.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

Articolo 3
(Progetti innovativi e monitoraggio)

1. Ai fini della promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, nonché di interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell'offerta di servizi, sono finanziati

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

con le risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle poliriche sociali iniziative sperimentali concordate con le Regioni e le Province autonome volte a:

a) incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto "dopo di noi";
c) innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer;
d) rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema;
e) eventuali altre iniziative con le finalità succitate individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.

3. Le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema Informativo degli interventi per le persone Non Autosufficienti (SINA), già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario. Le risorse derivanti dalla quota ministeriale del Fondo possono altresì finanziare ulteriori sviluppi del SINA.

Art. 4
(Erogazione)

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.

Art. 5
(Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

Autonome di Trento e Bolzano è calcolata al solo fine di consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione del relativo l'ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia
GIOVANARDI

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

Tabella 1

Risorse destinate alle Regioni e province autonome così distribuite:			€ 380.000.000,00
	REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
	Abruzzo	2,48%	9.414.702,98
	Basilicata	1,11%	4.222.857,45
	Calabria	3,56%	13.527.132,79
	Campania	8,45%	32.110.318,93
	Emilia Romagna	7,92%	30.101.989,39
	Friuli V.G.	2,29%	8.717.480,19
	Lazio	8,78%	33.368.015,62
	Liguria	3,47%	13.189.332,92
	Lombardia	14,87%	56.494.672,88
	Marche	2,89%	10.970.264,58
	Molise	0,70%	2.656.692,76
	*P. A. di Bolzano**	0,83%	3.171.708,98
	*P. A. di Trento**	0,75%	2.862.221,35
	Piemonte	7,85%	29.844.989,91
	Puglia	6,38%	24.241.395,86
	Sardegna	2,67%	10.130.546,24
	Sicilia	8,31%	31.583.125,62
	Toscana	7,09%	26.949.782,46
	Umbria	1,75%	6.648.927,72
	Valle d'Aosta	0,24%	929.319,60
	Veneto	7,60%	28.864.521,78
	TOTALE	100,00%	€ 380.000.000,00
Risorse destinate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali			€ 20.000.000,00
Totale			€ 400.000.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 5 del presente decreto.

7

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.11/2011/2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004937 P-4.23.2.11
del 20/10/2011
6132919

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Al Ministero della salute
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della ragioneria generale dello stato

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia
- Dipartimento per le politiche della famiglia

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

LORO SEDI

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

l'anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 18 ottobre 2011, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa in sede di Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2011/2.

Si richiede di acquisire dalla Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione politiche sociali e dalle Autonomie locali l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 18/10/2011
Prot. 29 / 0000574 / L

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004921 A-4.23.2.11
del 19/10/2011
6130877

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

E, p.c.
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale concernente: "Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare ai malati".

Si trasmette lo schema di decreto in oggetto affinché possa essere iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza. Sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Amministrazioni concertanti, di cui si unisce copia.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Claudio Contessa

Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
Tel. 06.48161462 Fax 06.48161476
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009";

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTO l'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'articolo 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011 e che una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla citata legge;

VISTO l'elenco 1, allegato alla citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, che indica tra le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della medesima legge, gli "*Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*" per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del d.P.C.M. 18 maggio 2011, recante "Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)", con cui si dispone l'utilizzo della somma di 100 milioni di euro, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 78873 del 22 luglio 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 agosto 2011, reg. 8, foglio 22, col quale sono apportate variazioni in termini di competenza e di cassa e che dispone, in particolare, la variazione in aumento pari a euro 100 milioni sul capitolo n. 3538 "Fondo per le non autosufficienze" (4.2.1) di pertinenza della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2011;

VISTO l'accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata del 25 maggio 2011, che ha recepito il risultato

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

dell'attività svolta dalla Consulta delle Malattie neuromuscolari, istituita con decreto ministeriale del 7 febbraio 2009;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del .....

D E C R E T A

Articolo 1
(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2011, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalità di cui all'articolo 2. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2011 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 45 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Articolo 2
(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, in coerenza con l'articolo 4 dell'accordo in Conferenza Unificata del 25 maggio 2011 e, in particolare, al fine di evitare fratture nella continuità assistenziale e condizioni di improprio abbandono delle famiglie, attraverso:

a) progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentano una presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari, atteso che il domicilio della persona con SLA rappresenta il luogo d'elezione per l'assistenza per la gran parte del corso della malattia;
b) interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore corrispondente alle differenti criticità emergenti con l'evoluzione della malattia, inclusa l'attivazione di specifici percorsi formativi per assistenti familiari per pazienti

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

affetti da SLA che coprano gli aspetti legati alle diverse aree di bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione domiciliare);

c) interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-*caregiver*, in sostituzione di altre figure professionali e sulla base di un progetto personalizzato in tal senso monitorato.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

3. Le Regioni possono, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche mediante protocolli interregionali e nel limite massimo dell'1% delle risorse assegnate, effettuare attività di ricerca finalizzata alla ottimizzazione dei modelli assistenziali per migliorare la qualità di vita del paziente e prevenire le complicanze, anche attraverso il monitoraggio e la valutazione degli interventi posti in essere ai sensi del presente decreto.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'accordo in Conferenza Unificata del 25 maggio 2011, citato in premessa, le Regioni favoriscono e facilitano l'accesso ai percorsi di presa in carico assistenziale, inclusi quelli disposti con le risorse di cui al presente decreto, collaborando con le Associazioni di utenti attive nella loro area.

Art. 3
(Erogazione e monitoraggio)

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.

Art. 4
(Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano è calcolata al solo fine di consentire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia

comunicazione del relativo l'ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche per la famiglia
GIOVANARDI

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

con delega alle politiche per la famiglia

Tabella 1

Risorse destinate alle Regioni e Province autonome		**€ 100.000.000**
così distribuite:		
REGIONI	**Quota (%)**	**Risorse (€)**
Abruzzo	2,34%	2.340.000
Basilicata	1,07%	1.070.000
Calabria	3,54%	3.540.000
Campania	9,07%	9.070.000
Emilia Romagna	7,42%	7.420.000
Friuli V.G.	2,21%	2.210.000
Lazio	9,08%	9.080.000
Liguria	3,07%	3.070.000
Lombardia	15,49%	15.490.000
Marche	2,67%	2.670.000
Molise	0,65%	650.000
P. A. di Bolzano*	0,79%	790.000
P. A. di Trento*	0,85%	850.000
Piemonte	7,61%	7.610.000
Puglia	6,62%	6.620.000
Sardegna	2,87%	2.870.000
Sicilia	8,36%	8.360.000
Toscana	6,62%	6.620.000
Umbria	1,61%	1.610.000
Valle d'Aosta	0,25%	250.000
Veneto	7,81%	7.810.000
TOTALE	**100,00%**	**€ 100.000.000**

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 4 del presente decreto.

Ministero della Salute
LEO
0007394-P-13/10/2011
I.6.b.a/2011/3751
95452979

Ministero della Salute
Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma

AL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Ufficio legislativo

E, p.c.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio legislativo

ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Sottosegretario di Stato con delega
alle politiche per la famiglia
Ufficio legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale concernente: "Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare ai malati". Articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, per quanto di competenza, questo Ministero non ha osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

GR/bl

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 17/10/2011
Prot. 29 / 0000545 / L

0667793691

Presidenza del Consiglio dei Ministri
SEGRETERIA TECNICA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Prot. n. 2279/SCG

Roma, 4 - 10 - 11

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo

e p.c. Al Ministero della salute
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo

Loro sedi

Oggetto: schema di decreto recante Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare ai malati di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Con riferimento alla nota prot. n. 29/0000277/L del 30/9/2011, con la quale è stato trasmesso, da codesto dicastero, lo schema di decreto in oggetto, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Consigliere giuridico
Dott. Mauro Antonelli

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 07/10/2011
Prot. 29 / 0000422

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 06 OTT. 2011

VARIE - 2897/13089

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Ufficio legislativo

e per conoscenza

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia
- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Ufficio legislativo

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale concernente "Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare ai malati".

Si fa riferimento alla nota del 30 settembre 2011, n. 29/0000277/L con la quale codesto Dicastero ha trasmesso, per il parere di competenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto relativo al riparto delle risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2011.

Al riguardo, si trasmette la nota del 6 ottobre 2011, n. 103838 con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 07/10/2011
Prot. 29 / 0000433 / L

389
3

VARIE/2897

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VIII

Roma,

All' Ufficio Legislativo - Economia

Prot. Nr. 103838
Rif. Prot. Entrata Nr. 103520
Allegati:
Risposta a Nota del: 03/10/2011 n.2897/VARIE/1286x

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale concernente "interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare ai malati".

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata con la quale codesto Ufficio Legislativo ha chiesto le valutazioni di competenza dello scrivente in merito allo schema di decreto di cui all'oggetto, concernente il riparto delle risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2011, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare ai malati.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Canzio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo Economia
06 OTT. 2011
Prot. n. 13088

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati.

Repertorio atti n. 101/CU del 27 ottobre 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 27 ottobre 2011:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:
- al comma 1264 stabilisce che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n° 220 il quale dispone che, per l'anno 2011, una quota della dotazione del fondo ex articolo 7 quinquies, comma 1, del D. L. 10 febbraio 2009, n° 5, convertito dalla L. n° 33/2009 sia ripartita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla medesima L. n° 220/2010;

CONSIDERATO che, tra le finalità di cui al citato elenco 1, risultano esservi anche gli "Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n° 296" per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del d.P.C.M. 18 maggio 2011, recante la ripartizione delle risorse finanziarie previste dal menzionato articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), con il quale si dispone l'utilizzo della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2011, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati, ai sensi del più volte richiamato articolo 1, comma 1264, della L. n° 296/2006;

VISTA la nota del 18 ottobre 2011, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione delle citate disposizioni di legge, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto, di concerto con le altre Amministrazioni centrali interessate, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011 con la finalità di realizzare interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati;

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la lettera in data 20 ottobre 2011 con la quale il predetto schema di decreto è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

VISTE le note del 21 ottobre 2011 con le quali le Regioni e Province autonome e le Autonomie locali hanno trasmesso l'avviso tecnico favorevole sullo schema di decreto in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere parere favorevole al perfezionamento dell'Intesa, ha sottoposto alla valutazione del Governo l'utilizzo delle risorse anche per altre disabilità gravi che hanno in comune con la sclerosi laterale amiotrofica la completa mancanza di autonomia delle persone;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto tra le Regioni delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011 per la realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013.

Repertorio atti n. 17/CU del 24 gennaio 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:
- al comma 1264 stabilisce che, al fine di assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che, al comma 272, prevede che per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui al citato articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto;

VISTE le lettere in data 18 gennaio 2013, con le quali il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia e il Ministero della Salute hanno comunicato l'assenso sullo schema di decreto in argomento;

VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere favorevole sullo schema di provvedimento di cui trattasi;

VISTA la lettera in pari data, con la quale il predetto schema di decreto è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 23 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali hanno formulato talune osservazioni sullo schema di provvedimento in parola;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota in data 23 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del documento indicato in oggetto, che tiene conto delle osservazioni formulate nel corso della predetta riunione;

VISTA la lettera in data 24 gennaio 2013, con la quale la predetta versione definitiva è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole al perfezionamento dell'Intesa sullo schema di provvedimento indicato in oggetto, nella versione diramata con la predetta lettera del 24 gennaio 2013, hanno sottolineato l'insufficienza della copertura finanziaria per le esigenze correlate;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013, nella versione diramata con la lettera in data 24 gennaio 2013 di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.3/2013/1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000468 P-4.23.2.3
del 24/01/2013
7502455

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Gabinetto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia
- Dipartimento per le politiche della famiglia

Al Ministero della salute
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Coordinamento delle attività dell'Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

LORO SEDI

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013.
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ad esito della riunione tecnica del 23 gennaio 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota in pari data, ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto indicato in oggetto, che recepisce quanto concordato con le Regioni e le Autonomie locali.

Il citato documento è disponibile sul sito: www.unificata.it. con il codice sito: 4.3/2013/1.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTO l'articolo 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'articolo 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi è fra l'altro delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17/01/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica;

VISTO l'articolo 1, comma 264, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"che prevede che la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013;

VISTO inoltre, l'articolo 1, comma 272, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia

stabilità 2013)" che prevede che per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013;

VISTO altresì, l'articolo 1, comma 109, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che prevede che nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

ACQUISITA in data [...] 2013 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Articolo 1

(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2013, pari ad euro 275 milioni, sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'articolo 2. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2013 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'art. 6, fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.

Articolo 2

(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;

d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia

f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Articolo 3

(Disabilità gravissime)

1. Le Regioni si impegnano ad utilizzare le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).

Articolo 4

(Integrazione socio-sanitaria)

1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:
   a) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
   b) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (*es:budget di cura*).

Art. 5

(Erogazione e monitoraggio)

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro della Salute,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.
3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni e le Province autonome si impegnano ad alimentare il Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA) già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35 e ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo.

Art. 6

(Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro
per la cooperazione internazionale e l'integrazione
con delega alle politiche per la famiglia
RICCARDI

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il Ministro della Salute,

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia

Tabella 1

REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
Abruzzo	2,44%	6.710.000
Basilicata	1,11%	3.052.500
Calabria	3,52%	9.680.000
Campania	8,37%	23.017.500
Emilia Romagna	7,90%	21.725.000
Friuli Ven. Giulia	2,27%	6.242.500
Lazio	8,71%	23.952.500
Liguria	3,41%	9.377.500
Lombardia	15,11%	41.552.500
Marche	2,89%	7.947.500
Molise	0,69%	1.897.500
P.A. di Bolzano	0,76%	2.090.000
P.A. di Trento	0,84%	2.310.000
Piemonte	7,91%	21.752.500
Puglia	6,44%	17.710.000
Sardegna	2,70%	7.425.000
Sicilia	8,25%	22.687.500
Toscana	7,02%	19.305.000
Umbria	1,74%	4.785.000
Valle d'Aosta	0,25%	687.500
Veneto	7,67%	21.092.500
TOTALI	100,00%	275.000.000

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/018/CU9-10/C8

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2014

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER L'ANNO 2014

Punti 9) – 10) Odg. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il seguente documento quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali** in relazione all'espressione delle Intese sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le non autosufficienze.

Premesso che:

L'attuale situazione socio economica risente di una crisi che, nonostante qualche accenno di miglioramento è ancora molto attuale e pesa fortemente sui lavoratori, sulla condizione giovanile e su quella femminile. La mancanza di lavoro genera problemi alle famiglie e soprattutto ai minori e ai giovani, come si può constatare dall'aumento delle condizioni di povertà; non dare respiro alle Politiche ed ai Servizi Sociali significa disattendere le esigenze primarie di una popolazione provata. Riconoscere i diritti di cittadinanza e contrastare le diseguaglianze è la condizione per uscire dalla crisi. Non possono essere lasciate sole le famiglie di chi ha perduto il lavoro e ha difficoltà a reinserirsi nel sistema produttivo e sociale. La solidarietà non è sufficiente ad offrire risposte sistemiche a bisogni così conclamati, si devono offrire ai cittadini attività e opportunità che promuovono migliori condizioni di vita e accompagnano chi è privo di risorse con misure per che ne facilitino l'inclusione.

Sottolineato che:

Gli interventi avviati dallo Stato in tema di lotta alla povertà e le misure che promuovono ed avviano nuove occasioni occupazionali spesso non consentono a chi versa in condizioni di precaria stabilità, di malattia di non autosufficienza o disabilità, di portare a soluzione i gravi problemi personali e familiari e che pertanto il sistema di welfare, sia pure sotto il profilo della sussidiarietà costituzionale, deve offrire anche specifiche risposte a minori, giovani adulti ed anziani salvaguardando così le fasce più fragili della popolazione, assicurando un apporto economico stabile per almeno un triennio, a partire dal 2014.

Preso atto che:

le Regioni dopo un lungo lavoro di ricognizione e razionalizzazione delle attività svolte a livello locale, peraltro sostenuto anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno individuato i seguenti Macro Obiettivi di Servizio:

1. Servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale,
2. Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio,
3. Servizi a carattere comunitario per la prima infanzia,
4. Servizi a carattere residenziale per le fragilità,
5. Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito

che possano offrire la copertura a bisogni dell'infanzia alle responsabilità familiari, alle persone con disabilità e a quelle non autosufficienti, considerando che lo Stato interviene, in larga parte, direttamente per contrastare la povertà, attraverso lo strumento della Social Card e con misure più innovative e complesse che possano anche sostenere l'inclusione (SIA);

Preso atto altresì che:

le Autonomie Locali, pur con esigenze di maggior dettaglio, hanno condiviso la metodologia seguita per l'individuazione dei Macro Obiettivi e, che anche da parte loro, si ribadisce l'esigenza di poter disporre di finanziamenti "certi", in modo da programmare con respiro la stabilità del sistema sociale e sociosanitario per tutte quelle competenze che vanno ad integrarsi con il sistema della salute e pertanto le Regioni chiedono:

a) una **stabilità almeno triennale** e **incrementale** a partire dal 2014, dei finanziamenti statali riguardanti – in senso lato - gli interventi sociali, con particolare riferimento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e al Fondo per le non Autosufficienze, individuando una dimensione finanziaria accettabile per stabilizzare, almeno ad un livello minimo gli Obiettivi di Servizio, quella del 2009 (520 milioni di euro per il FNPS e 400 milioni per il FNA);
   Chiedono altresì di ripristinare il FNPS nella sua dotazione originaria indicata nella tabella C della legge di Stabilità 2014 come impegno assunto dal Governo nella Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014;
b) una **confluenza temporale** nei primi mesi dell'anno, per la erogazione dei citati fondi, al fine di consentire un'adeguata programmazione triennale/annuale dei servizi;
c) la valorizzazione concreta di **politiche integrate**, anche con l'apporto di altri Ministeri sotto il profilo della Salute (nuovo Patto per la Salute) per tutte le fragilità e per la non autosufficienza, sotto il profilo del Lavoro per promuovere e affiancare tutte le iniziative,

anche derivate dalla strategia europea 2014/2020, che facilitano occasioni di lavoro per i disoccupati, giovani, i portatori di disagio sociale e sotto il profilo abitativo con la disponibilità di alloggi o di adeguate misure che superino le criticità derivate da limitato reddito, inserendo il problema della "casa" negli assi di miglioramento delle condizioni sociali dei cittadini;

d) si auspica il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di *governance* delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali, con l'apertura di una fase di concertazione che metta a valore la programmazione sociale e faccia convergere nella crescita locale, tutti gli attori interessati e disponibili, a partire dalla cooperazione, alle imprese sociali e coinvolgendo nei processi anche i soggetti imprenditoriali;

Considerato, inoltre, che:

- Condividono la necessità di individuare per le politiche sociali "indicatori di bisogno", in primis, articolate per le macro aree degli Obiettivi di Servizio: infanzia, responsabilità familiari, non autosufficienza e disabilità, inclusione sociale, per far crescere in maniera uniforme l'offerta e verificare i risultati raggiunti. Nei termini indicati le Regioni si impegnano ad erogare, alle Autonomie Locali, secondo le rispettive programmazioni e ad avvenuta assegnazione nazionale, il FNPS in tempi brevi, così come il FNA, in base alle finalità per lo stesso indicate;
- sono concordi sull'intraprendere il percorso avviato per individuare "costi standard" per i servizi maggiormente definiti a partire dagli asili nido, all'assistenza domiciliare e residenziale;
- sono concordi anche sull'implementazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in considerazione del nuovo Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tutto ciò premesso

nel sancire le Intese per il riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2014 di cui alla tabella C della legge n. 147/2013 e del Fondo Non Autosufficienze 2014, di cui all'articolo 1 commi 199 e 200;

chiede alla Conferenza Unificata di considerare il documento quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali e per le non Autosufficienze**, preliminare all'intesa prevista all'articolo 13 del DLGS 68/2011, atta ad individuare i Livelli Essenziali delle Prestazioni cui lo Stato deve garantire per competenza adeguate risorse.

Roma, 20 febbraio 2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
25. FEB. 2014
PROT. N° 978/CU

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.10/2014/8

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000899 P-4.23.2.21
del 25/02/2014

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche della famiglia
(per interoperabilità)

Al Ministero della salute
- Gabinetto
(gab@postacert.sanita.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014.

Si trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in allegato, per il seguito di competenza, l'Atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 20 febbraio 2014.

Il Segretario
Roberto G. Marino

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014.

Rep. Atti n. 28/CU del 20 febbraio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 20 febbraio 2014:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:

- al comma 1264 stabilisce che, al fine di assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che prevede che la legge statale stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità;

VISTO l'articolo 4 e l'allegato 1 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante il riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali per l'anno 2013, con il quale è stato individuato il macro-livello e l'obiettivo di servizio dell'area di intervento "disabilità e non autosufficienze";

VISTO l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che:

- al comma 199, autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
- al comma 200, il Fondo in argomento è ulteriormente incrementato di 75 milioni da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica;

VISTA la nota in data 17 febbraio 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto;

ROMA, 2014 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

CONSIDERATO che, i concerti previsti dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stati acquisiti;

VISTA la lettera del 18 febbraio 2014, con la quale il predetto schema di decreto è stato portato a conoscenza alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento, da considerare quale intesa quadro per le politiche sociali e per non autosufficienze, preliminare all'intesa prevista all'art. 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel quale:

- si evidenzia la necessità di effettuare congiuntamente la programmazione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo per le Non Autosufficienze;
- si esprime l'esigenza di poter disporre delle risorse destinate ai citati Fondi nei primi mesi di ciascun anno a riferimento, auspicandosi altresì la possibilità di programmarne l'impiego su un arco temporale di almeno tre anni;
- si sollecita la valorizzazione concreta di politiche integrate, anche con l'apporto di altri Ministeri sotto il profilo della Salute (nuovo Patto per la Salute) per tutte le fragilità e per la non autosufficienza;
- si auspica l'apertura di una fase di concertazione anche con i soggetti imprenditoriali che metta a valore la programmazione sociale e faccia convergere nella crescita locale, tutti gli attori interessati e disponibili, a partire dalla cooperazione e dalle imprese sociali;
- si condivide la necessità di individuare gli "indicatori di bisogno", articolati per i macro-livelli e gli obiettivi di servizio dell'area di intervento "disabilità e non autosufficienze", per far crescere in maniera uniforme l'offerta e verificare i risultati raggiunti. Nei termini indicati le Regioni si impegnano, ad erogare, alle Autonomie Locali, secondo le rispettive programmazioni e ad avvenuta assegnazione nazionale, il Fondo per le non autosufficienze in tempi brevi, in base alle finalità indicate;
- si concorda sulla necessità di proseguire il percorso avviato per individuare i "costi standard" per garantire la continuità degli interventi relativi ai seguenti Obiettivi di Servizio: assistenza domiciliare e residenziale:
- si conviene sulla esigenza di implementare il Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in considerazione del "Casellario dell'assistenza", di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

PRESO ATTO che tali considerazioni sono state condivise dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

ROMA, 2014 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014.

Il Segretario
Roberto G. Marino

Il Presidente
Graziano Delrio

ROMA, 2014 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.10/2014/8

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000734 P-4.23.2.10
del 18/02/2014
8971549

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

e p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche della famiglia
(per interoperabilità)

- All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

Al Ministero della salute
- Gabinetto
(gab@postacert.sanita.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
(rgs.ragionieregenerale.coordinamento @pec.mef.gov.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014.

Si comunica che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota in data 17 febbraio 2014, ha trasmesso, ai fini dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

La predetta documentazione sarà resa disponibile sul sito **www.unificata.it**, con il codice sito: 4.10/2014/8.

Si richiede, a tal fine, di far pervenire con cortese urgenza l'assenso tecnico.

Il Segretario
Roberto G. Marino

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0000961.17-02-2014

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 17/02/2014
Prot. 29 / 0000961 / L

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8

ROMA

E, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio Legislativo – Economia

Al Ministero della salute
Ufficio Legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto del Fondo per le non autosufficienze. Annualità 2014.

Si trasmette, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della seduta di codesta Conferenza, convocata per giovedì 20 febbraio p.v., lo schema di decreto indicato in oggetto, corredato del parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si rappresenta inoltre che l'allegato schema di decreto recepisce, all'articolo 2, comma 1, lett. f), le precisazioni richieste dal Ministero della salute in sede di espressione del relativo assenso.

Da ultimo, si invita il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri a voler comunicare il proprio assenso direttamente alla Segreteria della Conferenza Unificata, in tempo utile per la seduta del 20 febbraio p.v.

Si ringrazia della collaborazione

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Claudio Contessa)

Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
Tel. 06.48161462 - Fax 06.48161476
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTO l'articolo 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'articolo 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", che ha istituito il Ministero della salute, attribuendo allo stesso le funzioni di cui al capo x-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e denomina il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le residue funzioni, "Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e, in particolare:

1

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- il comma 199, con il quale si autorizza per l'anno 2014 la spesa di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del citato Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
- il comma 200, con il quale il citato Fondo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17/1/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 2013;

VISTO altresì, il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

TENUTO CONTO che le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia non sono attualmente delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota in data [...] 2014 con la quale il [...] della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso, per quanto di competenza, il proprio assenso all'ulteriore corso del presente provvedimento;

ACQUISITA in data [...] 2014 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Articolo 1

(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2014, pari ad euro 350 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 340 milioni, alle Regioni e alle Province autonome, salvo quanto disposto dall'articolo 7, per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'articolo 6. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2014 è riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2014 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

3. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.

Articolo 2

(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;

d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati.

f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Articolo 3

(Disabilità gravissime)

1. Le Regioni, in coerenza con quanto disposto ai commi 199 e 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Le Regioni si impegnano a verificare la coerenza della definizione di disabilità gravissima di cui al comma 1 con l'eventuale disciplina regionale in materia e a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali eventuali problematicità riscontrate. Le Regioni comunicano altresì il numero di persone assistite in condizione di disabilità gravissima per tipologia di disabilità. Laddove emerga la necessità di garantire maggiore omogeneità a livello nazionale nella individuazione della persone con disabilità gravissima, con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata sono adottate le necessarie ulteriori specificazioni della definizione di cui al comma 1.

Articolo 4

(Integrazione socio-sanitaria)

1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:

a) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

b) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (*es:budget di cura*).

Art. 5

(Erogazione e monitoraggio)

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3, comma 1. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni e le Province autonome si impegnano ad alimentare il Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA) già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35 e ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo.

Art. 6

(Progetti sperimentali in materia di vita indipendente)

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società*". Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7

(Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, lì

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali GIOVANNINI	Il Ministro della salute LORENZIN	Il Ministro dell'economia e delle finanze SACCOMANNI

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNA per l'anno 2014

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	350.000.000,00
Fondi destinati alle Regioni	€	334.560.000,00
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€	5.440.000,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali in materia di vita indipendente	€	10.000.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2014

REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
Abruzzo	2,44%	8.296.000
Basilicata	1,11%	3.774.000
Calabria	3,53%	12.002.000
Campania	8,40%	28.560.000
Emilia Romagna	7,83%	26.622.000
Friuli Ven. Giulia	2,26%	7.684.000
Lazio	8,83%	30.022.000
Liguria	3,38%	11.492.000
Lombardia	15,21%	51.714.000
Marche	2,87%	9.758.000
Molise	0,69%	2.346.000
*P.A. di Bolzano**	0,76%	2.584.000
*P.A. di Trento**	0,84%	2.856.000
Piemonte	7,87%	26.758.000
Puglia	6,43%	21.862.000
Sardegna	2,71%	9.214.000
Sicilia	8,25%	28.050.000
Toscana	6,98%	23.732.000
Umbria	1,71%	5.814.000
Valle d'Aosta	0,25%	850.000
Veneto	7,65%	26.010.000
TOTALI	100,00%	340.000.000

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.

17.2.2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

Roma, 14 FEB 2014

ACG/25/SOCID/2663

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo
ROMA

E p.c. Al Ministero della salute
Ufficio legislativo
ROMA

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In riferimento al provvedimento indicato in oggetto, acquisite le valutazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, rese con nota n. 13502 del 14 febbraio 2014, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO

AMB

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 17/02/2014
Prot. 29 / 0000944 / L

MEF - RGS - Prot. 13502 del 14/02/2014 - U

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO XII

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

Prot. N .
Rif. Prot. Entrata N. 12554 del 12/2/2014
Allegati:
Risposta a nota: ACG/25/SOLID/2142 dell'11/2/2014

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si fa riferimento alla nota n. 2142 dell'11 febbraio u. s. con la quale codesto Ufficio trasmette, per le valutazioni di competenza, lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014.

Al riguardo, per quanto di competenza, si segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo Economia
14 FEB. 2014
Prot. n. 2461

17.2.2014

Ministero della Salute
LEG
0000990-P-17/02/2014
I.6.b.a/2013/2770
134600018

Ministero della Salute
Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
U.L.

E, pc

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
U.L. ECONOMIA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
-Dipartimento Affari Giuridici E Legislativi

LORO SEDI

OGGETTO: **Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto del Fondo per le non autosufficienze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n.296.**

Si fa seguito alla nota di codesto Ministero in data 7 febbraio u.s., di pari oggetto alla presente, e si comunica l'assenso dello scrivente Ministero in ordine allo schema di decreto di riparto del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1265, della legge n.296 del 2006, a condizione che, all'art. 2, comma 1, lettera f), dopo le parole "a ciclo continuativo" siano aggiunte le parole " di natura non temporanea".

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

GR

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 17/02/2014
Prot. 29 / 0000959 / L

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale 7 maggio 2014 di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2014, per la definizione di disabilità gravissima e il connesso utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Rep. Atti n. 101/CU del 5 agosto 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 5 agosto 2014:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:

- al comma 1264, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che:

- al comma 199, autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
- al comma 200, il Fondo in argomento è ulteriormente incrementato di 75 milioni da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica;

VISTO il Decreto 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, di riparto delle risorse per l'anno 2014 del Fondo per le non autosufficienze, a seguito di Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 20 febbraio 2014;

VISTA la nota in data 24 luglio 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto;

VISTA la lettera del 29 luglio 2014, con la quale il predetto schema di accordo è stato trasmesso alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali e il correlato assenso acquisito in data 31 luglio 2014;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Considerato che:

- con nota n. 293/Coord. del 5.05.2014, la Regione Liguria in qualità di coordinatrice della Commissione politiche sociali ha comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la volontà delle Regioni e delle Province autonome di condividere una definizione per individuare le gravissime disabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2014;

Considerata, altresì

- la volontà delle Regioni di destinare, in virtù della definizione di disabilità gravissima condivisa, una quota maggiore delle risorse per l'anno 2014 del Fondo per le non autosufficienze per gli interventi in favore delle persone in tale condizione;

il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali convengono quanto segue:

ART. 1

1. Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali convengono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sulla necessità di specificare ulteriormente la definizione di disabilità gravissima, adottata all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, intendendosi per tale condizione quella delle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica.

ART. 2

1. Le Regioni si impegnano ad utilizzare una quota non inferiore al 40% delle risorse economiche complessivamente determinate dall'articolo 1, commi 199 e 200, della Legge n. 147/2013, esclusivamente per gli interventi di assistenza domiciliare diretta e indiretta, in favore delle disabilità gravissime, come definite dall'articolo 1 del presente accordo, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, con divieto ad utilizzi diversi.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.11/2014/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003097 P-4.23.2.11
del 29/07/2014
9822639

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Siciliana
Coordinatore Commissione affari comunitari ed internazionali
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
Mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

Alla Segreteria della Conferenza Stato-Città
(per interoperabilità)

e, p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it
-Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
-Ufficio Legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
confgabmef@pec.mef.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale 7 maggio 2014 di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2014, per la definizione di disabilità gravissima e il connesso utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.
Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto interministeriale 7 maggio 2014.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 24 luglio 2014, ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2014/4.

Ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 5 agosto p.v., si pregano le Regioni, l'ANCI e l'UPI di voler comunicare tempestivamente il proprio assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario
Antonio Naddeo

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0003357.24-07-2014 DCST - CATIM

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 24/07/2014
Prot. 29 / 0003367 / P

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003085 A-4.23.2.11
del 28/07/2014
9819429

E. p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio Legislativo – Economia

Al Ministero della salute
Ufficio Legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze. Annualità 2014.

Si trasmette, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza, lo schema di accordo indicato in oggetto, corredato dai pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute.

Si ringrazia della collaborazione

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Stefano Visonà

Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
Tel. 06.48161462 - Fax 06.48161476
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Schema di Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la definizione di disabilità gravissima e il connesso utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.

Repertorio atti n. del

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del

VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" ed in particolare l'articolo 9, comma 2, lettera c) in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTO l'articolo 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e, in particolare:
- il comma 199, con il quale si autorizza per l'anno 2014 la spesa di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del citato Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
- il comma 200, con il quale il citato Fondo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica;

VISTA il decreto 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, di riparto delle risorse per l'anno 2014 del Fondo per le non autosufficienze, a seguito di intesa in Conferenza Unificata in data 20 febbraio 2014, in corso di registrazione;

VISTA la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali, nei seguenti termini:

CONSIDERATO che con nota n. 293/Coord. del 5.5.2014 la Regione Liguria in qualità di coordinatrice della Commissione politiche sociali ha comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la volontà delle Regioni e delle Province Autonome di condividere una definizione per individuare le gravissime disabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2014;

RILEVATA la volontà delle Regioni di destinare, in virtù della definizione di disabilità gravissima condivisa, una quota maggiore delle risorse per l'anno 2014 del Fondo per le non autosufficienze per gli interventi in favore delle persone in tale condizione;

SI CONVIENE:

ART. 1

1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali convengono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sulla necessità di specificare ulteriormente la definizione di disabilità gravissima, adottata all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, intendendosi per tale condizione quella delle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica.

ART. 2

2. Le Regioni si impegnano ad utilizzare una quota non inferiore al 40% delle risorse economiche complessivamente determinate dall'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 147/2013, esclusivamente per gli interventi di assistenza domiciliare diretta e indiretta, in favore delle disabilità gravissime, come definite dall'articolo 1 del presente accordo, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, con divieto ad utilizzi diversi.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTO l'articolo 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'articolo 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia";

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", che ha istituito il Ministero della salute, attribuendo allo stesso le funzioni di cui al capo x-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e denomina il Ministero del lavoro, della salute e delle

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

politiche sociali, per le residue funzioni, "Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e, in particolare:
- il comma 199, con il quale si autorizza per l'anno 2014 la spesa di 275 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del citato Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
- il comma 200, con il quale il citato Fondo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17/1/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 2013;

VISTO altresì, il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'azione biennale,

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il successivo 8 maggio 2014, ed in particolare l'articolo 3 del decreto medesimo, con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche della famiglia;

ACQUISITA in data 20 febbraio 2014 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2014, pari ad euro 350 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 340 milioni, alle Regioni e alle Province autonome, salvo quanto disposto dall'articolo 7, per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'articolo 6. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2014 è riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2014 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

3. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) l'implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;

d) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati.

f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Articolo 3

(Disabilità gravissime)

1. Le Regioni, in coerenza con quanto disposto ai commi 199 e 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).

2. Le Regioni si impegnano a verificare la coerenza della definizione di disabilità gravissima di cui al comma 1 con l'eventuale disciplina regionale in materia e a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali eventuali problematicità riscontrate. Le Regioni comunicano altresì il numero di persone assistite in condizione di disabilità gravissima per tipologia di disabilità. Laddove emerga la necessità di garantire maggiore omogeneità a livello nazionale nella individuazione delle persone con disabilità gravissima, con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata sono adottate le necessarie ulteriori specificazioni della definizione di cui al comma 1.

Articolo 4

(Integrazione socio-sanitaria)

1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:

a) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

b) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non-autosufficiente (*es.: budget di cura*).

Art. 5

(Erogazione e monitoraggio)

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3, comma 1. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Pertanto restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni e le Province autonome si impegnano ad alimentare il Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA) già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35 e ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo.

Art. 6

(Progetti sperimentali in materia di vita indipendente)

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società*". Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 7

(Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, li 7 MAG. 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNA per l'anno 2014

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	350.000.000,00
Fondi destinati alle Regioni	€	334.560.000,00
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€	5.440.000,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro, e delle politiche sociali per progetti sperimentali in materia di vita indipendente	€	10.000.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2014

REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
Abruzzo	2,44%	8.296.000
Basilicata	1,11%	3.774.000
Calabria	3,53%	12.002.000
Campania	8,40%	28.560.000
Emilia Romagna	7,83%	26.622.000
Friuli Ven. Giulia	2,26%	7.684.000
Lazio	8,83%	30.022.000
Liguria	3,38%	11.492.000
Lombardia	15,21%	51.714.000
Marche	2,87%	9.758.000
Molise	0,69%	2.346.000
*P.A. di Bolzano**	0,76%	2.584.000
*P.A. di Trento**	0,84%	2.856.000
Piemonte	7,87%	26.758.000
Puglia	6,43%	21.862.000
Sardegna	2,71%	9.214.000
Sicilia	8,25%	28.050.000
Toscana	6,98%	23.732.000
Umbria	1,71%	5.814.000
Valle d'Aosta	0,25%	850.000
Veneto	7,65%	26.010.000
TOTALI	100,00%	340.000.000

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 7 del presente decreto.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015.

Rep. Atti n. 34/CU del 25 marzo 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 marzo 2015:

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che:

- al comma 1264 stabilisce che, al fine di assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il "Fondo per le non autosufficienze";
- al comma 1265 prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo in parola sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con questa Conferenza;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)", e, in particolare, l'articolo 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è di 400 milioni di euro per l'anno 2015;

VISTA la nota del 24 marzo 2015, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto corredato di due tabelle che ne costituiscono parte integrante, che è stato diramato in pari data alle Regioni ed alle Autonomie locali con richiesta di assenso tecnico;

VISTA la lettera pervenuta il 25 marzo 2015, con la quale la Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione politiche sociali, ha trasmesso l'avviso tecnico favorevole sullo schema di decreto in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa;

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Angelino Alfano

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - 3

Punto 9) C.U.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.11/2015/2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001367 P-4.23.2.11
del 24/03/2015
11240627

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
24. MAR 2015
PROT. N° 1525/a

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

e p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

Al Ministero della salute
- Gabinetto
(gab@postacert.sanita.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche della famiglia
(per interoperabilità)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015.
Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Si comunica che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota in data 24 marzo 2015, ha trasmesso, ai fini dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

La predetta documentazione sarà resa disponibile sul sito **www.unificata.it** con il codice sito: 4.11/2015/2.

Si richiede, a tal fine, di far pervenire con cortese urgenza l'assenso tecnico.

Il Segretario
Antonio Naddeo

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0001475.24-03-2015

24/3/015

CAT I M

PEC

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 24/03/2015
Prot. 29 / 0001475 / L

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001364 A-4.23.2.11
del 24/03/2015
11239855

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

E, p.c.,

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo economia

Al Ministero della salute
- Ufficio legislativo

Alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

Oggetto: Schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015.

Si trasmette una nuova versione dello schema di decreto in oggetto indicato, che ha recepito le osservazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine dell'avvio dell'esame per l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta del 25 marzo p.v. di codesta Conferenza.

Si fa presente che è stato acquisito il concerto del Ministero della salute, che si allega, e che è in corso di acquisizione il concerto formale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Stefano Visonà

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
Tel. 06 48161462 Fax. 06 06 48161476

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTO l'articolo 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, recante "Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano POLETTI in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia", con il quale il Ministro del

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

lavoro e delle politiche sociali è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17/1/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che, in assenza della previsione normativa di cui all'art.1, comma 159, della legge 23 dicembre2014, n.190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze sarebbe stata pari a zero Euro, e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni;

RITENUTO quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilità 2015 sul Fondo per le non autosufficienze, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilità 2015, non comprende le quote afferenti alle province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art.2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono pertanto da ritenersi escluse;

CONSIDERATO che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'art.1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015), le Regioni che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che, qualora questo non avvenga, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove, incapienti, all'accantonamento delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni;

CONSIDERATO pertanto che, in base all'Intesa sopra richiamata, l'accantonamento si rende necessario per la sola Regione Lazio, nella misura di € 229.680.000, sino ad avvenuta comunicazione da parte della medesima, entro il 30 giugno 2015, delle risorse da ridurre;

VISTO il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 2013;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO altresì, il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2015 al foglio n. 260, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

ACQUISITA in data ... 2015 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto delle risorse)

1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2015, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 390 milioni, alle Regioni, per le finalità di cui all'articolo 2 e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'articolo 6. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2015 è riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2015 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

3. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.

Articolo 2

(Finalità)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;

c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Articolo 3

(Disabilità gravissime)

1. Le Regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica.

2. Le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero di persone assistite in condizione di disabilità gravissima per tipologia di disabilità.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 4

(Integrazione socio-sanitaria)

1. Al fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:

a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera d), da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci.

d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;

e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (*es.: budget di cura*).

Art. 5

(Erogazione e monitoraggio)

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3, comma 1. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni e le Province autonome concorrono nei limiti delle loro competenze a dare compiuta definizione al Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA), di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, secondo le modalità ivi previste e anche nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 6

(Progetti sperimentali in materia di vita indipendente)

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società*". Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, lì

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI	Il Ministro della salute LORENZIN	Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNA per l'anno 2015

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	400.000.000,00
Fondi destinati alle Regioni	€	390.000.000,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali in materia di vita indipendente	€	10.000.000,00

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni anno 2015

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
Abruzzo	2,46%	9.594.000
Basilicata	1,12%	4.368.000
Calabria	3,55%	13.845.000
Campania	8,49%	33.111.000
Emilia Romagna	7,94%	30.966.000
Friuli Ven. Giulia	2,30%	8.970.000
Lazio	9,03%	35.217.000
Liguria	3,42%	13.338.000
Lombardia	15,55%	60.645.000
Marche	2,91%	11.349.000
Molise	0,69%	2.691.000
Piemonte	8,02%	31.278.000
Puglia	6,54%	25.506.000
Sardegna	2,76%	10.764.000
Sicilia	8,36%	32.604.000
Toscana	7,09%	27.651.000
Umbria	1,74%	6.786.000
Valle d'Aosta	0,25%	975.000
Veneto	7,78%	30.342.000
TOTALI	100,00%	390.000.000

Ministero della Salute
Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma

Ministero della Salute
LEG
0002119-P-24/03/2015
I.6.b.a/2013/2770

AL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
-Ufficio Legislativo

E, pc
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
-UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
-UFFICIO LEGISLATIVO

ROMA

OGGETTO: **Schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015.**

Con riferimento alla nota di codesto Ministero in data 5 marzo u.s, di pari oggetto, si esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015.

Si segnala, ai soli fini redazionali, che nel rinvio alla disposizione sul piano personalizzato di assistenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b, risulta omessa l'indicazione dell'articolo 4.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Maurizio Borgo)

GR

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 24/03/2015
Prot. 29 / 0001474 / L

Intese in Conferenza Unificata
dei Fondi per le Politiche della famiglia

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[...]

Capo II - Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

[...]

Legge del 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.)

[...]

Art. 1

[...]

1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
[Nota: Comma così modificato dall'art. 46-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.]

1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona
[Nota: Lettera aggiunta dal comma 462 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.]

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
[Nota: Lettera aggiunta dal comma 462 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.]

1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.

1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.

1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilità di orario) - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonche' all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.

[...]

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia.
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Repertorio n. 50 /CU **del 27 giugno 2007**

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 27 giugno 2007;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 recante istituzione della struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche della famiglia";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la nota n. 965/07/Gab. dell'8 giugno 2007 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia ha trasmesso la bozza di intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia, bozza che è stata inviata alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai i fini dell'esame della predetta bozza di intesa, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 giugno 2007 nel corso della quale sono state concordate talune modifiche al testo;

VISTA la nota n. 985/07/Gab. del 13 giugno 2007 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche per la famiglia ha trasmesso una riformulazione della bozza di intesa con le modifiche concordate in sede tecnica;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota n. 218/07/U.L. del 19 giugno 2007 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche della famiglia ha trasmesso una nuova formulazione della citata bozza di intesa che, rispetto alla precedente concordata in sede tecnica, all'ultima pagina, al n. 2, prevede l'inserimento dopo le parole: "qualificazione del lavoro delle assistenti familiari" del seguente periodo: "secondo le linee definite dall'accordo di cui all'art. 1, comma 1251, lettera c) della legge finanziaria 2007", versione che è stata inviata, in data 20 giugno 2007, alle Regioni ed agli Enti locali;

PREMESSO:

- che gli interventi di competenza statale da finanziarsi con il Fondo delle politiche per la famiglia, a norma dell'articolo 1, commi 1250, 1251 lett. a), 1253, 1254 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono quelli relativi a: Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, Osservatorio Nazionale per l'infanzia e Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia, organizzazione della Conferenza Nazionale sulla Famiglia ed elaborazione del Piano Nazionale per la Famiglia, premialità delle buone pratiche a favore della famiglia adottate da imprese ed enti locali, sostegno alle adozioni internazionali e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

- che i predetti interventi riguardano compiti e attività già di competenza statale, che nella gran parte dei casi risultano disciplinati da norme di legge;

- che legge finanziaria 2007 si limita ad effettuare la ridotazione finanziaria necessaria a garantire la prosecuzione dei predetti interventi;

- che l'articolo 1, comma 1260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la possibilità di conferire risorse aggiuntive per le finalità di cui al comma 1259 della medesima legge relativo alla realizzazione, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per l'infanzia;

- che per quanto riguarda gli interventi in materia di riorganizzazione dei consultori familiari al fine di potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, la legge finanziaria prevede espressamente che per il loro utilizzo vengano stipulate intese in Conferenza Unificata dal Ministro delle politiche per la famiglia, unitamente al Ministro della salute nel primo caso e di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione nel secondo;

- che da parte delle Regioni è stato richiesto di poter effettuare anche gli interventi di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli di cui la legge finanziaria non specifica il contenuto;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

- che i criteri di realizzazione degli interventi in materia di riorganizzazione dei consultori familiari al fine di potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e di abbattimento del costo dei servizi per le famiglie con quattro o più figli (da ora in avanti "interventi") nonché le modalità di ripartizione dei finanziamenti tra le Regioni dovranno essere definiti tramite le ulteriori specifiche intese da adottare in Conferenza unificata, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria;

- che si è ravvisata la necessità di precisare attraverso ulteriori intese le finalità, le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi;

- che dovranno inoltre essere previsti:
a) la realizzazione di servizi o comunque l'adozione di misure aggiuntive rispetto a quelli già inclusi nella programmazione regionale e/o locale;
b) il cofinanziamento degli interventi di cui alla lettera a) ad opera del livello regionale e/o locale;
c) il monitoraggio e la verifica degli interventi previsti dalle intese da parte del Dipartimento delle politiche per la famiglia, che dovrebbe altresì fornire un'adeguata assistenza tecnica;

- che alla stipula delle ulteriori intese dovrà seguire la conclusione di accordi di programma quadro tra Dipartimento delle politiche della famiglia, le singole Regioni e una rappresentanza dei comuni e dell'ANCI regionale al fine di precisare obiettivi, contenuti e dimensioni quantitative dei servizi o delle misure incrementali rispetto all'offerta esistente che si intendono porre in essere in attuazione delle intese medesime;

- che da tali accordi dovranno in particolare risultare il carattere aggiuntivo delle iniziative da realizzare, la tempistica degli interventi, la quota di cofinanziamento regionale e/o locale, le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e di assistenza tecnica;

ACQUISITO, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra Governo, Regioni, Comuni, Province e Comunità montane, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

- sugli interventi da attuare a seguito di apposite ulteriori intese in sede di Conferenza Unificata, in conformità della disciplina stabilita dalla legge finanziaria e con le modalità e i criteri specifici previsti dalle intese medesime, mediante l'utilizzo del trasferimento alle Regioni ed alle Province autonome di Euro 97.000.000 per il perseguimento delle seguenti finalità:

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

1. riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
2. qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, secondo le linee definite dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 1251, lett. c) della legge finanziaria 2007;
3. sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

- sulla possibilità che, sulla base della presente intesa e delle ulteriori intese che verranno stipulate, le Regioni e Province autonome possano utilizzare in autonomia la quota parte delle risorse trasferite per gli interventi e ripartite sulla base dei criteri di riparto già in uso per la distribuzione del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, ferma restando la necessità di destinare al perseguimento di ciascuna delle predette finalità non meno del 20% delle risorse complessivamente trasferite, fatti salvi specifici accordi con le singole Regioni;

- sull'opportunità che nell'accordo di programma quadro vengano specificati gli interventi attraverso i quali ciascuna regione perseguirà le tre diverse finalità indicate dalle intese;

- sull'opportunità che la concessione dei finanziamenti per gli anni 2008 e 2009 venga subordinata alla realizzazione degli interventi secondo la tempistica indicata nell'accordo di programma quadro, unitamente alla misura della quota di cofinanziamento partitamente specificata per ciascuno dei settori di intervento, alle modalità di effettuazione delle attività di monitoraggio ed assistenza tecnica da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, alla specificazione dell'incremento quantitativo e/o qualitativo in termini di servizi o prestazioni derivanti dall'utilizzo delle risorse trasferite.

- sull'opportunità che Euro 50.000.000 a carico del Fondo per le politiche della Famiglia siano destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n. 206 del 2006, di cui Euro 10.000.000 ad integrazione delle disponibilità finanziarie già individuate dal comma 630 della legge n. 206 del 2006. I criteri di riparto tra le regioni di tali risorse, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo delle stesse saranno definiti in apposita intesa, da sancire da parte di questa Conferenza, in conformità al disposto del citato comma 1259.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art.1 comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131

Repertorio Atti n. 83/CU del 26 settembre 2007.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 26 settembre 2007:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, i Comuni e le Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n.131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di posizioni comuni;

VISTO l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3";

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n°181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n°233 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 concernente un "Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato", che istituisce, quale servizio sociale di interesse pubblico, l'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni;

VISTA la legge 23 dicembre 1975, n. 698 che ha disposto lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

VISTA la legge 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ed in particolare gli artt. 3, lettera b) e 5 riferiti al finanziamento di progetti finalizzati alla "innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia";

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la legge 8 novembre 2000, n°328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO l'art. 1, commi 630 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" i quali rispettivamente prevedono l'accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai ventiquattro a i trentasei mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età", nonché ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di cento milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni ed i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni e le province Autonome attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 – 24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese ";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, (finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1, comma 863, concernente l'incremento delle risorse Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, (finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1, comma 864, e successivi concernenti la definizione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013 quale sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e quale quadro di riferimento, per le priorità individuate, della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dal CIPE con delibera n.174 del 22 dicembre 2006;

VISTO l'accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 14 giugno 2007;

VISTA l'intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti e le

pari opportunità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi educativi al finanziamento dell'accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni a norma dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 14 giugno 2007;

VISTA l'intesa 27 giugno 2007 in sede di Conferenza Unificata concernente i criteri di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia ed il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 2 luglio 2007- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2007, serie generale, n.197- con il quale è stato ripartito il predetto Fondo;

CONSIDERATA la natura dinamica del processo che dovrà tendere al raggiungimento dell'obiettivo di Lisbona e attesa la necessità di avviare la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia;

RITENUTO
- di ricomprendere nel sistema integrato dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1 le diverse opportunità per la prima infanzia definite nell'ambito della programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- di destinare almeno il 50% delle risorse del Piano straordinario all'incremento di posti da adibire ad asili nido;
- di concordare modalità di riparto idonee a ridurre gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, nelle more dell'applicazione dell'art. 119 della Costituzione;

VISTA la proposta di intesa, nel testo pervenuto dal Ministro per le politiche per la famiglia il 24 luglio 2007 e diramata, in pari data, alle Regioni ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione centrale proponente, con nota pervenuta il 26 luglio, ha provveduto ad inviare una nuova formulazione della proposta d'intesa,diramata in pari data alle Autonomie territoriali;

CONSIDERATO che nella riunione, a livello tecnico, del 30 luglio 2007, a cui non hanno partecipato i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, su richiesta delle Regioni, del Ministero dell'Economia, del Ministero dell'Istruzione e del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità sono stati concordati alcuni emendamenti;

CONSIDERATO che il provvedimento in esame, posto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 1° agosto 2007, non è stato discusso, in ragione dell'assenza dell'ANCI e dell'UPI;

CONSIDERATO che la Segreteria di questa Conferenza in data 3 agosto 2007 ha chiesto alle

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Amministrazioni territoriali di far pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento, così come riformulato dagli Uffici del Ministro delle politiche per la famiglia;

VISTA la nota del 7 settembre 2007, con la quale il coordinamento della Commissione degli Assessori regionali alle politiche sociali, ha comunicato l'assenso favorevole all'intesa;

VISTO che il punto è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta del 20 settembre 2007 di questa Conferenza e che in quella sede l'ANCI ha avanzato una serie di osservazioni e le Regioni, nell'esprimere parere favorevole all'intesa, hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 2, comma 5 del testo in esame:
All'articolo 2, aggiungere alla fine del comma 5, il seguente periodo: *"Sono salvi per l'erogazione della quota del primo anno i programmi di spesa che le Regioni hanno avviato nel corso dell'anno 2007 prima della presente intesa;*

RAVVISATA l'esigenza, in considerazione delle osservazioni avanzate in sede di Conferenza, di rinviare l'espressione dell'intesa alla prima seduta utile di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 24 settembre 2007 i rappresentanti dell'ANCI hanno formulato le seguenti osservazioni e proposte emendative:

1) aggiungere al primo periodo, dopo le parole "stabilire i criteri sulla cui base le Regioni e le Province autonome", le seguenti: "*di concerto con gli enti locali*";
2) aggiungere nel quinto periodo,dopo le parole "Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali si impegnano a concorrere", le seguenti: "*in parti uguali*";
3) all'articolo 2, comma 1, viene richiesta la destinazione delle risorse prioritariamente alla realizzazione di strutture pubbliche e l'ampliamento della percentuale riferita alla programmazione territoriale delle risorse;
4) all'articolo 3,comma 1, viene considerato riduttivo limitare il livello minimo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia alla percentuale del 6%;
5) all'articolo 3, comma 5, viene richiesta la presenza nel gruppo paritetico di rappresentanti delle Regioni e Province autonome e dell'ANCI in pari numero: quattro per le Regioni, quattro per l'ANCI ed uno per l'UPI.

CONSIDERATO altresì che, nella medesima riunione tecnica, pur facendo riserva di ulteriori verifiche, si è concordato di recepire nel testo del provvedimento, l'emendamento presentato dalle Regioni con una parziale riformulazione, nonché le richieste 1), 2) e 5), avanzate dall'ANCI; in accoglimento della richiesta al punto 3), è stato concordato di inserire, alla fine del comma 1, dell'articolo 2, le seguenti parole: *"fatta salva la definizione della diversa natura pubblica o privata, del servizio in sede di concertazione a livello regionale"* ;

VISTA la riformulazione dello schema d'intesa, ad esito della riunione tecnica del 24 settembre, pervenuta dagli Uffici del Ministro per le politiche per la famiglia, il 25 settembre 2007 e diramata in pari data;

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - G.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con la seguente richiesta di riformulazione dell'articolo 2, comma 1: *"fatta salva una quota per gli asili comunali da definirsi in sede di concertazione con gli enti locali a livello regionale";*

RILEVATO l'avviso favorevole dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM su tale ultima richiesta delle Regioni;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

al fine di avviare il processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata, e di stabilire i criteri sulla cui base le Regioni e le Province autonome, **di concerto con gli enti locali**, attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (d'ora in avanti piano) in vista del raggiungimento entro il 2010 dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 – 24 marzo 2000 e dell'attenuazione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese di cui all'articolo 1 comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A questo scopo il governo si impegna a proporre le modifiche normative necessarie al fine di:

1. incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo del piano per il triennio 2007 – 2009;
2. concorrere al finanziamento delle maggiori spese correnti che si determineranno a decorrere dal triennio 2007 – 2009.

Detti impegni sono assunti nei limiti delle risorse disponibili ed in ogni caso subordinatamente alla loro compatibilità e coerenza con l'attuale quadro programmatico di finanza pubblica. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali condividono il carattere dinamico e progressivo del processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia assumendo, con la sottoscrizione della presente intesa, l'impegno di perseguire gli obiettivi perequativi nella distribuzione delle risorse, nonché di assicurare e garantire il livello concordato all'art. 3, comma 1.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali si impegnano a concorrere, **in parti uguali**, al finanziamento del piano in misura non inferiore al 30% delle risorse ripartite sulla base della presente intesa, come da Tabella allegata (All. 1).

In particolare lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali stabiliscono quanto segue:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Art. 1

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi.)

1. Il piano è finalizzato a favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale di servizi socio educativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.
2. Le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali attuano il piano per l'ampliamento e la gestione dei servizi educativi per bambini da zero a trentasei mesi attraverso l'incremento del numero dei posti disponibili a copertura della domanda presso il sistema pubblico e privato dei servizi socio-educativi diversificati per tipologia, per modalità di accesso, frequenza e funzionamento, in modo da consentire anche forme di assunzione della gestione e di partecipazione ai medesimi da parte delle famiglie. I predetti servizi dovranno attenersi ai requisiti di qualità definiti mediante procedure di autorizzazione e/o accreditamento disciplinate ai sensi delle normative regionali e locali.
3. Nell'ambito della pianificazione relativa alla realizzazione delle nuove strutture, le Regioni destinatarie dei fondi stanziati dal Quadro Strategico Nazionale si impegnano a rispettare i target e gli indicatori in esso stabiliti.

Art. 2

(Riparto delle somme di cui all'art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (d'ora in avanti denominate : "Risorse"), così come integrate dal D.M. del 27 giugno 2007 di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia nonché dalla quota di cofinanziamento derivante dall'utilizzo delle disponibilità previste nei fondi di cui ai programmi operativi regionali 2007-2013 sono suddivise, come da tabella di cui all'allegato A, fra le Regioni e le Province Autonome le quali, per una quota pari ad almeno il 50% del complessivo finanziamento, le destinano all'incremento di posti in strutture da adibire ad asili nido, **fatta salva una quota per gli asili comunali da definirsi in sede di concertazione con gli enti locali a livello regionale.**
2. Per una quota pari ad Euro 250 milioni nel triennio, le Risorse sono ripartite fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valendosi di massima dei criteri utilizzati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2002: tasso demografico 0 – 36 mesi nella misura del 50%, tasso di occupazione femminile (età fertile 15 – 49 anni) nella misura del 20%, tasso di disoccupazione femminile (età fertile 15 – 49 anni) nella misura del 15% e tasso di utilizzo del servizio secondo le rilevazioni ISTAT nella misura del 15%.
3. Per una quota pari ad Euro 90 milioni nel triennio, le Risorse sono ripartite a scopo perequativo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione alla differenza fra la copertura media nazionale attuale e la copertura calcolata per ogni singola Regione in misura proporzionale al criterio demografico relativo alla popolazione 0-36 mesi.
4. Il cofinanziamento delle Regioni del Mezzogiorno, così come quantificato nella tabella di cui all'allegato A, è individuato in funzione degli obiettivi fissati dal Quadro Strategico Nazionale (d'ora in avanti QSN).

ROMA, 2014 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

5. All'erogazione di quanto spettante per il primo anno si procederà all'atto dell'adozione del piano da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, **che potrà tenere conto dei programmi di spesa avviati dalle Regioni nel corso dell'anno 2007 prima della presente intesa.** Per gli anni successivi si provvederà alle relative erogazioni sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2.
6. Le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul Fondo per le politiche della famiglia, che a norma dell'art.1, comma 1260 della citata legge 296/2006, possono essere destinate ad incremento di quelle già individuate al comma 1259 della medesima legge, saranno ripartite con le stesse modalità e criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 3
(Livelli dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1.Ferma restando la necessità di conseguire l'obbiettivo stabilito dal Consiglio europeo Lisbona, al fine di avviare - nel rispetto delle competenze del tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata - la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, tenendo conto della necessità di assicurare l'uniforme copertura della domanda su tutto il territorio nazionale, delle risorse disponibili e della necessaria gradualità del processo, il livello di copertura della domanda di servizi socio-educativi integrati per la prima infanzia, calcolato in termini di bambini utenti dei servizi, è stabilito nella misura media nazionale del 13% e, all'interno del sistema integrato di ciascuna Regione, in misura non inferiore al 6%.
2. Il raggiungimento del livello di copertura di cui al comma 1 viene garantito nel rispetto dei criteri per l'attuazione del piano così come definiti all'art. 1, comma 2, della presente intesa.
3. Gli incrementi del livello di copertura di cui al comma 1 verranno determinati con apposita intesa a seguito dell'incremento delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi esercizi finanziari e comunque al termine del triennio 2007 – 2009, anche in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 4.
4. All'obiettivo indicato al comma 1 concorrono le risorse derivanti dalle seguenti norme:
   - art 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e D.M. del 27 giugno di riparto del Fondo per le Politiche della famiglia previsto dall'art. 1, comma 1250, della stessa legge;
   - Fondo per le Aree Sottoutilizzate che le stesse Regioni si impegnano ad utilizzare ai fini del potenziamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per raggiungere il target previsto **QSN** per il 2009.

5. Ferme restando le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata, è istituito un gruppo di lavoro paritetico, composto da due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale, due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, due rappresentanti del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, **quattro rappresentanti delle Regioni, quattro rappresentanti dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI**, con il compito di elaborare proposte per l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi socio educativi per la prima infanzia anche in vista dell'adozione della successiva

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

intesa che, ai sensi del comma 3, definisce i criteri di riparto e di utilizzo delle maggiori risorse destinate allo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Art. 4
(Monitoraggio)

1. Ai fini della valutazione del livello di attuazione del piano e della effettiva realizzazione di nuovi accessi ai servizi socio-educativi della rete integrata per la prima infanzia mediante l'utilizzo delle Risorse all'uopo erogate e secondo i criteri previsti dalla presente intesa, il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero della solidarietà sociale, anche avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (d'ora in avanti Centro nazionale) ed in collaborazione con l'ISTAT svolgono attività di monitoraggio.
2. L'attività di monitoraggio è effettuata, sulla base del principio di leale collaborazione e tenuto conto dei modelli di intervento definiti in sede di cabina di regia per le attività di assistenza tecnica per la gestione del **QSN**, con il fattivo concorso e la partecipazione delle Regioni e del sistema delle Autonomie Locali attraverso l'utilizzo di strumenti di rendicontazione delle somme destinate al piano ed un sistema unico di rilevazione definito d'intesa tra le Regioni e Province autonome, e il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero della solidarietà sociale.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a garantire flussi informativi regionali esaustivi e tempestivi dal livello locale al livello centrale secondo criteri e modalità da definire nell'ambito del sistema di rilevazione di cui al comma 2.

Art. 5
(Mancata attuazione del Piano)

1. Qualora, in esito alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti la mancata adozione degli atti necessari al raggiungimento dei livelli di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro della solidarietà sociale, sentita la Regione o la Provincia Autonoma interessata, fissano un termine non superiore ai tre mesi per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, previa intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti idonei ad assicurare l'attuazione del piano nella regione o nella provincia autonoma.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

sel - 1)

ALLEGATO 1 - Tabella 1

Ripartizione risorse

	Ripartizione 250 milioni	Ripartizione 90 milioni	Cofinanziamento 30%	Cofinanziamento regioni QSN	Totale
Piemonte	17.512.157		5.253.647		22.765.804
Valle d'Aosta	814.020		244.206		1.058.226
Lombardia	42.536.392		12.760.918		55.297.309
prov.Bolzano	2.249.055		674.717		2.923.772
prov.Trento	2.280.456		684.137		2.964.593
Veneto	20.465.577	1.972.188	6.731.330		29.169.095
Friuli	4.499.362	1.139.789	1.691.745		7.330.897
Liguria	5.975.673		1.792.702		7.768.375
Emilia Romagna	20.403.597		6.121.079		26.524.677
Toscana	16.720.484		5.016.145		21.736.629
Umbria	3.653.156		1.095.947		4.749.103
Marche	7.024.197		2.107.259		9.131.456
Lazio	22.909.990	6.540.415	8.835.121		38.285.526
Abruzzo	4.810.889	2.859.904		7.800.480	15.471.273
Molise	1.134.650	1.162.156		3.028.860	5.325.667
Campania	23.722.107	34.419.533		88.848.180	146.989.820
Puglia	16.183.465	14.212.071		37.677.960	68.073.496
Basilicata	2.230.550	1.850.795		4.915.800	8.997.145
Calabria	7.323.518	9.593.639		24.812.820	41.729.977
Sicilia	20.896.896	15.184.269		40.876.740	76.957.905
Sardegna	6.653.808	1.065.241		3.590.100	11.309.149
	250.000.000	90.000.000	53.008.952	211.550.940	604.559.892

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

221/CU 14 febbraio 2008

Intesa tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane attuativa dell'articolo 1, commi 630, 1250, 1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia.
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 febbraio 2008:

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
VISTA la legge 23 dicembre 1975, n. 698;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006;
VISTO l'articolo 1, commi 630, 863, 864 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE n.174 del 22 dicembre 2006;

VISTO l'accordo sancito in Conferenza unificata nella seduta del 14 giugno 2007, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al finanziamento dell'accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni a norma dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancita in Conferenza unificata nella seduta del 14 giugno 2007;

VISTA l'intesa 27 giugno 2007 in sede di Conferenza unificata concernente i criteri di riparto del Fondo per le politiche della famiglia ed il decreto ministeriale con il quale è stato ripartito il predetto Fondo;

CONSIDERATA la natura dinamica del processo che dovrà tendere al raggiungimento dell'obiettivo di Lisbona e attesa la necessità di avviare la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTE le intese sancite in Conferenza unificata il 20 e il 26 settembre 2007 relative, rispettivamente, agli interventi per la riorganizzazione dei consultori familiari, l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, la riqualificazione delle assistenti familiari e al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 22 gennaio 2008 con il quale sono state definite le finalizzazione per l'anno 2008 del Fondo per le politiche della famiglia, senza discostarsi dall'impianto generale della citata intesa del 27 giugno in sede di Conferenza unificata e procedendo all'integrazione delle finalizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1251, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 2, c. 462, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la nota n. 147/08/GAB del 7 febbraio 2008 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche della famiglia ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane attuativa dell'articolo 1, commi 630, 1250, 1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia che, in data 8 febbraio 2008, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, si è tenuta, in data 12 febbraio 2008, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole al conseguimento dell'intesa;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con la richiesta al Governo di procedere in una successiva seduta a sancire l'intesa anche per le risorse stanziate per l'anno 2009 al fine di potere effettuare una programmazione triennale nonché di assicurare la continuità degli interventi delle Regioni e degli Enti locali in materia sulla base delle precedenti intese;
- gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole all'intesa ricordando l'impegno assunto dallo Stato nella precedente intesa del 26 settembre 2007 di orientare una parte delle risorse alla gestione dei servizi;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE
LA SEGUENTE INTESA

per la prosecuzione degli interventi per la riorganizzazione dei consultori familiari, per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, per la riqualificazione delle assistenti familiari; per confermare i criteri sulla cui base le regioni e le province autonome attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (d'ora in avanti "piano") a norma dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con la prosecuzione della sperimentazione delle sezioni primavera attraverso la destinazione al Ministero della pubblica istruzione di dieci milioni

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

di euro anche per il 2008, utilizzando parte dei maggiori fondi messi a disposizione con l'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato l'ammontare degli importi di cui al citato dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali continuano a condividere il carattere dinamico e progressivo del processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia assumendo, con la sottoscrizione della presente intesa, l'impegno di proseguire nel perseguimento degli obiettivi perequativi nella distribuzione delle risorse, nonché di assicurare i corrispondenti incrementi del livello concordato all'articolo 3, comma 1, dell'intesa sancita in Conferenza unificata il 26 settembre 2007.
In particolare lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel ribadire quanto previsto nelle intese del 20 e del 26 settembre 2007, stabiliscono quanto segue:

Art. 1

(Riorganizzazione dei consultori familiari, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, riqualificazione delle assistenti familiari)

1. Il complessivo importo di novantasette milioni di euro che il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 22 gennaio 2008 finalizza per lo stesso anno per il proseguimento della realizzazione di interventi di riorganizzazione dei consultori familiari, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, riqualificazione delle assistenti familiari, viene ripartito tra le regioni e province autonome con le stesse modalità dell'anno precedente.
2. Le relative quote verranno erogate sentito il gruppo paritetico istituito al punto 3 dell'intesa del 20 settembre 2007.

Art. 2

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)

1. Le disponibilità finanziarie per l'anno 2008 finalizzate alla realizzazione del Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi sono costituite, in aggiunta allo stanziamento originario di cento milioni di euro già contabilizzato nella citata intesa sancita il 26 settembre 2007, da sessantasette milioni di euro aggiuntivi risultanti dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da venticinque milioni derivanti da una diversa articolazione delle risorse del fondo per le politiche della famiglia relative al 2007 e da venticinque milioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

2. L'ammontare dell'incremento, pari a centodiciassette milioni di euro ed in relazione al quale le regioni si impegnano ad adeguare il cofinanziamento per l'anno 2008 nella misura minima del trenta per cento, viene ripartito con i criteri di cui alla citata intesa sancita il 26 settembre 2007.

3. Le quote spettanti a ciascuna regione verranno erogate a seguito dell'adozione di idoneo provvedimento che adegua il finanziamento dei singoli piani regionali.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Art. 3

(Permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti)

1. L'importo di venticinque milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 22 gennaio 2008, volto a perseguire la finalità indicata dall'articolo 1, comma 1251, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli stessi criteri di cui all'intesa del 20 settembre 2007 in materia di interventi di riorganizzazione dei consultori familiari, di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e di sperimentazione dell'abbattimento delle tariffe locali per le famiglie numerose.

2. Al fine di prevenire l'allontanamento dai nuclei familiari delle persone non autosufficienti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano programmi sperimentali di intervento contenenti misure finalizzate al concorso alle spese sostenute dalle famiglie per la retribuzione di un assistente familiare preposto alla cura di soggetti conviventi non autosufficienti ed eventuali ulteriori misure comunque finalizzate a favorire la permanenza in famiglia di persone non autosufficienti. A tal fine saranno, tra l'altro, considerati:

a) la distribuzione della popolazione ultrasettantacinquenne nei vari contesti regionali;

b) le condizioni socio-economiche dei nuclei familiari;

c) la disponibilità delle famiglie ad accogliere quei membri attualmente ospitati o ricoverati in strutture residenziali socio-sanitarie.

3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate in coordinamento con gli interventi di cui all'intesa sancita in Conferenza unificata il 20 settembre 2007 relativi alle assistenti familiari, per tanto, all'erogazione delle risorse finanziarie si provvederà con le stesse modalità ivi previste.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

All. 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.3/2010/1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001055 P-2.17.4.3
del 26/02/2010
4579375

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Valle D'Aosta
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per la famiglia, la droga, e il servizio civile
- Dipartimento per le politiche della famiglia

Oggetto: schema di intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane , in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2010..

Si trasmette lo schema di intesa indicato in oggetto, da sottoporre alla Conferenza Unificata pervenuto dal Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia.

Si chiede di acquisire dalle Autonomie territoriali e locali l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Si rende noto che il provvedimento in oggetto specificato, sarà disponibile sul sito www.unificata.it

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ROMA, 2008 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Oggetto: intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del.....;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, con il quale, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTI i commi 1250, 1251, 1252 e 1254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n.302, del 30 dicembre 2009, recante <<Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rideterminazioni delle dotazioni organiche dirigenziali">>, con il quale è stato, tra l'altro, istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTE le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata in data 20 settembre 2007, in materia di interventi, iniziative ed azioni finalizzati alla realizzazione delle misure di cui ai commi 1250 ed alle lettere b) e c) del comma 1251 dell'articolo 1 della legge n.296 del 2006; in data 26 settembre 2007, in materia di servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del comma 1259 del predetto articolo 1, nonché in data 14 febbraio 2008, per l'attuazione dei commi 630, 1250, 1251 e 1259 del surrichiamato articolo 1 della legge n.296 del 2006;

CONSIDERATO che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia risulta, per l'anno 2010, pari ad euro185.289.000,00, secondo quanto previsto dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010)

PREMESSO

- che gli interventi di competenza statale da finanziarsi con il Fondo per le politiche della famiglia a norma dell'articolo 1, commi 1250; 1251; lettera a), e 1254, della legge n.296 del

2006, riguardano le risorse destinate all'Osservatorio Nazionale sulla famiglia, la realizzazione della Conferenza Nazionale sulla famiglia e l'elaborazione del Piano nazionale per la famiglia; le risorse destinate al sostegno dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n.451; le risorse destinate al sostegno delle adozioni internazionali ed al pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui alla legge 31 dicembre 1998, n.476; le risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e dei lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.53 e s.m.i.; le risorse destinate al credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2; le risorse destinate alla premialità delle buone pratiche relative ad iniziative e progetti a favore delle famiglia; le risorse, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge. 24 giugno 2009, n. 77;

- che i predetti interventi riguardano compiti ed attività di competenza statale disciplinati da specifiche norme di legge

Acquisito nell'odierna seduta di questa conferenza l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane sulla ripartizione generale del Fondo per le politiche per la famiglia per l'anno 2010

SANCISCE
LA SEGUENTE INTESA

Art.1
(Ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia 2010)

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010, pari ad euro185.289.000,00, secondo quanto previsto dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), sono ripartite come segue:
   a) interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale: euro 85.289.000,00;
   b) interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali: euro100.000.000,00.

Art.2
(Risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010 relative a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali)

1. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2010 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono individuati nell'ambito di un'ulteriore e successiva intesa.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2010.
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio Atti n. 20/CU del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 29 aprile 2010:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO lo schema di intesa tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2010, pervenuto dal Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia il 24 febbraio 2010;

CONSIDERATO che, come risulta dallo schema di intesa in parola, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia risulta, per l'anno 2010, pari ad euro 185.289.000,00, secondo quanto previsto dalla tebella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e che euro 100.000.000,00 sono ripartite per interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli Enti locali;

VISTA la nota del 26 febbraio 2010 con la quale lo schema di intesa di cui trattasi è stato diramato chiedendo alle Autonomie territoriali e locali l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico;

VISTA la nota dell'ANCI pervenuta il 5 marzo 2010 con la quale è stato espresso l'assenso tecnico all'intesa;

VISTA la nota giunta l'8 marzo 2010 dalla Regione Veneto con la quale è stato comunicato che la Commissione Politiche sociali, riunitasi il 3 marzo 2010, ha esaminato il provvedimento in argomento esprimendo parere favorevole all'intesa;

VISTA la nota dell'UPI pervenuta il 31 marzo 2010 con la quale è stato espresso l'assenso all'intesa;

VISTA la nota pervenuta il 29 aprile 2010 dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze -e diramata in pari data- con la quale si comunica che il suddetto stanziamento è stato ridotto di euro 1.806.709 per il corrente anno, in attuazione dell'articolo 10 lettera b) del decreto legge n. 1 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010 n. 30

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

concernente "Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia", e che pertanto le risorse da ripartire del Fondo per le politiche della famiglia ammontano, nel corrente anno, ad euro 183.482.291,00;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha affermato che le Regioni hanno dato l'intesa alla ripartizione del Fondo che prevede euro 100.000.000,00 per le attività di competenza regionale e degli Enti locali e che solo in seguito è arrivata una nota del Ministero dell'economia e delle finanze che ha segnalato una decurtazione complessiva del Fondo e che pertanto può essere pronunciata l'intesa solamente se la decurtazione è a carico dello Stato;

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia ha rassicurato che la parte di riduzione del Fondo in argomento sarà a carico solamente dello Stato;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2010.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011.

Repertorio Atti n. 23/CU del 2 febbraio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 2 febbraio 2012:

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che il Ministro delle politiche per la famiglia ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui trattasi con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 marzo 2008, n. 50;

VISTA la nota del 13 settembre 2011, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta Intesa in questa Conferenza, una prima versione dello schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 21 settembre 2011 con la quale il predetto schema è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 26 settembre 2011, i rappresentanti del Coordinamento delle Regioni e dell'ANCI, hanno espresso a livello tecnico mancata intesa sullo schema in parola;

RILEVATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza svoltasi il 13 ottobre 2011, il punto di cui trattasi, è stato rinviato;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 11 novembre 2011, il rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di decreto in parola;

VISTA la lettera in data 14 dicembre 2011 con la quale il Ministro con delega alle politiche per la famiglia ha inviato una nuova versione dello schema di provvedimento di cui all'oggetto, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa in questa Conferenza;

VISTA la nota del 16 dicembre 2011, diramata con lettera in data 19 dicembre 2011, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la definitiva versione dello schema di decreto di cui all'oggetto;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POL. GRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

VISTE le lettere del 20 e del 21 dicembre 2011 con le quali, rispettivamente, l'ANCI ed il rappresentante della Commissione politiche sociali delle Regioni e Province autonome hanno espresso assenso tecnico sullo schema di decreto in parola, nella versione inviata con la predetta nota del 16 dicembre 2011;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 21 dicembre 2011 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 19 gennaio 2012 di questa Conferenza, è stato rinviato;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

ESPRIME INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011, nella versione definitiva trasmessa con la lettera in data 16 dicembre 2011 di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.

Repertorio Atti n. 24/CU del 2 febbraio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 2 febbraio 2012:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota del 2 novembre 2011, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia ha trasmesso la proposta di intesa in argomento, ai fini del perfezionamento in questa Conferenza;

VISTA la lettera in data 4 novembre 2011 con la quale la predetta proposta di intesa è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 11 novembre 2011, il rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di intesa in parola;

VISTA la lettera in data 14 dicembre 2011 con la quale il Ministro con delega alle politiche per la famiglia ha inviato una nuova versione della proposta di intesa di cui all'oggetto, ai fini del perfezionamento in questa Conferenza;

VISTA la nota del 16 dicembre 2011, diramata con lettera in data 19 dicembre 2011, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la definitiva versione del documento di cui all'oggetto;

VISTE le lettere del 20 e del 21 dicembre 2011 con le quali, rispettivamente l'ANCI ed il rappresentante della Commissione politiche sociali delle Regioni e Province autonome hanno espresso assenso tecnico sullo schema di decreto in parola, nella versione inviata con la predetta nota del 16 dicembre 2011;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 21 dicembre 2011 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 19 gennaio 2012 di questa Conferenza, è stato rinviato;

VISTA la lettera del 23 gennaio 2012 con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha inviato una nuova versione della proposta di intesa di cui all'oggetto;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 30 gennaio 2012, il rappresentante del Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di politiche sociali ha formulato una richiesta emendativa dell'articolo 3 della bozza di intesa in argomento, che il rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia ha ritenuto accoglibile;

CONSIDERATO che, nel corso della predetta riunione, l'ANCI e l'UPI hanno espresso assenso tecnico sul documento in parola;

VISTA la nota del 31 gennaio 2012, diramata in pari data, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la definitiva versione della proposta di intesa di cui all'oggetto, che recepisce la richiesta emendativa formulata nel corso della predetta riunione tecnica;

ACQUISITO, nell'odiema seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

Considerati:

- Il decreto in data 26 ottobre 2011 del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, con la quale sono state individuate e quantificate le risorse stornabili da precedenti finalizzazioni di competenza statale e pertanto disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 – Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di azioni in favore della famiglia, di cui sono titolari le Regioni e Province Autonorne di Trento e Bolzano;
- La necessità di provvedere alla ripartizione tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate secondo la tabella di riparto allegata per complessivi 25 milioni di euro, da destinare ad azioni in favore della famiglia;
- Lo sforzo posto in atto dal Governo e dalle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione e nel quadro degli impegni assunti in sede europea, di riqualificare la spesa concentrandola su poche priorità ad alta valenza strategica ai fini dello sviluppo e dell'inclusione sociale, in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno;
- La necessità di garantire continuità agli interventi relativi agli Obiettivi di Servizio sottoindicati:
  - S.04 "Diffusione servizi per l'infanzia" (% di Comuni con servizi per l'infanzia)
  - S.05 "Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia" (% bambini in età 0-3 anni che usufruiscono dei servizi per l'infanzia")
  - S.06 "Incremento della percentuale di anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata dall'1,6% al 3,5%"

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

- L'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- La circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del richiamato comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle Province stesse in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- La nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

SI CONVIENE

Articolo 1
(*Oggetto*)

1. La presente intesa stabilisce, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 – Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi 25 milioni di euro, da destinare al concorso finanziario per la realizzazione di azioni in favore della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le regioni concorreranno ai finanziamenti secondo le loro disponibilità.

Articolo 2
(*Criteri di ripartizione*)

1. Le risorse di cui all'articolo precedente sono ripartite con il presente provvedimento secondo i medesimi criteri già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, come da allegata tabella A, che forma parte integrante della presente intesa.

Art. 3
(Modalità di attuazione)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella A, a seguito di specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare in materia di servizi socio-educativi alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata, per la componente sociale, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali .

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - G

2. La quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 4
(Monitoraggio)

1. Al fine di raccordare e monitorare gli interventi posti in essere dalle Regioni, attraverso il finanziamento di cui alla presente intesa, è istituito un gruppo paritetico, composto da due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, due rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI.
2. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

Art. 5
(Tempi)

1. Le Regioni, compatibilmente con le regole di bilancio, utilizzano le risorse trasferite ai sensi della presente intesa, entro l'anno successivo a quello in cui sono state assegnate.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

TABELLA A

Allegata all'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia.

REGIONE	%	Importi
PROV AUT DI BOLZANO	0,82	205.000,00
PROV AUT DI TRENTO	0,84	210.000,00
ABRUZZO	2,45	612.500,00
BASILICATA	1,23	307.500,00
CALABRIA	4,11	1.027.500,00
CAMPANIA	9,98	2.495.000,00
EMILIA ROMAGNA	7,08	1.770.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,19	547.500,00
LAZIO	8,6	2.150.000,00
LIGURIA	3,02	755.000,00
LOMBARDIA	14,15	3.537.500,00
MARCHE	2,65	662.500,00
MOLISE	0,8	200.000,00
PIEMONTE	7,18	1.795.000,00
PUGLIA	6,98	1.745.000,00
SARDEGNA	2,96	740.000,00
SICILIA	9,19	2.297.500,00
TOSCANA	6,56	1.640.000,00
UMBRIA	1,64	410.000,00
VALLE D'AOSTA	0,29	72.500,00
VENETO	7,28	1.820.000,00
Totali	100%	25.000.000,00

*** Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 3, comma 2, della presente intesa**

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia.

Repertorio Atti n. 48/CU del 19 aprile 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 19 aprile 2012:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota del 30 marzo 2012, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha trasmesso la proposta di intesa in oggetto;

VISTA la lettera in data 4 aprile 2012 con la quale la predetta proposta di intesa è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi l'11 aprile 2012, sono state concordate tra i rappresentati delle Regioni e delle Autonomie locali e quelli del Dipartimento per le politiche della famiglia, alcune modifiche dello schema di intesa indicato in parola;

VISTA la nota del 13 aprile 2012, con la quale il menzionato Dipartimento ha inviato la versione definitiva della proposta di intesa in argomento, che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica;

VISTA la lettera in data 16 aprile 2012 con la quale la predetta versione definitiva è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa in oggetto;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente dell'ANCI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa in oggetto con l'auspicio che le risorse di cui trattasi siano effettivamente erogate ai Comuni;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Considerati:

- l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;
- l'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, e in particolare la previsione secondo la quale il Fondo medesimo viene ripartito d'intesa con la Conferenza Unificata;
- l'articolo 1, comma 19, lettera e) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
- il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare l'articolo 1, comma 14, lettera b);
- l'intesa sancita in Conferenza Unificata il 2 febbraio 2012 relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia da destinare al finanziamento di azioni in favore della famiglia, con particolare riferimento a servizi socio educativi per la prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata;
- che con decisione n. 940/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 14 settembre 2011, il 2012 è stato proclamato "Anno europeo dell'invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le generazioni", con la finalità di promuovere una cultura dell'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni;
- che al Dipartimento per le Politiche della Famiglia è stato affidato il coordinamento nazionale dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le generazioni, con il compito di assicurare un raccordo tra le amministrazioni interessate e tutti gli altri attori coinvolti per la programmazione delle attività nazionali;
- lo schema di Piano Nazionale per la famiglia, approvato dell'Osservatorio Nazionale sulla famiglia in data 23 giugno 2011;
- che tra le priorità individuate dal predetto Piano, quali aree su cui intervenire con maggior urgenza, rientrano le famiglie con anziani non autosufficienti, nonché i servizi per l'infanzia;
- che per migliorare la qualità della vita delle persone anziane occorre intervenire a sostegno delle famiglie e favorire una idonea permanenza della persona anziana fragile o non autosufficiente presso il proprio domicilio, potenziando il sistema domiciliare nel suo complesso e promuovendo azioni sul territorio rivolte alle esigenze dell'anziano e della famiglia;
- il "Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2011;

ROMA 2004 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

- che tra gli obiettivi individuati nel predetto Piano biennale, vi è anche quello di intervenire sulla distribuzione dei servizi nelle diverse aree territoriali per eliminare lo squilibrio tra nord e sud del Paese, supportando le Regioni del Sud nel processo di conseguimento degli obiettivi di servizio con specifico riferimento ai target relativi ai servizi per la prima infanzia;
- il documento di aggiornamento del Piano di Azione e coesione, datato 3 febbraio 2012 e inviato alla Commissione Europea il 7 febbraio 2012, che prevede tra gli interventi per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi i servizi di cura rivolti a bambini (servizi socio-educativi prima infanzia) e agli anziani (assistenza ai non-autosufficienti);
- di dover provvedere alla ripartizione tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse individuate secondo la tabella di riparto allegata per complessivi 45 milioni di euro da destinare alle azioni soprarichiamate, gravanti sul Centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del richiamato comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle Province stesse in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali

CONVENGONO

Articolo 1
(*Oggetto*)

1. La presente intesa stabilisce, nei termini di cui alle premesse, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli di pertinenza del c.d.r. 15 - Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi 45 milioni di euro, da destinare al finanziamento di servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione degli interventi e il monitoraggio. Le Regioni concorreranno ai finanziamenti secondo le rispettive disponibilità.

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Articolo 2
(*Criteri di ripartizione*)

1. Le risorse di cui all'articolo precedente sono ripartite con il presente provvedimento secondo i medesimi criteri già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, come da allegata tabella A, che forma parte integrante della presente intesa.

Art. 3
(Modalità di attuazione)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nell'allegata tabella A, previa sottoscrizione con ogni Regione di un accordo della durata di 24 mesi nel quale sono indicati i servizi socio educativi e le azioni da finanziare in favore degli anziani e della famiglia, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie Locali.
2. Le risorse ripartite sono destinate:
   a) sia al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia - anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 – e potranno essere utilizzate per:
      - l'attivazione di nuovi posti;
      - sostenere i costi di gestione dei posti esistenti;
      - migliorare l'offerta qualitativa;
   b) sia al perseguimento di una delle seguenti finalità a favore degli anziani e della famiglia, per la componente sociale:
      - promozione e sostegno della persona anziana;
      - promozione e supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio;
      - partecipazione degli anziani alla società;
      - promozione di una vita indipendente e sana;
      - promozione del rapporto tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione delle esperienze;
      - promozione di progetti per il superamento del divario digitale.
3. L'erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al 60% del totale spettante a ciascuna Regione, sarà effettuata a seguito dell'accordo di cui al comma 1. L'erogazione della restante quota parte del finanziamento, pari al 40% del totale, sarà invece effettuata a seguito della presentazione della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse, redatta non oltre i primi 12 mesi di durata dell'accordo di cui al comma 1 secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa di cui al successivo art. 4.
4. La quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Art. 4
(Monitoraggio)

1. Al fine di raccordare e monitorare gli interventi finanziati ai sensi della presente intesa e individuare tempi e modalità di monitoraggio, opererà il gruppo paritetico istituito dall'art. 4 dell'intesa sancita dalla Conferenza unificata del 2 febbraio 2012 repertorio 24/CU, integrato da un rappresentante del Ministero del Lavoro e politiche sociali, un rappresentante del Ministero della Salute e da un ulteriore rappresentante delle Regioni e Province Autonome.
2. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della Famiglia.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

TABELLA A

allegata all'intesa tra il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito al riparto di risorse da destinare al finanziamento di servizi, socio educativi per la prima infanzia e azioni a favore degli anziani e della famiglia.

REGIONE	Criteri del FPS 2011 %	Importi
PROV AUT DI BOLZANO	0,82	369.000,00
PROV AUT DI TRENTO	0,84	378.000,00
ABRUZZO	2,45	1.102.500,00
BASILICATA	1,23	553.500,00
CALABRIA	4,11	1.849.500,00
CAMPANIA	9,98	4.491.000,00
EMILIA ROMAGNA	7,08	3.186.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,19	985.500,00
LAZIO	8,6	3.870.000,00
LIGURIA	3,02	1.359.000,00
LOMBARDIA	14,15	6.367.500,00
MARCHE	2,65	1.192.500,00
MOLISE	0,8	360.000,00
PIEMONTE	7,18	3.231.000,00
PUGLIA	6,98	3.141.000,00
SARDEGNA	2,96	1.332.000,00
SICILIA	9,19	4.135.500,00
TOSCANA	6,56	2.952.000,00
UMBRIA	1,64	738.000,00
VALLE D'AOSTA	0,29	130.500,00
VENETO	7,28	3.276.000,00
Totali	100%	45.000.000,00

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2012.

Repertorio Atti n. 54/CU del 19 aprile 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 19 aprile 2012:

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che il Ministro delle politiche per la famiglia ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui trattasi con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 marzo 2008, n. 50;

VISTA la nota del 30 marzo 2012, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta Intesa in questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 4 aprile 2012 con la quale il predetto schema è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi l'11 aprile 2012, i rappresentati delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso tecnico favorevole sul provvedimento in parola;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

ESPRIME INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50, sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2012.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2013.

Repertorio Atti n. 113/CU del 17 ottobre 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 17 ottobre 2013:

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che il Ministro delle politiche per la famiglia ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui trattasi con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 marzo 2008, n. 50;

VISTA la nota pervenuta il 12 settembre 2013, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta Intesa in questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera del 13 settembre 2013 con la quale il predetto schema è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 19 settembre 2013 il rappresentante del Coordinamento delle Regioni, ha espresso al livello tecnico mancata intesa sullo schema in parola in quanto le risorse stanziate a valere sul Fondo sono per intero destinate, nel corso del 2013, alla realizzazione di interventi di competenza statale in ambito di politiche familiari, ancorché siano previste in sede di programmazione, modalità di raccordo con le iniziative di competenza regionale;

CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il rappresentante dell'ANCI, anche a nome dell'UPI, ha espresso l'avviso tecnico favorevole sullo schema di provvedimento di cui trattasi a condizione che, come per il precedente anno, si trovino altri fondi da destinare alle Regioni ed Enti locali.

CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza del 26 settembre 2013, il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio del punto di cui trattasi, per svolgere ulteriori approfondimenti;

TENUTO CONTO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, si è registrata la mancata intesa da parte le Regioni, mentre i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sullo schema di provvedimento di cui trattasi;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa;

ESPRIME LA MANCATA INTESA

sullo schema di decreto di cui in premessa.

Il Segretario
Roberto G. Marino

Il Presidente
Graziano Delrio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.3/2013/5

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004002 P-4.23.2.3
del 13/09/2013
8253311

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Al Dipartimento per le politiche della famiglia
  (per interoperabilità)
- All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
  (per interoperabilità)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
  (ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  (rgs.ragionieregenerale.coordinamento @pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

LORO SEDI

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2013.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Il Capo Dipartimento per le politiche della famiglia, con nota pervenuta il 12 settembre 2013, ha trasmesso, ai fini dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.
Al riguardo si comunica che, il giorno 19 settembre 2013, alle ore 12, presso la sede di Via della Stamperia n. 8, Sala A, Piano terra, è convocata una riunione a livello tecnico per l'esame del provvedimento di cui sopra, il cui testo è disponibile sul sito www.unificata.it.

Il Segretario
Roberto G. Marino

US9/4173

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera e), che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Cons. Filippo PATRONI GRIFFI, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2013, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2013 risulta pari a € 19.784.000,00 secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n.228, Tab. C, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";

PRESO ATTO delle riduzioni apportate al Fondo per le politiche della famiglia in corso d'anno, pari a € 2.862.574,00 per effetto del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO pertanto che la disponibilità definitiva del Fondo per le politiche della famiglia ammonta a € 16.921.426,00;

PRESO ATTO, di conseguenza, che le risorse stanziate a valere sul Fondo per le politiche della famiglia vanno per intero destinate, con riferimento al 2013, alla realizzazione di interventi di competenza statale in ambito di politiche familiari, individuando in sede di programmazione adeguate modalità di raccordo con le iniziative di competenza regionale;

CONSIDERATO che occorre predeterminare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTA l'intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta del ....., concernente l'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia,

DECRETA

Art. 1

1. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2013, pari a € 16.921.426,00; è destinata al perseguimento delle seguenti specifiche finalità:
   a) funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, commi n.1250 e n.1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: fino ad € 150.000,00;
   b) funzionamento e attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451: fino ad € 200.000,00;
   c) finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di cura e tempi di lavoro di cui all'art.9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni: fino ad € 4.000.000,00;
   d) sostegno alle Adozioni Internazionali e funzionamento della Commissione Adozioni Internazionali (CAI) di cui alla Legge 31 dicembre 1998, n. 476: fino ad € 6.121.426,00;
   e) risorse destinate alla realizzazione della Conferenza Nazionale della Famiglia di cui all'articolo1, comma 1251 della Legge 27 dicembre 2006, n.296: fino ad € 100.000,00;
   f) risorse destinate in favore delle famiglie residenti e a basso reddito, con nuovi nati: fino ad € 5.750.000,00;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

g) risorse destinate alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto mediante attività di gestione dei siti del Dipartimento e dell'Osservatorio Nazionale della Famiglia, di assistenza tecnica, realizzazione di work shop formativi nonché attività di studio, ricerca e monitoraggio, di supporto specialistico e di valutazione tecnica: fino ad € 600.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Filippo Patroni Griffi

Visto – si autorizza alla trasmissione
in Conferenza.

Filippo Patroni Griffi

3

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014.

Repertorio Atti n. 103/CU del 5 agosto 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 5 agosto 2014:

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che il Ministro delle politiche per la famiglia ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui trattasi con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 marzo 2008, n. 50;

VISTA la nota del 25 luglio 2014, con la quale il Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso, per l'acquisizione della prescritta Intesa in questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera del 29 luglio 2014, con la quale il predetto schema è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali, chiedendo l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni;

VISTA la nota del 31 luglio 2014, con la quale il coordinamento tecnico politiche sociali delle Regioni, ha espresso l'assenso tecnico favorevole al perfezionamento dell'intesa in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sullo schema di provvedimento di cui trattasi;

RILEVATO che, nella medesima seduta, il Presidente delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'esprimere parere favorevole al perfezionamento dell'intesa, ha consegnato un documento con delle modifiche migliorative del testo, che si allega al presente atto;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 5-8-2014

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/098/CU18/C8

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DI RIPARTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE SUL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2014

Punto 18) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa, condividendo le seguenti modifiche migliorative del testo:

1. nella **premessa** all'ultimo "*CONSIDERATO*":
   "CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali, nonché le modalità di ~~**erogazione e**~~ monitoraggio delle risorse destinate agli enti territoriali";

2. all'articolo 2, comma 2, dopo le parole "*i progetti*", aggiungere "**e/o le attività**" e al comma 6, dopo le parole "*i progetti*", aggiungere "**e/o le attività**".

Roma, 5 agosto 2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III
Codice sito: 4.3/2014/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003098 P-4.23.2.3
del 29/07/2014
9822773

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Al Dipartimento per le politiche della famiglia
  (per interoperabilità)

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
  (gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
  (ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  (rgs.ragionieregenerale.coordinamento @pec.mef.gov.it)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014.

Il Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota pervenuta il 29 luglio 2014, ha trasmesso, ai fini dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

Detto provvedimento sarà reso disponibile sul sito www.unificata.it con il codice sito: 4.3/2014/4.

Si richiede di acquisire dalla Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione politiche sociali l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale il sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, con il quale al sig. Giuliano Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, viene conferita la delega di funzioni in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione e famiglia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con il quale il l'on. Franca Biondelli, è stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 maggio 2014, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato On. Franca Biondelli le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nella materia concernente in materia di politica della famiglia;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1259 e 1260 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO in particolare il comma 1252 del suddetto articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche della famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n. 50 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto debba essere adottato d'intesa con la Conferenza Unificata;

VISTO che la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2014 risulta pari a euro 20.916.054,00 secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n.147, Tab. C, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

PRESO ATTO delle riduzioni apportate al Fondo per le politiche delle famiglia in corso d'anno, pari ad euro 4.220.806,00;

CONSIDERATO pertanto che la disponibilità complessiva del Fondo per le politiche della famiglia ammonta ad euro 16.695.248,00;

PRESO ATTO, che le risorse stanziate a valere sul Fondo per le politiche della famiglia vanno destinate, con riferimento all'anno 2014, alla realizzazione di interventi sia di competenza statale che regionale in ambito di politiche familiari individuando in sede di programmazione adeguate modalità di raccordo con le iniziative di competenza regionale;

CONSIDERATO che occorre individuare, per l'anno 2014, le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali, nonché le modalità di erogazione e monitoraggio delle risorse destinate agli enti territoriali;

VISTO l'*art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191* che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'*art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386*, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della *legge n. 191/2009*, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite

Presidenza del Consiglio dei Ministri

in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'Intesa sancita **seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data**

DECRETA
Art. 1

1. Le risorse afferenti al Fondo per le politiche della Famiglia, per l'anno 2014, pari a euro 16.695.248,00, sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:

1.1. Interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale:

a) risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'art.9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni: euro 3.000.000,00, predisponendo gli avvisi in accordo con le Regioni;
b) risorse destinate al sostegno delle adozioni internazionali e a garantire il funzionamento della Commissione Adozioni Internazionali (CAI) di cui alla Legge 31 dicembre 1998, n. 476: euro 8.000.000,00;
c) risorse destinate a promuovere iniziative in materia di politiche familiari da realizzare anche attraverso la stipula di intese con altre pubbliche amministrazioni, enti locali, imprese ed associazioni: euro 695.248,00;

1.2. Attività di competenza regionale e degli enti locali

a) Risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali, in base all'art. 1, commi 1259 e 1260, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: euro 5.000.000,00 per finanziare attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali.

Articolo 2

1. Le risorse finanziarie di cui al punto 1.2 dell'articolo 1, sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella, parte integrante del presente atto;

2. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare i progetti da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni e dalle Province Autonome per la realizzazione delle citate attività;

3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella A, a seguito di specifica richiesta nella quale sono

indicate le azioni da finanziare a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 2;

4. I finanziamenti alle Regioni e/o Province Autonome saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta, da inoltrare entro e non oltre il 30 ottobre 2014 al Dipartimento per le politiche della famiglia.

5. Gli Uffici del Dipartimento della famiglia provvederanno a monitorare la realizzazione dei progetti mediante l'istituzione di un gruppo paritetico, composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due rappresentanti delle Regioni e Province Autonome e un rappresentante dell'ANCI.

6. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia, nelle forme e nei modi concordati in sede di gruppo paritetico, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati ed i progetti finanziati.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Giuliano POLETTI

Famiglia riparto Regioni e PA 2014

	% Reg. FNPS	5.000.000,00
Abruzzo	2,45%	122.500,00
Basilicata	1,23%	61.500,00
Calabria	4,11%	205.250,00
Campania	9,98%	499.250,00
Emilia Romagna	7,08%	354.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	109.500,00
Lazio	8,60%	430.000,00
Liguria	3,02%	151.000,00
Lombardia	14,15%	707.500,00
Marche	2,65%	132.500,00
Molise	0,80%	40.000,00
Provincia di Bolzano*	0.82%	41.000,00
Provincia di Trento*	0,84%	42.000,00
Piemonte	7,18%	359.000,00
Puglia	6,98%	349.000,00
Sardegna	2,96%	148.000,00
Sicilia	9,19%	459.500,00
Toscana	6,56%	328.000,00
Umbria	1,64%	82.000,00
Valle D'Aosta	0,29%	14.500,00
Veneto	7,28%	364.000,00
	100,00%	5.000.000,00

*Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante "Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia".

Repertorio atti 56/CU del 7 maggio 2015.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 7 maggio 2015:

VISTO l'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per il 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 1, comma 131, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti la destinazione del suddetto fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative;

VISTA la nota del 29 aprile 2015, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato, ai fini del perfezionamento dell'intesa in sede di questa Conferenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante "Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia";

VISTA la lettera del 30 aprile 2015, con il quale il predetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione a livello tecnico, il 6 maggio 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni e degli Enti locali hanno concordato alcune modifiche al testo e alle relative tabelle;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul testo concordato nella riunione tecnica del 6 maggio 2015, che si allega al presente atto;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante "Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia".

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Angelino Alfano

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni;

CONSIDERATO che il predetto articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, reca che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative;

TENUTO CONTO che la Comunicazione della Commissione Europea (2011) 66 del 17 febbraio 2011, dal titolo "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori" afferma che l'educazione e la cura della prima infanzia (Early Childhood Education and Care – ECEC) costituisce la base essenziale per il buon esito dell'apprendimento permanente, dell'integrazione sociale, dello sviluppo personale e della successiva occupabilità;

TENUTO CONTO della Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale"(2013/112/UE), nella quale, partendo dal riconoscimento dello "stretto legame tra la partecipazione dei genitori al mercato del lavoro e le condizioni di vita dei loro figli", si ribadisce l'importanza di promuovere servizi socio-educativi per la prima infanzia di qualità anche quali strumenti imprescindibili per ridurre le disuguaglianze fin dalla più tenera età;

TENUTO CONTO dei dati pubblicati dall'ISTAT nella serie "statistiche report" il 29 luglio 2014 su "*L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia*";

VISTO il Piano di azione coesione di cui alla Delibera CIPE n. 1 /2011 e, in particolare, l'allegato al secondo aggiornamento che indica tra le priorità di programmazione il rafforzamento nel Mezzogiorno dei servizi di cura per la prima infanzia (i bambini al di sotto dei 3 anni) e per gli anziani ultrasessantacinquenni;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

CONSIDERATO che, in assenza della previsione normativa di cui all'art.1, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n.190, a legislazione previgente nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni per le finalità di cui al medesimo comma;

RITENUTO quindi, che la quantificazione delle risorse per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, effettuata in sede di legge di stabilità 2015, non comprende le quote afferenti alle province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art.2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono pertanto da ritenersi escluse;

CONSIDERATO che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", le Regioni che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori risorse da ridurre e che, qualora questo non avvenga, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove, incapienti, all'accantonamento delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO pertanto che, in base all'Intesa sopra richiamata, tale esigenza riguarda la Regione Lazio per complessivi € 229.680.000 e che si rende necessario che le somme spettanti a tale Regione in base al presente decreto siano accantonate sino ad avvenuta comunicazione da parte della medesima entro il termine del 30 giugno 2015 delle risorse da ridurre;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sancita nella seduta del……;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce la destinazione della quota del fondo indicato in premessa pari a 100 milioni di euro, riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni nonché i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

Art. 2
(Destinazione e criteri di riparto)

1. Le risorse della quota del fondo di cui all'articolo 1 sono ripartite tra le Regioni come da tabella di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, secondo le modalità e sulla base degli indicatori di cui ai commi seguenti.
2. Le risorse sono ripartite tra le Regioni, per una quota pari ad euro 95 milioni, in base alla media ponderata dei seguenti indicatori su base regionale secondo le ultime rilevazioni disponibili dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT):
   a) popolazione residente di età 0-36 mesi (al 1° gennaio 2014; peso nella ponderazione pari al 25% ;
   b) occupazione femminile di età 25-44 anni (media anno 2014; peso nella ponderazione pari al 10% ;
   c) disoccupazione femminile di età 25-44 anni (media anno 2014; peso nella ponderazione pari al 7,5% ;
   d) numero di bambini iscritti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia (al 31.12.2012; peso nella ponderazione pari al 7,5% ;
   e) **criteri utilizzati per il riparto delle risorse destinate alle Regioni afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali (peso nella ponderazione pari al 50%). Tali criteri sono utilizzati per le finalità del presente decreto transitoriamente nel solo 2015.**
3. Le risorse sono altresì ripartite a scopo perequativo, per una quota pari ad euro 5 milioni, tra le Regioni del Mezzogiorno non ricomprese nel Piano Azione Coesione – Servizi di cura, citato in premessa, in proporzione alla distanza tra la media nazionale di presa in carico, parametrata alla popolazione regionale residente 0-36 mesi, e il numero di bambini iscritti per ogni singola regione.

Art. 3
(Obiettivi)

1. Ferme restando le misure fissate nella programmazione delle singole Regioni al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo comune dell'innalzamento dei livelli di copertura territoriale della domanda di servizi socio-educativi per la prima infanzia, le risorse statali ripartite con il presente decreto sono destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
   a) avvio di nuove strutture ovvero ampliamento dei servizi di nido e micronido a titolarità pubblica con incremento del numero degli utenti presi in carico e riduzione delle liste di attesa;

b) estensione dei servizi di nido e micronido a titolarità pubblica mediante apertura pomeridiana e/o durante una o più mensilità nel periodo estivo;

c) mantenimento degli attuali livelli di servizio mediante il sostegno ai costi di gestione dei posti esistenti anche nella prospettiva della riduzione dell'importo delle rette a carico delle famiglie;

d) avvio di nuove strutture ovvero ampliamento di servizi integrativi di carattere socio-educativo a titolarità pubblica con incremento del numero degli utenti presi in carico.

2. Al fine di indirizzare prioritariamente l'utilizzo delle risorse all'incremento dell'offerta media nazionale di posti nei servizi di nido e micronido, la quota di risorse che le Regioni possono destinare agli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) e d), è limitata in base alla distanza dalla media nazionale del tasso di copertura dei servizi (indicatore di presa in carico degli utenti), come definito dall'ISTAT, pari al 13,5 % dei bambini 0-36 mesi, secondo le seguenti modalità:

   a. le Regioni con un indicatore di presa in carico inferiore di tre punti percentuali alla media nazionale possono destinare agli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) e d), una quota complessivamente non superiore ad un quarto dell'ammontare trasferito,

   b. le Regioni con un indicatore di presa in carico compreso tra tre punti percentuali sotto la media nazionale e tre punti percentuali sopra la medesima media possono destinare agli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) e d), una quota complessivamente non superiore ai due terzi dell'ammontare trasferito.

Art. 4

(Erogazione e monitoraggio)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce l'importo pari ad euro 100 milioni di cui all'articolo 1 del presente decreto su apposito capitolo, all'uopo istituito, nel bilancio di previsione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del successivo riparto secondo le modalità di cui ai commi seguenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

2. Le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 del presente decreto. La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalità specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione del 70% delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, d'intesa con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'articolo 3.

3. L'erogazione della restante quota parte del finanziamento, pari al 30% del totale, sarà effettuata a seguito dell'invio alla presentazione di una relazione sullo stato di implementazione degli interventi e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima quota di finanziamento.

4. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'articolo 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio, d'intesa con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, dei flussi finanziari e, nello specifico, dei trasferimenti effettuati e degli interventi finanziati con le risorse attribuite.

5. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni si impegnano, nei limiti delle loro competenze, ad alimentare il Sistema Informativo Nazionale sui Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia (SINSE) già in avanzata fase di sperimentazione con il coordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modulo del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

ALLEGATO A

Regioni	Quote riparto 95 milioni							Quote riparto 5 milioni		Riparto complessivo
	popolazione residente 0-36 mesi	occupazione femminile 25-44 anni	disoccupazione femminile 25-44	bambini iscritti al 31.12.2012	quote FNPS	media ponderata	Risorse attribuite	quote	Risorse attribuite	
Piemonte	7,1%	8,4%	7,2%	7,0%	7,3%	7,33%	6.963.500			6.963.500
Valle d'Aosta	0,2%	0,3%	0,1%	0,5%	0,3%	0,27%	256.500			256.500
Liguria	2,2%	2,7%	2,1%	2,6%	3,1%	2,71%	2.574.500			2.574.500
Lombardia	17,6%	21,1%	10,9%	23,2%	14,4%	16,25%	15.437.500			15.437.500
Veneto	8,4%	9,9%	5,9%	7,1%	7,4%	7,75%	7.362.500			7.362.500
Friuli V.G.	1,9%	2,3%	1,4%	3,2%	2,2%	2,16%	2.052.000			2.052.000
Emilia Romagna	7,5%	9,3%	5,4%	15,6%	7,2%	7,98%	7.581.000			7.581.000
Toscana	5,9%	7,2%	6,4%	10,1%	6,7%	6,77%	6.431.500			6.431.500
Umbria	1,4%	1,7%	1,5%	1,8%	1,7%	1,61%	1.529.500			1.529.500
Marche	2,5%	3,0%	2,5%	3,3%	2,7%	2,71%	2.574.500			2.574.500
Lazio	10,2%	11,3%	10,3%	12,6%	8,8%	9,77%	9.281.500			9.281.500
Abruzzo	2,1%	2,1%	2,4%	1,5%	2,5%	2,28%	2.166.000	48,4%	2.420.500	4.586.500
Molise	0,4%	0,4%	0,6%	0,3%	0,8%	0,63%	598.500	8,4%	421.000	1.019.500
Campania	10,5%	5,8%	12,9%	2,1%	10,2%	9,42%	8.949.000			8.949.000
Puglia	6,7%	4,7%	9,5%	2,2%	7,1%	6,56%	6.232.000			6.232.000
Basilicata	0,8%	0,7%	0,9%	0,4%	1,3%	1,00%	950.000	33,1%	1.652.500	2.602.500
Calabria	3,2%	2,0%	4,8%	0,5%	4,2%	3,50%	3.325.000			3.325.000
Sicilia	8,8%	4,9%	11,3%	3,6%	9,4%	8,49%	8.065.500			8.065.500
Sardegna	2,4%	2,5%	3,8%	2,3%	3,0%	2,81%	2.669.500	10,1%	506.000	3.175.500
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	95.000.000	100,00%	5.000.000	100.000.000

181

Intese in Conferenza Unificata dei Fondi nazionali per le Politiche giovanili

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 [(1)].

(commento di giurisprudenza)

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale [(2)].

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248* (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

stralcio

Capo II - Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

19. *Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.*

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonchè per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 [(57)].

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 [(58)].

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 [(59)].

(57) Vedi, anche, il comma 1250 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1 dell'*art. 4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185* e il comma 2 dell'*art. 8, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*.

(58) Vedi, anche, il comma 1290 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il *D.M. 21 giugno 2007*, il comma 4-*ter* dell'*art. 28, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, il *D.M. 29 ottobre 2008*, il comma 1 dell'*art. 6, O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763*, il *D.M. 2 novembre 2009* e il *D.M. 18 ottobre 2010*.

(59) Vedi, anche, il comma 1261 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 5 dell'*art. 10, D.L. 28 aprile 2009, n. 39* e l'*art. 7, L. 12 luglio 2011, n. 112*.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili relativamente alla quota parte a livello regionale e locale.
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Repertorio n. 46/CU **del 14 giugno 2007**

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 giugno 2007:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di questa Conferenza, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTO l'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale ha provveduto ad integrare la dotazione del Fondo, portandola a 130 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il Piano Nazionale Giovani predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani, di destinare una quota rilevante del Fondo al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

VISTA la nota n. 2353/GAB del 7 giugno 2007 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili ha trasmesso la bozza di intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili relativamente alla quota parte a livello regionale e locale che è stata trasmessa, in data 11 giugno 2007, alle Regioni ed agli Enti locali;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, a seguito della riunione, a livello tecnico, del 13 giugno 2007 nel corso della quale sono state concordate alcune modifiche alla citata bozza di intesa, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili, con nota n. 2430/GAB del 13 giugno 2007, ha fatto pervenire la nuova formulazione del testo che, in pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

ACQUISITO, pertanto, nella odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

Art. 1

1. La presente intesa stabilisce, per l'anno 2007, la misura della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.
In particolare stabilisce:
a) la quota destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
b) la quota destinata ad attività proposte dal sistema delle autonomie locali;
c) le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali da attuare con il cofinanziamento del Fondo.

2. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di cui all'articolo 3 e degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province di cui all'articolo 4, assicura modalità di consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento.

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Art. 2

1. La quota parte del Fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in 60 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali.

Art. 3

1. Entro il 30 ottobre 2007, le Regioni e le Province Autonome procedono alla definizione del Quadro Strategico dell'Accordo di Programma Quadro, secondo le modalità introdotte dalla Delibera CIPE n. 14/2006.
Il Quadro Strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalità di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonché la data per la stipula degli APQ regionali.

2. L'Accordo di Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del Fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coerenza con il Piano Nazionale Giovani, nonché con i documenti di programmazione regionale.

3. Ove gli Accordi non possano essere sottoscritti in tempo utile, tenuto conto anche dell'avanzato stato della programmazione regionale, le risorse del Fondo, come individuate ai sensi dell'articolo 2, sono trasferite alle Regioni e alle Province Autonome per gli interventi individuati nel Quadro Strategico dell'APQ. In tal caso la successiva stipula dell'Accordo costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse stesse nelle successive annualità.

Art. 4

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita in 15 milioni di euro.

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

2. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI ed UPI, tenuto conto di quanto indicato nel Piano Nazionale Giovani e nei documenti di programmazione regionale.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Repertorio Atti n. 13/CU del 29 gennaio 2008

Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009.
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 gennaio 2008:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione,. nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTO l'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la dotazione del Fondo, portandola a 130 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il Piano Nazionali Giovani predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito QSN) ed il contributo al QSN predisposto dal Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive attraverso il Documento Unitario di Strategia Specifica (DUSS) ;

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani, di confermare la destinazione di una quota rilevante del Fondo al finanziamento dì attività a livello regionale *e* locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

VISTA l'intesa raggiunta tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il 14 giugno 2007 - Repertorio Atti n.461/CU del 14 giugno 2007;

VISTA la nota n. Dip/Pogas/482-P del 21 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2008 che, in data 22 gennaio 2008, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, è stata convocata, in data 29 gennaio 2008, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale sono state concordate talune modifiche formulate dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la nota n. Dip/Pogas/989/P del 29 gennaio 2008 con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive ha inviato la nuova versione della citata bozza di intesa che, in pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed agli Enti locali;

ACQUISITO, quindi, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

Art. 1

1. La presente intesa, in coerenza ed in continuità con gli obiettivi e gli strumenti richiamati nell'Intesa del 14 giugno 2007 di cui alle premesse, stabilisce, per gli anni 2008 e 2009, la misura della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.
In particolare stabilisce:
a) la quota destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
b) la quota destinata ad attività proposte dal sistema delle autonomie locali;
c) le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali da attuare con il cofinanziamento del Fondo.

Art. 2

1. La quota parte del Fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in 60 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali.
3. L'Accordo di Programma Quadro è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo di cui ai programmi attuativi del QSN e con gli ulteriori documenti di programmazione nazionale e regionale, in coerenza con il Piano Nazionale Giovani di cui alle premesse.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

4. I Quadri Strategici degli Accordi di Programma Quadro già condivisi tra le Regioni, il Ministero dello sviluppi economico ed il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive in attuazione dell'articolo 3 dell'Intesa del 14 giugno 2007 costituiscono l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ.
5. La stipula dell'Accordo di programma quadro costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse del Fondo.
6. Le risorse non attribuite alle Regioni e alle Province autonome, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, a causa della mancata sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro nei tempi indicati nei rispettivi quadri strategici, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, verranno prioritariamente destinate al finanziamento degli interventi indicati nella sezione programmatica degli Accordi già sottoscritti alla stessa data o degli atti integrativi degli stessi, in proporzione alle risorse già assegnate, in base ai criteri di ripartizione adottati.
7. Le Regioni, nella predisposizione degli Accordi di Programma Quadro, assicurano la consultazione delle rispettive ANCI ed UPI regionali.

Art. 3

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province è stabilita in 15 milioni di euro,
2. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI ed UPI, tenuto conto delle iniziative finanziate nella precedente annualità, di quanto indicato nel Piano Nazionale Giovani, nei documenti di programmazione attuativi del Quadro Strategico Nazionale e negli ulteriori documenti di programmazione nazionale e regionale.

Art.4

1. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, nella fase di definizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di cui all'articolo 2 e degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province di cui all'articolo 3 assicura modalità dì consultazione di tutti i soggetti interessati per la migliore individuazione delle linee e delle aree prioritarie di intervento.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale".
Intesa ai sensi dell'art 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio Atti n. 101/CU 7 ottobre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 7 ottobre 2010:

VISTO l'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 9 comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 19 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTO il DPCM 29 ottobre 2009 recante "Modifiche al DPCM 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, che ha tra l'altro istituito tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù;

VISTO l'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che demanda alla "Tabella C della medesima legge la "quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria", cosi determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2010, della disposizione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in euro 81.087.000,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010", che ha assegnato, al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Fondo per le Politiche Giovanili", nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato "Gioventù", una dotazione finanziaria di euro 81.087.000,00;

VISTO l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

ROMA, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

competitività economica, che a decorrere dall'anno 2011 ha disposto una riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 alla predetta legge;

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, di destinare una quota del Fondo per le Politiche Giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito QSN) ed il contributo al QSN predisposto dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive attraverso il Documento Unitario di Strategia Specifica (DUSS) ;

VISTA la nota prot. n. MGIOV/8063/P del 22 settembre 2010 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù ha inviato la bozza di intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per il triennio 2010 - 2012 che è stata diramata in data 23 settembre 2010;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame della citata bozza di intesa, è stata convocata, in data 28 settembre 2010, una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale sono state concordate talune modifiche formulate dai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la nota pervenuta il 29 settembre 2010 con le quali le Regioni, a seguito della suddetta riunione tecnica, hanno trasmesso un documento di proposte emendative;

VISTA la nota prot. n. MGIOV/8561/P del 5 ottobre 2010 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù ha inviato la nuova versione della citata bozza di intesa che, in parte ha accolto le proposte emendative delle Regioni, che è stata diramata in pari data;

VISTA la nota pervenuta il 6 ottobre 2010 dell'UNCEM con la quale ha trasmesso una proposta emendativa all'articolo 4, comma 3, che è stata diramata in pari data;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro della Gioventù pervenuta in data 6 ottobre 2010 con la quale ha trasmesso la Tabella di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili, a seguito della nuova versione della citata bozza di intesa inviata in data 5 ottobre 2010, che è stata diramata in pari data;

CONSIDERATE le norme di attuazione del Federalismo fiscale e amministrativo (Legge 42/2009), in ordine alla semplificazione amministrativa e nel rispetto della leale collaborazione tra livelli di Governo;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa consegnando, tuttavia, un documento con allegata la Tabella di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si allega (All. 1);

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa;

ROMA 2008 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131:

Articolo 1

1. La presente intesa determina, per il triennio 2010 - 2012, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, destinata a cofinanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali. La presente intesa, in particolare, individua le linee di intervento prioritarie e stabilisce:

a) la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;

b) la quota destinata a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle autonomie locali;

c) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative regionali e del sistema delle autonomie locali.

2. Il Dipartimento della Gioventu', in relazione a quanto premesso, stipula con ciascuna Regione Accordi di Programma Quadro nelle forme che consentono il massimo della semplificazione amministrativa e di utilizzare al meglio e in tempi rapidi le risorse statali.

Articolo 2

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita in misura pari al 46,15% dello stanziamento del Fondo che per l'anno 2010 è stabilito in 81.087.000,00 e per gli anni 2011 e 2012, è stabilito dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie per l'anno 2010, come determinate ai sensi del comma 1, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato all'allegato 1.

Articolo 3

1. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ).

2. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 30% del valore complessivo delle APQ inteso quale costo complessivo degli interventi della "sezione attuativa" e della "sezione programmatica". Nell'ambito di tale quota, non meno del 50% deve essere costituito da

ROMA 2008 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

risorse finanziarie proprie, per tali intendendosi quelle:

a) del bilancio regionale o provinciale;

b) di provenienza comunitaria;

c) provenienti da altre fonti di finanziamento statale,

ed il restante 50% può essere imputato a controvalore di risorse umane, professionali, tecniche e strumentali messe comunque a disposizione dalle Regioni o dalle Province autonome per l'attuazione degli APQ.

3. Qualora in sede di attuazione degli APQ per motivi tecnici e/o amministrativi non siano disponibili le risorse di cui al comma 2 lettere b) e c), le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad assicurare con risorse del proprio bilancio, di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, la copertura finanziaria integrale degli interventi finanziati con le risorse di cui alle citate lettere b) e c).

4. In sede di definizione degli APQ, le Regioni e le Province Autonome, assicurano la consultazione dell'ANCI e dell'UPI regionali e si impegnano a destinare una quota pari ad almeno il 50% del valore complessivo dell'APQ, inteso quale costo complessivo degli interventi della "sezione attuativa" e della "sezione programmatica", per la realizzazione di iniziative nelle seguenti aree di intervento prioritarie:

a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere;

b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale;

c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità;

d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale;

e) promozione della cultura della legalità fra i giovani.

5. Entro il 31 luglio 2011, il Dipartimento della Gioventù, il Ministero dello Sviluppo le Regioni e le Province Autonome, provvedono alla sottoscrizione APQ.

6. Il trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni ed alle Province Autonome è subordinato alla sottoscrizione degli APQ ed è condizionato al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006. La quota parte del Fondo relativa al 2010 è trasferita entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delle Regioni e delle Province autonome di avvio della fase attuativa relativa alla prima annualità.

7. Le risorse relative agli APQ sottoscritti alla data di cui alla presente intesa, cofinanziati con le risorse del Fondo relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, che si rendano eventualmente disponibili anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti nella "sezione programmatica", possono essere riprogrammate per finanziare la realizzazione di interventi in una delle are di interventi prioritarie di cui al comma 4.

ROMA, 2008 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Articolo 4

1. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei Comuni è stabilita in misura pari al 9,23% dello stanziamento del Fondo per gli anni 2010, 2011, 2012, cosi come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali riallocazioni disposte da successive manovre di finanza pubblica.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

2. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle Province è stabilita in 3 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative a favore dei Comuni e delle Province, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono oggetto di specifici distinti accordi annuali da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione Province d'Italia.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Dott. Raffaele Fitto

ROMA, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

All. 1

Consegnato nella seduta del 7 ottobre 2010

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/095/CU04/C7

INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE, SULLA RIPARTIZIONE DEL "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALL'ART. 19 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, RELATIVAMENTE ALLA QUOTA PARTE A LIVELLO REGIONALE E LOCALE"

Punto 4) o.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data odierna ha approvato la tabella di seguito allegata di Riparto delle risorse del **Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010,** di cui all'art.19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 relativamente alla quota parte a livello regionale e locale.

Le risorse sono state ripartite applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali dell'anno 2010 - Intesa della Conferenza Unificata dell'8 luglio 2010.

REGIONE	RIPARTO
ABRUZZO	916.830,44
BASILICATA	460.286,30
CALABRIA	1.538.029,84
CAMPANIA	3.736.177,59
EMILIA ROMAGNA	2.650.949,72
FRIULI VENEZIA GIULIA	820.282,58
LAZIO	3.218.261,94
LIGURIA	1.130.133,84
LOMBARDIA	5.295.163,55
MARCHE	991.673,74
MOLISE	299.373,20
P.A. BOLZANO	306.857,53
P.A. TRENTO	314.341,86
PIEMONTE	2.686.874,51
PUGLIA	2.612.031,20
SARDEGNA	1.107.680,85
SICILIA	3.439.049,68
TOSCANA	2.451.118,11
UMBRIA	613.715,07
VALLE D'AOSTA	108.522,79
VENETO	2.724.296,16
TOTALE	**37.421.650,50**

Roma, 7 ottobre 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente modifica dell'intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale".

Repertorio atti n. 99/CU del 13 ottobre 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA l'intesa relativa alla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale", sancita da questa Conferenza con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011;

VISTA la nota del 28 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Gioventù ha inviato la lettera del 22 settembre 2011 della Regione Liguria, Coordinatrice interregionale politiche sociali, concernente la richiesta delle Regioni e delle Province autonome di modificare l'intesa indicata in oggetto, nel senso di prevedere la proroga al 30 ottobre 2011 del termine del 30 settembre previsto dall'articolo 3, commi 5 e 10, della medesima intesa;

VISTA la nota pervenuta in data 4 ottobre, con la quale la Regione Liguria ha inviato una proposta di intesa volta a prorogare il termine di cui sopra;

VISTA la lettera del 6 ottobre 2011 con la quale la citata proposta è stata portata a conoscenza delle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 12 ottobre 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e delle Amministrazioni centrali interessate hanno convenuto di prorogare al 15 novembre 2011 il termine del 30 settembre 2011, previsto dal menzionato articolo 3, commi 5 e 10, e che le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù entro e non oltre il 30 ottobre 2011 proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nella più volte citata intesa;

CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il rappresentante dell'ANCI ha formulato la raccomandazione che, in sede di definizione degli APQ, le Regioni e le Province autonome

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

assicurino la consultazione dell'ANCI, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, della richiamata intesa;

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:

1. Il termine del 30 settembre 2011, previsto all'articolo 3, commi 5 e 10, dell'intesa rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010, come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, è prorogato al 15 novembre 2011.
2. Le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù entro e non oltre il 30 ottobre 2011 proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nelle citate intese.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale" per l'anno 2013.

Repertorio atti n. 114/CU del 17 ottobre 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 ottobre 2013:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire "intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane", al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTA la nota pervenuta il 15 ottobre 2013, con la quale il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, ha inviato la bozza di Intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2013 che è stata diramata alle Regioni ed alle Autonomie locali in pari data;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica, tenutasi il 16 ottobre 2013, i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali nell'esprimere avviso tecnico favorevole allo schema di intesa in argomento, hanno concordato alcune modifiche con i rappresentanti del Dipartimento della gioventù;

VISTA la nota in data 16 ottobre 2013, con la quale il Dipartimento della gioventù ha inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento indicato in oggetto, che recepisce gli emendamenti concordati con le Regioni ed alle Autonomie locali nel corso della suddetta riunione;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la lettera in pari data, con la quale tale versione definitiva è stata diramata alle Regioni ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Unione Province d'Italia (UPI) hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sullo schema di provvedimento di cui trattasi, nella versione trasmessa con l'anzidetta lettera del 16 ottobre 2013;

TENUTO CONTO che, nel corso della seduta, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ha espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sullo schema di decreto in argomento, pur sottolineando l'esigenza di incrementare le risorse da destinare ai Comuni;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale la dott.ssa Kashetu Kyenge detta Cécile è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'integrazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 7 agosto 2013, Reg. n. 7, Fog. n. 31, con il quale il predetto Ministro Kashetu Kyenge detta Cécile è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
- il DPCM 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

- l'art. 1, comma 551, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) che demanda alla "Tabella C" della medesima legge " la quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015";

- l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

- l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

- l'accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011;

- l'art. 16, commi 1-3, del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

- la Sentenza della Corte Costituzionale dell'8 ottobre 2012, n. 223;

- la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul "Fondo per le politiche giovanili", e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recita testualmente: "Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l'esigenza che non vi sia un'articolazione del Fondo predefinita dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni";

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

- le Sentenze della Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;

- che è necessario, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo criteri e modalità condivisi, per l'anno 2013;

- che, anche a seguito di incontri tra il Ministro e gli Assessori Regionali, in aggiunta alle risorse già stabilite per l'anno 2013, le risorse provenienti da precedenti riparti del Fondo per le politiche giovanili, che si renderanno disponibili in quanto non utilizzate, saranno ripartite tra le Regioni e/o le Province Autonome sulla base di una successiva Intesa;

- che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite accordi annuali tra Pubbliche Amministrazioni (di seguito accordi o accordo) sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma;

SI CONVIENE

Articolo 1

1. La presente Intesa determina, per l'anno 2013, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, che provvederanno in maniera sinergica ad individuare interventi mirati a realizzare Centri/Forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di "incontro" dei giovani. La presenta intesa, in particolare, stabilisce:

a) la quota destinata a cofinanziare gli interventi in materia di politiche giovanili delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
b) la quota destinata a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle Autonomie locali;
c) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle Autonomie locali.

2. La quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita in misura pari all'80% del Fondo per l'esercizio finanziario 2013.

Articolo 2

1. Per l'anno 2013, la quota parte del Fondo, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Autonome è stabilita nel 62,49% della quota del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2013 e dagli aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d'esercizio, da manovre di finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

4. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni e/o Province Autonome per realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.

5. I finanziamenti alle Regioni e/o Province Autonome saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione di un provvedimento della Giunta regionale che approvi i progetti da realizzare, i tempi di realizzazione, l'impegno alla realizzazione e l'indicazione del cofinanziamento, come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il progetto e la relativa documentazione dovranno essere allegati al provvedimento della Giunta.

6. Le attività da realizzare dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Regioni e/o Province Autonome e Dipartimento e comunque non oltre il 30 luglio 2014, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento. La mancata sottoscrizione dell'Accordo e/o il mancato avvio delle attività entro il suddetto termine comporteranno la restituzione delle somme già erogate dal Dipartimento.

7. Il Dipartimento provvederà al monitoraggio dei progetti nelle forme concordate con le Regioni e/o le Province Autonome, definite negli accordi da stipulare ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Le eventuali somme, già destinate alle Regioni e/o Province Autonome, che si rendano disponibili a seguito della mancata presentazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero le somme già trasferite alle Regioni e/o Province Autonome e restituite ai sensi del comma 6, andranno a riconfluire nel Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive con criteri che verranno individuati in apposita Intesa successiva alla presente.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Articolo 3

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore dei Comuni è stabilita in misura pari al 12,50% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d'esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore dei Comuni sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l'anno 2013 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Articolo 4

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore delle Province è stabilita in misura pari al 5,01% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d'esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore delle Province sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l'anno 2013 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'Unione Province d'Italia.

Il Segretario
Roberto G. Marino

Il Presidente
Graziano Delrio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

ALLEGATO 1

Risorse destinate alle Regioni *

REGIONI	%
Abruzzo	2,45%
Basilicata	1,23%
Calabria	4,11%
Campania	9,98%
Emilia Romagna	7,08%
Friuli Ven. Giulia	2,19%
Lazio	8,60%
Liguria	3,02%
Lombardia	14,15%
Marche	2,65%
Molise	0,80%
P.A. di Bolzano	0,82%
P.A. di Trento	0,84%
Piemonte	7,18%
Puglia	6,98%
Sardegna	2,96%
Sicilia	9,19%
Toscana	6,56%
Umbria	1,64%
Valle d'Aosta	0,29%
Veneto	7,28%
TOTALE	**100,00%**

* Il valore assoluto stimato alla data di sottoscrizione dell'Intesa è pari a **3.298.447,16**

Risorse destinate al sistema delle Autonomie locali*

*Il valore assoluto delle risorse destinate alle Province, stimato alla data di sottoscrizione dell'Intesa, è pari a **264.445,84**

*Il valore assoluto delle risorse destinate ai Comuni, stimato alla data di sottoscrizione dell'Intesa, è pari a **659.795,00**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", per l'anno 2014.

Repertorio atti n. 80/CU del 10 luglio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire "intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane", al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, con atto rep 114/CU in data 17 ottobre 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome che determina, per l'anno 2013, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, in particolare l'art. 2, comma 6;

VISTA la nota in data 19 maggio 2014 con la quale il Coordinamento Regionale ha richiesto, al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, una dilazione dei termini per la presentazione dei progetti 2013;

VISTA la nota del 28 maggio 2014, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha inviato la bozza di Intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2014 che è stata diramata alle Regioni ed alle Autonomie locali il 30 maggio 2014;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica, tenutasi il 4 giugno 2014, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- hanno consegnato una nota congiunta con la quale si propone, relativamente alla quota dell'80% da destinare a Regioni e Autonomie locali, una ripartizione paritaria del 40% del fondo alle iniziative di competenza del sistema degli Enti locali (Comuni, Città metropolitane e Province) e a quelle di competenza delle Regioni;
- hanno dichiarato che la richiesta contenuta nell'ultimo capoverso della citata nota, relativa alla ricognizione puntuale delle somme attribuite e delle risorse residue per ogni singola annualità da effettuare prima di procedere alla sottoscrizione della nuova intesa, non è, allo stato, condizionante ai fini dell'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della Conferenza;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 12 giugno 2014 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;

VISTA la nota del 13 giugno 2014, con la quale questa Segreteria ha comunicato di rimanere in attesa degli esiti degli approfondimenti;

VISTA la nota congiunta con la quale il Coordinamento delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, hanno comunicato che sono addivenuti ad un'intesa tecnica sul punto concernente la ripartizione della quota del Fondo da destinare al finanziamento delle iniziative di competenza delle autonomie locali;

RILEVATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI nell'esprimere avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa, hanno consegnato un documento con una riformulazione dei parametri del riparto del Fondo di cui trattasi (Allegato 1);

CONSIDERATO che, il Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha chiesto l'articolo 2, comma 10, di introdurre la clausola che prevede di far confluire le risorse al Fondo politiche giovanili anche a seguito del mancato avvio delle attività progettuali entro il termine previsto dall'intesa;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

- il DPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2014 n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

- il DPR 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 04 marzo 2014, n. 648, con il quale l'On. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche sociali.

- il DM 08 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014, Foglio n. 2156, con il quale all'On. Dott. Luigi Bobba sono state delegate le funzioni di indirizzo politico - amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

- il DPCM 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Servizio civile nazionale;

- l'art. 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) che demanda alla "Tabella C" della medesima legge "la quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità";

- la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016";

- l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

- l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

- l'accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011;

- l'art. 16, commi 1-3, del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

- la Sentenza della Corte Costituzionale dell'8 ottobre 2012, n. 223;

- la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul "Fondo per le politiche giovanili", e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recita testualmente: "Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche

sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l'esigenza che non vi sia un'articolazione del Fondo predefinita dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni";

- le Sentenze della Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;

- che è necessario, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo criteri e modalità condivisi, per l'anno 2014;

- che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma;

SI CONVIENE

Articolo 1

1. La presente Intesa determina, per l'anno 2014, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, che provvederanno in maniera sinergica ad individuare interventi mirati a realizzare Centri/Forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di "incontro" dei giovani. La presenta intesa, in particolare, stabilisce:

a) la quota destinata a cofinanziare gli interventi in materia di politiche giovanili delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
b) la quota destinata a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle Autonomie locali;
c) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle Autonomie locali.

2. La quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita in misura pari all' 80% del Fondo per l'esercizio finanziario 2014.

Articolo 2

1. Per l'anno 2014, la quota parte del Fondo, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita nel 52,00 % dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2014 e dalle riduzioni disposte, in corso d'esercizio, da manovre di finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

4. Le modalità di realizzazione e monitoraggio semestrale delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto bilateralmente, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni e/o Province Autonome per realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.

6. Le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 novembre 2014, le proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nella presente intesa, approvate con provvedimento di Giunta Regionale.

7. Entro il 15 marzo 2015, il Dipartimento della Gioventù, e del Servizio Civile Nazionale, le Regioni e le Province Autonome provvedono alla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione.

8. Il trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni ed alle Province Autonome avrà luogo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione di cui al comma 4.

9. Le attività da realizzare dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell'Accordo, dandone comunicazione al Dipartimento.

10. Le eventuali somme, già destinate alle Regioni e/o Province Autonome, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell'Accordo di cui al comma 4 del presente articolo, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività che si intendono realizzare entro il termine previsto dal precedente comma 9, andranno a riconfluire nel Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per essere redistribuite con apposita Intesa successiva alla presente.

Articolo 3

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore dei Comuni è stabilita in misura pari al 20,00% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2014 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d'esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore dei Comuni sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l'anno 2014 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Articolo 4

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore delle Province è stabilita in misura pari allo 08,00% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2014 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d'esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore delle Province sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l'anno 2014 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Unione Province d'Italia.

Articolo 5

Al fine di consentire una programmazione organica a livello territoriale, condivisa con le Autonomie Locali, le Regioni si impegnano a stipulare per le politiche giovanili Intese territoriali con ANCI e UPI per l'utilizzo dei finanziamenti previsti nella presente intesa.

Articolo 6

Le risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa a favore di ANCI ed UPI, che si rendano disponibili alla conclusione degli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono interamente destinate ad iniziative, da concordate tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

Articolo 7

Il comma 6, dell'art. 2, dell'Intesa rep. 114/CU del 17 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

6. la firma dell'accordo di monitoraggio, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Regioni o Province Autonome e Dipartimento, dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2014. L'avvio delle attività dovrà essere tempestivamente comunicato al Dipartimento e dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014. La mancata sottoscrizione dell'Accordo o il mancato avvio delle attività entro i suddetti termini comporteranno la restituzione delle somme già erogate dal Dipartimento.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

213 ACCORATO 1

CONSEGNATO NELLA SEDUTA DEL 10 luglio 2014

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/082/CU7/C8

INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA RIPARTIZIONE DEL "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI" DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, PER L'ANNO 2014

Punto 7) O.d.g – Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso una riformulazione dei parametri di riparto del Fondo di cui all'art. 2 come segue: rispetto **alla quota dell'80% del Fondo destinato alle Regioni e agli Enti locali** il 52% è destinato alle Regioni **(€ 7.106.171)** il 20% ai Comuni **(€ 2.733.142)** e l'8% **(€ 1.093.257**) alle Province, come da tabella sotto riportata.

Proposta Regioni		
valore	**% su totale FPG 2014**	**% su quota autonomie locali**
2.733.142,8	20	Dipart.
7.106.171,28	52	**65**
2.733.142,8	20	**25**
1.093.257,12	8	**10**
13.665.714	**100**	

Conseguentemente andrà riformulata la relativa proposta di Intesa.

Roma, 10 luglio 2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni.

Repertorio Atti n. 41/CU del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, con atto rep 114/CU in data 17 ottobre 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome che determina, per l'anno 2013, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, in particolare l'art. 2, comma 6;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, con atto rep 80/CU in data 10 luglio 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome che determina, per l'anno 2014, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, in particolare l'art. 2, comma 10;

VISTA la nota pervenuta il 21 aprile 2015, con la quale il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera del 23 aprile 2015, con il quale il predetto schema di intesa è stato portato a conoscenza delle Regioni ed degli Enti locali, con la richiesta di far pervenire osservazioni al riguardo;

VISTA la nota pervenuta il 6 maggio 2015, con la quale il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha trasmesso un nuovo testo dello schema di intesa in argomento;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la lettera pervenuta il 6 maggio 2015, con la quale l'UPI ha inviato un documento di osservazioni sullo schema di intesa di cui trattasi;

VISTA la nota del 6 maggio 2015, con il quale le due suddette note pervenute in pari data, sono state diramate alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni e alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul testo trasmesso il 6 maggio dalla Segreteria di questa Conferenza, a condizione, però, di stralciare all'articolo 4 le parole "e alle zone di area vasta";

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole al conseguimento dell'intesa, richiedendo altresì l'UPI che venga tenuta ferma la posizione del Governo nel senso di garantire alle Province, per il tramite dell'ANCI, le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti rivolti agli enti di area vasta ;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

Considerato:

- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il DPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2014 n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
- il DPR 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 04 marzo 2014, n. 648, con il quale l'On. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche sociali;
- il DM 08 maggio 2014, in corso di registrazione, con il quale all'On. Dott. Luigi Bobba sono state delegate le funzioni di indirizzo politico - amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
- il DPCM 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Servizio civile nazionale;

- l'art. 1 comma 728 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" che definisce, in Tabella C, la dotazione finanziaria del "Fondo per le politiche giovanili";
- la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
- l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";
- l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- l'accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011;
- l'art. 16, commi 1-3, del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
- le Sentenze della Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;
- la Sentenza della Corte Costituzionale dell'8 ottobre 2012, n. 223;
- la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul "Fondo per le politiche giovanili", e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recita testualmente: "Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l'esigenza che non vi sia un'articolazione del Fondo predefinita dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni";
- che è necessario, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo criteri e modalità condivisi, per l'anno 2015, ivi compresi i residui esistenti a favore delle Regioni degli anni 2013 e 2014, nonché i residui esistenti a favore degli Enti locali per tutte le annualità precedenti;
- che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite accordi tra Pubbliche Amministrazioni (di seguito accordi o accordo) sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Servizio civile nazionale e ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

- che l'Intesa rep. 80/CU del 10 luglio 2014 per la ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2014, all'articolo 3 destinava agli interventi a favore dei Comuni una quota pari al 20% dello stanziamento del Fondo e all'articolo 4 destinava a favore delle Province una quota pari all'8% dello stesso. Tali quote percentuali sono state riconfermate con il decreto ministeriale 30 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, recante "Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2014";
- che la legge n. 56/2014 ha profondamente innovato il sistema delle autonomie locali, istituendo le Città metropolitane e trasformando le Province in enti di area vasta di secondo grado con funzioni proprie e ben definite;
- che in questa logica ANCI e UPI hanno siglato, in data 18 giugno 2014, un Protocollo d'intesa volto a consentire un percorso di massima integrazione e raccordo delle associazioni, ai fini della piena rappresentanza unitaria. In tal senso l'ANCI rappresenterà complessivamente il sistema delle autonomie locali, Comuni, Città metropolitane e Province, nelle attività di gestione del Fondo per le politiche giovanili per l'annualità 2015;

tenuto conto:

- la richiesta formulata per le vie brevi dalla Commissione Politiche Sociali al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, di ottenere la riassegnazione alle Regioni delle somme del FPG 2013 e 2014 non erogate a causa della mancata sottoscrizione degli Accordi e riconfluite, per effetto delle disposizioni dall'articolo 2, comma 8, dell'intesa rep. 114/CU del 17 ottobre 2013 e dall'articolo 2, comma 10, dell'intesa rep. 80/CU del 10 luglio 2014, nel Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili;
- le note prot. 547/GAB del 6 febbraio 2015 e prot. SIAR n. 47907 del 13 febbraio 2015, inviate rispettivamente dalle Regioni Sicilia e Calabria con le quali viene giustificato il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 2, comma 6, dell'Intesa rep. 80/CU del 10/7/2014 con la *vacatio* della Giunta regionale all'epoca in via di ricostituzione, si prende atto della consistenza delle motivazioni addotte, e si autorizza la sottoscrizione degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 2, comma 7, della citata Intesa entro il 30 settembre 2015;
- la nota del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale prot. n. DGSCN/29732 del 26 novembre 2014, con la quale, a causa della mancata sottoscrizione dell'accordo di collaborazione dall'art. 2, comma 7, dell'Intesa 114/CU del 17/10/2013 è stata richiesto alla Regione Sicilia, la restituzione della quota del FPG 2013 già erogata e pari ad euro 303.127,29;
- che, a seguito dell'autorizzazione di cui sopra, con la Regione Sicilia si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui all'art. 2, comma 7, dell'Intesa rep. 80/CU del 10/7/2014, la quota del FPG 2014, decurtata dell'importo del FPG 2013 già trasferito, verrà erogata alla Regione nella misura pari ad euro 349.929,85.

SI CONVIENE

Articolo 1

1. La presente Intesa determina, per l'anno 2015, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato "Fondo", che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, che provvederanno alla realizzazione delle attività, anche attraverso specifiche forme di collaborazione atte a realizzare interventi che agevolino le condizioni

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

e le modalità di incontro e di aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative. La presenta intesa, in particolare, stabilisce:

a) la quota destinata a cofinanziare gli interventi in materia di politiche giovanili delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;

b) la quota destinata a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle Autonomie locali;

c) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle Autonomie locali.

2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita nella misura pari al 54% del Fondo per l'anno 2015.

Articolo 2

1. Per l'anno 2015, la quota parte del Fondo, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, è stabilita nella misura del 30% dello stanziamento del Fondo stesso, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (e, in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione del Decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015" (di seguito DM di Riparto).

2. La quota di cui al precedente comma 1 è integrata dalle quote esistenti, derivanti dalle risorse afferenti il FPG 2013 e 2014, non erogate alle Regioni e quantificate, alla data della presente Intesa, in euro 978.319,43 per il 2013 ed in euro 1.420.523,64 per il 2014.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato nella tabella Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

5. Le modalità di realizzazione e monitoraggio semestrale delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto bilateralmente, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni e/o Province Autonome per realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Le Regioni e le Province autonome, a seguito del DM di Riparto, devono far pervenire al

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 novembre 2015, le proposte progettuali contenenti anche l'impiego delle risorse afferenti il FPG 2013 e 2014 di cui al comma 2, conformi alle disposizioni contenute nella presente Intesa, approvate con provvedimento di Giunta Regionale.

8. Il Dipartimento della Gioventù, e del Servizio Civile Nazionale, le Regioni e le Province Autonome provvedono alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione entro 60 giorni dal ricevimento delle proposte progettuali di cui al precedente comma.

9. Il trasferimento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 alle Regioni ed alle Province Autonome avverrà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione di cui al comma 7, e comunque a seguito dell'approvazione degli Accordi stessi, da parte degli Organi di Controllo.

10. Le attività da realizzare dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell'Accordo, dandone comunicazione al Dipartimento. Il mancato avvio delle attività entro il suddetto termine comporterà la restituzione delle somme già erogate dal Dipartimento.

11. Le eventuali somme, già destinate alle Regioni e/o Province Autonome, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente comma 8, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 10, andranno a riconfluire nel Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive con criteri che verranno individuati in apposita Intesa successiva alla presente.

Articolo 3

1. In ottemperanza di quanto citato in premessa, a parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 e 7, dell'Intesa rep. 80/CU del 10 luglio 2014, le Regioni Sicilia e Calabria devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 settembre 2015, le proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nella citata Intesa, approvate con provvedimento di Giunta Regionale e procedere alla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione entro il 30 ottobre 2015.

2. Per quanto previsto dal precedente comma 1, si applicano tutte le altre disposizioni previste dalla citata Intesa 80/CU del 10 luglio 2014 in particolare i commi 5, 8, 9 e 10 dell'art. 2.

Articolo 4

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore degli Enti locali, è stabilita in misura pari al 24% dello stanziamento del Fondo 2015, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (e, in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione del Decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015".

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore degli Enti locali sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l'anno 2015 da stipularsi, a seguito della registrazione del DM di Riparto, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

3. Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 2 una quota delle risorse di cui al comma 1 dovrà essere destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Città metropolitane ed agli enti di area vasta.

4. Le risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa a favore degli Enti locali, che si rendano disponibili alla conclusione degli accordi di cui al precedente comma 2, sono interamente destinate ad iniziative da concordare tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

Articolo 5

Gli art. 3 e 4 dell'Intesa rep. 80/CU del 10 luglio 2014, sono sostituiti dal seguente:

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore degli Enti locali è stabilita in misura pari al 28% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2014 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d'esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.

2. La quota di cui al precedente comma 1 è integrata dalle economie, derivanti da pregressi accordi sottoscritti con gli Enti locali, che verranno riassegnate al Fondo per le politiche giovanili.

3. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore degli Enti locali sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l'anno 2014 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

4. Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 3, una quota delle risorse come determinata dai commi 1 e 2 dovrà essere destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Città metropolitane ed agli enti di area vasta.

Articolo 6

Le risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa a favore degli Enti locali, che si rendano disponibili alla conclusione degli accordi di cui ai precedenti art. 4 e 5, sono interamente destinate ad iniziative, da concordate tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Angelino Alfano

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

ALLEGATO 1

POLITICHE GIOVANILI 2015 con recupero fondi 2013 e 2014					
		Residui FPG 2013	Residui FPG 2014	Quota FPG 2015 (*)	Totale Regioni da ripartire 2015
	% Reg. FNPS	978.319,43	1.420.523,64	1.525.847,40	3.924.690,47
Abruzzo	2,45%	23.968,83	34.802,83	37.383,26	96.154,92
Basilicata	1,23%	12.033,33	17.472,44	18.767,92	48.273,69
Calabria	4,11%	40.208,93	58.383,52	62.712,33	161.304,78
Campania	9,98%	97.636,28	141.768,26	152.279,57	391.684,11
Emilia Romagna	7,08%	69.265,02	100.573,07	108.030,00	277.868,09
Friuli Venezia Giulia	2,19%	21.425,20	31.109,47	33.416,06	85.950,73
Lazio	8,60%	84.135,47	122.165,03	131.222,88	337.523,38
Liguria	3,02%	29.545,25	42.899,81	46.080,59	118.525,65
Lombardia	14,15%	138.432,20	201.004,10	215.907,41	555.343,71
Marche	2,65%	25.925,46	37.643,88	40.434,96	104.004,30
Molise	0,80%	7.826,56	11.364,19	12.206,78	31.397,53
Provincia di Bolzano	0,82%	8.022,21	11.648,29	12.511,96	32.182,46
Provincia di Trento	0,84%	8.217,86	11.932,40	12.817,13	32.967,39
Piemonte	7,18%	70.243,34	101.993,60	109.555,84	281.792,78
Puglia	6,98%	68.286,70	99.152,55	106.504,15	273.943,40
Sardegna	2,96%	28.958,26	42.047,50	45.165,08	116.170,84
Sicilia	9,19%	89.907,56	130.546,12	140.225,38	360.679,06
Toscana	6,56%	64.177,75	93.186,35	100.095,59	257.459,69
Umbria	1,64%	16.044,44	23.296,59	25.023,90	64.364,93
Valle D'Aosta	0,29%	2.837,13	4.119,52	4.424,96	11.381,61
Veneto	7,28%	71.221,65	103.414,12	111.081,69	285.717,46
	100,00%	978.319,43	1.420.523,64	1.525.847,40	3.924.690,47

(*) la quota FPG 2015 è stabilita nel 30% dell'ammontare dello stanziamento del Fondo stesso, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (e, in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione, del Decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015".

Risorse destinate agli Enti locali

Il valore assoluto delle risorse del Fondo 2015, destinate **agli Enti locali**, è pari ad € **1.220.677,92**.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.3/2015/2

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003308 P-4.23.2.21
del 22/07/2015

12008333

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
22. LUG. 2015
PROT. N° 3418/CR

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con delega alle politiche giovanili
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

- Al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale
(dgioventuescn@pec.governo.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

Oggetto: Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente modifica dell'intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 16 luglio 2015.

La predetta intesa è anche disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.3/2015/2.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente modifica dell'intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni.

Repertorio atti n. 66/CU del 16 luglio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 16 luglio 2015:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA l'Intesa, sancita da questa Conferenza nella seduta del 7 maggio 2015 con atto rep. n. 41/CU, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni;

VISTA la nota dell'8 giugno 2015, con la quale il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, ha comunicato che, in concomitanza con l'intesa sancita in Conferenza Unificata il 7 maggio 2015 sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni, è intervenuto il perfezionamento dell'Accordo con la Regione Marche per l'utilizzo della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2014;

CONSIDERATO che, il totale delle quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2014 da riassegnare alle Regioni non ricomprende, per quanto sopra riportato, la quota della Regione Marche, con la conseguenza che la somma da riassegnare non è di euro 1.420.523,64 ma di euro 1.232.210,10;

VISTA la nota 15 giugno 2015, con la quale questo Ufficio di segreteria ha trasmesso alle Regioni e agli Enti locali la suddetta nota del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, con allegata la rimodulazione della Tabella di riparto "Allegato A";

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa;

RILEVATO che, nella medesima seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze è intervenuto richiamando la precisazione formulata all'Intesa sancita il 7 maggio 2015, e pervenuta all'Ufficio di segreteria di questa Conferenza in data odierna (Allegato B);

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province e dei Comuni;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:

1. Le risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche giovanili 2014 non erogate alle Regioni e quantificate in euro 1.420.523,64, come previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'intesa rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, sono quantificate, a modifica dell'Intesa del 7 maggio 2015, in euro 1.232.210,10.
2. Le risorse finanziarie ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma secondo la tabella "Allegato 1" dell'intesa rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, sono modificate come indicato nella Tabella di riparto "Allegato A" parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
On.le Angelino Alfano

Allegato A

ALLEGATO A

POLITICHE GIOVANILI 2015 con recupero fondi 2013 e 2014					
		Residui FPG 2013	Residui FPG 2014	Quota FPG 2015 (*)	Totale Regioni da ripartire 2015
	% Reg. FNPS	978.319,43	1.232.210,10	1.525.847,40	3.736.376,93
Abruzzo	2,45%	23.968,83	30.189,15	37.383,26	91.541,24
Basilicata	1,23%	12.033,33	15.156,18	18.767,92	45.957,43
Calabria	4,11%	40.208,93	50.643,84	62.712,33	153.565,10
Campania	9,98%	97.636,28	122.974,57	152.279,57	372.890,42
Emilia Romagna	7,08%	69.265,02	87.240,48	108.030,00	264.535,50
Friuli Venezia Giulia	2,19%	21.425,20	26.985,40	33.416,06	81.826,66
Lazio	8,60%	84.135,47	105.970,07	131.222,88	321.328,42
Liguria	3,02%	29.545,25	37.212,75	46.080,59	112.838,59
Lombardia	14,15%	138.432,20	174.357,73	215.907,41	528.697,34
Marche	2,65%	25.925,46	32.653,55	40.434,92	99.013,93
Molise	0,80%	7.826,56	9.857,68	12.206,78	29.891,02
Provincia di Bolzano	0,82%	8.022,21	10.104,12	12.511,96	30.638,29
Provincia di Trento	0,84%	8.217,86	10.350,56	12.817,13	31.385,55
Piemonte	7,18%	70.243,34	88.472,69	109.555,84	268.271,87
Puglia	6,98%	68.286,70	86.008,26	106.504,15	260.799,11
Sardegna	2,96%	28.958,26	36.473,42	45.165,08	110.596,76
Sicilia	9,19%	89.907,56	113.240,11	140.225,38	343.373,05
Toscana	6,56%	64.177,75	80.832,98	100.095,59	245.106,32
Umbria	1,64%	16.044,44	20.208,25	25.023,90	61.276,59
Valle D'Aosta	0,29%	2.837,13	3.573,41	4.424,96	10.835,50
Veneto	7,28%	71.221,65	89.704,90	111.081,69	272.008,24
	100,00%	978.319,43	1.232.210,10	1.525.847,40	3.736.376,93

(*) la quota FPG 2015 è stabilita nel 30% dell'ammontare dello stanziamento del Fondo stesso, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (e, in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione, del Decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015".

Risorse destinate agli Enti locali

Il valore assoluto delle risorse del Fondo 2015, destinate **agli Enti locali**, è pari ad **€ 1.220.677,92**.

Allegato B)

Ministero
dell'economia e delle finanze
Gabinetto

Prot. n. 14534

Roma, 16 LUG. 2015

Alla Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ufficio di Gabinetto
ROMA

Al Sottosegretario di Stato
On. Pier Paolo Baretta

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

SEDE

Oggetto: Punto 3 o.d.g. della Conferenza Unificata del 16.7.2015 – Modifica all'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni, sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015.

Si fa riferimento allo schema di decreto in oggetto, iscritto al punto 3 della odierna Conferenza Unificata.

A tal riguardo, si trasmettono le osservazioni rese con nota n. 54947 del 7.7.2015 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Direttore dell'Ufficio

e-13909
MRG 16.7.2015

ID: 396897

MEF - RGS - Prot. 54947 del 07/07/2015

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO VII

Roma,

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
GABINETTO del MINISTRO
- 8 LUG. 2015
Prot. n. 13909

Prot. entrata n. 48856 del 15/06/2015
Risposta a nota prot. n. 2684 del 15/06/2015

OGGETTO: Modifica all'intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni.

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale, in relazione all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 maggio 2015 relativa all'oggetto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha provveduto ad adeguare la tabella "Allegato 1" dell'intesa, a seguito del perfezionamento dell'accordo con la Regione Marche per l'utilizzo della quota 2014 del Fondo nazionale per le politiche giovanili, che pertanto, con riferimento al predetto anno, passa da euro 1.420.523,64 a euro 1.232.210,10.

Nel prendere atto di quanto rappresentato, si ribadisce quanto comunicato con nota 44859 del 27 maggio 2015, che si allega in copia.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ID: 375906

ID: 375906

MEF - RGS - Prot. 44859 del 27/05/2015 - U

MEF - RGS - Prot. 44859 del 27/05/2015

Roma,

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO VII

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Prot. entrata n. 38862 del 6/05/2015
Risposta a nota prot. n. 2053 del 6/05/2015

OGGETTO: Schema di intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni.

In merito allo schema di intesa in oggetto, si segnala che l'Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'articolo 1, comma 398, della legge n. 190 del 2014 (tagli Regioni) ha previsto che "*le Regioni che non abbiano sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione per 1.050 milioni di euro e per 750 milioni di euro indicano entro il 30 giugno 2015 ulteriori risorse da ridurre. Qualora le Regioni non provvedano entro tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale*". Le Regioni hanno chiesto il posticipo di tale termine per la comunicazione delle risorse da ridurre, inizialmente previsto al 15 marzo 2015.

Considerato che tale problema riguarda sostanzialmente la Regione Lazio per € 229.680.000, si rende necessario che le somme spettanti a tale Regione in base al presente riparto siano accantonate sino ad avvenuta comunicazione da parte della medesima entro il citato termine del 30 giugno 2015 delle risorse da ridurre.

Pertanto, nelle premesse della presente intesa occorre inserire le seguenti premesse:

"*CONSIDERATO che in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni del 26 febbraio 2015 in attuazione dell'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante*

MEF - RGS - Prot. 44859 del 27/05/2015 - U
MEF - RGS - Prot. 44859 del 27/05/2015

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", le Regioni che non hanno sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione indicano entro il 30 giugno 2015 ulteriori risorse da ridurre e che qualora ciò non avvenga, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

CONSIDERATO che, in base all'intesa sopra richiamata, tale esigenza riguarda la Regione Lazio per complessivi € 229.680.000 e che si rende necessario che le somme spettanti a tale Regione in base alla presente Intesa siano accantonate sino ad avvenuta comunicazione da parte della medesima entro il termine del 30 giugno 2015 delle risorse da ridurre;"

Il Ragioniere Generale dello Stato

Intese in Conferenza Unificata dei Fondi per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alle attività previste dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006. n. 296.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio Atti n. 1810 **del 20 settembre 2007**

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 20 settembre 2007:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni,delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ";

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO l'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, il quale stanzia finanziamenti in ordine agli specifici compiti assegnati al Ministro per i diritti e le pari opportunità, per la realizzazione di azioni che permettano pari opportunità anche tramite iniziative per l'accesso al mondo del lavoro da parte dell'imprenditoria femminile, nonché all'emersione del lavoro sommerso e compiti in materia di istituzione dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere;

VISTA l'intesa pervenuta in data 10 luglio 2007, dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e diramata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 19 luglio 2007, sono stati esaminati ed accolti dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità gli emendamenti avanzati dalla Regione Veneto, Coordinatrice delle Politiche sociali, contenuti nella nota dell'11 luglio 2007, diramata il successivo 13 luglio (All.1);

CONSIDERATO che, in corso di riunione, sono state, altresì, apportate le seguenti modifiche al testo: **1)** alla pagina 1, nel primo capoverso *"Premesso che"*, dopo la frase "l'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296", sostituire le parole *"assegna specifici compiti"*, con le seguenti parole: *"stanzia finanziamenti in ordine agli specifici compiti"*; **2)** alla pagina 1, punto 1. Piano straordinario per aumentare il tasso di occupazione delle donne, nelle diverse forme del lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, aggiungere, all'ultimo capoverso, dopo le parole *"tra amministrazione centrale e regioni"*, le seguenti parole: *"enti locali"*; **3)** alla pagina 2, al terzo

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

capoverso, dopo la frase *"promuovere sempre nel rispetto delle competenze regionali"*, le seguenti parole: *"e degli enti locali"*; **4)** alla pagina 3, nelle conclusioni, prima di *"CONCORDANO"*, aggiungere, dopo le parole , *"i Comuni"*, le seguenti: *"le Province"*, **5)** alla pagina 3, nella lettera b) dopo la parola *"Regioni"*, inserire la parola *"ed Enti locali"*; **6)** sostituire nel testo del decreto le parole *"Ministero per i diritti e le pari opportunità"* con le seguenti: *"Ministro per i diritti e le pari opportunità"*. Gli emendamenti di cui ai punti 2), 3) e 5) sono state avanzati dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

CONSIDERATO che, nella medesima sede, il rappresentante della Regione Lombardia, ha avanzato, a nome dell'Assessorato alle politiche della formazione, la seguente richiesta di emendamento: nelle conclusioni del decreto, dopo la parola *"CONCORDANO"*, alla lettera b), sostituire, dalle parole *"e gli strumenti...."*, con il seguente periodo: *"di programmazione negoziata che tengano conto delle differenze territoriali attraverso l'elaborazione di un piano operativo concertato con le Regioni stesse", riservandosi* di formalizzare la richiesta emendativi;

RILEVATO che, il rappresentante del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità ha accolto le richieste di modifiche avanzate dalla Regione Veneto, Coordinatrice delle Politiche sociali, contenute nel citato Allegato 1), ma non ha accolto la richiesta della Regione Lombardia, ed ha, altresì, proposto di rimandare la questione alla fase attuativa;

RILEVATO che, in quella sede non hanno partecipato i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

CONSIDERATO che, il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ha trasmesso, con nota pervenuta il 20 luglio 2007, una ulteriore bozza di intesa, riformulata ad esito della riunione tecnica del 19 luglio 2007;

RILEVATO che il provvedimento in esame è stato posto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 1° agosto 2007, ma che il punto non è stato discusso, in ragione dell'assenza dell'ANCI e dell'UPI;

VISTA la nota di assenso tecnico sull'intesa, pervenuta il 7 settembre 2007 dal Coordinamento della Commissione delle politiche sociali delle Regioni;

RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, nel testo trasmesso dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, riformulata ad esito della riunione tecnica del 19 luglio 2007, con la raccomandazione che le previsioni di cui alla lettera b) dell'intesa relative alla successiva definizione degli strumenti attuativi, avvengano congiuntamente con le Regioni e nel rispetto del ruolo delle singole istituzioni.

RILEVATO che il Governo ha dato la disponibilità ad accogliere la richiesta delle Regioni;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso il proprio assenso sull' intesa in argomento, nel testo riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica del 19 luglio 2007;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alle attività previste dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006. n. 296:

Ritenuto che,
il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, in attuazione delle proprie deleghe richiamate in premessa, tra cui quella per l'imprenditoria femminile, ed a seguito degli incontri già effettuati con le Regioni e le Autonomie locali, individui preliminarmente, d'intesa con tali istituzioni "due linee progettuali" di seguito esplicitate, che in larga parte potranno essere sviluppate anche con la collaborazione delle istituzioni citate, mentre per l'Osservatorio contro la violenza si procederà in tempi successivi d'intesa con i Ministeri interessati:

1.Piano straordinario per aumentare il tasso di occupazione delle donne, nelle diverse forme del lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale. L'Italia è all'ultimo posto in Europa per numero di occupate, con un tasso di occupazione femminile del 60% circa nel Nord e del 30% circa nel Mezzogiorno. In questi termini il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità intende avviare una linea di intervento specifica per il rilancio e il sostegno dell'imprenditorialità femminile, disegnando per questo un settore, decisivo per il Paese, azioni di governance e strumenti operativi di intervento, in modo coordinato, tra amministrazione centrale, regioni ed enti locali, nel rispetto delle competenze di queste ultime, attivando le risorse dei fondi strutturali e dell'FSE in rapporto alla domanda di sostegno, promozione, qualificazione, innovazione e competitività che viene dalle imprese femminili. Tutto ciò, presuppone un forte investimento centrale ma anche delle Amministrazioni regionali per sostenere:
-percorsi individuali di autonomia professionale e lavorativa per le competenze ed i talenti femminili;
-azioni di contrasto delle barriere di accesso al mercato del lavoro;
-azioni di "accompagnamento al mercato" e di consolidamento aziendale, investendo sulla cultura d'impresa, all'interno delle politiche nazionali e locali a sostegno dell'impresa, particolarmente piccola e media.
Il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, in questo senso opererà sulla base dell'esperienza maturata e d'intesa con le Regioni, per assumere le iniziative necessarie a semplificare ed agevolare l'imprenditoria femminile. Fondamentale sarà, a questo fine, una azione organica di mainstreaming di genere anche in rapporto agli strumenti in uso presso le regioni e con il loro apporto individuare forme di sostegno alle imprese, promuovendo anche un utilizzo mirato a tali attività da parte dei fondi strutturali dell'Unione Europea 2007-2013 con particolare riguardo al sostegno al credito, alla cultura d'impresa per l'innovazione e alla competitività da parte delle imprese femminili, particolarmente nell'ambito dei servizi di cura alla persona.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

2.*Regolarizzazione e la qualificazione del lavoro di cura*. In questa linea che si interseca positivamente anche sullo sviluppo delle "politiche sociali" si intende coniugare la condizione lavorativa con la valorizzazione delle competenze, la qualificazione professionale e gli spazi di conciliazione fra i tempi di vita: professionale, familiare, individuale. Indagini universitarie condotte in questo settore, sottolineano che il lavoro sommerso delle donne è quantificabile in oltre un milione di lavoratrici. C'è consapevolezza da parte di tutti che nel campo dei servizi domiciliari a favore delle persone fragili esiste una forte domanda – peraltro in continua espansione – che non trova ad oggi risposte appropriate e che la stessa, rispondendo a forti necessità familiari, *alimenta un mercato parallelo* fatto di *esperienze sommerse e dequalificate*. Questa realtà presente su tutto il territorio italiano, dal nord al sud, dai grandi ai piccoli comuni, opera anche con scarse o inesistenti tutele sia per il lavoratore che per l'assistito.

Nel merito, va ancora sottolineato:
-che per lavoro di cura si deve intendere l'attività di supporto al sistema delle relazioni familiari, fra adulti e soggetti di età minore, e le attività di affiancamento e di mediazione fra questi stessi soggetti e il sistema dei servizi sociali;
-che non si tratta solo – o esclusivamente – di lavoratrici straniere. La presenza di lavoratrici italiane è consistente soprattutto nel Mezzogiorno;
- che il mercato del lavoro dei servizi alla persona in Italia oggi rappresenta l'8% dell'occupazione totale e le stime OCSE attestano una media di impiego negli altri Paesi europei fra il 23 ed il 33%.
Si può quindi affermare che il settore dei servizi domiciliari alla persona, opportunamente regolato, potrà rivelarsi come un bacino occupazionale di estremo interesse. Il Ministro per i Diritti e le PP.OO. consapevole di azioni collaterali sul piano formativo e del lavoro condotte da altri Ministeri intende puntare, per lo spazio che gli è proprio, sull'effetto dimostrativo e riequilibrante di "buone pratiche" e di "modelli virtuosi di intervento", in sinergia con le azioni già promosse in questo campo da Regioni e autonomie locali.
In particolare si tratta di:

- promuovere in sede nazionale, nei confronti di soggetti istituzionali, delle organizzazioni sociali e di rappresentanza, una sensibilizzazione al tema;
- promuovere, sempre nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, azioni condivise – fra gli attori istituzionali e sociali – volte all'emersione del sommerso nel campo del lavoro di cura domiciliare in raccordo con la Cabina di regia, a questo fine in via di istituzione presso la Conferenza Unificata;
- individuare alcune aree territoriali del Paese in cui sperimentare, con soggetti pubblici e soggetti non lucrativi del privato sociale, in coerenza e con il supporto della pianificazione regionale, azioni significative di emersione dal sommerso di prestazioni sociali domiciliari.

Per concludere, è necessario attivare un sistema di *governance* in grado di sviluppare efficacemente nei territori scelti l'aumento dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni professionali, la tutela dei diritti a partire dal contrasto alle discriminazioni di genere che pur con caratteristiche diverse riguardano sia donne italiane che donne immigrate.
Le disponibilità dei capitoli di bilancio che si ipotizza siano destinate dal Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, sono di 9 milioni di euro da articolarsi per entrambi i progetti.
Sulla base di quanto illustrato, il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONCORDANO

a) sulle linee progettuali illustrate in premessa ai punti 1 e 2, da parte del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità;
b) sull'opportunità che il Ministro, nel rispetto del ruolo delle regioni e degli enti locali, prevedendo anche percorsi comuni con gli stessi, prosegua nello sviluppo di tali linee, utilizzando, per gli aspetti attuativi, le modalità e gli strumenti più appropriati e prevedendo - se del caso - anche eventuali ulteriori accordi o intese; c)
c) sulla necessità di implementare, nelle successive annualità, le risorse da dedicare alle linee progettuali richiamate alle precedenti lettere a) e b), fermo restando che l'avvio dei progetti per il presente anno dovrà essere circostanziato per non creare aspettative senza risposta. Sarà inoltre utile un coordinamento delle sperimentazioni con analoghe iniziative di altri Ministeri che si occupano del "lavoro di cura" come supporto al sistema di relazioni familiari, favorendo una logica di differenziazione degli ambiti tematici tra le attività promosse dai diversi Ministeri competenti e sperimentazioni da parte di soggetti istituzionali tra loro associati ed in cui trovi spazio anche la cittadinanza femminile da parte di immigrate che si dedicano al lavoro di cura .

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
VOLONTARIATO E NON PROFIT

DOTT. STEFANO VALDEGAMBERI

(2_1)

Venezia, 11/07/2007
Prot. 3193/ASS

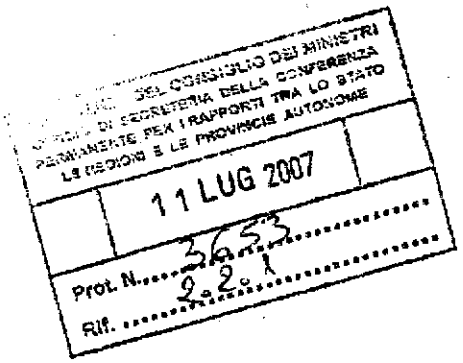

Ill.mo
on. Vasco Errani
Presidente Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome
Via Parigi, 11
00187 Roma (RM)

Preg.mo sig.
Avv. Giuseppe Busia
Direttore Segreteria della
Conferenza Unificata
00100 Roma (RM)

Oggetto: *Intesa tra il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito alle attività previste dall'art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Ai fini dell'espressione dell'intesa sul provvedimento in oggetto ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, informo le SS.VV. relativamente agli esiti dell'attività istruttoria da me presieduta in qualità di coordinatore della Commissione Politiche sociali.

Lo schema di intesa è stato illustrato alla Commissione Politiche sociali nella riunione tenutasi il 4 luglio u.s. A seguito di questo incontro, il Ministero ha trasmesso una nuova versione del documento nel quale sono state recepite le osservazioni emerse in quella sede. Questo nuovo testo è stato ritrasmesso per e-mail agli Assessori affinché potessero visionarlo ed esprimere un parere.

A tale riguardo, si riportano di seguito le proposte di emendamento sul nuovo testo, inviate da alcune Regioni, che sono state condivise dalla Regione del Veneto e dal Ministero delle Pari Opportunità, sentito quest'ultimo per le vie brevi.

A pag. 1, nel primo capoverso *"Premesso che"*, dopo la frase *"l'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 assegna specifici compiti al Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità per la realizzazione di azioni che permettano pari opportunità"* inserire ***"anche tramite iniziative"***....

Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 VENEZIA
e-mail: ass.politichesociali@regione.veneto.it
Tel. 041 279 2881 – Fax 041 279 2883
Internet: www.regione.veneto.it

Nel punto 2 "Regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura", al secondo capoverso dopo la frase *"Nel merito, va ancora sottolineato:"* aggiungere la frase: ***"- che per lavoro di cura si deve intendere l'attività di supporto al sistema delle relazioni familiari, fra adulti e soggetti di età minore, e le attività di affiancamento e di mediazione fra questi stessi soggetti e il sistema dei servizi sociali"***.

Nelle conclusioni dopo *"Concordano"*, alla lettera b) eliminare la parola tra parentesi: ***(es. bandi)*** e dopo la lettera b) aggiungere la lettera c): ***"sulla necessità di implementare, nelle successive annualità, le risorse da dedicare alle linee progettuali richiamate alle precedenti lettere a) e b), fermo restando che l'avvio dei progetti per il presente anno dovrà essere circostanziato per non creare aspettative senza risposta. Sarà inoltre utile un coordinamento delle sperimentazioni con analoghe iniziative di altri Ministeri che si occupano del "lavoro di cura" come supporto al sistema di relazioni familiari, favorendo una logica di differenziazione degli ambiti tematici tra le attività promosse dai diversi Ministeri competenti e sperimentazioni da parte di soggetti istituzionali tra loro associati ed in cui trovi spazio anche la cittadinanza femminile da parte di immigrate che si dedicano al lavoro di cura"***.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione
Politiche sociali
(Assessore Stefano Valdegamberi)

Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 VENEZIA
e-mail: ass.politichesociali@regione.veneto.it
Tel. 041 279 2881 – Fax 041 279 2883
Internet: www.regione.veneto.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito della sentenza Corte Costituzionale 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50

Repertorio atti n. 31/CU del 29/04 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 aprile 2009

VISTO l'articolo 19, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica , nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*"", il quale, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, prevede l'istituzione di un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale in genere, stabilita in tre milioni di euro annui dal decreto dal D.M. 16 maggio 2007;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 26/BIL del 25 febbraio 2009, con il quale sono state riassegnate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità le economie residue dell'esercizio 2008 di euro 77.476.987,36;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2008, la quale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui non contiene, dopo le parole "il Ministro per i diritti e le pari opportunità", le parole "previa acquisizione del parere della Conferenza unificata";

VISTO lo schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasmesso il 20 marzo 2009 dal Capo di Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e diramato in data 30 marzo 2009 alle Regioni ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 2 aprile 2009, il Dipartimento delle pari opportunità si è dichiarato disponibile a prevedere nel decreto la definizione congiunta di un sistema di interventi con le Regioni e le Autonomie locali;

RILEVATO che l'Ufficio legislativo del Ministero delle pari opportunità ha trasmesso in data 7 aprile 2009 una nuova stesura del testo del decreto in oggetto per l'esame della Conferenza Unificata dell'8 aprile 2009;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza Unificata dell'8 aprile 2009 è stata fatta richiesta di rinvio del decreto in oggetto e di ulteriore esame del provvedimento in sede tecnica;

VISTA la proposta emendativa delle Regioni trasmessa il 22 aprile 2009 per l'esame nella sede tecnica del 28 aprile 2009 nonché la richiesta dell'ANCI di prevedere nello schema di decreto uno specifico punto concernente azioni di sistema finalizzate al sostegno delle vittime di fenomeni di tratta e di grave sfruttamento;

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto in oggetto con le modifiche concordate nella predetta sede tecnica , trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Pari opportunità in data 28 aprile 2009 con nota prot. DPO 0005325 P-2.34.1.5, contenente la previsione dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 per gli interventi di cui all'articolo 1 lettera a) e la previsione del parere ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per gli interventi di cui ai punti b), c) e d), nel caso in cui essi implichino competenze regionali e delle Autonomie locali, nonché l'inserimento di un punto specifico dedicato alle azioni di contrasto e sostegno alle vittime della tratta;

RILEVATO che nella seduta della Conferenza Unificata del 29 aprile 2009, le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto nella nuova formulazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sul decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito della sentenza Corte Costituzionale 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, e il Ministro per le pari opportunità, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 38.
Parere ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificato dall'articolo 38, comma 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Repertorio Atti n. 23/CU del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 29 aprile 2010:

VISTO l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 9, della sopra richiamata legge n. 53 del 2000, che rinvia ad un successivo decreto la definizione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi ivi previsti;

VISTO lo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, "in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 38", pervenuto dalla Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato per le politiche della famiglia in data 4 novembre 2009 e diramato alle Regioni e alle Autonomie locali in pari data;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 25 novembre 2009 i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso delle osservazioni e delle proposte emendative che si sono discusse nella stessa sede;

CONSIDERATO che, in quella sede, i rappresentanti del Dipartimento delle politiche della famiglia si sono resi disponibili ad accogliere le osservazioni dette, mentre si è concordato che altri suggerimenti saranno recepiti nel successivo avviso di finanziamento, in particolare le previsioni che: 1) un peso specifico nella valutazione dei progetti sarà dato alla sostenibilità dell'intervento, valutata anche in coerenza con le politiche territoriali in materia di conciliazione (osservazioni in merito agli artt. 8 e 14 dello schema di decreto); 2) l'ammissione parziale sarà limitata ai casi in cui sia rispettata la coerenza complessiva dell'intervento (osservazioni in merito all'art. 18 dello schema di decreto);

VISTA la nota del 25 novembre 2009 con la quale il Dipartimento delle politiche della famiglia ha trasmesso il testo dello schema di decreto in argomento, con evidenziate le modifiche

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

concordate con le Regioni e gli Enti locali nella citata riunione tecnica, diramato in pari data (All.1), parte integrante del presente atto;

VISTA la nota pervenuta il primo dicembre 2009 dall'Ufficio legislativo del Ministro per le Pari opportunità con la quale si è espresso l'avviso favorevole all'ulteriore corso del provvedimento diramato il 25 novembre 2009;

VISTA la nota pervenuta il 2 dicembre 2009 dal Gabinetto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la quale si è espresso il parere favorevole sul provvedimento diramato il 25 novembre 2009;

RILEVATO che, lo schema di decreto interministeriale in argomento è stato iscritto alla Conferenza Unificata del 17 dicembre 2009 che non ha avuto luogo;

VISTA la nota del 22 gennaio 2010 con la quale la Commissione Politiche sociali delle Regioni, ha comunicato, che riunitasi il 13 gennaio 2010, ha esaminato il provvedimento in argomento e ha espresso parere favorevole;

RILEVATO che, lo schema di decreto interministeriale in argomento è stato iscritto alla Conferenza Unificata del 27 gennaio 2010 che non ha avuto luogo;

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

RILEVATO che, nella medesima seduta l'ANCI e l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento con la raccomandazione di attivare un tavolo istituzionale stabile tra Stato , Regioni ed Enti locali in materia di conciliazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificato dall'articolo 38, comma 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sullo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, e il Ministro per le pari opportunità, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, come modificata dalla legge n. 69/2009, nel testo pervenuto il 25 novembre 2009 dal Dipartimento delle politiche della famiglia.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

All. 1

BOZZA 25 novembre 2009

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

VISTE le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno ribadito l'importanza della conciliazione tra vita professionale e vita familiare, in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei principi di pari opportunità;

VISTO l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il decreto del 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale ed il Ministro per le pari opportunità, di prima attuazione del predetto articolo 9, e sue successive modifiche ed integrazioni, con il quale venivano individuate le modalità di erogazione dei contributi in base al comma 2 del testo originario del medesimo articolo;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell' articolo 9, così come modificato dalla citata legge 18 giugno 2009, n. 69, che rinvia ad un successivo decreto per la definizione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi ivi previsti;

VISTO l'articolo 1, comma 19 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le altre, le competenze statali in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'articolo 1, comma 14, lett. b) del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. e);

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n.223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché

interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare l'articolo 19, che istituisce il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "(legge finanziaria 2007);

VISTO il parere reso dalla Conferenza Unificata in data.....

DECRETA

Articolo 1
Oggetto:

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al fine di promuovere progetti sperimentali che attuino azioni positive per la conciliazione tra responsabilità professionali e di cura della famiglia.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1, si intende per:

   a) **Legge**: la legge 8 marzo 2000, n. 53;

   b) **ufficio**: il Dipartimento per le politiche della famiglia, competente per la gestione del procedimento di cui all'articolo 9 della Legge;

   c) **pubblici registri**: documenti che assolvono ad una funzione di certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delle imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali;

   d) **azioni positive**: misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, favorendo la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo **e** promuovendo, **altresì,** il miglioramento della qualità delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale, da attuare attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni alla famiglia quali istituzioni, imprese e associazioni;

   e) **reti: partenariati o altri** sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni positive per la conciliazione;

   f) **titolare di impresa**: colui che esercita attività di impresa in forma individuale o collettiva;

g) **sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo**: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la *totalità* delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori **o figli disabili**, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale;

h) **collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo**: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere *parte* delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori **o figli disabili**, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale.

Articolo 3
Individuazione delle risorse

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, individua annualmente, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma destinata al finanziamento delle azioni positive per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale di cui all'articolo 9 della Legge, e determina la quota, in misura non superiore al 10%, finalizzata ad attività di promozione, compresa un'eventuale campagna pubblicitaria televisiva, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni e all'eventuale infrastrutturazione di reti territoriali a supporto diretto delle aziende, nonché alla realizzazione di un *software* unico da mettere a disposizione dei progetti volti a realizzare la banca delle ore.

2. Con successivo decreto del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, **da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata**, sono definite le condizioni per il finanziamento delle reti territoriali.

3. Ai progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della Legge, è riservata una quota pari al 10% dell'importo totale delle risorse da destinare al finanziamento dell'articolo 9, salva diversa determinazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale, in relazione alle risorse annualmente rese disponibili dal decreto di cui al precedente comma e alle eventuali diverse esigenze emerse nel corso della sperimentazione.

4. La quota percentuale di cui al **comma 3** è integrata con le ulteriori risorse che si rendano eventualmente disponibili a conclusione della procedura di valutazione relativa all'ultima scadenza annuale per le tipologie di progetto di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge.

5. Ove, a conclusione della procedura di valutazione relativa all'ultima scadenza annuale, residuino, invece, eventuali risorse non utilizzate nell'ambito della quota di cui al comma 3, le stesse sono rese disponibili per le tipologie di progetto di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge.

Capo I
Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi di cui al comma 1 dell'articolo 9 della Legge

Articolo 4
Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

1. I progetti disciplinati dal presente capo, sono finanziati per un importo massimo di euro 500.000,00, hanno una durata massima di 24 mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni positive:

   a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e/o dei risultati, in base a quanto previsto dal successivo **articolo 8**, comma 2. L'elenco delle predette azioni di flessibilità non è, comunque, tassativo.

   b) programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione. Nel caso di congedo parentale o per altri motivi legati alla conciliazione, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo continuativo.

   c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Articolo 5
Soggetti finanziabili

1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalità di cui all'articolo 7:

   a) i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori;
   b) altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;
   c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna

scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensi del successivo articolo 16, comma 3.

2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett. c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a).

3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure.

4. I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 9 della Legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
   a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;
   b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di flessibilità, ovvero a diversi destinatari.

5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti, le singole aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri progetti a valere sull'articolo 9 della Legge, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente, nei termini di cui al **comma 4**.

Articolo 6
Destinatari

1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresì, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

Articolo 7
Accordo contrattuale

1. Per accordo contrattuale si intende**, anche in via alternativa**:

a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;
c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di rappresentanza datoriali più rappresentative a livello nazionale;
f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.

2. L'accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l'ammissibilità dei progetti disciplinati dal presente capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione espresse dai lavoratori.

3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione dei lavoratori di essere soddisfatte.

4. L'accordo illustra espressamente la valenza di azione positiva e l'innovazione apportata dal progetto rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente e/o dal contratto collettivo nazionale di riferimento, relativamente al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati, ovvero rispetto alla prassi già adottata in azienda, ove più avanzata.

Articolo 8
Requisiti di priorità o preferenza

1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui:
   a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità ovvero figli minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;
   b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non più di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
   c) i progetti siano promossi attraverso reti.

2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilità, si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilità.

3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della Legge, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**, sono preferiti i

progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, ~~per un congruo periodo di tempo, almeno~~ **e** con le ~~mansioni~~ **funzioni** precedentemente svolte, **ovvero condizioni di miglior favore**.

Capo II
Progetti di sostituzione o collaborazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 della Legge

Articolo 9
Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimo finanziabile è di euro 35.000,00; lo stesso non può superare il reddito imponibile relativo all'attività svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove più favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il contributo non può, comunque, essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.

2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, è fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi.

3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di farsi sostituire da soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali o di avvalersi della collaborazione degli stessi.

4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.

Articolo 10
Soggetti finanziabili

1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo:

   a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto.

   b) i titolari di impresa individuale;

   c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:
      - partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria;

- sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del precedente comma:
   - i liberi professionisti costituiti in associazione;
   - i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 *bis* del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti;
   - gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

3. Tra i soggetti finanziabili di cui ai precedenti commi sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non più di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

4. I soggetti che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
   a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata **e** l'autorizzazione al pagamento del saldo;
   b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione legata ad un nuovo evento (nuova maternità, adozione, ecc.).

Articolo 11
Requisiti di priorità o preferenza

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio addizionale in presenza di figli fino a tre anni di età o figli disabili ovvero di particolari carichi di cura, nonché nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.

Capo III
Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Articolo 12
Modalità e termini di presentazione

1. I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti, allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall'ufficio stesso.

2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale.

Articolo 13
Condizioni di ammissibilità

1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti pervenuti e li dichiara "Non ammissibili a valutazione" in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
   a) il progetto è pervenuto fuori termine;
   b) il soggetto proponente non è fra quelli finanziabili;
   c) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili;
   d) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall'ufficio e non è possibile operare un'esatta imputazione dei costi alle attività, né valutare la congruità dei costi stessi;
   e) **per i progetti di cui al capo I,** [10]manca l'accordo contrattuale.

2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, da produrre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
   a) non è possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale;
   b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordo aziendale applicato dal proponente;
   c) il progetto, il piano finanziario o l'accordo contrattuale non sono sottoscritti dal proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato, con contestuale presentazione della documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo);
   d) per i progetti di cui al capo II del presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 14
Commissione tecnica di valutazione

1. La selezione è affidata ad un'apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.

2. La commissione, la cui composizione è individuata nel successivo decreto di nomina, è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e vede rappresentate le amministrazioni concertanti, **nonché le regioni e gli enti locali.** La commissione può avvalersi della consulenza di esperti.

3. La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede è a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Ai fini della individuazione della composizione della commissione, si terrà conto dell'opportunità di garantire il coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101.

[10] La specificazione è necessaria per non indurre in errore i proponenti, dal momento che, prima della novella, era richiesto l'accordo contrattuale anche per i progetti di cui al capo II.

Articolo 15
Criteri di valutazione e selezione dei progetti

1. I criteri per la valutazione dei progetti sono resi noti annualmente nell'avviso di finanziamento e sono articolati in modo da rilevare, tra l'altro, elementi di innovatività, efficacia, efficienza ed economicità delle azioni proposte, tenendo conto dei requisiti di priorità e preferenza di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto e, di volta in volta, dell'eventuale specifico interesse per determinati tipi di sperimentazione.

Articolo 16
Formazione delle graduatorie

1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al capo I e al capo II sono ripartite in base al numero di scadenze di cui all'articolo 12, comma 2.

2. I progetti di cui all'articolo 9 comma 1 e comma 3 della Legge, una volta valutati, sono inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 10, comma 3.

3. Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" tutti i progetti che riportano un punteggio minimo di 50.

4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio, tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalla graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata.

Articolo 17
Scorrimento della graduatoria

1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per finanziare i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.

2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richieste per finanziare tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.

3. Quando le risorse che residuano dall'attribuzione progressiva delle somme riconosciute dalla Commissione ai singoli proponenti non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano il medesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento, detti progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono altresì riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno di riferimento.

Articolo 18
Modalità di erogazione del contributo

1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione.

2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di ciascun progetto è subordinata alla effettiva e corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, cioè alla fruizione da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilità ivi previste.

3. In particolare, il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità:

   a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, è corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l'accoglimento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio;
   b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, è corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione, che, per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge, è sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato, rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo.

4. L'ufficio competente può rivolgersi, in ogni momento fino alla corresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro, per la verifica presso il proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto.

5. I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a collaborare alle attività di monitoraggio qualitativo svolte dall'ufficio competente.

Articolo 19
Abrogazioni

1. Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 è abrogato.

Roma,

Il Sottosegretario per le politiche della famiglia

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Il Ministro per le pari opportunità

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.3/2009/13

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002078 P-2.17.4.3
del 29/04/2009
3916315

Al Ministero
dell'economia delle
finanze
-Gabinetto

Al Presidente della
Conferenza
delle regioni e delle
Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della
Regione Veneto
Coordinatore
Commissione Politiche
Sociali

All'Assessore della
Regione Valle D'Aosta
Coordinatore Vicario
Commissione Politiche
Sociali

Ai Presidenti delle
Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

ROMA, 2004 - IST. TLTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Al Presidente
dell'UNCEM

Alla Segreteria della
Conferenza Stato-città
ed autonomie locali
LORO SEDI

E p. c.

Al Dipartimento
per le pari opportunità
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Oggetto: Schema di decreto del riparto Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

L'ufficio legislativo del Ministro per le pari opportunità ha trasmesso a questo ufficio con nota prot. DPO 0005325 P-2.34.1.5 in data 28.04.2009, lo schema di decreto in oggetto con le modifiche predisposte nel corso della riunione tecnica tenutasi in pari data.

Si comunica che il testo del citato schema di decreto è disponibile sul sito www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n.400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, con il quale "al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007";

VISTO l'art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui al citato articolo 19, comma 3, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 di cui una quota, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;

VISTO il D.P.R. del 7 maggio 2008 con il quale l'On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il D.P.C.M. dell' 8 maggio 2008 con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna l'incarico di Ministro per le pari opportunità;

VISTO il D.P.C.M. del 13 giugno 2008 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;

VISTO il D.P.C.M. del 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità del 16 maggio 2007 che stabilisce che al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere è destinata una quota di euro 3.000.000 annui.

VISTO il D.P.C.M. 19 dicembre 2008 concernente l'approvazione del Bilancio relativo alla gestione finanziaria per l'anno 2009 che destina al cap. 493 "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" la somma di euro 24.984.000,00;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 26/BIL del 25 febbraio 2009 con il quale, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 9 dicembre 2002, sono riassegnate sul cap. 493 "Fondo per le politiche

relative ai diritti e alle pari opportunità" le economie dell'esercizio 2008 pari a 77.476.987,36 euro;

CONSIDERATO pertanto che lo stanziamento definitivo per il 2009 sul "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" è pari ad € 102.460.987,36;

CONSIDERATO che al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere è destinata una quota di euro 3.000.000 annui e che nel 2008 non sono stati finanziati interventi a valere sul suddetto Fondo;

CONSIDERATO pertanto che dallo stanziamento definitivo del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" occorre destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere per gli anni 2008 e 2009, una somma complessiva di euro 6.000.000;

CONSIDERATO che occorre assegnare le risorse del Fondo alle diverse finalità da attuare per i diritti e le pari opportunità;

DECRETA

Art. 1

Le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009, comprensive degli avanzi di gestione del 2008 ed al netto della quota di euro 6.000.000 destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere ed ammontanti nel complesso ad euro € 96.460.987,36 sono attribuite con il presente provvedimento alle finalità sotto elencate, con l'indicazione degli importi corrispondenti:

a. fino a € 40.000.000,00 per un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Mediante specifica intesa di cui all'art.8 comma 6 della L. 131 del 2003 saranno definiti i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio degli interventi realizzati sulla base delle finalità di cui al presente punto;

b. fino a euro 2.000.000,00 per azioni di sistema a sostegno delle iniziative di contrasto e di emersione delle vittime di fenomeni di tratta e grave sfruttamento;

c. fino a € 15.000.000,00 per le politiche a favore delle pari opportunità di genere;

d. fino a € 24.910.987 per le politiche a favore dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti;

e. fino a € 13.850.000 per campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione, così ripartiti:

Campagna di comunicazione sulla prevenzione dei tumori femminili	2.500.000
Campagna di comunicazione su bulimia e anoressia	2.400.000
Campagna di comunicazione su pedofilia e pedopornografia	3.250.000

Campagna di comunicazione su disabilità	2.100.000
Campagna di comunicazione sulla tratta di esseri umani	1.000.000
Campagna di comunicazione sullo stalking	2.600.000

f. fino a € 700.000,00 per un servizio di consulenza gestionale al Dipartimento per le pari opportunità per il biennio 2009-2010.

Gli interventi di cui ai punti b), c), e d), ove implichino competenze regionali e delle Autonomie locali, saranno sottoposti a parere della Conferenza Unificata.

Roma,

IL MINISTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009.
Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio Atti n. 26/CU del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 29 aprile 2010:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità";

VISTO l'articolo 1, lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, che destina parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, fino a € 40.000.000,00, alla realizzazione di "un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" e che stabilisce che i "criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio degli interventi realizzati" siano definiti mediante specifica intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 131/2003;

VISTO lo schema di intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al sopra citato decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009, pervenuto il 18 novembre 2009 dal Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e diramato il 30 novembre 2009;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 9 dicembre 2009, il Coordinamento tecnico delle Regioni ha comunicato che la Commissione Politiche Sociali, pur condividendo le finalità del provvedimento, ha ritenuto che il provvedimento così come formulato sia di difficile applicazione, considerata la complessità e la dettagliata descrizione di misure ed interventi e ha pertanto chiesto, partendo dalle indicazioni contenute nel decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, già approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 aprile 2009, che il testo fosse riformulato sottoforma di linee di indirizzo, evitando di indicare nel dettaglio progettualità o azioni che potrebbero non integrarsi in modo coordinato con la programmazione di ciascuna Regione in materia;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

VISTO che la suddetta richiesta è stata formalizzata il 14 dicembre 2009 e diramata il 15 dicembre 2009;

VISTA la nuova formulazione del testo pervenuta il 17 febbraio 2010 dall'Ufficio Legislativo del Ministro per le pari opportunità e diramata il 19 febbraio 2010;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 25 febbraio 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno espresso delle osservazioni che sono state ritenute accoglibili dai rappresentanti del Ministro per le pari opportunità;

VISTA la nota del 1° marzo 2010 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministro per le pari opportunità ha trasmesso il testo dello schema di intesa in argomento, con le modifiche concordate con le Regioni e gli Enti locali nella citata riunione tecnica, corredato dell'allegato A parte integrante del presente atto, diramato in pari data;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

Articolo 1 – Oggetto dell'intesa

1. La presente intesa stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro cui sono destinate, attraverso il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, art. 1, lettera a), parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009.

In particolare stabilisce:

1) le finalità del sistema di interventi;

2) le modalità attuative;

3) i criteri di ripartizione delle risorse;

4) l'istituzione di un Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa.

Articolo 2 - Finalità del sistema di interventi

1. Le risorse destinate dall'art. 1, lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009 alla realizzazione di "un sistema di interventi per favorire la conciliazione

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

dei tempi di vita e di lavoro", pari a Euro 40.000.000, sono finalizzate a rafforzare la disponibilità dei servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonché a potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza, o il rientro, nel Mercato del Lavoro. Tali finalità generali, nonché le finalità specifiche di cui al successivo comma 2, vengono perseguite dalle Regioni e dalle Province Autonome nell'ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria.

2. In attuazione delle finalità generali della presente intesa sono declinate le seguenti finalità specifiche:

a) creazione o implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e interventi similari ("mamme di giorno", educatrici familiari o domiciliari, ecc.) definiti nelle diverse realtà territoriali;

b) facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione anche tramite percorsi formativi e di aggiornamento, acquisto di attrezzature hardware e pacchetti software, attivazione di collegamenti ADSL, ecc.;

c) erogazione di incentivi all'acquisto di servizi di cura in forma di voucher/buono per i servizi offerti da strutture specializzate (nidi, centri diurni/estivi per minori, ludoteche, strutture sociali diurne per anziani e disabili, ecc.) o in forma di "buono lavoro" per prestatori di servizio (assistenza domiciliare, pulizia, pasti a domicilio, ecc.);

d) sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti (o family friendly) come banca delle ore, telelavoro, part time, programmi locali dei tempi e degli orari, ecc.;

e) altri eventuali interventi innovativi e sperimentali proposti dalle Regioni e dalle Province autonome purché compatibili con le finalità della presente intesa.

Articolo 3 – Modalità attuative del sistema di interventi

1. Il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 è finalizzato a dar luogo ad interventi fortemente incisivi sul tema della conciliazione tra vita e lavoro, intesa sia come strumento per far fronte alle esigenze derivanti dalla cura dei bambini e degli anziani, sia come leva per consentire adeguati sviluppi professionali e di carriera delle donne.

2. Le finalità specifiche indicate al precedente art. 2 comprendono e valorizzano anche gli interventi innovativi programmati e attuati a livello regionale e/o locale in materia di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

3. il Dipartimento per le pari opportunità, per conseguire la migliore sinergia possibile tra le iniziative oggetto della presente intesa e quelle di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, si avvarrà di un Comitato tecnico di supporto composto da due rappresentanti per ciascun Dipartimento.

4. Il monitoraggio degli interventi è effettuato sulla base del principio di leale collaborazione e, tenuto conto dei modelli già in uso presso le Regioni e le Province autonome, attraverso l'utilizzo di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli interventi definito dal Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

5. Sarà cura del Dipartimento per le pari opportunità la promozione unitaria, anche attraverso campagne informative ed eventi di lancio, delle linee di intervento più innovative e che necessitano pertanto di un maggior impegno divulgativo e di sensibilizzazione nonché l'attuazione di specifiche analisi finalizzate a divulgare gli esiti e i risultati conseguiti attraverso l'attuazione della presente intesa.

6. Il Dipartimento per le pari opportunità, inoltre, attiverà e gestirà il circuito finanziario previsto per la messa in disponibilità delle risorse di cui al precedente art. 2 attraverso le seguenti modalità:

a) erogazione della prima quota, pari al 40% del totale della quota spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della sottoscrizione di una apposita convenzione, della durata di 12 mesi, che disciplina i rapporti tra il Dipartimento per le pari opportunità e le singole Regioni o Province autonome per la realizzazione del programma attuativo presentato da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

b) erogazione della seconda quota, fino ad un massimo di un ulteriore 40% della quota spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della presentazione e verifica della relazione intermedia sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa di cui al successivo art. 5;

c) erogazione del saldo, fino alla concorrenza del totale della quota spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma, a seguito della presentazione e verifica della relazione finale sull'utilizzo delle risorse, redatta secondo i criteri individuati dal Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa di cui al successivo art. 5.

7. Il Dipartimento, per l'attuazione della presente intesa, si riserva l'utilizzo di una quota, complessivamente pari a Euro 1.280.000 (corrispondente al 3,2% delle risorse).

8. Alle Regioni e alle Province Autonome è affidata:

a) la predisposizione, in accordo con l'ANCI e l'UPI regionali, e la trasmissione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, del programma attuativo che ricomprenda almeno tre delle finalità specifiche di cui all'art. 2 per le Regioni con attribuzione di risorse superiori ad Euro 1.500.000 e almeno due per le altre Regioni e Province autonome;

b) la divulgazione delle opportunità offerte dalla presente intesa attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale e, dove possibile, attraverso l'apposizione del logo del Dipartimento per le pari opportunità .

c) la raccolta e la trasmissione al Dipartimento per le pari opportunità dei dati di monitoraggio;

d) nell'ambito dell'attuazione del programma le Regioni e le Province Autonome cureranno il rispetto delle norme regolamentari in materia di concorrenza e Aiuti di Stato.

9. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome, così come definite al precedente comma 8, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, è stabilita in € 38.720.000 (corrispondente al 96,8%, delle risorse).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Articolo 4 – Criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le P.A.

1. Al fine di conseguire la massima diffusione possibile del sistema di interventi oggetto dell'intesa e, allo stesso tempo, orientare le risorse finanziarie in funzione della dimensione dei fabbisogni nelle diverse aree territoriali, le risorse di cui ciascuna Regione e Provincia autonoma può disporre per la definizione e attuazione del proprio programma sono indicate nella tabella di cui all'allegato A, utilizzando i seguenti criteri, in analogia con i criteri utilizzati nell'ambito del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dell'11 ottobre 2002:

a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);

b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%)

c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%)

d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica ISTAT 2005) (peso 15%).

Articolo 5 – Gruppo di lavoro a supporto dell'attuazione dell'intesa

1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito un Gruppo di lavoro composto da: due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Il coordinamento del gruppo di lavoro è affidato al Dipartimento per le pari opportunità.

2. Il Gruppo di lavoro avrà le seguenti funzioni:

a) valutazione di coerenza di quanto indicato nei programmi attuativi presentati dalle Regioni e Province autonome con i contenuti della presente intesa;

b) valutazione delle relazioni, intermedia e finale, sull'utilizzo delle risorse presentate dalle Regioni e Province autonome a supporto dell'erogazione delle quote di finanziamento intermedia e a saldo di cui al precedente art. 3, comma 6, lett. b) e c);

c) predisposizione di chek list, format e modelli a supporto del monitoraggio nell'ottica della progressiva costruzione di un sistema unitario di rilevazione e comunicazione degli avanzamenti degli interventi in materia di conciliazione;

d) analisi dei dati di monitoraggio trasmessi dalle Regioni e Province autonome al fine di rendere disponibili per tutte le amministrazioni coinvolte l'avanzamento attuativo delle finalità specifiche dell'intesa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Allegato A – Ripartizione Risorse

Regione / Provincia autonoma	Importo in Euro
Piemonte	2.929.951
Valle d'Aosta	92.720
Lombardia	6.768.298
P.A. Bolzano	357.579
P.A. Trento	356.927
Veneto	3.340.741
Friuli-Venezia Giulia	769.786
Liguria	938.371
Emilia-Romagna	3.009.123
Toscana	2.439.868
Umbria	601.747
Marche	1.014.008
Lazio	3.925.588
Abruzzo	791.308
Molise	171.430
Campania	3.371.361
Puglia	2.355.434
Basilicata	328.116
Calabria	1.108.414
Sicilia	3.028.956
Sardegna	1.020.273
Totale Regioni e Province autonome	38.720.000

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012".

Repertorio Atti n. 113/CU del 25 ottobre 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 25 ottobre 2012:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità";

VISTA l'Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009, sancita da questa Conferenza con Atto Rep. n. 26/CU del 29 aprile 2010;

VISTA l'Intesa, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1251, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di Piano nazionale per la famiglia, sancita da questa Conferenza con Atto Rep. n. 49/CU del 19 aprile 2012;

VISTA la nota in data 11 ottobre 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di apposita intesa in sede di Conferenza Unificata, il documento indicato in oggetto, Allegato sub A), parte integrante del presente Atto;

VISTA la lettera in data 12 ottobre 2012, con la quale il predetto documento è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI e delle Amministrazioni centrali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 17 ottobre 2012, sono state concordate tra i rappresentati delle Regioni e delle Autonomie locali e quelli del

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Dipartimento per le Pari Opportunità e delle altre Amministrazioni centrali interessate alcune modifiche sul documento indicato in argomento;

VISTA la nota del 17 ottobre 2012, con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità, ha inviato la versione definitiva del documento in parola, che recepisce le indicazioni ed osservazioni formulate nel corso della predetta riunione dai rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, delle Regioni, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per le Politiche della Famiglia;

VISTA la lettera in data 18 ottobre 2012, con la quale la predetta versione definitiva è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012", Allegato sub A), parte integrante del presente Atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

MODULARIO
P. C. M. 198

Allegato A MOD. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

"Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" per il 2012
(Intesa 2)

PREMESSO CHE

Recenti indagini dell'**Istat,** pubblicate a fine 2011, su "Conciliazione tra lavoro e famiglia", rilevano l'entità del fenomeno, riportando tra gli altri i sotto indicati dati:

- **15 milioni 182 mila** (il 38,4% della popolazione di riferimento) sono le persone che nel 2010 dichiarano di prendersi regolarmente cura di figli coabitanti minori di 15 anni, oppure di altri bambini, di adulti malati, disabili o di anziani;
- le **donne** sono coinvolte nella responsabilità di cura, più spesso degli uomini (**42,3% contro il 34,5%)** ed anche per queste motivazioni risulta più bassa la loro partecipazione al mercato del lavoro. **Tra le madri di 25-54 anni**, la quota di occupate è **pari al 55,5%,** mentre tra i padri raggiunge il 90,6%;
- quasi **3,5 milioni di occupati** (il **35,8%** degli occupati con responsabilità di cura) vorrebbero modificare il rapporto tra tempo dedicato al lavoro retribuito e quello impiegato in assistenza e accudimento. Per quasi tre persone su 10 gli impegni lavorativi non permettono di trascorrere con i propri cari il tempo desiderato;
- oltre un milione le persone inattive (**il 24% di quelle** con figli minori di 15 anni o con altre responsabilità di cura), sarebbero disposte a lavorare se potessero ridurre il tempo impegnato nell'assistenza e nell'accudimento;
- la **mancanza di servizi di supporto** (e il loro costo elevato) nelle attività di cura, rappresenta un ostacolo per il lavoro a tempo pieno di **204 mila donne** occupate part time (il 14,3%) e per l'ingresso nel mercato del lavoro di 489 mila donne non occupate (l'11,6%);
- sono **702 mila le occupate** con figli minori di 8 anni, che dichiarano di aver interrotto temporaneamente l'attività lavorativa per almeno un mese dopo la nascita del figlio più piccolo (il 37,5% del totale delle madri occupate);
- l'assenza temporanea dal lavoro per accudire i figli continua a riguardare, invece, solo una parte marginale di padri;
- il congedo parentale è utilizzato prevalentemente dalle donne, riguardando una madre **occupata ogni due** a fronte di una percentuale del **6,9%** dei padri.

MODULARIO
P. C. M. 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTA

la prima intesa sulla "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", sottoscritta in Conferenza Unificata il 29 aprile 2010 tra Dipartimento per le Pari Opportunità, Regioni e Autonomie Locali e verificata la possibilità di una nuova intesa per consolidare, estendere e rafforzare sui territori regionali iniziative volte a promuovere l'equilibrio tra vita familiare e partecipazione delle donne e degli uomini all'interno del mercato del lavoro, favorendo le pari opportunità e contribuendo ad accrescere la produttività delle imprese;

VERIFICATO CHE

la prima intesa ha mostrato alcune difficoltà in ordine alla integrazione tra risorse regionali, nazionali e comunitarie e alla individuazione di un "referente unico" in ambito regionale in grado di assicurare il coordinamento tra interventi promossi da soggetti istituzionali e altri soggetti;

TENUTO CONTO

degli indirizzi dell'UE in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, pari opportunità e diritti delle persone;

della Comunicazione del 17 febbraio 2011 della Commissione europea dal titolo "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori";

del "Piano nazionale per la famiglia", approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012, contenente linee di indirizzo ed intervento in materia di servizi per la prima infanzia, congedi e tempi di cura ed in materia di pari opportunità e conciliazione tempi di vita e di lavoro;

TENUTO ALTRESÌ CONTO

del rapido mutamento dei contesti socio-economici di riferimento e delle necessità di attivare e mettere a punto strumenti flessibili in grado di determinare le necessarie misure adattive a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

PRESO ATTO PERTANTO CHE

alla luce dell'esperienza maturata, **l'Intesa 2012** dovrà avere come **obiettivo strategico** l'occupazione femminile attraverso i seguenti **indirizzi operativi**:

MODULARIO
P. C. M. 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

1. miglioramento dei servizi a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le donne e per tutti i cittadini;
2. miglioramento della integrazione tra i servizi di cui al punto 1 e gli interventi connessi alle politiche familiari e al welfare locale;
3. introduzione di modalità contrattuali e forme flessibili di organizzazione del lavoro, rispondenti alle esigenze di conciliazione;
4. creazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura alla persona e dei servizi per la famiglia e la comunità;
5. promozione dei congedi parentali per i padri;
6. realizzazione di azioni sperimentali promosse e coordinate dal Dipartimento delle Pari opportunità.

SOTTOLINEATO CHE

dovrà essere promossa la riduzione del ***gap tra domanda e offerta di servizi di conciliazione***, migliorandone la qualità, adeguandone l'offerta e promuovendone l'accessibilità, oltre a colmare le disparità riscontrabili a livello territoriale, sostenendo lo sviluppo degli strumenti e dei servizi a disposizione dei lavoratori/lavoratrici e promuovendo anche apprendimenti reciproci, attraverso lo scambio di esperienze ed iniziative di benchmarking nazionale.

RITENUTO QUINDI

Di proporre le seguenti **linee prioritarie di azione** per il 2012:

a) azioni in grado di migliorare ed accrescere l'offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona, tra cui i servizi socio-educativi per l'infanzia, rendendoli maggiormente accessibili, flessibili e modulabili, in risposta alle crescenti e sempre più articolate esigenze di conciliazione;
b) iniziative in grado di sostenere modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti, promuovendo anche l'adozione di modelli e soluzioni organizzative family friendly;
c) iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese;
d) sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali in grado di offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione;
e) interventi in grado di accrescere l'utilizzo dei congedi parentali da parte dei padri, nonché la loro condivisione delle responsabilità di cura familiari;
f) azioni per promuovere pari opportunità;

MODULARIO
P. C. M. 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

g) iniziative sperimentali, a carattere innovativo, ivi comprese le azioni previste al precedente punto 6.

DATO ATTO CHE

Ciascuna Regione potrà scegliere una o più linee da inserire nel programma di competenza, e le azioni scelte prenderanno a riferimento le seguenti modalità:

a) concessione di incentivi diretti alle persone per il ricorso a servizi di cura e a servizi socio-educativi per l'infanzia;
b) concessione di incentivi diretti alle persone e alle imprese per attività sperimentali che rispondano alle esigenze di conciliazione delle donne e delle famiglie;
c) sostegni alle imprese che introducono modalità di lavoro family friendly e/o interventi di welfare aziendale;
d) sostegno alle imprese che promuovono azioni per favorire piani personalizzati di congedo alle lavoratrici madri/lavoratori padri, anche ai fini del loro rientro dai congedi parentali;
e) interventi di aggiornamento e orientamento per favorire l'occupazione nei servizi legati alla conciliazione;
f) qualificazione di profili di competenze, nell'ambito della formazione e dell'istruzione, tali da rendere attraenti le professioni e i mestieri legati alla conciliazione;
g) concessione di incentivi ed integrazioni al reddito, che promuovano la fruizione del congedo parentale da parte dei padri;
h) sperimentazione di interventi innovativi e azioni pilota, ivi comprese le azioni promosse e coordinate direttamente dal Dipartimento Pari Opportunità.

DATO ATTO INOLTRE, CHE

ai fini di migliorare la pregressa esperienza, l'Intesa 2012 prenderà in considerazione, nell'ambito del rigore imposto alla Pubblica Amministrazione anche dai recenti provvedimenti sulla revisione della spesa pubblica con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente:

1. **tempi contenuti** per la presentazione dei provvedimenti regionali contenenti i programmi attuativi (90 gg), per assicurare un rapido assorbimento delle risorse;
2. **immediata cantierabilità** dei programmi attuativi regionali, per rendere operativi gli interventi a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
3. **costituzione** di un gruppo di sorveglianza/monitoraggio, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, composto da due rappresentanti del Dipartimento per le Pari Opportunità, due rappresentanti del Dipartimento per la Famiglia, due rappresentanti delle Regioni e

MODULARIO
P. C. M. 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

delle Province autonome, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI . Il coordinamento del gruppo di sorveglianza/monitoraggio è affidato al Dipartimento per le Pari Opportunità;

4. **individuazione** da parte delle Regioni di un referente che coordini le *politiche per la conciliazione,* a fronte dei diversi interventi messi in atto dagli Assessorati (Lavoro, Politiche Sociali, Famiglia, Pari Opportunità, Urbanistica);

SOTTOLINEATO INFINE CHE

ciascun programma regionale dovrà indicare:

a) la titolarità delle azioni che potrà essere a titolarità o a regia regionale. Gli affidamenti dovranno essere conformi alla normativa vigente;
b) le modalità di *governance* territoriale in ordine alla realizzazione delle attività (rapporti con le Amministrazioni locali, responsabilità dei diversi livelli istituzionali). In particolare, il programma dovrà indicare l'avvenuto accordo con le ANCI e UPI regionali;
c) procedure operative e relativi tempi di realizzazione;
d) costo delle azioni poste in essere e modalità di monitoraggio degli stati di avanzamento della spesa e delle azioni attivate;
e) i progetti dovranno essere realizzati entro 24 mesi a partire dalla erogazione del primo finanziamento da parte del Dipartimento alla Regione. Eventuali proroghe, non superiori a 6 mesi, opportunamente motivate, dovranno essere concordate tra Dipartimento Pari Opportunità e Regioni;

ATTESO CHE

sotto il profilo finanziario, tenuto anche conto delle difficoltà in cui versano regioni e amministrazioni locali la erogazione del finanziamento nazionale avverrà in due soluzioni:

- il 70% alla presentazione del provvedimento regionale redatto secondo i criteri indicati in precedenza, con l'impegno della Regione ad avviare in data certa le azioni previste;
- il 30% alla realizzazione di almeno il 70% delle attività indicate nel provvedimento regionale.

Eventuali fondi non erogati potranno essere redistribuiti tra le Regioni che hanno provveduto a realizzare i programmi.
Le risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le Pari opportunità pari a € 15.000.000,00 sono assegnate alle Regioni in base ai criteri del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, secondo la tabella allegata. Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n.191, articolo 2, comma 109, in attuazione della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.128699 del 5 febbraio 2010, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili e sono calcolate ai soli fini della citata disposizione.

MODULARIO
P. C. M. 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

RIPARTO FONDO PARI OPPORTUNITA' 2012	%	Importo
Abruzzo	2,45	367.500,00
Basilicata	1,23	184.500,00
Calabria	4,11	616.500,00
Campania	9,98	1.497.000,00
Emilia Romagna	7,08	1.062.000,00
Friuli Venezia Giulia	2,19	328.500,00
Lazio	8,6	1.290.000,00
Liguria	3,02	453.000,00
Lombardia	14,15	2.122.500,00
Marche	2,65	397.500,00
Molise	0,8	120.000,00
P.A. di Bolzano	*0,82*	*123.000,00*
P.A. di Trento	*0,84*	*126.000,00*
Piemonte	7,18	1.077.000,00
Puglia	6,98	1.047.000,00
Sardegna	2,96	444.000,00
Sicilia	9,19	1.378.500,00
Toscana	6,56	984.000,00
Umbria	1,64	246.000,00
Valle d'Aosta	0,29	43.500,00
Veneto	7,28	1.092.000,00
	100%	15.000.000,00

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio III
Codice sito: 4.3/2014/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002937 P-4.23.2.3
del 17/07/2014
9763233

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Pari Opportunità
(per interoperabilità)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Oggetto: D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.
Intesa ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni, nella seduta del 10 luglio 2014.

Il Direttore
Antonio Naddeo

REGIONE LIGURIA
SEDE DECENTRATA ROMA
Servizio Affa Generali e Segreteria
17 LUG. 2014
PG. 2014 144213

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

Repertorio atti n. 86/CSR del 10 luglio 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO l'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare:

- il comma 1 del suddetto articolo 5-bis, il quale al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, ha incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
- il comma 2 del medesimo articolo 5-bis, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne e del numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999;

VISTA la nota del 18 giugno 2014, con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità, ha inviato la bozza di Intesa sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, che è stata diramata alle Regioni e Province autonome con lettera del 23 giugno 2014;

VISTA la nota del 1 luglio 2014, con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità ha rinviato il testo del decreto, con alcune modifiche, che è stato diramato il 3 luglio 2014;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 7 luglio con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità ha trasmesso le seguenti riformulazioni del testo:

- all'articolo 1, comma 2: "Per Case rifugio si intendono le strutture residenziali che offrono ospitalità alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Tali strutture, alle quali è garantito l'anonimato, sono gestite con il supporto stabile di personale e sono promosse da:";
- all'articolo 3, comma 4: "Con successiva intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i centri antiviolenza e le case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119.";

CONSIDERATO che con nota del 10 luglio 2014, diramata in pari data da questo Ufficio di Segreteria, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che lo stanziamento previsto dall'articolo 5 bis, comma 1, del decreto legge n. 93 del 2013, pari a 7 milioni di euro e riferito all'anno 2014, è stato ridotto, in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e dall'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo complessivo pari ad euro 550.615;

CONSIDERATO altresì che con la nota sopra citata, il Ministero dell'economia e finanze ha precisato che occorre procedere ad una modifica del decreto in questione al fine di limitare la somma da ripartire, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all'importo disponibile in bilancio, pari ad euro 6.449.385, con riferimento all'anno 2014;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sul provvedimento in esame;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, nei termini e alle condizioni di cui in premessa.

Il Segretario
Antonio Naddeo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETERIA

Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014.

Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il d.P.C.M. del 22 novembre 2010 recante «disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il d.P.C.M. del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», modificato dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013;

Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 5-*bis* del sopra citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, il quale, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, ha incrementato il suddetto Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2013 e per l'anno 2014 rispettivamente di euro 10.000.000,00 e di euro 7.000.000,00 e ha disposto il finanziamento del fondo stesso nella misura di euro 10.000.000,00 a decorrere dall'anno 2015;

Visto il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-*bis*, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo 5-*bis*, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 2009;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota n. DPO 00011722 del 13 dicembre 2013, con la quale il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali *pro tempore* con delega alle Pari opportunità, a seguito della richiesta dei rappresentanti delle regioni di procedere all'erogazione delle risorse relative agli anni 2013 e 2014, previste dall'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge n.93 del 2013, in un'unica soluzione, ha

chiesto all'Assessore della Regione Liguria, in qualità di coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di trasmettere la documentazione utile al fine di procedere al riparto delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 5-*bis*;

Vista la nota n.PG/2014/29514 dell'11 febbraio 2014 con la quale il suddetto Assessore della Regione Liguria ha trasmesso al citato Vice Ministro i criteri, concordati e approvati in data 5 febbraio 2014 dalla citata VIII Commissione Politiche sociali, riguardanti il riparto delle risorse finanziarie relative agli anni 2013 e 2014, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 15176 del 10 luglio 2014, con cui il citato Dicastero fa presente che lo stanziamento previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, di 7 milioni di curo è stato ridotto, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" e dall'articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernente "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo complessivo pari ad euro 550.615,00;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione delle risorse, in un'unica soluzione, previste dal citato articolo 5-*bis* di euro 10.000.000,00 per l'anno 2013 e di euro 7.000.000,00 per l'anno 2014, ridotte ad euro 6.449.385,00, giusta la nota sopra citata del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Acquisita in data 10 luglio 2014 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto della riduzione delle risorse finanziarie suddetta per l'esercizio finanziario 2014;

Acquisita, nella seduta del 17 luglio 2014, la presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle tabelle di ripartizione delle risorse alle Regioni, rimodulate a seguito della sopracitata riduzione delle risorse per l'anno 2014;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 16.449.385,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per Centri antiviolenza si intendono i centri che svolgono attività di accoglienza, orientamento, assistenza psicologica e legale, promossi da:

a) Enti locali, in forma singola o associata;

b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) Soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, di intesa, o in forma consorziata.

2. Per Case rifugio si intendono le strutture residenziali che offrono ospitalità alle donne vittime dí violenza e ai loro figli. Tali strutture, alle quali è garantito l'anonimato, sono gestite con il supporto stabile di personale e sono promosse da:

a) Enti locali, in forma singola o associata;

b) Associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) Soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, di intesa, o in forma consorziata.

Art. 2.

Criteri di riparto

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede, in fase di prima attuazione, a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per gli anni 2013 e 2014 in unica soluzione, in base ai criteri forniti dalle Regioni con nota del 5 febbraio 2014.

2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 pari ad euro 10.000.000,00 per il 2013 e pari ad euro 6.449.385,00 per il 2014 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:

a) il 33%, dell'importo complessivo di euro 16.449,385,00 pari alla somma di euro 5.428.297,05, è destinato per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio, come stabilito dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) la rimanente somma pari ad euro 11.021.087,95 è suddivisa nella misura dell'80% (pari ad euro 8.816.870,35) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale nella misura del 10 % (pari ad euro 1.102.108,80) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione e nella misura del 10% (pari ad euro 1.102.108,80) per il finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, rispettivamente *b)* e *c)*, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

3. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari ad euro 5.428.297,05, si basa sul numero della popolazione di ciascuna regione e Provincia autonoma, sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti per ciascuna regione e Provincia autonoma rapportati alla mediana pari ad 1,79 stimando un centro antiviolenza per ogni 400.000 abitanti, secondo la tabella 2.

4. Il riparto delle risorse finanziarie, di cui al comma 2, lettera *b)* del presente articolo, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari ad euro 11.021.087,95, per quanto riguarda 1'80% e il 10% sia per i centri antiviolenza sia per le case rifugio esistenti, è basato sui dati forniti da ciascuna regione e Provincia autonoma, secondo la tabella 1.

Art. 3.

Attività delle Regioni e del Governo

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5-*bis*, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le Regioni presentano, in fase di prima attuazione, entro il 30 marzo 2015, una relazione al Dipartimento per le pari opportunità concernente le iniziative adottate nell'anno precedente per contrastare la violenza contro le donne a valere sulle risorse finanziarie ripartite al fine di dare attuazione all'articolo 5-*bis*, comma 7, del decreto-legge n.93 del 2013.

2. Al fine del riparto a regime delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, che tenga conto di un'efficace tempistica, le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri - le delibere adottate dalla Giunta regionale e dagli organi indicati dai rispettivi ordinamenti .regionali per gli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto, il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati dalle Regioni e Province autonome e degli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonché i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio, entro il 31 gennaio 2015.

3. Il mancato utilizzo delle risorse secondo le modalità del presente decreto, da parte degli enti destinatari, entro l'esercizio finanziario 2014, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

4. Con successiva Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza Unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, 24 luglio 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg. ne - succ. n. 2252

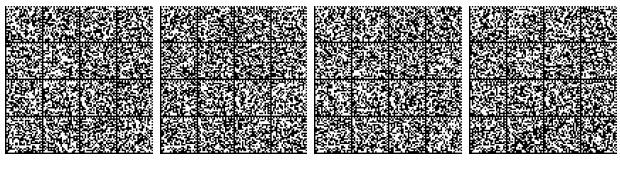

Tabella 1

RIPARTO LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 119

FONDI 2013/2014	**16.449.385,00**	**di cui il 33%**	**pari a**	**5.428.297,05**	**accantonati per futuri progetti e**	
				8.816.870,35	**per programmazione etc.**	**80%**
				1.102.108,80	**per centri antiviolenza**	**10%**
				1.102.108,80	**per case rifugio**	**10%**

	CENTRI ANTIVIOLENZA		**CASE RIFUGIO**		80% Progr.FNPS	
REGIONE	**Numero**	**Finanziamento**	**Numero**	**Finanziamento**		**Totale Finanz.**
Abruzzo	6	35.173,69	1	6.720,18	216.013,32	257.907,19
Basilicata	3	17.586,84	3	20.160,53	108.447,51	146.194,88
Calabria	9	52.760,53	3	20.160,53	362.373,37	435.294,43
Campania	9	52.760,53	5	33.600,88	879.923,66	966.285,07
Emilia Romagna	14	82.071,93	22	147.843,86	624.234,42	854.150,21
Friuli Venezia Giulia	5	29.311,40	7	47.041,23	193.089,46	269.442,09
Lazio	7	41.035,97	8	53.761,40	758.250,85	853.048,22
Liguria	7	41.035,97	7	47.041,23	266.269,48	354.346,68
Lombardia	21	123.107,90	11	73.921,93	1.247.587,15	1.444.616,98
Marche	5	29.311,40	2	13.440,35	233.647,06	276.398,81
Molise	3	17.586,84	0	-	70.534,96	88.121,80
P.A. Bolzano	4	23.449,12	5	33.600,88	72.298,34	129.348,34
P.A. Trento	1	5.862,28	1	6.720,18	74.061,71	86.644,17
Piemonte	20	117.245,62	7	47.041,23	633.051,31	797.338,16
Puglia	19	111.383,34	6	40.321,05	615.417,55	767.121,94
Sardegna	13	76.209,65	5	33.600,88	260.979,36	370.789,89
Sicilia	10	58.622,80	52	349.449,11	810.270,40	1.218.342,31
Toscana	20	117.245,62	10	67.201,76	578.386,69	762.834,07
Umbria	1	5.862,28	1	6.720,18	144.596,67	157.179,13
Valle d'Aosta	1	5.862,28	1	6.720,18	25.568,92	38.151,38
Veneto	10	58.622,81	7	47.041,23	641.868,16	747.532,20
TOTALE	188	1.102.108,80	164	1.102.108,80	8.816.870,35	11.021.087,95

Tabella 2

REGIONE	Popolazione	Centri ant Totale	Case rif Totale	N.centri equiv	ipotesi centri ipotizz. su	diff. da med.	400000 abitanti	mediana 1,79	5.428.297,05
								Contributo unitario per i nuovi centri	57.747,84
Abruzzo	1312507	6	1	1,83	6	0		contributo totale per regione	0
Basilicata	576194	3	3	2,08	3	0			0
Calabria	1958238	9	3	1,84	9	0			0
Campania	5769750	9	5	0,62	26	17			981.713,30
Emilia Romagna	4377487	14	22	1,28	20	6			346.487,05
Friuli Venezia Giulia	1221860	5	7	1,64	5	0			0
Lazio	5557276	7	8	0,50	25	18			1.039.461,14
Liguria	1565127	7	7	1,79	7	0			0
Lombardia	9794525	21	11	0,86	44	23			1.328.200,34
Marche	1545155	5	2	1,29	7	2			115.495,68
Molise	313341	3	0	3,83	1	-2			0
P.A. Bolzano	509626	4	5	3,14	2	-2			0
P.A. Trento	530308	1	1	0,75	2	1			57.747,84
Piemonte	4374052	20	7	1,83	20	0			0
Puglia	4050803	19	6	1,88	18	-1			0
Sardegna	1640379	13	5	3,17	7	-6			0
Sicilia	4999932	10	52	0,80	22	12			692.974,09
Toscana	3692828	20	10	2,17	17	-3			0
Umbria	886239	1	1	0,45	4	3			173.243,52
Valle d'Aosta	127844	1	1	3,13	1	0			0
Veneto	4881756	10	7	0,82	22	12			692.974,09
	59685227	188	164	1,26	267				5.428.297,05

14A06807

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.3/2015/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002439 P-4.23.2.21
del 29/05/2015
11663887

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Pari Opportunità **(per interoperabilità)**
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento **(per interoperabilità)**
- All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali **(per interoperabilità)**

Al Ministero dell'interno
- Gabinetto
(gabinetto.ministro@pec.interno.it)

Al Ministero di Giustizia
- Gabinetto
(centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it)

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Gabinetto
(uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto **(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)**

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
c/o CINSEDO – ROMA
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Intesa sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n. 119.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 7 maggio 2015.

La predetta intesa è anche disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.3/2015/3.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n. 119.

Repertorio atti n. 47/CU del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015:

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che prevede che il Ministro delegato alle pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle opportunità, elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014 - 2020;

VISTA la nota del 28 aprile 2015, con la quale il Dipartimento delle Pari Opportunità ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

VISTA la lettera del 29 aprile 2015, con il quale il predetto Piano è stato portato a conoscenza delle Regioni ed degli Enti locali, con la richiesta di acquisire l'assenso tecnico;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul documento in esame;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta, l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole al conseguimento dell'intesa, hanno sottolineato la necessità di essere coinvolti nelle fasi successive della realizzazione del Piano in argomento;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sul Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Angelino Alfano

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE

Indice

1. **Premessa** 3
2. **Obiettivi del Piano** 5
3. **Governance** 7
   - 3.1. **Governo centrale** 7
     - 3.1.1. **Linee di indirizzo per un "Sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati"** 9
   - 3.2. **Governo territoriale** 14
4. **Risorse finanziarie** 15
5. **Linee di azione del Piano** 17
   - 5.1. **Comunicazione** 18
   - 5.2. **Educazione** 18
   - 5.3. **Formazione** 19
   - 5.4. **Valutazione del rischio** 19
   - 5.5. **Soccorso** 20
   - 5.6. **Reinserimento socio lavorativo** 21
   - 5.7. **Recupero dei maltrattanti** 22
6. **Attività internazionali di cooperazione** 23
7. **Durata** 24
8. **Disposizioni finali** 24

Allegati

Allegato A - Linee di indirizzo su "Comunicazione e rappresentazione dell'immagine femminile nei media" 25

Allegato B- Linee d'indirizzo "Educazione" 27

Allegato C- Linee di indirizzo sulla "Formazione" 31

Allegato D -Linee di indirizzo sulla "Valutazione del rischio".....33

Allegato E- Linee di indirizzo per "Il Soccorso e l'assistenza delle vittime di violenza".....37

Allegato F - Linee di indirizzo per un "Modello integrato di intervento finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza".....39

Allegato G- Linee di indirizzo per il "Recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza".....40

1. PREMESSA

Contrastare la violenza maschile contro le donne richiede necessariamente il riconoscimento del fatto che essa si configuri all'interno della nostra società come un fenomeno di carattere strutturale e non episodico o di carattere emergenziale come, peraltro, già la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 indicava. In quel testo, infatti, la "violenza contro le donne" è considerata come "*una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne*", per cui la violenza contro le donne è riconosciuta come "*uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini*".

Considerando che già nel 1989 il Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne istituito dall'omonima Convenzione delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 34/ 180 del 18 dicembre 1979, anticipava nella Raccomandazione Generale n. 12 del 1989 che "*Considerando che gli articoli 2, 5, 11, 12 e 16 della Convenzione impongono agli Stati Parti di adoperarsi per proteggere le donne dalla violenza di qualsiasi tipo esercitata all'interno della famiglia, sul posto di lavoro o in qualsiasi altro ambito della vita sociale*" e che tali argomentazioni venivano riprese e nella Raccomandazione Generale n. 19 del 1992, nella quale si riconosce esplicitamente che "*La violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini*", che "*La definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato*" e che "*La violenza di genere che compromette o nullifica il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente ai principi generali di diritto internazionale o alle convenzioni sui diritti umani, è una discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione*", è oggi possibile riconoscere a pieno titolo che la violenza maschile contro le donne è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come peraltro espressamente riconosciuto e sancito nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011), la quale è strumento giuridico vincolante, ratificata dall'Italia e resa esecutiva con la Legge 27 giugno 2013, n. 77. La Convenzione di Istanbul si

inserisce, infatti, a pieno titolo nel solco delle molteplici iniziative intraprese già dall'inizio degli anni Novanta per contrastare la violenza maschile contro le donne e rappresenta, come già detto, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione (Canada, Santa Sede, Giappone, Messico e Stati Uniti) e dell'Unione europea. La Convenzione riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione. Stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza sulle donne. Si tratta dunque di un trattato volto a creare un quadro normativo completo ad hoc, in ambito europeo, che impegna i Paesi che l'hanno ratificata, tra cui l'Italia, a porre in essere tutte le misure necessarie per rimuovere ogni forma di violenza contro le donne ponendo l'accento, nella sua premessa sostanziale, che "*la violenza maschile contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazioni nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione*".

A tal fine la Convenzione indica, nell'ambito dell'esercizio delle Politiche Pubbliche, la necessità di intervenire sui piani della prevenzione, della protezione e del sostegno alle vittime della violenza contro le donne e la violenza domestica, intervenendo anche sul versante della violenza assistita da parte di minori nonché sul tema della riabilitazione dei maltrattanti.

Conseguentemente alla ratifica della Convenzione di Istanbul il Parlamento Italiano ha approvato il 15 ottobre 2013 la Legge n. 119 "*Conversione in Legge con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, Recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*".

L'intervento legislativo, frutto di un ricco dibattito parlamentare, si basa su un doppio binario: quello fondamentale della protezione e prevenzione - tramite la previsione di norme che potenziano ed integrano gli strumenti già esistenti - e quello sanzionatorio/repressivo, novellando le vigenti disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Ad arricchire ulteriormente lo strumento normativo, l'art. 5 della citata legge, prevede l'adozione di un ***"Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"*** **(di seguito denominato Piano)** che rappresenta un'opportunità per disegnare un sistema integrato di politiche pubbliche orientate in chiave preventiva alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani delle donne, al rispetto della loro dignità in quanto persone nelle situazioni di vittimizzazione insieme alla tutela dei loro figli nonché al contrasto di questo fenomeno.

nelle circostanze della violenza cosi come in tutti quegli ambienti dove è indispensabile lavorare sul piano della prevenzione e della sensibilizzazione.

Il Piano interviene, pertanto, sul fenomeno della violenza maschile contro le donne attraverso l'individuazione di azioni coordinate - tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti – tese principalmente a prevenire il fenomeno e a rafforzare le misure a sostegno delle donne ed i servizi a loro dedicati, il tutto in un'ottica non solo di "soccorso" ma di *empowerment* femminile. E' necessario porre in essere azioni sinergiche tra le Istituzioni e il mondo dell'associazionismo e più in generale del privato sociale, riconoscendo a livello normativo la rilevanza dell'esperienza e dei saperi che in primis i Centri antiviolenza hanno sedimentato, anche mettendo a frutto l'esperienza politica del movimento femminista, nei diversi territori ove sono presenti, lavorando per il contrasto al fenomeno e per il rafforzamento della promozione e la protezione dei diritti umani delle donne.

Tali azioni sono volte a:

- prevenire il fenomeno della violenza contro le donne utilizzando come strumenti primari **l'informazione** e la **sensibilizzazione** della collettività, rafforzando la consapevolezza e la cultura degli uomini e dei giovani. Al fine della eliminazione della violenza contro le donne dovranno essere soprattutto sensibilizzati gli operatori dei *media* per realizzare, in particolare, una comunicazione ed informazione (anche commerciale), rispettosa della rappresentazione di genere e della figura femminile, adottando anche codici di autoregolamentazione;
- promuovere nell'ambito dei **programmi scolastici** delle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne, sensibilizzando e formando gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso la valorizzazione di questi temi nei libri di testo;
- potenziare le forme di **assistenza e sostegno** alle donne ed alle loro figlie/figli, puntando sullo sviluppo dei Servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e degli altri attori sociali che entrano in gioco, a diverso titolo, in queste circostanze;
- garantire adeguata **formazione** per tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking;
- accrescere la **protezione** delle vittime attraverso una forte collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte e le associazioni e gli organismi del privato sociale, operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro figli;

Ai fini della predisposizione del Piano è stato richiesto il contributo delle Amministrazioni centrali competenti, delle Regioni e degli enti locali, nonché delle Associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne. I documenti elaborati dai suddetti soggetti in appositi gruppi tematici hanno costituito il necessario supporto tecnico quale base per l'elaborazione del presente Piano.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il quadro normativo entro cui si muove il Piano ha l'obiettivo di mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittime di violenza maschile, secondo un approccio olistico e multilivello, al fine di superare la logica emergenziale che ancora connota la gestione del fenomeno.

Di qui il necessario approccio "multifattoriale" con la previsione d'interventi di sostegno alle donne, a cui devono essere necessariamente affiancate azioni sistemiche volte a demolire il pregiudizio di genere e a modificare l'immagine stereotipata della donna. Da ciò discende il ruolo essenziale assegnato alla questione comunicativa e educativa, così come al mondo del lavoro che rappresenta la via maestra per la costruzione di una democrazia paritaria.

Il Piano è stato redatto sulla base del principio che la violenza ha una matrice forte nella disuguaglianza dei rapporti tra uomini e donne. A fronte dei processi di emancipazione femminile evidenti e incontrovertibili, infatti, non ha corrisposto in modo lineare e simmetrico un ridimensionamento dell'attribuzione sul piano simbolico e materiale del ruolo della donna, quale soggetto sul quale far ricadere ogni responsabilità circa le situazioni di squilibrio, di disgregazione o di disagio familiare che si possono manifestare, siano esse legate a vere patologie del comportamento o della relazione, oppure semplicemente a scelte di vita che pongono in discussione il tradizionale assetto familiare e determinano spesso l'incapacità del coniuge maschio di saper gestire il mutamento.

È proprio dalla rappresentazione della dimensione collettiva del fenomeno ovvero dal suo costituire un dato strutturale della condizione femminile, oltre che da un approccio analitico basato su una lettura pluridisciplinare, che è possibile costruire percorsi culturali e realizzare politiche per la prevenzione e la riduzione del numero degli abusi che vedono protagoniste quotidianamente migliaia di donne.

Occorre coordinare in modo "sinergico" tanto gli aspetti collegati alla repressione del fenomeno della violenza, quanto le azioni di emersione e prevenzione della violenza stessa nonché di tutela delle donne, tenendo conto dell'importanza che in questo processo assolve la formazione rivolta a tutti i soggetti che a diverso titolo entrano in gioco sul piano professionale e operativo

- prevedere un'adeguata **raccolta dei dati** del fenomeno anche coordinando le banche dati già esistenti;
- prevedere **specifiche azioni** che valorizzino le competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking;
- definire un sistema strutturato di **governance** tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e nel territorio.

3. GOVERNANCE

Lo scenario, entro il quale è necessario muoversi al fine di prevenire la violenza, proteggere le vittime, contrastare il fenomeno, suggerisce l'adozione d'interventi di carattere olistico volti a superare la frammentazione delle azioni nonché la dispersione delle risorse disponibili, mediante l'adozione di una **strategia** basata su una ***governance multilivello*** adeguata a coordinare le azioni di intervento tra il governo centrale e quello territoriale, in modo da integrare i rispettivi ruoli e livelli di competenza.

Occorre agire, inoltre, secondo il principio di sussidiarietà circolare, al fine di valorizzare le funzioni all'interno delle specifiche responsabilità, in modo da riconoscere quelle realtà dei servizi pubblici, del privato sociale e della società civile che hanno maturato esperienze significative nella presa in carico delle donne vulnerabili e alla messa a punto di percorsi di emancipazione dalla violenza.

3.1. Governo centrale

In tale modello integrato di *governance*, caratterizzato da un approccio multidisciplinare, come previsto dagli artt. 7 e 9 della Convenzione di Istanbul, spettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del Dipartimento per le Pari Opportunità, le funzioni centrali di direzione, coordinamento del sistema e pianificazione delle azioni in sinergia con le Amministrazioni centrali, le Regioni, gli Enti locali e le realtà del Privato Sociale e dell'associazionismo non governativo impegnate nel contrasto alla violenza e nella protezione delle vittime (Centri Anti Violenza), al fine di contribuire alla costruzione, al consolidamento e all'allargamento del sistema, identificando specifiche aree di intervento e erogando finanziamenti diversi per natura, titolarità di gestione e ambito territoriale di riferimento.

Secondo la summenzionata logica si evince la necessità di realizzare un processo di conduzione del sistema con strumenti di democrazia attiva, che prevedono **due diverse articolazioni:**

- **di indirizzo politico:** occorre che gli attori deputati alla definizione delle politiche in tema di violenza sulle donne concorrano costantemente alla costruzione del percorso strategico e finanziario in modo da garantire sull'intero territorio nazionale uniformità ed efficacia delle azioni. A tal fine, in un'ottica di coordinamento e d'impulso alle azioni programmatorie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, è costituita una **Cabina di regia interistituzionale**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dall'Autorità politica di riferimento in materia di pari opportunità, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni statali (Interno, Giustizia, Salute, Istruzione, Esteri, Sviluppo Economico, Difesa, Economia e finanze, Lavoro e politiche sociali e Funzione pubblica), dai rappresentanti delle Regioni, nonché dai rappresentanti degli enti locali, designati in sede di Conferenza Stato-città;
- **di attività tecnica.** A tal fine occorre istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito **Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza**, con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale, anche mediante la realizzazione di studi e ricerche, di formulare proposte di intervento alla suddetta Cabina, di monitorare l'attuazione del presente Piano, di operare una valutazione sull'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne, anche mediante l'individuazione delle best practice realizzate. In un'ottica integrata d'intervento l'Osservatorio Nazionale opera anche in raccordo con gli Osservatori regionali già esistenti. Nell'ambito dell'Osservatorio, coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità, è prevista la partecipazione, a livello tecnico, oltre dei rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla Cabina di regia interistituzionale, anche delle Associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne, nonché di esperti designati dall'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità.

  Il suddetto Osservatorio, nel formulare le proposte alla Cabina di regia interistituzionale, tiene conto anche degli approfondimenti svolti dal Gruppo

di lavoro sulla violenza contro le donne, che sarà istituito con Protocollo di Intesa tra il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno disciplinati i compiti, il funzionamento e la composizione del citato Osservatorio.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità- è costituita una **Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza** sulle donne basata sul genere, la cui modalità di funzionamento è di seguito illustrata.

3.1.1. "Sistema Integrato di Raccolta ed Elaborazione Dati".

La misurazione del fenomeno della violenza di genere contro le donne - e dunque la sua conoscenza - è di notevole complessità, sia per le molte tipologie che essa assume, anche combinate fra loro, sia per la mutabilità del fenomeno in relazione al modificarsi della soglia di percezione, nonché degli stereotipi e dell'immagine che esso ha nella società. In questo senso l'obiettivo è strategico e richiede, dunque, una progettazione complessa, mirata alla costruzione di un sistema di monitoraggio del fenomeno che permetta di individuare le tendenze in atto e gli effetti delle politiche adottate, nonché di prospettare politiche nuove.
La misura della violenza può essere approcciata solo attraverso indagini finalizzate a cogliere tutti i segmenti della popolazione, anche quelli che tendono a sfuggire alla rilevazione statistica.
In tal modo, si può cercare di minimizzare la distorsione della misura dell'andamento del fenomeno basata sulla porzione "catturata" dai sensori e dalle singole statistiche, permettendo anche di ottenere una stima del sommerso oltre ad analisi comparative fra chi ha subito l'evento violento e chi non l'ha vissuto.
In altri termini, un corretto e completo sistema informativo deve prevedere una molteplicità di fonti, ossia un sistema integrato fatto di flussi di dati derivanti dai servizi e dalle istituzioni che, a vario titolo, intercettano il fenomeno (fonti amministrative in ambito sanitario, giuridico, sociale o fonti facenti capo a organizzazioni non istituzionali) e d'indagini di popolazione ad hoc che abbiano l'obiettivo della conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne nelle sue diverse forme (violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica), in termini di prevalenza e incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti (partner e non partner) e delle

conseguenze per le donne. Queste indagini possono essere sia di natura quantitativa sia qualitativa.

Per superare la frammentarietà e la parzialità delle informazioni è, pertanto, necessario definire un sistema di raccolta dati che attinga dalla molteplicità di fonti parziali e dalle fonti espressamente dedicate, nel senso che sarà necessario attivare qualsiasi fonte informativa di supporto accompagnata da un'appropriata lettura e interpretazione per garantire il monitoraggio annuale che si arricchisca delle altre fonti parziali nella lettura.

Per questo è necessario un sistema integrato di rilevazioni che approdi ad un sistema integrato di indicatori per il monitoraggio, con lo scopo di generare flussi strutturati di informazioni verso un sistema integrato centrale fruibile a livello nazionale e locale per le finalità proprie degli attori politici e sociali. Ovviamente, tale sistema costituisce un punto di arrivo, che potrà essere avvicinato per approssimazioni successive.

Attualmente, le fonti di carattere istituzionale - in ambito sanitario, giuridico, sociale – non sono sempre idonee a cogliere il fenomeno nella sua completezza, spesso non vengono raccolti i dati in base al genere dell'autore della violenza né vengono rilevate le ulteriori caratteristiche personali e individuali di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, rispetto alle fonti non istituzionali, la raccolta dati non è quasi mai sistematica e standardizzata.

Esistono diversi gap informativi, tra cui insufficienza della modulistica per la raccolta dati attualmente in uso nell'ambito delle fonti amministrative, assenza di un sistema di rilevazione standardizzato, coordinato e condiviso fra tutte le organizzazioni, mancanza di certezza sulla continuità della rilevazione statistica, che devono rappresentare una base di partenza per il lavoro di strutturazione e progettazione di un sistema informativo integrato, ossia di una risorsa, da costruire gradualmente, indispensabile a passare dall'attuale situazione di "accumulo di dati" derivanti da più fonti ad uno strumento conoscitivo contestualizzato.

In chiave programmatica, sarà dunque necessario immaginare un percorso che, preso atto di quanto esistente in materia di raccolta dati, uniformi la tipologia delle informazioni necessarie e peculiari per la rilevazione del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere.

A tal fine il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con le Regioni e con la rappresentanza delle reti dei soggetti del privato sociale che hanno sviluppato conoscenze e metodologie in questo ambito, elaborerà delle linee di indirizzo nazionali concernenti modalità tecniche uniformi di raccolta dei dati da parte dei diversi Osservatori regionali. Tali dati armonizzati affluiranno nella banca dati nazionale.

Come primo *step* del percorso sopra detto, occorre prendere le mosse dalle informazioni disponibili e volte a verificare l'entità e le variazioni dei fenomeni criminosi sottostanti ai fatti di

violenza di genere, anche consentendo profili caratteristici delle vittime di violenze e degli autori, e concludere con la modifica dei dati raccolti e resi disponibili, ad esempio dal Ministero della Giustizia, inserendo informazioni sulla "relazione autore-vittima", nonché tutte le ulteriori specifiche relative al fatto violento (luogo, tipo di arma, motivazione addotta).

Sempre a titolo esemplificativo, nell'ottica dell'ampliamento delle fonti di raccolta di dati e informazioni, saranno avviate le opportune azioni con il Ministero della Salute rispetto alla banca dati EMUR – PS ed in particolare alla rilevazione in sede di accettazione e/o dimissione nelle strutture di Pronto Soccorso dei casi di violenza dichiarata o sospetta, con l'obiettivo di integrare l'informazione con l'indicazione della relazione autore – vittima e della tipologia di violenza secondo modalità condivise.

- **IL PROGETTO**

Il progetto prevede la realizzazione di:

- un sistema informativo per la raccolta delle informazioni e dei dati provenienti da banche dati esterne sia istituzionali sia private dedicate;
- un sistema di analisi ed elaborazione dei dati volto alla formulazione di statistiche allo scopo di monitorare e analizzare il fenomeno e l'incidenza degli interventi normativi e amministrativi;
- un servizio di supporto alla gestione, basato in particolare sulla raccolta dei dati sui servizi erogati dalle reti dei centri antiviolenza.

La finalità progettuale è di creare e mettere in esercizio una banca dati nazionale e informatizzata, che possa rappresentare uno strumento determinante e completo per lo studio del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento, attraverso il miglioramento della conoscenza di dettaglio, tanto per la tutela delle vittime quanto per la prevenzione e la repressione dei fenomeni stessi, nonché per il monitoraggio dell'incidenza dei suddetti interventi.

Più in dettaglio il progetto della Banca dati nazionale si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- acquisire ed armonizzare tra loro le informazioni provenienti dalle banche dati esterne al Dipartimento per le Pari Opportunità - e quindi dalle altre Pubbliche Amministrazioni - valorizzando così il principio di cooperazione tra Amministrazioni centrali e territoriali;
- verificare l'entità di fenomeni criminosi specifici;
- analizzare le variazioni dei fenomeni criminosi nello spazio e nel tempo;
- ricavare profili caratteristici delle vittime di violenze e degli autori;

- identificare elementi caratterizzanti gli interventi di rilevazione e segnalazione, di contrasto e di protezione;
- usare le informazioni per supportare l'individuazione di priorità nella programmazione delle azioni di prevenzione e di tutela delle vittime;
- assicurare tempestività e tematizzazione nella disponibilità delle informazioni;
- raccogliere informazioni il più possibile sistematiche sulla percezione dei fenomeni di violenza degli uomini contro le donne.

Lo scopo principale di questo nuovo strumento deve essere quello di organizzare in modo sistematico e integrare le informazioni già disponibili attraverso la possibilità di attingere alle fonti di raccolta dati esistenti, in una prospettiva di organicità e completezza ovvero di aumentare le informazioni disponibili una volta che le banche dati delle altre Amministrazioni di riferimento saranno ampliate.

L'obiettivo a lungo termine di una banca dati così costruita sarà quello di garantire una completa e costante informazione sulla situazione attuale del Paese in relazione al fenomeno ed effettuare una mappatura del territorio, funzionale all'applicazione del duplice principio della raccolta dati e dell'azione di monitoraggio che da essa deriva.

Deve in ogni caso essere prevista la realizzazione di una architettura applicativa e tecnica di supporto alle analisi, che sia flessibile e aperta alla possibilità di acquisire in futuro ulteriori flussi di dati esterni o interni, al fine di arricchire il patrimonio informativo.

Al riguardo il Governo costituirà un Gruppo di Esperti, presso il Dipartimento per le pari opportunità, avente il compito di elaborare proposte di progettazione e di sviluppo del sistema informativo della Banca dati, anche tenendo conto di quanto stabilito dalle linee di indirizzo nazionali concernenti le modalità tecniche di raccolta dei dati, al fine di armonizzare la banca dati con i sistemi informativi e gli Osservatori regionali.

Il suddetto Gruppo avrà il compito, altresì, di elaborare proposte di collaborazione con Istat, mediante la predisposizione di un apposito Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Istat, al fine di individuare idonee forme di cooperazione. Il coordinatore del predetto Gruppo sarà componente dell'Osservatorio nazionale di cui al punto 3 "*Governance*".

La banca dati, nella sua fase di avvio e messa in esercizio garantirà la raccolta di informazioni relative a:

- il reato;
- gli autori del reato;
- le vittime di reato;
- l'eventuale violenza assistita dei minori;

- i procedimenti giudiziari, con dati relativi alla durata e all'esito;
- estratti dalle seguenti fattispecie di reati in cui si esprime la violenza maschile contro le donne:
- omicidio art.575 c.p.;
- percosse art. 581 c.p.;
- lesione personale artt. 582, 583 e 585 c.p. ;
- violenza privata art. 610 c.p.;
- violazione di domicilio art. 614 c.p.;
- sequestro di persona art. 605 c.p.;
- aborto di donna non consenziente art. 18 L. n. 194/1978;
- ingiuria art. 594 c.p.;
- minaccia art. 612 c.p.;
- stato di incapacità procurato mediante violenza art. 613 c.p.;
- abbandono di persona minore o incapace art. 591 c.p.;
- omissione di soccorso art. 593 c.p.;
- molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p.;
- atti di violenza sessuale – art. 609 bis c.p. e seguenti - L. 3 agosto 1998 n. 269 norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori;
- violazione degli obblighi di assistenza familiare 570 c.p.;
- art. 12 sexies 898/70 (nel divorzio);
- danneggiamento art. 635 c.p.;
- appropriazione indebita art. 646 c.p.;
- estorsione art. 629 c.p.;
- maltrattamenti art. 572 c.p.;
- atti persecutori (stalking) art. 612-bis c.p.

Confluiranno altresì tutti i flussi informativi generati dal numero 1522.

- **LE SORGENTI INFORMATIVE**

I sistemi informativi e banche dati che concorreranno, dall'inizio, ad alimentare il nuovo sistema analitico, sono:

- Il sistema informativo interforze del Ministero degli Interni;
- I sistemi informativi dell'Amministrazione della Giustizia in uso nel settore penale;

- I dati in possesso del gestore del numero verde del Dipartimento per le pari opportunità 1522.

Come sopra accennato, si provvederà a verificare con le Amministrazioni di riferimento (Ministero dell'Interno; Ministero della Giustizia) la modalità e la tempistica delle modifiche delle rispettive banche dati per ampliare le informazioni disponibili, ed in particolare la relazione autore – reo nonché tutte le ulteriori specifiche relative al fatto violento (luogo, tipo di arma, motivazione addotta).

Una volta attivate le modifiche già illustrate in precedenza, la nuova banca dati sarà alimentata anche dalla banca dati EMUR – PS.

Ogni azione sarà accompagnata dall'opportuna formazione degli operatori coinvolti.

Sempre in chiave programmatica, saranno individuate le modalità utili ad un coinvolgimento stabile dei centri antiviolenza nella rilevazione e trasmissione delle informazioni acquisite nel corso delle attività, sia con riferimento alle reti stabili e già operative che ai centri non inclusi in network di lavoro.

Dovranno poi essere attivate le opportune azioni per l'inclusione nel sistema informativo nazionale delle banche dati e degli Osservatori territoriali (principalmente regionali) dedicati al monitoraggio della violenza di genere.

Oltre alle banche dati citate, potranno essere realizzare anche ricerche specifiche sia di tipo quantitativo che qualitativo aventi come obiettivo principale la rilevazione della parte sommersa del fenomeno e della percezione del fenomeno stesso nei diversi segmenti della popolazione. A tale proposito, potranno essere attivate specifiche convenzioni con l'ISTAT e con altri centri di ricerca, oltre ad attività di raccolta dati anche di tipo sperimentale.

3.2. Governo territoriale

Per offrire un'adeguata protezione e sostegno alle donne che vivono dimensioni relazionali violente, è istituito presso la sede degli ambiti territoriali, così come individuati da ciascuna Regione, ai sensi della legge n. 328 del 2000, ovvero secondo il sistema di governance territoriale in tema di violenza già definito dalle Regioni con propria legge, un **Tavolo di Coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo"**, con il compito di agevolare gli indirizzi di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne e la loro integrazione con le politiche sociali della casa e del lavoro. La realizzazione dei programmi di intervento definiti dal

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

coordinamento saranno disciplinati in specifici protocolli d'intesa e/o accordi territoriali e/o convenzioni, con e tra i soggetti interessati dai programmi di intervento stessi.
Il citato Tavolo, presieduto dal coordinatore dell'ambito territoriale, è composto da:

1) Prefettura;
2) Forze dell'Ordine;
3) Procura della Repubblica;
4) Comuni;
5) Associazioni e gli organismi del Privato Sociale e dell'associazionismo non governativo (Centri antiviolenza);
6) ASL/Aziende ospedaliere;
7) Parti sociali;
8) Associazioni di categoria.

Il suddetto Tavolo sarà supportato tecnicamente per gli adempimenti necessari e conseguenti da una struttura individuata dal Coordinamento stesso. Sia il Coordinamento che la struttura tecnica non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie stanziate e assegnate per l'attuazione del Piano, secondo quanto previsto dalla Legge n. 119, art. 5 della legge n. 119 del 2013 ammontano:

- 10 milioni di euro per il 2013 (Legge 119/2013)
- 10 milioni di euro per il 2014 (Legge 147/2013)
- 9.119.726 milioni di euro per il 2015 (Legge n.147/2013)

Per l'anno 2016 sono previsti 10 milioni di euro (Legge n. 147/2013).

A tali risorse finanziarie, per completezza di informazione, si segnala che nella fase di nuova programmazione comunitaria 2014/2020, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha previsto nel PON.- inclusione apposite risorse dedicate ad azioni volte a contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne, anche per lo sviluppo di specifiche misure volte al reinserimento sociale e lavorativo delle donne.

Considerato quanto disciplinato dalla Convenzione di Istanbul e le linee di azione del presente Piano, sono destinati, nell'ambito delle risorse stanziate di cui sopra e relative agli anni 2013-2015:

- **13 milioni di euro** saranno ripartiti, in sede di Conferenza Stato-Regioni, tra le Regioni e le Province Autonome per le seguenti linee di azione, destinando le risorse in modo complementare rispetto all'impiego delle risorse proprie:

1) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i Dipartimenti di emergenza e i Pronto soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all'Allegato E;
2) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
3) interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica;
4) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compresi il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare la trasmissione alla Banca dati nazionale sul fenomeno della violenza.

- **7 milioni di euro** per:

  - azioni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende realizzare sui temi della prevenzione, mediante interventi volti alla comunicazione istituzionale, ivi comprese pubblicazioni per sensibilizzare ed informare la collettività, anche per promuovere i comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini; all'educazione dei giovani nell'ambito scolastico nonché alla formazione dei docenti, in collaborazione anche finanziaria con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; alla formazione, in collaborazione anche finanziaria con le relative Amministrazioni competenti, di tutte le professionalità che entrano in contatto con le donne vittime di violenza di genere, ad esclusione del personale sanitario e socio-sanitario; implementazione degli strumenti di assistenza alle donne vittime di violenza nonché di quelli di cui alla Tabella E).

- **2 milioni di euro** per:

  - Istituzione e gestione della **Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza**; ricerche ed indagini statistiche, a intervalli regolari, sul fenomeno della violenza, nonchè l'individuazione di eventuali ed ulteriori risorse umane appropriate per l'attuazione del Piano, ai sensi degli articoli 8 e 11 della Convenzione di Istanbul.

- **7 milioni di euro** per:

  - Realizzare progetti per sviluppare la rete di sostegno alle donne e ai loro figli e attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza, prevenzione, contrasto che, a diverso titolano, entrano in relazione con le vittime.

5. LINEE DI AZIONE DEL PIANO

Nel rivoluzionare l'approccio al contrasto del fenomeno della violenza maschile contro le donne che seguendo le indicazioni della Convenzione di Istanbul focalizza l'azione sulle strategie politiche orientate in una dimensione olistica, lo Stato si rende protagonista e garante dell'intero processo messo a punto relativamente agli interventi per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e più in generale il contrasto del fenomeno.
La logica sottesa è come già evidenziato quella della costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione e l'implementazione di misure multilivello orientate al lavoro multi-agenzia, che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione/liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea.
I livelli di intervento previsti dalle azioni sono: **Preventivo, Protettivo** e **Punitivo.**

All'interno della **Prevenzione** che ha come obiettivo la promozione di un cambiamento che riguardi atteggiamenti, ruoli di genere e stereotipi che rendono accettabile la violenza maschile nei confronti delle donne si prevede l'intervento sui seguenti assi:

5.1. Comunicazione

Obiettivo prioritario deve essere quello di sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi mirati ad evitare la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile, o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza. Occorre promuovere una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare, evitando comunicazioni che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile.

A tal fine in considerazione del fatto che il linguaggio rispecchia la cultura di una società ed influenza i comportamenti, in quanto è un fattore di identificazione simbolica, con DPCM del 26 febbraio 2015 è stato istituito, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, **un Gruppo di Esperti**, composto da docenti universitari, esperti di linguaggio, esponenti del mondo del lavoro e della comunicazione, avente tra i vari compiti anche quello di elaborare una proposta operativa attraverso la predisposizione di linee guida, per promuovere il "linguaggio di genere" presso la Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alla terminologia utilizzata negli atti normativi e negli atti amministrativi, nonché presso il settore dei media. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Comunicazione" (Vd. Allegato A).

5.2. Educazione

Recependo l'invito della Convenzione di Istanbul di passare, nel contrasto alla violenza sulle donne, da una logica securitaria ed emergenziale ad una sistemica multi-livello, un ruolo centrale riveste, nel Piano nazionale, il tema dell'educazione e della scuola.

Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica. Nell'ambito delle "Indicazioni nazionali" per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo

ciclo di istruzione, per i licei, per gli istituti tecnici e professionali, il Governo provvederà dunque ad elaborare un documento di indirizzo che solleciti tutte le istituzioni scolastiche autonome ad una riflessione e ad un approfondimento dei temi legati all' identità di genere e alla prevenzione della discriminazione di genere, fornendo, al contempo, un quadro di riferimento nell'elaborazione del proprio curricolo all'interno del Piano dell'Offerta Formativa. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Educazione" (Vd. Allegato B).

5.3. Formazione

La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati a porre in essere misure atte a garantire una specifica formazione per le figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di atti di violenza di genere e domestica, prevedendo altresì dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza (art. 15).
La formazione deve essere "orientata" in 3 aree di intervento: riconoscimento del fenomeno; presa in carico della vittima; accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.
La formazione stessa è elemento fondamentale che accompagna il funzionamento della rete e la rende ottimale. Ogni operatore coinvolto, infatti, deve essere consapevole del proprio ruolo e quindi adeguatamente formato. La formazione deve far maturare un approccio relazionale che sposti l'attenzione sull'esperienza vissuta dalle donne consentendo loro di riappropriarsi della propria vita. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Formazione" (Vd. Allegato C).

La **Protezione** ha come obiettivo la realizzazione di misure che tutelino e sostengano le donne e i propri figlie/i nel progetto individuale di emancipazione dallo stato di vulnerabilità che la violenza determina. Essa pone particolare accento sui bisogni e sulla sicurezza delle vittime, prevedendo l'intervento sui seguenti assi.

5.3. Valutazione del rischio

Le "Linee d'indirizzo per la Valutazione del Rischio" sono orientative e non vincolanti e rappresentano un metodo di valutazione semplificato da mettere a disposizione delle operatrici e degli operatori che si trovano a trattare situazioni di violenza contro le donne. Lo scopo è quello

di promuovere azioni protettive e di sostegno verso le donne spesso a rischio di subire ulteriori violenze oltreché per un'incisiva azione di prevenzione contestuale alla tutela e alla protezione della vittima. Le *Linee d' indirizzo*, devono essere utilizzate al momento della presa in carico della donna da parte di uno dei possibili interlocutori fino alla fase della esecuzione della pena e tengono conto dei protocolli e delle procedure già esistenti. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Valutazione dei fattori di rischio" (Vd. Allegato D).

5.4. Soccorso

In ambito socio-sanitario vanno consolidate e sviluppate tutte le azioni e gli interventi per un trattamento integrato delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donne.

E' innegabile, infatti, che il fenomeno della violenza maschile contro le donne rappresenti un problema di salute pubblica. Le Agenzie ONU, come l'UNFPA (United Nations Population Fund) e l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) riconoscono che la violenza contro le donne e le bambine è un tema prioritario per i diritti umani e la salute pubblica.

Vivere una dimensione relazionale violenta ha effetti diretti e indiretti sulla salute della donna.

In tale contesto si ritiene necessario sviluppare, in linea con quanto indicato nelle disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul, interventi che pongano in essere un approccio integrato rafforzando contestualmente le prestazioni erogate dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati. L'approccio integrato dovrà riguardare le fasi di ascolto/accoglienza, assistenza medica/psicologica oltreché di percorsi di cura e supporto specificatamente dedicati alle donne vittime della violenza maschile con l'auspicio che si estendano a tutti gli accessi, da parte di donne e uomini oggetto di discriminazione, ai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati. Nell'ambito del sistema integrato di governo a livello centrale si definiranno gli specifici codici di riconoscimento da inserire nei livelli di prestazione riconosciuti per gli accessi ai servizi sanitari di emergenza e urgenza e di pronto soccorso. Si valuterà inoltre la fattibilità dell'individuazione della violenza maschile contro le donne nei DRG. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Soccorso" (Vd. Allegato E).

5.5. Reinserimento socio-lavorativo

La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati ad adottare misure legislative o di altro tipo per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero, con particolare attenzione alla formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro (art. 20).

A questo proposito occorre passare da un paradigma incentrato sulla debolezza, che vede le donne vittime di violenza unicamente come soggetti deboli da tutelare, ad uno incentrato sul concetto di empowerment delle donne e valorizzazione delle loro capacità in un'ottica di superamento delle discriminazioni di tipo sostanziale e di promozione e protezione dei diritti umani e della dignità di cui le donne sono portatrici. In questo senso il Piano considera la condizione di "debolezza" come una situazione di "vulnerabilità" temporanea. Si palesa così un approccio innovativo, che punta sull'**autodeterminazione delle donne** e chiede di mettere in campo strategie e azioni strutturali ed integrate per affrontare il problema da un punto di vista economico oltre che culturale e politico.

In questa cornice bisogna assicurare alle donne vittime di violenza la tutela del diritto al sostegno, alla protezione, all'assistenza e all'integrazione sociale, per costruire il loro percorso di "vita" alternativo alla condizione di violenza subita. Il Piano prevede di intervenire attraverso l'individuazione di azioni coordinate - tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti (soggetti pubblici e privati costituiti dalla reti territoriali) – tese principalmente a rafforzare le misure funzionali alla costruzione di una relazione di aiuto a favore delle vittime ed i servizi a loro dedicati, il tutto in un'ottica non solo di soccorso ma di *empowerment* femminile.

La rete dei servizi offerti deve avere una struttura operativa integrata la cui *governance,* sulla base di accordi territoriali e mediante l'individuazione di un referente e/o un'*equipe* di professionisti di riferimento della rete stessa (per es. tavoli tecnici e inter-istituzionali), **garantisca azioni concrete mirate all'effettivo reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.**

Il Piano è teso a promuovere l'autonomia economica come strumento per contrastare la fragilità sociale delle donne e ad incentivare, nei limiti del proprio ambito di intervento, l'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, l'orientamento formativo e l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Reinserimento socio-lavorativo" (Vd. Allegato F).

Occorre ricordare che se l'obiettivo del Piano è quello di incrementare la sicurezza e il benessere delle donne, particolare attenzione va posta anche al tema del **recupero dei maltrattanti,** come indicato, peraltro, dalla Convenzione di Istanbul, che all'articolo 16 stabilisce, la necessità di implementare interventi rivolti agli uomini autori di violenza.

Da questo punto di vista si ritiene che la violenza sulle donne non costituisca un "problema delle donne" cosìcche per un'efficace azione di contrasto bisogna ampliare la visione del fenomeno, oltrepassando l'antica convinzione che gli interventi rivolti agli autori di violenza siano **"inconferenti"** con gli interventi per il sostegno delle vittime. Del resto lo stesso concetto di violenza ha subito modifiche nel tempo.

5.6. Recupero dei maltrattanti

La recente letteratura scientifica internazionale in materia ha affiancato all'uso di categorie interpretative connesse a patologie sociali o psicologiche, ambito in cui veniva erroneamente collocata la violenza esercitata dagli uomini sulle donne, una nuova concezione ancorata alla normalità delle relazioni tra generi e ad un sistema di valori "appreso", fortemente connotato da sociali identità e ruoli maschili e femminili, a tutt'oggi presenti a livello sociale, storicamente caratterizzati da subalternità e dipendenza del femminile dal maschile e dalla mancanza di competenze e capacità maschili a vivere relazioni informate al riconoscimento e al rispetto della differenza.

La violenza sulle donne è dunque un fenomeno sociale non ascrivibile soltanto a retaggi di eredità di mentalità patriarcali per le quali le donne rivestono un ruolo "inferiore", ma è anche la manifestazione della incapacità maschile di accettare e riconoscere l'autonomia e la libertà delle donne di autodeterminarsi.

In tale ambito si evidenzia la necessità di realizzare, all'interno dell'azione di sistema volta al contrasto della violenza contro le donne, interventi di prevenzione dei comportamenti violenti e di attivare interventi per il recupero e l'accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza, in particolare prevedendo collegamenti tra i soggetti competenti per il recupero dei maltrattanti e le reti di servizi, pubblici e privati, per il sostegno delle vittime, al fine di predisporre risposte integrate e coordinate. A tale proposito si evidenzia anche la necessità che in ambito socio-sanitario siano sviluppati gli interventi per un trattamento integrato, psicologico e criminologico, che consentano un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute delle donne.

L'obiettivo deve essere quello di porre fine ai comportamenti violenti e contrastare la negazione della responsabilità maschile e i valori legittimanti la violenza di genere.
Occorre altresì rilevare come l'opportunità di coinvolgere gli autori della violenza in programmi per il loro recupero, non deve essere intesa come alternativa alla condanna, sia giudiziaria che etica, ma come misura aggiuntiva per prevenire future violenze, attuabile anche in assenza di procedimento giudiziario. Si riportano nel dettaglio le linee di indirizzo riguardanti l'Asse di intervento "Recupero dei maltrattanti" (Vd. Allegato G).

6. ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DI COOPERAZIONE

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è attualmente impegnato nella promozione della posizione italiana sulla nuova Agenda di sviluppo Post-2015, che sarà approvata a fine settembre dalla 70ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La posizione italiana è stata orientata a sostenere l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* delle donne sia come obiettivo specifico (*Stand-alone goal*), che come tema "trasversale" con un approccio basato:
-sulla possibilità per le donne di decidere della propria vita, di avere accesso alle opportunità economiche e partecipare alla vita pubblica;
-sulla capacità di affrontare le cause strutturali delle diseguaglianze tra uomini e donne e modificare le istituzioni e le norme sociali discriminatorie che sostengono il perpetuarsi delle stesse;
-sulla misurabilità di un sistema di indicatori "globali", per verificare l'applicazione degli obiettivi di sviluppo nei confronti delle donne in ogni Paese, basato a sua volta sugli standard dei diritti umani.
Le suddette attività sono in linea con l'impegno italiano, assunto attraverso l'approvazione unanime della Dichiarazione politica all'apertura della 59ª Sessione della Commissione sulla Condizione Femminile delle Nazioni Unite (CSW – New York, 9-20 marzo 2015), per l'avvio di un percorso di azioni concrete per la piena realizzazione della parità di genere e dell'*empowerment* delle donne entro il 2030.
Il Dipartimento per le Pari Opportunità è inoltre particolarmente impegnato nel contrasto alla violenza di genere e al fenomeno della tratta degli esseri umani, universalmente riconosciute quali violazioni dei diritti umani delle donne, non soltanto a livello nazionale, attraverso l'elaborazione del presente Piano contro la violenza di genere e del primo Piano nazionale contro la tratta, ma anche sul piano internazionale. Proprio nella convinzione che la violenza contro le

donne rappresenti un problema globale che richiede risposte globali, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul e della firma della Convenzione di Belem do Parà, il Dipartimento ha avviato negli ultimi mesi collaborazioni internazionali con i Paesi dell'America Latina e del Mediterraneo, finalizzate alla costruzione di alleanze e azioni comuni e allo scambio di buone prassi in materia.

Coerentemente con l'approccio globale adottato dall'Italia per la prevenzione e il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, il Dipartimento ha lanciato a livello internazionale, la nuova campagna di sensibilizzazione rivolta agli uomini e ai ragazzi, dal titolo "#COSEDAUOMINI"[1]

7.DURATA

Il presente Piano ha durata biennale a decorrere dalla sua adozione.

Entro il 31/12/2015 e successivamente con cadenza annuale sarà competenza del livello centrale di governo inviare al Parlamento italiano lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi indicati nel presente Piano.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Gli allegati sono parte integrante del presente Piano.

Il presente Piano entrerà in vigore mediante l'adozione di specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[1] L'innovativa campagna, finanziata dalla Commissione europea e co-finanziata dal Dipartimento stesso, rivolgendosi agli uomini di tutte le età e affrontando la tematica della violenza nei confronti delle donne attraverso la rappresentazione degli stereotipi di genere che intervengono nella vita quotidiana, si pone perfettamente in linea con la nuova campagna di sensibilizzazione alla parità di genere lanciata da UN Women, "HeForShe". La campagna ha già ricevuto notevoli consensi a livello internazionale e sortito l'interesse di numerosi Paesi. A tale proposito, nel mese di maggio, verrà nuovamente presentata in occasione di uno specifico evento che si terrà a Istanbul alla presenza, tra gli altri, delle Autorità politiche turche.

ALLEGATO A

Linee di Indirizzo su "Comunicazione e rappresentazione dell'immagine femminile nei media".

La Convenzione di Istanbul prevede la partecipazione del settore privato e dei *mass media* all'elaborazione e attuazione di politiche, linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza di genere e rafforzare il rispetto della dignità della donna (articolo 17).
In linea con quanto sopra delineato l' art. 5, comma 2, lett. *b)*, della citata Legge n.119 del 2013 attribuisce al Piano il compito di sensibilizzare gli " *operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi*".
Si ritiene necessario inoltre tener conto che la comunicazione, anche commerciale e l'informazione siano in linea con le conclusioni del Comitato CEDAW (*Committe on the elimination of discrimination against women*) rivolte all'Italia nel 2011 (raccomandazioni 23 a), 24 e 25) con le quali l'Italia è stata invitata "*a mettere in atto una politica completa, sostenuta e coordinata, rivolta a uomini e donne, fanciulli e fanciulle, per superare l'immagine delle donne come oggetto sessuale e gli stereotipi relativi ai loro ruoli nella società e nella famiglia*".
A tal proposito occorre mettere in atto interventi differenziati di sensibilizzazione, di formazione e di promozione di azioni positive, volti a produrre effetti sul cambiamento culturale, interventi tanto più efficaci quanto più coordinati saranno le azioni poste in essere da tutti i soggetti coinvolti (cfr. lavoro del Gruppo di Esperti sul linguaggio).
A tal fine occorre ampliare, con il maggior coinvolgimento possibile degli attori, l'azione posta in essere dal Dipartimento per le pari opportunità mediante il Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), volto anche ad accelerare il ritiro delle pubblicità commerciali che sviliscono l'immagine della donna o che contengono immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che istigano ad atti di violenza sulle donne.
Obiettivo prioritario delle politiche di genere deve essere quello di sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere, mirata ad evitare la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile. In tale contesto, particolarmente delicato, atteso che viene coinvolto il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero, appare

essenziale coinvolgere i soggetti operanti nei diversi ambiti di comunicazione. Tale coinvolgimento deve essere finalizzato a sviluppare un confronto attraverso il quale instaurare forme di interazione che, senza alcuna imposizione, richiami le imprese del settore alla responsabilità sociale e all'osservanza dei principi etici.

Tra alcune delle finalità che l'elaborazione di linee guida di cui si occuperà il Gruppo di Esperti, rientreranno quelle di:

- favorire la sottoscrizione da parte degli stessi operatori del settore di un Codice di autoregolamentazione sulla corretta rappresentazione dei generi nel sistema dei media e della comunicazione;
- realizzare un'offerta di contenuti di comunicazione e di informazione rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile in rapporto alla dignità culturale, professionale e al ruolo sociale ed economico della donna;
- promuovere una rappresentazione reale e non stereotipata dei generi, valorizzando la molteplicità di ruoli che le donne svolgono nei diversi contesti lavorativi e professionali, nella vita sociale, culturale, economica, politica e nelle istituzioni;
- promuovere una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle persone e delle donne in particolare, evitando volgarità e turpiloquio aventi come oggetto la denigrazione del genere e in particolare della figura femminile, proponendo modelli di riferimento egualitari e non stereotipati ed evitando comunicazioni che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine di genere, e in particolare di quella femminile;
- assicurare ed evitare la diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali o virtuali, ovvero rappresentazioni di violenza di genere, in particolare contro le donne, ovvero che incitino ad atti di violenza sulle donne;
- veicolare comunicazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e sulle donne, tenendo conto del fondamentale ruolo svolto dai media nel processo di costruzione e diffusione di modelli di comportamento individuali e collettivi, fornendo una informazione corretta degli episodi di violenza di genere, contrastando una comunicazione che colpevolizza le vittime privilegiando rappresentazioni dalle quali sia esclusa ogni forma di violenza fisica e morale sulle donne e sugli uomini;
- sviluppare progetti per programmi di media-education e campagne sui social network finalizzati a promuovere attività di formazione che stimolino e accrescano nel pubblico una più completa e realistica rappresentazione delle donne e del ruolo che le stesse svolgono nella vita sociale, politica, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia,

valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, attraverso iniziative, quali corsi, convegni, ricerche, pubblicazioni, contenuti audiovisivi;

- programmare attività di formazione per sensibilizzare gli operatori/operatrici nel settore dei media, in particolare autori, registi, pubblicitari, al fine di stimolare la creatività e l'innovazione di format audiovisivi e multimediali orientati alla cultura di genere, anche in relazione alle molteplici piattaforme mediali;
- attivare programmi di formazione in collaborazione con l'ordine professionale dei giornalisti, finalizzati allo sviluppo e al rispetto di un'ottica di genere nell'informazione, per una rappresentazione non stereotipata dei modelli femminili in tale settore;
- monitorare i dati sulla presenza di donne e uomini nei contenuti e nelle strutture organizzate favorendo analisi periodiche e indagini sulla base di indicatori relativi alla rappresentazione dei generi e in particolare delle donne, favorendo meccanismi di premialità in ragione del rispetto dell'identità di genere.

L'implementazione, il monitoraggio e la promozione di azioni positive conformi alle Linee guida sopra delineate rientrano tra i compiti propri dell'**Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza,** anche mediante il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ALLEGATO B

Linee di indirizzo "Educazione"

L'art. 12 della Convenzione di Istanbul richiama gli Stati Parte ad adottare "*le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini*"; ed in particolare l'art. 14 invita gli stessi a intraprendere, "*se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità tra sessi, i ruoli di generi non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta nei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi*".

In questo senso, l'art. 5, comma 2, lett.c) della citata Legge n.119 del 2013 prevede che il Piano debba perseguire la finalità di "*promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un 'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo*".

Anche l'articolo 16, comma 1 lett.d), del Decreto Legge n. 104/2013 convertito dalla Legge 128/2013, sottolinea l'importanza dell'"*aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità, delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere*".

Nella definizione dei percorsi formativi "sensibili al genere", gli obiettivi da perseguire dovranno prevedere la rivalutazione dei saperi di genere per combattere stereotipi e pregiudizi; la valorizzazione delle differenze per prevenire fenomeni di violenza sessuale, aggressività e bullismo; il riconoscimento del valore dell'identità di genere per rinforzare l'autostima; la disponibilità al dialogo per conoscere e superare i conflitti tra generi diversi.

Rispetto ai docenti è, altresì, importante evidenziare che tali obiettivi e contenuti rientreranno nei

percorsi di formazione in ingresso dei neo assunti[2], in particolare attraverso l'introduzione di alcune ore di insegnamento all'interno delle 50 ore in modalità *blended (25* ore in presenza e 25 ore a distanza) attualmente previste.

Gli stessi contenuti inseriti nella piattaforma *online,* predisposta per la formazione in ingresso, potranno essere fruiti per la formazione in servizio, non obbligatoria, di titolarità delle istituzioni scolastiche autonome che predispongono annualmente un piano di formazione finalizzato allo sviluppo professionale dei docenti e rispondente alle norme previste a livello nazionale sui temi della formazione del personale della scuola.

Nella realizzazione dei percorsi formativi, dovrà essere garantito il coinvolgimento attivo delle Associazioni e delle Organizzazioni del terzo settore, così come degli Enti Locali, degli Enti di Ricerca e delle Università, in un modello organizzativo di intervento a rete che, in molti casi, le scuole già praticano e che andrà sostenuto e potenziato.

Considerato, inoltre, che sovente, il minore in condizione di disagio o vittima di violenza assistita, viene accolto in primo luogo nell'ambiente scolastico dagli insegnanti "sentinelle", che in virtù del rapporto continuo con gli studenti, possono avvertire i segnali di allarme del disagio e indirizzare i minori in difficoltà presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate per la specifica presa in carico, quali i Consultori familiari, i Dipartimenti materno-infantili, i centri e gli sportelli antiviolenza e altre strutture idonee presenti sul territorio.

A questo scopo anche il corpo docente dovrà essere formato adeguatamente.

Nel contesto delle azioni riferite al sistema educativo e scolastico, sarà avviata una apposita riflessione **sull'uso del linguaggio nei libri di testo** e sui possibili stereotipi discriminatori che ne possano derivare. In questo senso, sarà riconsiderata l'esperienza maturata i e risultati raggiunti nell'ambito del progetto PO.LI.TE. (Pari Opportunità nei Libri di Testo), coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità nel contesto del IV° Programma d'azione comunitaria per le pari opportunità fra le donne e gli uomini 1996-2000. In particolare, fermo restando la libertà di scelta e di rispetto dei destinatari dei libri di testo, nonché della libertà di edizione, sarà avviato, sulla base anche dei documenti elaborati dal Gruppo di esperti sul linguaggio di genere, un apposito tavolo tecnico con editori aderenti all'AIE per la revisione e l'attualizzazione dell'attuale Codice di autoregolamentazione relativo al genere, come fattore decisivo nell'ambito dell'educazione e quindi nella progettazione e nella realizzazione dei libri di testo e dei materiali didattici destinati alla scuola.

[2] Nota Prot. N. 3801 del 17 aprile 2014 della Direzione Generale Personale della Scuola avente ad oggetto "Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo. Anno scolastico 2013 – 2014"

Inoltre nel decreto attuativo dell'art. 16 della legge n.128/2013 ("iniziative di formazione del personale scolastico") è previsto un finanziamento per la realizzazione di un portale dedicato a "Educazione al rispetto reciproco, all'affettività, alle pari opportunità e alla lotta al bullismo e al cyberbullismo". Le risorse sono destinate a realizzare una piattaforma web, integrata nel portale del MIUR, di didattica multimediale dedicata ai docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l'obiettivo di svolgere un'azione capillare di auto-formazione sui temi dell'educazione all'affettività e del rispetto reciproco, alle pari opportunità, nonché alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche alla luce delle recenti "Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole" del MIUR.

Il portale consentirà alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di caricare, attraverso la compilazione di un form *on line,* le buone pratiche applicate all'interno delle scuole, per promuoverne la diffusione. I singoli docenti, tramite accesso ad un'area riservata, avranno la possibilità di gestire uno strumento didattico web-based, per rendere accessibile agli altri insegnanti le lezioni multimediali sui temi delle pari opportunità, per pubblicare informazioni ulteriori sui contenuti, per somministrare compiti, esercitazioni e test. La piattaforma consentirà anche un'azione di valutazione e monitoraggio della formazione erogata.

ALLEGATO C

Linee d'indirizzo sulla "Formazione".

L'esperienza maturata suggerisce che le azioni necessarie a prevenire e contrastare la violenza debbano prevedere una formazione integrata e multidisciplinare che contribuisca a fornire a tutti gli operatori e a tutte le operatrici coinvolti una visione comune fondata sulla cultura di genere e l'adozione di un linguaggio ed una metodologia condivisi, per creare una prospettiva unitaria nelle azioni di contrasto alla violenza, in grado di valorizzare il ruolo di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza. Al fine di rendere i percorsi e le pratiche formative efficaci è opportuno prevedere, un modello integrato di intervento basato sul sistema di rete articolato nelle tre aree di intervento (riconoscimento del fenomeno, presa in carico, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza). La formazione è rivolta a tutte le figure professionali presenti sul territorio che entrano in relazione con le donne vittime di violenze, quali:

-operatrici/ori sociali(assistenti sociali, educatrici/tori professionali, operatrici/tori socio-sanitari, mediatrici/tori culturali);

- volontarie dei Centri Antiviolenza, delle Case rifugio;

-volontarie/i del soccorso;

- operatrici/tori del settore sanitario, socio-sanitario e i farmaciste/i (tutte le specialità e figure professionali coinvolte potenzialmente nel riconoscimento e nell'assistenza alle vittime);

- agenti delle Forze dell'Ordine e la polizia locale;
- operatrici/ori educativi e scolastici, compresi le/i docenti di ogni ordine e grado;
- ispettrici/ori del lavoro;
- responsabili di gruppi sociali anche informali e di comunità religiose;
- consigliere/i di parità regionali e provinciali, componenti del CUG, componenti dei sindacati;

  Operatrici/ori degli Sportelli di ascolto;
- Operatrici/tori dei servizi per le politiche attive del lavoro;
- Operatrici/tori dedicati alla gestione delle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tali figure rivestono un ruolo strategico per il trattamento e sostegno delle donne e devono essere capaci di:

a) ascoltare attivamente e interagire per costruire uno spazio di relazione
b) riconoscere i segnali di disagio e di vulnerabilità
c) conoscere il fenomeno nei vari livelli di complessità e nei diversi contesti sociali e culturali
d) conoscere e saper interagire con la "*Rete territoriale dei servizi*"
e) orientare e sostenere la donna all'interno della rete dei servizi

Nello specifico i contenuti previsti nelle iniziative formative devono:

- aumentare la conoscenza complessiva del fenomeno della violenza contro le donne, ivi compresi gli aspetti legislativi e giuridici che entrano in gioco in caso di violenza e di maltrattamento contro le donne e di stalking;
- aumentare la specifica capacità di ascolto, interazione e sostegno alle donne
- aumentare la sensibilità al riconoscimento dei fenomeni di violenza sessuale e domestica;
- sensibilizzare sul tema della mutilazioni genitali femminili e accrescere la capacità di interagire con le donne che hanno subito tale pratica, e di prevenire l'adozione di tale pratica nei confronti delle figlie minori.

ALLEGATO D

Linee d'indirizzo sulla "Valutazione del rischio".

Le *Linee d'indirizzo* sulla valutazione del rischio sono orientative e non vincolanti e sono state redatte avvalendosi dell'esperienza decennale maturata anche in Italia nel campo del *risk assessment (valutazione del rischio)* e attingendo dalle più importanti procedure metodologiche utilizzate in altri Paesi, tenendo conto delle peculiarità del nostro sistema sociale, normativo e culturale[3].

Lo strumento elaborato su tali procedure metodologiche per la stima del rischio è stato denominato "*S.A.R.A. Pl.US (Spousal Assault Risk Assessment PLury Users)*"[4].

Appare opportuno ed utile che la validità predittiva dei *fattori di rischio e di protezione* individuati con lo strumento S.A.R.A Pl.US. venga sottoposta ad una sperimentazione da parte delle istituzioni e delle associazioni che lo utilizzeranno, mediante una analisi campionaria condotta per un periodo di almeno 24 mesi di effettivo utilizzo delle "Linee Guida". Potrà essere messa a disposizione per il *Follow Up* anche la "Rete Nazionale di Monitoraggio sul Fenomeno della Violenza di Genere" dell'Arma dei Carabinieri, di recente istituzione, dispiegata a livello provinciale e costituita da personale specificatamente formato ed addestrato, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (O.S.C.A.D.) quale organismo interforze incardinato nella Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché le Associazioni dedicate.

- **Destinatari delle "Linee d'indirizzo per la valutazione del rischio"**

Si ritiene che, per poter diventare uno strumento integrato efficace per la valutazione del caso e la sua successiva trattazione, le *Linee di indirizzo* debbano essere condivise e utilizzate dal più ampio numero di soggetti che entrano in contatto con un caso di violenza.

Risulta fondamentale, quindi, proporre una diversificazione dell'utilizzo dello strumento in relazione ai destinatari e al loro ruolo, che possa orientare la rilevazione del rischio di recidiva e

[3] *Spousal Assault Risk Assessment* (S.A.R.A.), di Steve Hart e Rany Kropp e Henrik Belfrage (2000) nelle versioni adattate dalla Prof.ssa Anna Costanza Baldry, del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Associazione Di.Re.; *Ontario Domestic Assault Risk Assessment* (O.D.A.R.A.), messo a punto dalla Hilton in Ontario, in corso di validazione a cura della Associazione Centro Ascolto Uomini Maltrattanti; *Psychopathy Check List – Revised* (PCL-R), messo a punto da Robert Hare in Canada e validata in Italia dall'Arma dei Carabinieri – Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - , dal Dipartimento per la Amministrazione Penitenziaria, dalla Cattedra di Psicopatologia della Età Evolutiva della Università di Palermo, dalla Università di Roma – Tor Vergata e da Microsoft Italia; *Obsessive Relational Intrusion* (O.R.I.), messo a punto da Cupach & Spitzberg, (1997); Spitzberg & Cupach, (1996) tradotto dall'Arma dei Carabinieri e dalla Università di Palermo nell'ambito di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità.

[4] Le *Linee Guida* saranno affiancate da una manualistica semplificata da distribuire agli operatori, accompagnata da note esplicative per l'utilizzo.

gli approfondimenti narrativi. Diversi sono, infatti, gli obblighi legali che gravano sulle Forze dell'Ordine e su altri interlocutori istituzionali e quelli che riguardano gli enti e le associazioni non istituzionali del territorio.

Destinatari istituzionali:

- Servizi Sociali;
- Medici o Sanitari di Pronto Soccorso;
- Ufficiali di P.G. delle Forze di Polizia non specificatamente formati;
- Ufficiali di P.G. delle Forze di Polizia specificatamente formati;
- Autorità Giudiziaria, quando destinataria di Informativa di Reato;
- Amministrazione Penitenziaria

Destinatari non istituzionali:

- Centri Antiviolenza e Sportelli di Ascolto e Assistenza, Associazioni;
- Centri di Accoglienza, Assistenza o Rifugio, Associazioni;
- Figure professionali esperte dei predetti Centri o Associazioni.

- **Che cosa si intende per valutazione del rischio**

La *"valutazione del rischio"* è quel complesso di azioni e valutazioni che tendono a fornire un quadro prognostico - quindi di previsione - circa il verificarsi di eventi o circostanze che possano mettere a repentaglio l'incolumità o la sicurezza di una persona. L'obiettivo della "valutazione del rischio" è quello di consentire l'adozione di misure di protezione verso la vittima e di porre in essere strategie atte a prevenire il rischio medesimo, o comunque a limitarne l'incidenza, l'intensità e l'impatto.

La dizione *"valutazione del rischio"* è utilizzata in due accezioni principali, che è utile illustrare anche per chiarire la struttura, la funzione e l'utilizzo delle "Linee di indirizzo" che qui si presentano :

- La valutazione del rischio *tout court,* cioè la valutazione probabilistica che un determinato evento possa in assoluto presentarsi, insorgere od accadere, per la prima volta. Si tratta, in questa prospettiva, di un *rischio primario*, che si struttura sulla possibilità che un evento dannoso possa accadere.
- La valutazione del *rischio di recidiva* comprende invece la valutazione del *rischio secondario o terziario*, che postula un esame delle probabilità che un evento già verificatosi possa riproporsi nuovamente, con medesima o più acuita intensità e dannosità. Lo scopo finale della valutazione è sempre di prevenire, in questo caso, la recidiva dell'evento. La valutazione del *rischio di recidiva* permette di adottare misure diversificate (giuridiche,

sociali, sanitarie, economiche, amministrative e più in generale culturali) finalizzate a reprimerne la possibilità di nuova insorgenza.

La valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva della violenza di genere e in particolar modo della violenza nelle relazioni intime (maltrattamenti e atti persecutori) ha quindi come obiettivo centrale la *prevenzione* della recidiva o dell'escalation della violenza attraverso una prognosi del futuro comportamento dell'autore della violenza e quindi del rischio di *rivittimizzazione*, individuando la presenza dei *fattori di rischio* e *di vulnerabilità*.

Inoltre la valutazione del rischio di recidiva deve essere effettuata prescindendo dalle misure eventualmente già adottate a protezione della parte offesa o per il contenimento dell'autore: essa, infatti, dovrebbe avere riguardo agli elementi di rischio, o di vulnerabilità, attinenti al rapporto tra autore e vittima, e non essere inquinata dal mutamento delle condizioni causato dall'intervento istituzionale.

- **La valutazione del rischio nel sistema penitenziario.**

L'Ordinamento penitenziario[5] prevede un insieme organico di norme fondate sul principio costituzionale della funzione rieducativa della pena che prevedono un complesso di attività di accertamento e valutazione delle caratteristiche della personalità dei soggetti condannati ed internati, che coinvolgono la Magistratura di Sorveglianza e l'Amministrazione penitenziaria (DAP) in due distinti momenti:

1. per evidenziare uno degli elementi necessari all'Autorità giudiziaria al fine di *stabilire la pericolosità sociale* del condannato e internato, deducibile anche dai "motivi a delinquere e dal carattere del reo" (artt. 133-comma 2, n.1 e 203 C.p.), al fine di decidere sull'applicazione o meno delle *misure di sicurezza* e la loro eventuale proroga, con il procedimento di *riesame* della pericolosità a cura della Magistratura di Sorveglianza;
2. come elemento dell'*Osservazione scientifica della personalità (OSP)*, quale attività tipica condotta dagli operatori penitenziari, per rilevare fin dal primo ingresso, i bisogni, le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale che hanno portato alla condotta criminale (art 13 O.p. e 27,28 e 29 R.d'E.) ; sulla base di questi risultati viene formulato il *programma individualizzato di trattamento*, con gli interventi, immediati e *in itinere*, più adeguati al recupero sociale e quindi alla *prevenzione della recidiva* e forniti i pareri e le osservazioni a supporto delle decisioni della Magistratura di Sorveglianza per la concessione dei

[5] Legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e il suo Regolamento d'Esecuzione (DPR 30 giugno 2000, n. 230). Tali norme, recepiscono le regole minime dell' ONU e le regole penitenziarie europee sul trattamento dei detenuti.

benefici penitenziari (permessi, detenzione domiciliare, affidamento in prova, semilibertà ecc).

Per gli autori dei più gravi reati a sfondo sessuale (fra cui la violenza di gruppo art. 609-octies C.P.) l'Ordinamento Penitenziario prescrive, fra l'altro, almeno un anno di osservazione anche da parte degli esperti ex art. 80 (psicologi, criminologi) quale *condicio sine qua non* per poter accedere ai benefici. Se la vittima è minorenne l'autore può inoltre sottoporsi per almeno un anno ad un trattamento psicologico di recupero e sostegno .

L'OSP è condotta in *equipe* dal Gruppo di osservazione e trattamento (GOT) composta dagli operatori penitenziari (educatori, assistenti sociali, medici, esperti psicologi o criminologi, polizia penitenziaria ed altri che conoscono il detenuto es. insegnanti, volontari ecc.), sulla base di un contatto diretto col detenuto: ciascuno degli operatori coinvolti procede, secondo l'area di competenza, alla raccolta sistematica e all'esame di tutte le informazioni rilevanti, secondo un *approccio di tipo multifattoriale* ricondotto ad unità nella *relazione di sintesi* redatta dal GOT con la supervisione del direttore del carcere.

Le complesse dinamiche che investono i reati legati alla violenza di genere e la gravità dell'*escalation* rendono quanto mai opportuno che il sistema penitenziario, nell'esercizio delle funzioni sopra descritte, possa fare affidamento anche su strumenti e metodiche di *assessment* per la valutazione del rischio facilmente fruibili dai suoi operatori, in modo che la scelta del tipo di trattamento sia quella più adatta a favorire nel singolo caso gli interventi di recupero e a mettere a frutto il tempo della pena e delle misure alternative o di comunità e svolgere quindi, dentro e fuori dal carcere, un ruolo importante nell'ambito del territorio per l'integrazione degli interventi, la condivisione delle informazioni (non ostative sotto il profilo giudiziario e di sicurezza) e dei risultati delle verifiche sul trattamento.

ALLEGATO E

Linee d'indirizzo "Per il soccorso e l'assistenza delle donne vittime di violenza".

Qualunque sia la denominazione che viene attribuita all'assistenza sanitaria di primo soccorso per le vittime di violenza o maltrattamenti (Codice emergenza rosa, Codice rosa; Percorso rosa, Soccorso violenza sessuale e domestica, altro) è necessario individuare modalità omogenee di intervento a livello nazionale, che attraverso un approccio integrato, assicurino la cura più efficace e adeguata per le donne che hanno subito violenza da parte degli uomini.

In tal senso è opportuno istituire presso i Dipartimenti di emergenza e urgenza e i Pronto soccorso degli ospedali percorsi di cura dedicati riservati specificatamente alle donne che hanno subito violenza da parte degli uomini .

IL RICONOSCIMENTO avviene al momento dell'accesso o in qualunque momento successivo e viene associato insieme al codice di gravità da personale in servizio sull'emergenza formato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una violenza subita anche se non dichiarata. Il riconoscimento della violenza subita da parte della donna implica l'attivazione, in una fase successiva all'emergenza, di un gruppo multidisciplinare operativo composto da personale socio-sanitario(medici, infermiere/i, psicologhe/i assistente/i sociale). Il personale sanitario dà cura e sostegno alla vittima e su esplicita indicazione della donna vengono coinvolte le forze dell'ordine per l'avvio delle procedure di indagine per l'individuazione dell'autore della violenza. Il riconoscimento comporta l'assegnazione di luoghi dedicati all'accoglienza dove vengono create le migliori condizioni per l'ascolto e la cura delle donne.

Lo scopo principale del modello di accoglienza integrato è mettere in rete le diverse istituzioni e competenze per dare una risposta efficace già dal primo accesso.

Qualora dall'anamnesi e/o dalle condizioni cliniche della donna che si presenta al Pronto Soccorso emergano elementi riconducibili a episodi di violenza, il gruppo di lavoro interviene secondo le seguenti modalità:

- L'intervento nei confronti della vittima di violenza si svolge attraverso un percorso assistenziale protetto che ne assicura la confidenzialità e privacy. Il personale del gruppo di lavoro, che può essere composto anche da personale dei Centri antiviolenza, garantisce una modalità relazionale rassicurante e non intrusiva, presta un ascolto attento alla vittima e fornisce supporto psicologico e informazioni in merito al numero di pubblica utilità 1522 e ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

- Il personale sanitario conduce un'anamnesi accurata in condizione di riservatezza, in un luogo protetto, non alla presenza di terze persone e in modo non giudicante e non intrusivo. Una particolare attenzione deve essere rivolta ad evitare di distruggere l'evidenza di prove che potrebbero essere utili nel corso di eventuali indagini, soprattutto in caso di violenza sessuale. Per quanto riguarda la valutazione del rischio da parte degli operatori sanitari che consenta un'aderente valutazione della possibilità di reiterazione delle condotte violente cui la vittima o parte offesa può essere nuovamente esposta si rinvia alle Linee di indirizzo "Valutazione del rischio".
- Non è indicato uno *screening* di routine della violenza in qualsiasi occasione di incontro della donna con i servizi sanitari, quanto piuttosto è opportuno indagare con discrezione quando la donna chiede assistenza per un problema di salute che potrebbe essere determinato dalla violenza domestica e non.
- Nei casi in cui la violenza coinvolge direttamente o indirettamente (violenza assistita) i minori, il gruppo di lavoro garantisce l'assistenza e la tutela anche ai minori coinvolti, attiva successivi interventi dello psicologo/a anche attraverso sessioni di incontro con e senza la madre e informa tempestivamente il competente Tribunale dei Minori.
- Le donne che hanno subito violenza sessuale ricevono assistenza clinica immediata, contraccezione d'emergenza, profilassi dell'infezione da HIV e per altre infezioni a trasmissione sessuale, interventi psicologici anche prolungati nel tempo, se necessari. La donna deve essere informata dei servizi sociali e dei centri antiviolenza esistenti sul territorio in grado di sostenerla dal punto di vista psicologico e legale.

  L'anamnesi della donna deve essere raccolta in colloquio riservato che non sia giudicante e che aiuti a ridurre lo stato di ansia della vittima.
- Particolare attenzione va riservata alle donne in stato di gravidanza anche in considerazione dell'elevata frequenza di maltrattamenti durante la gestazione e dell'aumentato rischio di insorgenza di complicazioni della gravidanza (quali aborto, parto prematuro, nascita di bambini prematuri o sottopeso, etc). È necessario che nel processo di presa in carico della donna vengano garantite le cure prenatali e l'assistenza psicologica necessaria per accompagnarla durante questa fase problematica della sua vita.

Sarà compito del livello centrale di governo indicare i livelli minimi di prestazioni, le modalità e i tempi di realizzazione dei percorsi dedicati alle donne nei presidi sanitari sul tutto il territorio nazionale. Sarà compito del coordinamento provinciale stipulare gli appositi protocolli di intesa per la realizzazione su tutto il territorio nazionale dei percorsi dedicati.

ALLEGATO F

Linee d'indirizzo per un "Modello integrato di intervento finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza".

Per il pieno reinserimento socio-lavorativo della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea e non è autonoma dal punto di vista economico è di fondamentale importanza che si attivi da subito un percorso di sostegno specifico per raggiungere l'autonomia lavorativa ed economica.

Il percorso di accompagnamento della donna, dovrebbe consentirle di attivare le proprie risorse personali, familiari e amicali per poter sviluppare un processo di autonomia economica, abitativa. Questo percorso implica il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono la rete territoriale dei servizi.

Il servizio di accompagnamento al lavoro deve implicare la possibilità di offrire un accesso facilitato al servizio per il lavoro (Centro per l'Impiego, Agenzie per il lavoro, Servi privati accreditati per le politiche attive del lavoro), per orientare e sostenere la donna nel proprio progetto individuale con l'obiettivo di incrociare le capacità personali e le esigenze produttive territoriali.

Anche l'attivazione di procedure semplificate di accesso al micro credito può costituire un'ulteriore modalità di supporto per la donna vittima di violenza per l'individuazione di percorsi di imprenditorialità femminile.

A tal proposito, si propone la stipula di accordi territoriali e/o convenzioni, nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari 2013/2020, che prevedano forme di collaborazione con la rete per realizzare tirocini professionali, corsi di formazione o riqualificazione professionale gratuiti (es. convenzioni con Agenzie per il lavoro e Centri per l'impiego o Associazioni di categoria e imprese; progetti di inserimento/reinserimento finanziati con risorse anche comunitarie; *voucher* attivabili nell'ambito dei P.O.R).

Sarà compito dell'osservatorio nazionale la promozione e il monitoraggi rispetto all'utilizzo dei **congedi retribuiti** per le donne inserite nei percorsi di protezione disciplinati dal Decreto attuativo della Legge delega di riforma del mercato del lavoro.

ALLEGATO G

Linee d'indirizzo per il "Recupero/reinserimento degli uomini autori di violenza"

La sottolineatura dell'importanza del recupero dei maltrattanti è in linea con quanto richiesto da diversi organismi internazionali ed europei.

L'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite (Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne – 1993) ed il Consiglio d'Europa (Raccomandazione Rec (2005) 5 "Programmi si intervento con gli autori") hanno invitato gli Stati – nell'ambito della doverosa attività di vigilanza per contrastare, prevenire e punire gli atti di violenza, nonché per proteggere le vittime, ad organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli a riconoscere la violenza e ad assumersene la responsabilità.

Anche il Parlamento europeo con la risoluzione del 5 aprile 2011 in materia di contrasto alla violenza sulle donne "*ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa*".

Per tale motivo tra le finalità del Piano è stata inserita anche la promozione di azioni per il recupero degli autori di violenza .

La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti, deve, essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere e svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

La promozione di sinergie potrà essere formalizzata con i consueti strumenti istituzionali, ossia accordi e protocolli territoriali, che potranno prevedere procedure di interazione tra la rete integrata, formata dagli operatori che accompagnano la donna nel percorso di uscita dalla violenza e i centri di intervento per l'uomo che ha agito violenza.

I servizi invianti sono individuati con particolare riferimento ai seguenti servizi pubblici e privati:

- le istituzioni competenti per l'ordine pubblico (forze di polizia, Questura – in caso di ammonimento e Uffici territoriali di Governo);
- i servizi socio sanitari (amministrazione regionale, provinciale e comunale, strutture di accoglienza e di tutela dei minori – ASL- Servizi per le tossicodipendenze, servizi alcologici; consultori);

- gli ordini professionali (avvocati, medici, psicologi, pedagogisti, nuove forme come consuellors e figure di coaching);
- il sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria (tribunali, magistrati di sorveglianza, uffici di esecuzione penale esterna);

gli operatori competenti nell'ambito del privato sociale per il reinserimento delle donne vittime di violenza (case delle donne; Centri antiviolenza e organizzazioni di volontariato).

Proprio perché il recupero non è in alternativa alla condanna "la messa alla prova" è uno strumento fondamentale che comporta l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma trattamentale che contiene prescrizioni comportamentali volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

I servizi di giustizia riparativa richiedono, tuttavia, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È, inoltre, opportuno tenere conto della natura e della gravità del reato e devono trovare il consenso libero e informato della vittima. Presupposto per l'avvio di questo percorso è che l'autore del reato abbia riconosciuto la gravità dei fatti commessi.

Gli interventi nei confronti degli uomini maltrattanti devono essere diretti ad una netta assunzione di responsabilità della violenza e al riconoscimento del suo disvalore, etico e morale, in quanto modalità di risoluzione del conflitto.

I percorsi di formazione rivolti al maltrattante potranno essere realizzati nell'ambito delle collaborazioni formalizzate tra i Centri di intervento per gli uomini violenti e la rete di intervento a favore della donne, attraverso convenzioni o protocolli che prevedano le procedure di condivisione/concertazione dei contenuti e la valutazione dell'efficacia delle misure da intraprendere.

Nelle fasi di avvio del trattamento e, comunque, nei casi di violenza, si esclude il ricorso a terapie di coppia o a forme di mediazione familiare in quanto non garantiscono la sicurezza della donna vittima di violenza e collocano su un falso piano di parità uomo e donna e consentono all'uomo di mantenere la sua capacità di manipolazione e intimidazione.

Nel caso vi siano dei figli il diritto di visita del padre che ha usato violenza contro la madre e/o i figli non può essere predisposto senza una valutazione della situazione di violenza pregressa e, nel caso di adesione del genitore maltrattante ad un percorso di cambiamento, senza la valutazione e il monitoraggio dei risultati. Si raccomanda, comunque, in via preliminare l'organizzazione di visite ai figli in condizioni di protezione.

Considerato che all'interno delle strutture carcerarie sono previsti programmi di trattamento volti al recupero sociale dell'autore di reato, occorre garantire, per i soggetti autori di violenza nei confronti delle donne, la partecipazione a programmi di reinserimento all'esterno del carcere, che potrà essere sia su base volontaria che obbligata per legge.

La conclusione del percorso di trattamento si verifica quando l'autore ha interrotto la violenza e ha preso consapevolezza delle ragioni alla base della stessa e quando l'autore non ha avuto da tempo comportamenti violenti e ha compiuto azioni riparatorie nei confronti di chi ha subito violenza.

La valutazione del rischio (vedi paragrafo " Valutazione dei fattori di rischio") rappresenta una fase importante di qualsiasi intervento rivolto agli autori di violenza, considerato che l'intervento sul maltrattante deve fondarsi sui risultati di tale valutazione.

Appare, inoltre, fondamentale la formazione e l'aggiornamento costante degli operatori delle strutture deputate ad intervenire sugli autori di violenza.

Pareri in Conferenza Unificata del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.11/2012/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004686 P-4.23.2.11
del 22/10/2012
7207853

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Siciliana
Coordinatore Commissione affari comunitari ed internazionali

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Alla Segreteria Conferenza Stato – Città
(per interoperabilità)

E, p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Coordinamento delle attività dell'Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato

LORO SEDI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2012 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Parere ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 18 ottobre 2012, ha inviato, per l'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata, lo schema di provvedimento indicato in oggetto.

Nel far presente che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2012/4, si pregano le Regioni, l'ANCI e l'UPI di voler comunicare il proprio assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004660 A-4.23.2.11
del 19/10/2012

7202157

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 18/10/2012
Prot. 29 / 0006298 / L

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

E, p.c.
Direzione Generale dell'immigrazione
e delle politiche di integrazione
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Riparto del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Si trasmette, per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di codesta Conferenza, lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali finalizzato al riparto del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito presso questo Ministero dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Claudio Contessa)

Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
Tel. 06.48161462 Fax 06.48161476
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" ed, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il d.P.R 7 aprile 2011, n. 144, recante "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni, ed in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l'articolo 32 come modificato, da ultimo, dall'articolo 3 della legge 2 agosto 2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato per i minori stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comitato per i minori stranieri; l'articolo 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;

VISTO il d.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l'articolo 5, il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15 aprile 2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6 maggio 2010 (SEC (2010)534);

VISTO il proprio decreto del 23 aprile 2012, registrato dalla Corte dei conti il 15 giugno 2012, registro 8, foglio 334, con il quale è stata emanata la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2012, nella parte in cui prevede l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il consolidamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato articolo 12, comma 20, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il d.P.C.M. del 12 febbraio 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e s.m.i. con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti al Nord Africa e, segnatamente, l'articolo 5 il quale attribuisce poteri specifici al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO il d.P.C.M. del 6 ottobre 2011, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

VISTO l'articolo 23, comma 11, del sopra citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

CONSIDERATO che la dotazione del fondo per l'anno 2012, in base alla norma sopracitata, è pari ad euro 5 milioni per l'anno 2012;

VISTA la nota n. 133 del 12 gennaio 2012 con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nella sua qualità di Commissario delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa, ha disposto, a far tempo dalla data della medesima nota, la cessazione di ogni forma automatica di assunzione in carico alla gestione commissariale di minori stranieri non accompagnati;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATA la necessità di distribuire equamente sul territorio le risorse relative al predetto Fondo alla luce del principio del buon andamento e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, razionalizzando la gestione delle risorse disponibili alla luce dei finanziamenti già destinati al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale;

CONSIDERATA altresì la necessità di sostenere gli enti locali maggiormente impegnati nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in considerazione del numero di giornate di accoglienza erogate e del maggiore onere sostenuto sia in termini di risorse impiegate, che nella programmazione e organizzazione dei relativi servizi;

RITENUTO pertanto di destinare le risorse del predetto Fondo agli enti locali che hanno provveduto all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, non imputati alla gestione emergenziale, che hanno fanno ingresso sul territorio nazionale e sono stati segnalati all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 5 del citato d.P.C.M. n. 535/1999 entro il 30 settembre 2012;

VISTO in particolare l'articolo 5 della sopra menzionata O.P.C.M. n. 3933/2011, il quale fissa in euro 80,00 (ottanta) *pro die* e *pro capite* il massimale del contributo da erogarsi ai Comuni che hanno sostenuto spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

CONSIDERATO che il costo medio *pro die* e *pro capite* dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'emergenza Nord Africa per l'anno 2011, sulla base delle rendicontazioni fornite dai Comuni, ai sensi della citata O.P.C.M. n. 3933/211, è stato pari ad euro 69,12 (sessantanove/12);

RITENUTA altresì la necessità di coprire per ciascun minore, nei limiti delle risorse disponibili, una quota parte dei costi relativa all'accoglienza sostenuti dagli enti locali, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività medesima;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, per il corrente anno, al fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di garantire una gestione ordinaria degli interventi, che tenga in considerazione il loro superiore interesse e favorisca il rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo nel coordinamento degli interventi rivolti ai predetti minori.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 2
(Attività ammissibili al finanziamento)

1. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.

Art. 3
(Beneficiari delle attività)

1. Per l'anno 2012, i beneficiari delle attività di cui all'articolo 2 sono i minori stranieri non accompagnati, i cui costi di accoglienza non sono imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli enti locali nel periodo 1.1.2012 – 30.9.2012 e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, all'autorità competente.

Art. 4
(Quantificazione e riparto del contributo)

1.Le risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ammontano per il corrente anno a complessivi euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli enti che hanno erogato, nel periodo indicato all'articolo 3, almeno 10 giornate di accoglienza sulla base della seguente formula matematica:

$$X = (A : B) * C$$

A: ammontare complessivo delle risorse del fondo
B: numero complessivo delle giornate di accoglienza erogate da tutti gli enti locali dall'1.1.2012 al 30.9.2012
C: numero di giornate di accoglienza erogate da ciascun ente locale dall'1.1.2012 al 30.9.2012
X: contributo per l'ente locale

2. Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, individuati nel precedente articolo 3, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Eventuali economie di spesa saranno ripartite tra i primi 20 enti locali indicati nella tabella di cui al comma 2, individuati sulla base del maggiore numero di giornate di accoglienza erogate nel periodo 1.1.2012-30.9.2012, proporzionalmente al numero di giornate di accoglienza erogate.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 5
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 4 sarà erogato dalla Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli Enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell'articolo 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per i controlli di competenza.

Roma,

Prof. Elsa Fornero

Tabella allegata al decreto ministeriale di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135

	COMUNE	NUMERO DI MSNA SEGNALATI	GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
1	ROMA	547	73.775	€ 1.515.148,40
2	VENEZIA	96	14.515	€ 298.100,70
3	MILANO	125	12.610	€ 258.976,91
4	BOLOGNA	99	12.513	€ 256.984,78
5	BARI	164	11.742	€ 241.150,42
6	LECCE	72	7.446	€ 152.921,65
7	NAPOLI	35	5.758	€ 118.254,48
8	VICO DEL GARGANO	24	5.157	€ 105.911,49
9	AGRIGENTO	46	4.980	€ 102.276,37
10	POZZALLO	74	3.399	€ 69.806,70
11	CATANIA	51	3.177	€ 65.247,39
12	TRENTO	39	3.145	€ 64.590,20
13	COMO	33	2.811	€ 57.730,70
14	RAVENNA	25	2.764	€ 56.765,44
15	PALMA DI MONTECHIARO	73	2.761	€ 56.703,83
16	BRINDISI	37	2.316	€ 47.564,67
17	FIRENZE	40	2.301	€ 47.256,61
18	FAENZA	24	2.292	€ 47.071,77
19	OTRANTO	24	2.275	€ 46.722,64
20	SIRACUSA	31	2.115	€ 43.436,65
21	CAMPOBELLO DI LICATA	18	1.830	€ 37.583,48
22	ALTAMURA	18	1.784	€ 36.638,76
23	REGGIO CALABRIA	24	1.745	€ 35.837,80
24	MANDURIA	8	1.702	€ 34.954,69
25	BOLZANO	10	1.684	€ 34.585,02
26	BRESCIA	21	1.683	€ 34.564,48
27	TORINO	17	1.672	€ 34.338,57
28	UDINE	11	1.624	€ 33.352,78
29	ANCONA	20	1.500	€ 30.806,13
30	LOCRI	16	1.478	€ 30.354,31
31	FORLI'	16	1.452	€ 29.820,34
32	CALTANISSETTA	18	1.443	€ 29.635,50
33	PALERMO	17	1.261	€ 25.897,69
34	ISOLA CAPO RIZZUTO	8	1.238	€ 25.425,33
35	GRAVINA IN PUGLIA	12	1.232	€ 25.302,11
36	LICATA	21	1.227	€ 25.199,42
37	MODENA	11	1.213	€ 24.911,89
38	GENOVA	13	1.186	€ 24.357,36
39	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	7	1.132	€ 23.248,36
40	REGGIO EMILIA	8	936	€ 19.223,03
41	PORTOPALO DI CAPOPASSERO	32	935	€ 19.202,49
42	CROTONE	11	925	€ 18.997,12
43	FOGGIA	15	915	€ 18.791,74
44	SALANDRA	6	876	€ 17.990,78
45	CAMASTRA	24	866	€ 17.785,41
46	VALDERICE	8	851	€ 17.477,35
47	SANTA CATERINA VILLARMOSA	10	850	€ 17.456,81

	COMUNE	NUMERO DI MSNA SEGNALATI	GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
48	RIMINI	7	804	€ 16.512,09
49	CISTERNA DI LATINA	4	791	€ 16.245,10
50	MASSAFRA	4	790	€ 16.224,56
51	PESARO	6	753	€ 15.464,68
52	NARO	14	728	€ 14.951,24
53	CALATAFIMI SEGESTA	4	709	€ 14.561,03
54	PIACENZA	6	707	€ 14.519,96
55	CANICATTI'	21	624	€ 12.815,35
56	TARANTO	5	575	€ 11.809,02
57	MACERATA	6	557	€ 11.439,34
58	JOPPOLO GIANCAXIO	12	551	€ 11.316,12
59	FROSINONE	5	542	€ 11.131,28
60	CIVIDALE DEL FRIULI	5	488	€ 10.022,26
61	AREZZO	4	475	€ 9.755,28
62	CAMPOREALE	8	466	€ 9.570,44
63	GROTTAMMARE	3	465	€ 9.549,90
64	NOVARA	3	460	€ 9.447,21
65	FERRARA	2	454	€ 9.323,99
66	ANDRIA	4	449	€ 9.221,30
67	SAN CHIRICO RAPARO	4	447	€ 9.180,23
68	SUARDI	2	441	€ 9.057,00
69	LUCCA	6	426	€ 8.748,94
70	TRANI	2	414	€ 8.502,49
71	FOLIGNANO	2	392	€ 8.050,67
72	MAGLIE	2	392	€ 8.050,67
73	POTENZA	3	386	€ 7.927,45
74	VERONA	3	385	€ 7.906,91
75	TRIESTE	4	378	€ 7.763,15
76	PADOVA	4	355	€ 7.290,79
77	CALTAGIRONE	12	348	€ 7.147,02
78	RAFFADALI	24	345	€ 7.085,41
79	MONASTERACE	2	344	€ 7.064,87
80	CATANZARO	5	341	€ 7.003,26
81	MILAZZO	21	336	€ 6.900,57
82	SANTA MARGHERITA BELICE	8	326	€ 6.695,20
83	PIRAINO	4	310	€ 6.366,60
84	MONZA	2	289	€ 5.935,32
85	IMPERIA	2	283	€ 5.812,09
86	SUSA	1	272	€ 5.586,18
87	MASCALUCIA	9	261	€ 5.360,27
88	ABANO TERME	1	254	€ 5.216,51
89	PULSANO	1	250	€ 5.134,36
90	TEMPERA	1	250	€ 5.134,36
91	CAMMARATA	5	243	€ 4.990,59
92	PARTINICO	4	239	€ 4.908,44
93	CITTADELLA	1	237	€ 4.867,37
94	AVERSA	1	234	€ 4.805,76
95	PONTELANDOLFO	2	232	€ 4.764,68
96	LODI	2	231	€ 4.744,14
97	VARESE	1	228	€ 4.682,53
98	MESSINA	1	226	€ 4.641,46

	COMUNE	NUMERO DI MSNA SEGNALATI	GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
99	RUFFANO	2	224	€ 4.600,36
100	VILLABATE	3	223	€ 4.579,85
101	SAN GIORGIO DI MANTOVA	1	222	€ 4.559,31
102	MONDOVI'	1	219	€ 4.497,70
103	SANTA CROCE DEL SANNIO	1	219	€ 4.497,70
104	FIUMICINO	3	218	€ 4.477,16
105	SALEMI	7	214	€ 4.395,01
106	PADULI	1	209	€ 4.292,32
107	CARBONERA	1	207	€ 4.251,25
108	ATINA	1	199	€ 4.086,95
109	CIVITANOVA MARCHE	1	196	€ 4.025,33
110	LEINI	1	193	€ 3.963,72
111	ASCOLI PICENO	1	192	€ 3.943,19
112	RAMACCA	2	192	€ 3.943,19
113	PACE DEL MELA	9	190	€ 3.902,11
114	LADISPOLI	2	184	€ 3.778,89
115	MOGLIANO VENETO	1	182	€ 3.737,81
116	TERMINI IMERESE	6	178	€ 3.655,66
117	PALAGONIA	11	175	€ 3.594,05
118	PRATO	1	168	€ 3.450,29
119	PIETRASANTA	1	167	€ 3.429,75
120	PAVIA	1	166	€ 3.409,21
121	LUCERA	3	162	€ 3.327,06
122	MONREALE	16	150	€ 3.080,61
123	GORIZIA	1	148	€ 3.039,54
124	CESENA	2	144	€ 2.957,39
125	BERGAMO	2	139	€ 2.854,70
126	MAZZARINO	8	137	€ 2.813,63
127	SOMMACAMPAGNA	1	133	€ 2.731,48
128	SAN NICOLA LA STRADA	1	132	€ 2.710,94
129	MADDALONI	1	127	€ 2.608,25
130	SEREGNO	1	127	€ 2.608,25
131	CREMONA	1	122	€ 2.505,57
132	CANEGRATE	1	121	€ 2.485,03
133	PISA	1	121	€ 2.485,03
134	CAMPOMAGGIORE	3	120	€ 2.464,49
135	JESOLO	1	118	€ 2.423,42
136	SANTA VENERINA	2	118	€ 2.423,42
137	COLLECCHIO	1	116	€ 2.382,34
138	MARSALA	5	116	€ 2.382,34
139	PORCARI	1	115	€ 2.361,80
140	SAN LAZZARO DI SAVENA	1	110	€ 2.259,12
141	PARMA	5	108	€ 2.218,04
142	ALBENGA	2	101	€ 2.074,28
143	FIORANO MODENESE	1	100	€ 2.053,74
144	OSTUNI	1	97	€ 1.992,13
145	ALASSIO	1	96	€ 1.971,59
146	ISPICA	4	88	€ 1.807,29
147	ACERRA	1	87	€ 1.786,76
148	FALCONARA MARITTIMA	1	83	€ 1.704,61
149	LAMEZIA TERME	2	98	€ 2.012,67

	COMUNE	NUMERO DI MSNA SEGNALATI	GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
150	NETTUNO	1	79	€ 1.622,46
151	TORREMAGGIORE	2	76	€ 1.560,84
152	LATINA	2	70	€ 1.437,62
153	VILLA CASTELLI	3	70	€ 1.437,62
154	MOLFETTA	4	67	€ 1.376,01
155	FAVARA	2	63	€ 1.293,86
156	ROMAGNANO AL MONTE	8	62	€ 1.273,32
157	BENEVENTO	2	61	€ 1.252,78
158	VITTORIA	1	57	€ 1.170,63
159	BORDIGHERA	1	55	€ 1.129,56
160	FERMO	1	55	€ 1.129,56
161	BORGONOVO VAL TIDONE	1	41	€ 842,03
162	PIAN DEL LAGO	1	40	€ 821,50
163	PERUGIA	1	39	€ 800,96
164	SAN PIETRO APOSTOLO	3	39	€ 800,96
165	SIENA	4	34	€ 698,27
166	SOLARINO	1	26	€ 533,97
167	SANT'AGAPITO	1	23	€ 472,36
168	PACHINO	3	21	€ 431,29
169	RIETI	2	20	€ 410,75
170	SAN GIOVANNI CAMPANO	1	20	€ 410,75
171	ENNA	1	16	€ 328,60
172	ORIA	3	16	€ 328,60
173	VILLESSE	1	15	€ 308,06
174	CECCANO	1	13	€ 266,99
175	SORA	1	12	€ 246,45
176	ALBA	1	11	€ 225,91
177	CERIGNOLA	2	11	€ 225,91
	TOTALE	2.508 *	243.458	€ 5.000.000,00

* 2.508 si riferisce al numero di segnalazioni di minori stranieri non accompagnati da parte degli enti locali. Lo stesso minore, in considerazione degli spostamenti sul territorio, può essere segnalato da più enti locali per periodi diversi. Il numero effettivo di minori stranieri non accompagnati entrati nel territorio italiano e segnalati nel periodo 01.01.2012 – 30.09.2012, non rientranti nella gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, è 2.354.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2012 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Rep. Atti n. 124/CU del 25 OTT. 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 ottobre 2012:

VISTO l'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012;

VISTO il medesimo comma 11 del succitato articolo 23, il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA, la lettera in data 18 ottobre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera del 22 ottobre 2012, con la quale tale schema di provvedimento è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che, con nota congiunta pervenuta il 23 ottobre 2012, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso sullo schema di decreto cui trattasi avviso tecnico favorevole;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2012 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito: 4.11/2013/5

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004776 P-4.23.2.11
del 05/11/2013
8463813

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Siciliana
Coordinatore Commissione affari comunitari ed internazionali
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

Alla Segreteria della Conferenza Stato – città
(per interoperabilità)

e, p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto

segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'interno
- Gabinetto

gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto

confgabmef@pec.mef.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Parere ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 novembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata, lo schema di provvedimento indicato in oggetto.

Nel far presente che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2013/5, si pregano le Regioni, l'ANCI e l'UPI di voler comunicare il proprio assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario
Roberto G. Marino

lps.29.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0004569.05-11-2013
341

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 05/11/2013
Prot. 29 / 0004569 / L

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - anno 2013.

Si trasmette, ai fini dell'integrazione dell'ordine del giorno della seduta di codesta Conferenza, convocata per giovedì 7 novembre p.v., lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali indicato in oggetto, corredato della relativa tabella e della relazione illustrativa.

Si ringrazia della collaborazione

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Claudio Contessa)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004775 A-4.23.2.41
del 05/11/2013
8463027

Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
Tel. 06.48161462 - Fax 06.48161476
ufficiolegis@lavoro.gov.it
341

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Oggetto: Relazione tecnica di accompagnamento al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati anno 2013.

I. Premessa. Quadro normativo e di contesto

Il decreto ministeriale è adottato nell'ambito della cornice normativa dell'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il medesimo comma 11, afferma altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa - che come noto ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino a 31.12.2011, prorogato poi fino al 31.12.2012 - e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Per l'anno 2012 la dotazione del fondo è stata di € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00), come previsto dalla stessa disposizione legislativa. La sua istituzione ha permesso di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie, rispondendo inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni.

Al fine di garantire continuità di azione, la disponibilità del fondo è stata finanziata nuovamente per il corrente anno. In assenza di una specifica disposizione legislativa, il finanziamento del fondo è stato assicurato devolvendo al medesimo la somma di € 5 mln, proveniente dal decreto del 26.6.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (registrato dalla Corte dei Conti in data 1.8.2013, registro n.11, foglio n. 219), di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013, sulla base dell'espressa previsione contenuta nell'art.3 del decreto medesimo.

II. Analisi dell'articolato

L'articolo 1 del decreto stabilisce le **finalità dell'atto**, individuandole nella necessità di stabilire le modalità di copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse mira a garantire una gestione ordinaria degli interventi da parte degli enti locali, basata su due essenziali principi: da un lato il superiore interesse del minore, dall'altro il necessario rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo nel coordinamento degli interventi rivolti ai predetti minori.

L'art. 2 stabilisce **le attività ammissibili al finanziamento** precisando che il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati. Si fa riferimento quindi a tutte le tipologie di spesa sostenute dagli enti locali e riconducibili all'accoglienza di tali minori. In relazione all'ammontare della copertura si è optato per la compartecipazione, nella forma del contributo statale, ai costi sostenuti dagli enti locali.

L'**art. 3** stabilisce **la quantificazione ed il riparto del contributo** per il corrente anno.

Come previsto dal decreto del 26.6.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ammontano a complessivi € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00).

Il criterio individuato per la distribuzione del contributo mira a garantire una equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, contemperando tale esigenza con la necessità di favorire gli enti locali che nel predetto periodo (01.01.2013 - 01.07.2013) hanno erogato il maggior numero di giornate di accoglienza e che quindi hanno avuto un carico maggiore sia in termini di risorse impiegate, sia nella programmazione e organizzazione dei necessari servizi. Si è pertanto ritenuto di poter desumere la non occasionalità dell'impegno dell'ente locale nell'accoglienza dei minori non accompagnati dal numero di giornate di accoglienza effettivamente erogate, fissando un limite di accesso al fondo per quegli enti locali che hanno erogato almeno 10 giornate di accoglienza.

Agli enti che hanno erogato un numero di giornate di accoglienza maggiore del predetto limite sarà erogato un contributo *pro die* e *pro capite* pari a € 20,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Tale contributo rappresenta una quota del costo medio rilevato per il biennio 2011 -2012 dei servizi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, pari ad € 73,26, come risulta dalle rendicontazioni fornite dai Comuni, ai sensi della O.P.C.M. n. 3933/2011, nell'ambito della gestione dell'emergenza Nord Africa.

Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Eventuali economie di spesa saranno ripartite tra i primi 20 enti locali indicati nella tabella sopra citata, individuati sulla base del maggiore numero di giornate di accoglienza erogate nel periodo considerato (01.01.2013-01.07.2013), proporzionalmente al numero di giornate di accoglienza erogate. La ripartizione delle eventuali economie di spesa tra i soli primi 20 enti locali risponde alla medesima esigenza sopra individuata di favorire gli enti locali che nel periodo considerato (01.01.2013 - 01.07.2013) hanno erogato il maggior numero di giornate di accoglienza e hanno quindi sostenuto un onere amministrativo e finanziario maggiore.

L'**art. 4** individua **i beneficiari delle attività** per le quali è ammissibile una richiesta di contributo nell'ambito del Fondo. Con riferimento all'anno 2013, essi sono individuati nei minori stranieri non accompagnati:

a) che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale e sono stati presi in carico (anche attraverso l'affido familiare) dagli enti locali nel periodo 01.01.2013 – 01.07.2013 e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, all'autorità competente;

b) che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli enti locali nel periodo 01.10.2012 – 31.12.2012 i cui costi di accoglienza non sono stati imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel suddetto periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, all'autorità competente.

L'inserimento della categoria di cui alla lett. b) è motivato dalla necessità di assicurare parità di trattamento agli enti locali che hanno preso in carico minori stranieri dopo il 30.9.2012 e che, quindi, non sono rientrati nella procedura di erogazione dei contributi avvenuta con l'annualità 2012 del fondo in parola.

Per entrambe le categorie di beneficiari, il termine iniziale di ammissibilità delle spese di accoglienza decorre in ogni caso dall'01.01.2013. L'arco temporale considerato (01.01.2013 – 01.07.2013) permette di stabilire in modo certo l'ammontare del contributo da destinare ai Comuni alla data di adozione del presente decreto.

L'**art. 5** del decreto prevede che il contributo sia erogato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, competente *ratione materiae* ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si prevede altresì che gli Enti locali beneficiari del contributo presentino all'amministrazione erogante, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, un rendiconto delle spese sostenute, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Come noto, tale articolo prevede che i rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenti i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

L'**art. 6** disciplina infine le forme di pubblicità, prevedendo una semplificazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti, in quanto rientrante nella tipologia di atti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

III. Elementi procedurali

Il decreto ministeriale di riparto delle risorse del fondo è adottato a seguito del parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

IV. Invarianza di oneri per la P.A.

L'attuazione del decreto non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, essendo eseguita con le risorse finanziarie ed umane previste a legislazione vigente.

Il Direttore Generale
Natale Forlani

Tabella allegata al decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135

	COMUNE	N° DI MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
1	ROMA	861	110.998	€ 2.219.960,00
2	MILANO	212	20.635	€ 412.700,00
3	BARI	107	11.797	€ 235.940,00
4	FIRENZE	71	7.534	€ 150.680,00
5	VENEZIA	58	5.267	€ 105.340,00
6	NAPOLI	37	4.678	€ 93.560,00
7	COMO	42	4.366	€ 87.320,00
8	TORINO	33	4.197	€ 83.940,00
9	SIRACUSA	87	3.533	€ 70.660,00
10	RAVENNA	27	3.407	€ 68.140,00
11	GENOVA	27	2.866	€ 57.320,00
12	CANICATTI'	29	2.859	€ 57.180,00
13	TRIESTE	38	2.820	€ 56.400,00
14	PIACENZA	20	2.636	€ 52.720,00
15	LUCCA	16	2.254	€ 45.080,00
16	PADOVA	23	2.006	€ 40.120,00
17	BOLOGNA	17	1.948	€ 38.960,00
18	MODENA	23	1.836	€ 36.720,00
19	CERIGNOLA	11	1.745	€ 34.900,00
20	FAENZA	12	1.709	€ 34.180,00
21	BRESCIA	17	1.701	€ 34.020,00
22	AUGUSTA	22	1.502	€ 30.040,00
23	ANCONA	17	1.492	€ 29.840,00
24	BRINDISI	21	1.486	€ 29.720,00
25	LUGO	10	1.421	€ 28.420,00
26	PALERMO	12	1.296	€ 25.920,00
27	FORLI'	12	1.278	€ 25.560,00
28	VALDERICE	32	1.226	€ 24.520,00
29	ALTAMURA	8	1.198	€ 23.960,00
30	CAMASTRA	29	1.130	€ 22.600,00
31	PISTOIA	9	1.124	€ 22.480,00
32	BOLZANO	18	977	€ 19.540,00
33	CAMPOBELLO DI LICATA	10	943	€ 18.860,00
34	LECCE	10	938	€ 18.760,00
35	AGRIGENTO	10	928	€ 18.560,00
36	REGGIO EMILIA	12	884	€ 17.680,00
37	CREMONA	6	826	€ 16.520,00
38	PALMA DI MONTECHIARO	7	792	€ 15.840,00
39	TRENTO	17	790	€ 15.800,00
40	PONTECORVO	7	787	€ 15.740,00
41	SASSUOLO	7	784	€ 15.680,00

Tabella allegata al decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135

	COMUNE	N° DI MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
42	REGGIO CALABRIA	8	675	€ 13.500,00
43	ASTI	4	672	€ 13.440,00
44	NOVARA	6	649	€ 12.980,00
45	NOTO	8	620	€ 12.400,00
46	NARO	24	618	€ 12.360,00
47	RIMINI	5	616	€ 12.320,00
48	PARMA	4	614	€ 12.280,00
49	PRATO	5	600	€ 12.000,00
50	LICATA	5	590	€ 11.800,00
51	ISPICA	4	587	€ 11.740,00
52	GRICIGNANO DI AVERSA	3	552	€ 11.040,00
53	TERMINI IMERESE	5	541	€ 10.820,00
54	TORRE DI RUGGIERO	3	533	€ 10.660,00
55	FERRARA	4	452	€ 9.040,00
56	RAMACCA	3	436	€ 8.720,00
57	RAFFADALI	8	402	€ 8.040,00
58	ATINA	12	388	€ 7.760,00
59	PESARO	8	387	€ 7.740,00
60	MONZA	3	382	€ 7.640,00
61	BORGO SAN LORENZO	2	371	€ 7.420,00
62	PARTINICO	2	371	€ 7.420,00
63	SALEMI	9	369	€ 7.380,00
64	VILLONGO	2	368	€ 7.360,00
65	POZZALLO	18	358	€ 7.160,00
66	CITTA' DI CASTELLO	2	344	€ 6.880,00
67	CASSINO	2	313	€ 6.260,00
68	VERCELLI	2	304	€ 6.080,00
69	CASTIGLIONE COSENTINO	4	301	€ 6.020,00
70	FAVARA	4	299	€ 5.980,00
71	CINISELLO BALSAMO	3	291	€ 5.820,00
72	FROSINONE	3	291	€ 5.820,00
73	FORLIMPOPOLI	2	286	€ 5.720,00
74	UDINE	5	285	€ 5.700,00
75	SAN SEVERO	4	268	€ 5.360,00
76	SALANDRA	2	263	€ 5.260,00
77	IMOLA	2	258	€ 5.160,00
78	VERONA	4	247	€ 4.940,00
79	CAMMARATA	17	242	€ 4.840,00
80	MOLFETTA	2	239	€ 4.780,00
81	CARPIGNANO SALENTINO	4	229	€ 4.580,00
82	RAGUSA	4	228	€ 4.560,00
83	FIUMICINO	5	220	€ 4.400,00

Tabella allegata al decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135

	COMUNE	N° DI MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
84	EBOLI	2	213	€ 4.260,00
85	CALATAFIMI SEGESTA	2	212	€ 4.240,00
86	SESTO SAN GIOVANNI	2	194	€ 3.880,00
87	AGLIANA	1	190	€ 3.800,00
88	BUSSOLENGO	1	190	€ 3.800,00
89	CAMPOSAMPIERO	1	190	€ 3.800,00
90	CARPI	1	190	€ 3.800,00
91	CASALFIUMANESE	1	190	€ 3.800,00
92	CASTELLEONE	1	190	€ 3.800,00
93	CATANZARO	1	190	€ 3.800,00
94	CISTERNA DI LATINA	1	190	€ 3.800,00
95	COLLEGNO	1	190	€ 3.800,00
96	LIVORNO	1	190	€ 3.800,00
97	LUMEZZANE	1	190	€ 3.800,00
98	MERCATO SARACENO	1	190	€ 3.800,00
99	PONZANO VENETO	1	190	€ 3.800,00
100	RACALMUTO	1	190	€ 3.800,00
101	SAVONA	1	190	€ 3.800,00
102	SOLBIATE ARNO	1	190	€ 3.800,00
103	VARAZZE	3	190	€ 3.800,00
104	MONTEROTONDO	1	188	€ 3.760,00
105	ROCCELLA JONICA	3	188	€ 3.760,00
106	SAN ZENO NAVIGLIO	1	188	€ 3.760,00
107	OSTIGLIA	1	187	€ 3.740,00
108	ROVIGO	2	187	€ 3.740,00
109	SANT'AGAPITO	14	185	€ 3.700,00
110	GROSSETO	1	183	€ 3.660,00
111	BERGAMO	4	181	€ 3.620,00
112	COMPIANO	1	179	€ 3.580,00
113	CESENA	2	177	€ 3.540,00
114	SASSARI	1	176	€ 3.520,00
115	CASTEL DI LAMA	1	174	€ 3.480,00
116	RUFFANO	3	174	€ 3.480,00
117	SCIACCA	8	171	€ 3.420,00
118	RIETI	1	170	€ 3.400,00
119	SEVESO	1	163	€ 3.260,00
120	CASTRIGNANO DEL CAPO	2	161	€ 3.220,00
121	CONSORZIO INTERCOMUNALE CIRIE'	1	158	€ 3.160,00
122	SALSOMAGGIORE TERME	1	152	€ 3.040,00
123	BORGIA	29	145	€ 2.900,00
124	LA SPEZIA	1	141	€ 2.820,00
125	MESTRINO	1	141	€ 2.820,00

3

Tabella allegata al decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135

	COMUNE	N° DI MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA EROGATE	CONTRIBUTO
126	CESANO MADERNO	1	140	€ 2.800,00
127	SUZZARA	1	134	€ 2.680,00
128	JOPPOLO GIANCAXIO	2	132	€ 2.640,00
129	SANTA CATERINA VILLARMOSA	1	129	€ 2.580,00
130	ALBA	1	125	€ 2.500,00
131	MONTESILVANO	1	124	€ 2.480,00
132	FOGGIA	1	121	€ 2.420,00
133	PISA	3	117	€ 2.340,00
134	ALESSANO	1	114	€ 2.280,00
135	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1	114	€ 2.280,00
136	BORGONOVO VAL TIDONE	1	109	€ 2.180,00
137	PESCARA	1	104	€ 2.080,00
138	SESTO CAMPANO	8	103	€ 2.060,00
139	CASTELLAMMARE DI STABIA	1	96	€ 1.920,00
140	CASTEL SAN GIOVANNI	1	90	€ 1.800,00
141	MONTE SAN SAVINO	2	89	€ 1.780,00
142	LATINA	2	82	€ 1.640,00
143	GORIZIA	3	80	€ 1.600,00
144	PAVIA	1	79	€ 1.580,00
145	MESAGNE	1	77	€ 1.540,00
146	CANEGRATE	1	71	€ 1.420,00
147	CATANIA	1	62	€ 1.240,00
148	NOCERA INFERIORE	1	50	€ 1.000,00
149	BISCEGLIE	1	46	€ 920,00
150	MORTARA	1	43	€ 860,00
151	CITTADELLA	1	38	€ 760,00
152	ANDRIA	2	35	€ 700,00
153	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	8	33	€ 660,00
154	VIGEVANO	1	28	€ 560,00
155	MONTALE	1	27	€ 540,00
156	RIACE	6	27	€ 540,00
157	COMISO	1	25	€ 500,00
158	TERNI	1	23	€ 460,00
159	OLBIA	1	22	€ 440,00
160	ALLISTE	1	21	€ 420,00
161	LODI	1	19	€ 380,00
TOTALE		**2.438**	**250.000**	**€ 5.000.000,00**

4

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" ed, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il d.P.R 7 aprile 2011, n. 144, recante "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l'articolo 32 come modificato, da ultimo, dall'articolo 3 della legge 2 agosto 2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comitato per i minori stranieri; l'articolo 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;

VISTO il d.P.C.M. in data 9 dicembre 1999, n. 535, recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l'articolo 5, il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

VISTO l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato articolo 12, comma 20, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15 aprile 2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6 maggio 2010 (SEC (2010)534);

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI));

VISTO il proprio decreto in data 31 maggio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 9 luglio 2013, registro 10, foglio 271, con il quale è stato adottato il Piano della Performance 2013-2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2013, emanata in data 19 marzo 2013, la quale prevede l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella gestione ed organizzazione dei percorsi di accoglienza ed integrazione dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'articolo 23, comma 11, del sopra citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012, finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria (dichiarato con il D.P.C.M. 12.2.2011 e prorogato fino al 31.12.2012 con il successivo D.P.C.M. 6.10.2011) ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

VISTA la nota congiunta Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione – del 24 aprile 2013 (prot. nn. 3676 e 2503), con la quale, a seguito della chiusura dello stato di emergenza umanitaria disposta con l'ordinanza citata al capoverso precedente, sono state fornite istruzioni relative alle procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

VISTO il proprio decreto in data 26 giugno 2013, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2013, registro n. 11, foglio n. 219, il quale all'articolo 3 stabilisce che a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 5 milioni di euro, interventi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del sopra menzionato Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO che l'attuale disponibilità finanziaria del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari ad euro 5 milioni per l'anno 2013;

CONSIDERATA la necessità di distribuire equamente sul territorio nazionale le risorse relative al predetto fondo alla luce del principio del buon andamento e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, razionalizzando la gestione delle risorse disponibili anche alla luce dei finanziamenti già destinati dal Ministero dell'interno all'accoglienza del target specifico di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

CONSIDERATA altresì la necessità di sostenere gli enti locali maggiormente impegnati nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in considerazione del numero di giornate di accoglienza erogate e del maggiore onere sostenuto sia in termini di risorse impiegate, che nella programmazione e organizzazione dei relativi servizi;

VISTO il D.M. in data 31 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei conti il 13 dicembre 2012, registro 16, foglio 129, concernente le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2012, il quale prevede la ripartizione della dotazione complessiva del fondo, pari ad euro 5.000.000,00 tra i Comuni che hanno sostenuto costi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, non imputati alla gestione dell'emergenza Nord Africa, che hanno fatto ingresso in Italia nel periodo ricompreso dall'1.1.2012 al 30.9.2012, per un contributo *pro die* e *pro capite* quantificato, sulla base delle giornate di accoglienza prestate, in euro 20,54;

RITENUTO congruo fissare, all'esito delle consultazioni con le altre PP.AA. coinvolte nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulla base della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013, in € 20,00 *pro die* e *pro capite*, l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura minima di compartecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenute dagli Enti locali, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività di accoglienza;

RITENUTO pertanto di destinare le risorse del predetto Fondo agli enti locali che hanno provveduto all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati che hanno fanno ingresso sul territorio nazionale e sono stati segnalati per la prima volta all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 5 del citato d.P.C.M. n. 535/1999, a decorrere dall'1.1.2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

RITENUTO altresì di includere tra i beneficiari dell'accoglienza, per ragioni di parità di trattamento, anche i minori stranieri non accompagnati, non imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa nel territorio nazionale, presi in carico dagli Enti locali nel periodo 1.10.2012-31.12.2012, e segnalati per la prima volta all'autorità competente ex articolo 5 del citato d.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, i cui costi erano rimasti esclusi dal precedente D.M. in data 31.10.2012, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2013 dell'ammissibilità della relativa spesa all'annualità 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACCERTATO che per effetto dell'applicazione dei presupposti individuati nei capoversi precedenti il termine finale di compartecipazione statale alle spese di accoglienza sostenute dagli Enti locali si colloca, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, alla data del 1° luglio 2013;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, per il corrente anno, al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del [...];

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di garantire una gestione ordinaria degli interventi che tenga in considerazione il loro superiore interesse e favorisca il rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo nel coordinamento degli interventi rivolti ai predetti minori.

Art. 2
(Attività ammissibili al finanziamento)

1. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli Enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.

Art. 3
(Quantificazione e ripartizione del contributo)

1. Le risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ammontano per il corrente anno a complessivi euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
2. Agli Enti locali che hanno erogato almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei beneficiari indicati al successivo articolo 4, viene riconosciuto un contributo *pro die* e *pro capite* di euro 20,00 (venti/00), fino a concorrenza delle risorse disponibili.
3. Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
4. Eventuali economie di spesa saranno ripartite tra i primi venti enti locali indicati nella tabella di cui al capoverso precedente, individuati sulla base del maggiore numero di giornate di accoglienza erogate nel periodo considerato, proporzionalmente al numero di giornate di accoglienza erogate.

Art. 4
(Beneficiari delle attività)

1. Per l'anno 2013, sulla base delle risorse disponibili indicate al comma 1 dell'articolo 3 e del criterio di quantificazione del contributo di cui al comma 2 del medesimo articolo, i beneficiari delle attività ammissibili al finanziamento sono:

a) i minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale e sono stati presi in carico (anche attraverso l'affido familiare) dagli enti locali nel periodo 1.1.2013 –1.7.2013 e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, all'autorità competente;

b) i minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli enti locali nel periodo 1.10.2012 – 31.12.2012 i cui costi di accoglienza non sono stati imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel suddetto periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, all'autorità competente.

2. Per entrambe le categorie di beneficiari indicate alle lettere a) e b), il termine iniziale di ammissibilità delle spese di accoglienza decorre dall'1.1.2013.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 5
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 3 sarà erogato dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli Enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell'articolo 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per i controlli di competenza.

Prof. Enrico GIOVANNINI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Rep. Atti n. 133/CU del 7 novembre 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 7 novembre 2013:

VISTO l'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012;

VISTO il medesimo comma 11 del succitato articolo 23, il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'articolo 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2013 recante "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – Anno 2013" il quale prevede che, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziati, per almeno 5 milioni di euro, interventi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui al più volte detto comma 11 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

VISTA, la lettera in data 5 novembre 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in pari data, con la quale tale schema di provvedimento è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che, con nota congiunta pervenuta il 6 novembre 2013, le Regioni e l'ANCI hanno espresso sullo schema di decreto cui trattasi avviso tecnico favorevole;

ROMA 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto, per l'anno 2013, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino

IL PRESIDENTE
Graziano Delrio

ROMA, 2014 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - G.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.11/2014/1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000784 P-4.23.2.11
del 19/02/2014
8982833

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

e p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

Oggetto: Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

Parere ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Si comunica che, a seguito di quanto convenuto nella riunione, a livello tecnico, del 19 febbraio 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in pari data, ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto indicato in oggetto.

Detto documento sarà reso disponibile sul sito www.unificata.it con il codice sito: 11/2014/1.

Il Segretario
Roberto G. Marino

m lps.29.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0000988.19-02-2014

don. ma Cosimi
19/2

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 19/02/2014
Prot. 29 / 0000988 / L

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000783 A-4.23.2.11
del 19/02/2014
8982735

Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Conferenza Unificata
ROMA

OGGETTO: Decreto di riparto delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

Ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata che si terrà il 20 febbraio p.v., si trasmette il testo del decreto meglio in oggetto specificato corredato della Tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, nonché la Relazione tecnica.

Al riguardo si precisa che alcune disposizioni del testo sono state riformulate alla luce degli esiti conseguenti alla riunione tecnica svoltasi in data odierna. Nello specifico, è stata inserita all'articolo 3 , come richiesto dal MEF, l'indicazione del capitolo di spesa e, all'articolo 5, comma 1, è stato aggiunto in fine "secondo le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata".

Si allegano la tabella e la relazione tecnica, che non hanno subito modificazioni.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Claudio Contessa)

AF

Via Veneto, 56 – 00187 Roma
Tel. 06.48161462-463 Fax 06.48161476
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" ed, in particolare, l'art. 3;

VISTO il D.P.R 7 aprile 2011, n. 144, recante "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l'articolo 32 come modificato, da ultimo, dall'art. 3 della L. 2.08.2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri; l'articolo 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;

VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

VISTO l'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi del sopracitato art. 12, comma 20, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI));

VISTO il proprio decreto del 31 maggio 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 9 luglio 2013, registro 10, foglio 271, con il quale è stato adottato il Piano della Performance 2013-2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2013, emanata in data 19 marzo 2013, la quale prevede l'impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella gestione ed organizzazione dei percorsi di accoglienza ed integrazione dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'art. 23, comma 11, del sopra citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012, finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria (dichiarato con il D.P.C.M. 12.02.2011 e prorogato fino al 31.12.2012 con il successivo D.P.C.M. 6.10.2011) ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'Interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

VISTA la nota congiunta Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione – del 24 aprile 2013 (prot. nn. 3676 e 2503), con la quale, a seguito della chiusura dello stato di emergenza umanitaria disposta con l'ordinanza citata al capoverso precedente, sono state fornite istruzioni relative alle procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

VISTO il proprio decreto del 26.06.2013, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 01.08.2013, registro n. 11, foglio n. 219, il quale all'art. 3 stabilisce che a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono finanziati, per almeno € 5 milioni, interventi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del sopra menzionato Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO il D.L. 31.08.2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, nella L. 28.10.2013, n. 124, e, segnatamente, l'art. 15, comma 3, lettera c-bis), il quale dispone una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo decreto;

CONSIDERATO che, per effetto della riduzione lineare prevista dalla disposizione legislativa citata al capoverso precedente, la disponibilità finanziaria presente sul pertinente capitolo di spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da destinare all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata rideterminata in € 4.957.380,00;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il proprio decreto del 27.11.2013, registrato dalla Corte dei Conti il 14.1.2014, al foglio n. 76, concernente le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013, il quale prevede la ripartizione della dotazione del fondo, pari ad € 4.957.380,00, tra i Comuni che hanno provveduto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale e sono stati presi in carico (anche attraverso l'affido familiare) dagli enti locali nel periodo 01.01.2013 –30.06.2013 e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel periodo di riferimento, ovvero nei confronti dei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli enti locali nel periodo 01.10.2012 – 31.12.2012, i cui costi di accoglienza non sono stati imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel suddetto periodo di riferimento;

VISTO l'art. 3 del predetto D.M. il quale prevede che agli enti locali che hanno erogato almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati sopra individuati è riconosciuto un contributo *pro die* e *pro capite* di € 20,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, convertito nella L. 13 dicembre 2013, n. 137, che ha incrementato per l'anno 2013 di € 20 milioni la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 103003 del 27.12.2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 31.12.2013, con il quale, in applicazione della disposizione legislativa sopra menzionata, è stata disposta, per l'anno finanziario 2013, l'assegnazione di € 20 milioni sul pertinente capitolo di spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da destinare all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA la nota prot. n. 12 dell'08.01.2014 con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'art.1, comma 3, del citato D.L. 15 ottobre 2013, n.120, convertito nella L. 13 dicembre 2013, n. 137, la conservazione della somma di € 20 milioni;

CONSIDERATA la necessità di distribuire equamente sul territorio nazionale le risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, alla luce del principio del buon andamento e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, razionalizzando la gestione delle risorse disponibili alla luce dei finanziamenti già destinati con proprio D.M. del 27 novembre 2013 e di quelli destinati dal Ministero dell'Interno all'accoglienza del target specifico di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

RITENUTO congruo confermare, all'esito delle consultazioni con le altre PP.AA. coinvolte nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulla base della dotazione finanziaria complessiva del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013, in € 20,00 *pro die* e *pro capite*, l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura minima di compartecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenute dagli enti locali, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività di accoglienza;

TENUTO CONTO che nel corso del 2013 si è intensificato il fenomeno degli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane, che ha riguardato un numero rilevante di minori stranieri non accompagnati;

ACCERTATO che le principali regioni di sbarco sono Sicilia, Puglia e Calabria, nei cui territori sono stati registrati nel corso del 2013 rispettivamente 2.503, 665 e 632 sbarchi di minori stranieri non accompagnati, per un totale di 3.800 minori;

RILEVATA, pertanto, la specifica necessità di sostenere gli enti locali interessati dal fenomeno degli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati, anche in considerazione del conseguente maggiore onere sostenuto sia in termini di risorse impiegate, che nella programmazione e organizzazione dei relativi servizi;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'art. 4 del già citato D.M. 27.11.2013, il quale subordina l'erogazione del contributo statale al presupposto della presa in carico, da parte del Comune, del minore straniero non accompagnato ed alla successiva segnalazione ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n.535;

CONSIDERATO che gli enti locali maggiormente esposti al fenomeno degli sbarchi non hanno potuto provvedere tempestivamente alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati in considerazione dell'elevato numero di minori sbarcati, per cui alcuni minori non sono rientrati tra i beneficiari delle attività ammissibili al finanziamento statale, di cui al sopra citato art. 4 del D.M. del 27 novembre 2013;

RITENUTO opportuno ancorare l'erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali delle regioni Sicilia, Puglia e Calabria alla sola segnalazione all'autorità competente della presenza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999, a decorrere dall'01.01.2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

RITENUTO di mantenere per i restanti enti locali i requisiti della segnalazione e presa in carico, quali condizioni di erogazione del contributo statale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati oltre il periodo già coperto dal D.M. del 27 novembre 2013;

ACCERTATO che per effetto dell'applicazione dei presupposti individuati nei capoversi precedenti il termine finale di compartecipazione statale alle spese di accoglienza sostenute dagli enti locali si colloca, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, alla data del 28.09.2013;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive assegnate per l'anno 2013 al fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del xx.xx.2014;

DECRETA

Art. 1 – FINALITÀ

Il presente decreto stabilisce le modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'art. 1 del d.l. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella l. 13 dicembre 2013, n. 137.

Art. 2 – ATTIVITÀ AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.

Art. 3 – QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse finanziarie aggiuntive assegnate, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'anno finanziario 2013 al capitolo 3784 recante " Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", ammontano a complessivi **€ 20.000.000,00** (euroventimilioni/00).

Agli enti locali che hanno erogato almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei beneficiari indicati al successivo art. 4 viene riconosciuto un contributo *pro die* e *pro capite* di € 20,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

dei minori stranieri non accompagnati, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Eventuali economie di spesa saranno ripartite tra i primi 20 enti locali indicati nella tabella di cui al capoverso precedente, individuati sulla base del maggiore numero di giornate di accoglienza erogate nel periodo considerato, proporzionalmente al numero di giornate di accoglienza erogate.

Art. 4 – BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ

Per l'anno 2013, sulla base delle risorse disponibili indicate al comma 1 del precedente art. 3 e del criterio di quantificazione del contributo di cui al comma 2 del medesimo articolo, i beneficiari delle attività ammissibili al finanziamento sono:

a) in tutte le regioni italiane, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza e presa in carico (anche attraverso l'affido familiare), nel periodo 01.01.2013 – 28.09.2013, sia stata segnalata all'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, con l'esclusione dei minori stranieri non accompagnati già ricompresi tra i beneficiari delle attività ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 27 novembre 2013;
b) in tutte le regioni italiane, i minori stranieri non accompagnati già ricompresi tra i beneficiari delle attività ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 27 novembre 2013, limitatamente al periodo compreso tra il 01.07.2013 e il 28.09.2013;
c) nelle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza sia stata segnalata per la prima volta nel periodo 01.01.2013 – 28.09.2013, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, non ricompresi tra i minori di cui ai punti a) e b).

Per la categoria di beneficiari di cui alla lettera a) e c), il termine iniziale di ammissibilità delle spese di accoglienza decorre dall'01.01.2013.
Per la categoria di beneficiari di cui alla lettera b), il termine iniziale di ammissibilità delle spese di accoglienza decorre dall'01.07.2013.

Art. 5 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo di cui al precedente art. 3 sarà erogato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, secondo le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata.

Gli enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell'art. 158 del d.lgs. n. 267/2000, il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della l. n. 69/2009, mediante pubblicazione sul sito istituzionale *www.lavoro.gov.it*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per i controlli di competenza.

Roma,

***Prof.* ENRICO GIOVANNINI**

Tabella allegata al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137.

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
1	ROMA	1.976	235.219	€ 4.704.380,00
2	MILANO	572	74.275	€ 1.485.500,00
3	AGRIGENTO	208	39.199	€ 783.980,00
4	BARI	223	27.891	€ 557.820,00
5	BOLOGNA	161	27.234	€ 544.680,00
6	TORINO	146	23.882	€ 477.640,00
7	SIRACUSA	347	23.786	€ 475.720,00
8	FIRENZE	141	15.606	€ 312.120,00
9	LECCE	67	15.005	€ 300.100,00
10	VENEZIA	107	12.712	€ 254.240,00
11	GENOVA	92	11.830	€ 236.600,00
12	CATANIA	90	11.568	€ 231.360,00
13	NAPOLI	93	11.197	€ 223.940,00
14	MODENA	78	10.943	€ 218.860,00
15	BRESCIA	72	10.252	€ 205.040,00
16	FAENZA	61	10.216	€ 204.320,00
17	REGGIO CALABRIA	109	9.858	€ 197.160,00
18	COMO	97	9.597	€ 191.940,00
19	ANCONA	56	8.001	€ 160.020,00
20	CROTONE	65	7.993	€ 159.860,00
21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	52	7.686	€ 153.720,00
22	LOCRI	52	7.587	€ 151.740,00
23	OTRANTO	37	7.467	€ 149.340,00
24	FORLI'	43	7.036	€ 140.720,00
25	PALMA DI MONTECHIARO	51	7.015	€ 140.300,00
26	PIACENZA	52	6.894	€ 137.880,00
27	RAVENNA	55	6.545	€ 130.900,00
28	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	39	6.308	€ 126.160,00
29	NOVARA	36	6.232	€ 124.640,00
30	TRIESTE	51	6.018	€ 120.360,00
31	CREMONA	37	5.816	€ 116.320,00
32	POZZALLO	80	5.803	€ 116.060,00
33	BRINDISI	31	5.395	€ 107.900,00
34	FIUMICINO	51	5.341	€ 106.820,00

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
35	CALTAGIRONE	33	5.079	€ 101.580,00
36	VERONA	28	4.981	€ 99.620,00
37	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	130	4.786	€ 95.720,00
38	CASTRIGNANO DEL CAPO	19	4.614	€ 92.280,00
39	PARMA	22	4.185	€ 83.700,00
40	CAMPOBELLO DI LICATA	29	4.153	€ 83.060,00
41	REGGIO EMILIA	28	4.100	€ 82.000,00
42	PADOVA	35	4.032	€ 80.640,00
43	RIACE	65	3.940	€ 78.800,00
44	MILAZZO	15	3.555	€ 71.100,00
45	PALERMO	28	3.503	€ 70.060,00
46	UGENTO	20	3.454	€ 69.080,00
47	VALDERICE	52	3.444	€ 68.880,00
48	BOVALINO	31	3.367	€ 67.340,00
49	BOLZANO	34	3.365	€ 67.300,00
50	LICATA	18	3.330	€ 66.600,00
51	CALTANISSETTA	27	3.310	€ 66.200,00
52	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	26	3.146	€ 62.920,00
53	PACHINO	30	3.142	€ 62.840,00
54	ACERRA	14	3.069	€ 61.380,00
55	CASTELLINO DEL BIFERNO	13	3.030	€ 60.600,00
56	VIESTE	12	2.954	€ 59.080,00
57	CERIGNOLA	19	2.828	€ 56.560,00
58	TERMINI IMERESE	22	2.705	€ 54.100,00
59	LUCCA	23	2.634	€ 52.680,00
60	PRATO	14	2.634	€ 52.680,00
61	RAFFADALI	28	2.526	€ 50.520,00
62	TORRE DI RUGGIERO	25	2.526	€ 50.520,00
63	VITTORIA	20	2.522	€ 50.440,00
64	BORGIA	39	2.510	€ 50.200,00
65	VICO DEL GARGANO	10	2.498	€ 49.960,00
66	UDINE	24	2.484	€ 49.680,00
67	PAVIA	16	2.434	€ 48.680,00
68	MESSINA	16	2.388	€ 47.760,00
69	NARO	46	2.282	€ 45.640,00
70	RAMACCA	12	2.276	€ 45.520,00
71	BENEVENTO	9	2.270	€ 45.400,00
72	FROSINONE	15	2.208	€ 44.160,00
73	AIDONE	8	2.151	€ 43.020,00
74	MACERATA	18	2.135	€ 42.700,00
75	PRIOLO GARGALLO	78	2.087	€ 41.740,00

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
76	JOPPOLO GIANCAXIO	13	2.049	€ 40.980,00
77	FOGGIA	14	2.020	€ 40.400,00
78	ISPICA	20	1.988	€ 39.760,00
79	CARPIGNANO SALENTINO	15	1.983	€ 39.660,00
80	CUTRO	42	1.930	€ 38.600,00
81	SCIACCA	10	1.916	€ 38.320,00
82	MONREALE	10	1.854	€ 37.080,00
83	CATANZARO	14	1.850	€ 37.000,00
84	PERUGIA	11	1.844	€ 36.880,00
85	PACE DEL MELA	14	1.840	€ 36.800,00
86	CAMPOREALE	8	1.805	€ 36.100,00
87	FERRARA	9	1.718	€ 34.360,00
88	PESARO	13	1.693	€ 33.860,00
89	PADULA	7	1.685	€ 33.700,00
90	ACIREALE	10	1.670	€ 33.400,00
91	SORA	11	1.663	€ 33.260,00
92	TRICASE	9	1.660	€ 33.200,00
93	PISA	10	1.652	€ 33.040,00
94	BORGO SAN LORENZO	8	1.624	€ 32.480,00
95	ROCCELLA JONICA	33	1.614	€ 32.280,00
96	MESAGNE	7	1.604	€ 32.080,00
97	ATINA	19	1.590	€ 31.800,00
98	CANICATTI'	19	1.590	€ 31.800,00
99	FLORIDIA	22	1.589	€ 31.780,00
100	MAZZARINO	14	1.576	€ 31.520,00
101	AREZZO	7	1.574	€ 31.480,00
102	CALATAFIMI SEGESTA	9	1.573	€ 31.460,00
103	SALEMI	18	1.572	€ 31.440,00
104	ASCOLI PICENO	6	1.562	€ 31.240,00
105	GRAVINA IN PUGLIA	24	1.532	€ 30.640,00
106	PALAGONIA	10	1.510	€ 30.200,00
107	TAVIANO	7	1.469	€ 29.380,00
108	ALTAMURA	17	1.446	€ 28.920,00
109	MONZA	9	1.433	€ 28.660,00
110	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	7	1.419	€ 28.380,00
111	MAGLIE	6	1.398	€ 27.960,00
112	SANTA CATERINA VILLARMOSA	6	1.389	€ 27.780,00
113	PISTOIA	11	1.368	€ 27.360,00
114	SCANDALE	6	1.364	€ 27.280,00
115	VILLABATE	5	1.342	€ 26.840,00
116	RIMINI	11	1.312	€ 26.240,00

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
117	ROVIGO	7	1.267	€ 25.340,00
118	FAVARA	6	1.263	€ 25.260,00
119	LODI	7	1.245	€ 24.900,00
120	CAMASTRA	33	1.235	€ 24.700,00
121	FANO	8	1.222	€ 24.440,00
122	SAN CHIRICO RAPARO	6	1.211	€ 24.220,00
123	VARAZZE	7	1.201	€ 24.020,00
124	SANTA VENERINA	10	1.190	€ 23.800,00
125	LUCERA	5	1.166	€ 23.320,00
126	SANT'AGATA DE' GOTI	6	1.156	€ 23.120,00
127	NOICATTARO	6	1.147	€ 22.940,00
128	AUGUSTA	54	1.143	€ 22.860,00
129	BERGAMO	8	1.086	€ 21.720,00
130	CORSANO	4	1.080	€ 21.600,00
131	PESCIA	4	1.080	€ 21.600,00
132	SANTA ANASTASIA	4	1.080	€ 21.600,00
133	UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	12	1.074	€ 21.480,00
134	IMOLA	7	1.057	€ 21.140,00
135	PONTELANDOLFO	11	1.049	€ 20.980,00
136	BIANCO	12	1.028	€ 20.560,00
137	MANDURIA	5	1.007	€ 20.140,00
138	CAMMARATA	18	986	€ 19.720,00
139	PALAZZOLO ACREIDE	10	975	€ 19.500,00
140	SESTO SAN GIOVANNI	8	964	€ 19.280,00
141	SANTA MARIA CAPUA VETERE	4	933	€ 18.660,00
142	URBINO	4	929	€ 18.580,00
143	SANTA CROCE SULL'ARNO	5	928	€ 18.560,00
144	ALLISTE	18	903	€ 18.060,00
145	RAGUSA	15	897	€ 17.940,00
146	MOLFETTA	5	892	€ 17.840,00
147	CISTERNA DI LATINA	6	883	€ 17.660,00
148	CASANDRINO	5	879	€ 17.580,00
149	VIANO	5	875	€ 17.500,00
150	CASTEL CAMPAGNANO	4	852	€ 17.040,00
151	FALCONARA MARITTIMA	4	826	€ 16.520,00
152	BRA	3	810	€ 16.200,00
153	CASERTA	3	810	€ 16.200,00
154	GAGLIANO DEL CAPO	3	810	€ 16.200,00
155	FERENTINO	6	797	€ 15.940,00
156	PANTELLERIA	5	780	€ 15.600,00

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
157	CAMPOLIETO	5	779	€ 15.580,00
158	GRANA	3	766	€ 15.320,00
159	LATINA	7	765	€ 15.300,00
160	CASTRO	3	730	€ 14.600,00
161	NARDO'	12	725	€ 14.500,00
162	TORRE SANTA SUSANNA	5	725	€ 14.500,00
163	NOTO	7	718	€ 14.360,00
164	TARANTO	7	714	€ 14.280,00
165	CAULONIA	8	708	€ 14.160,00
166	RACALMUTO	19	704	€ 14.080,00
167	LAMEZIA TERME	8	701	€ 14.020,00
168	FORLIMPOPOLI	3	698	€ 13.960,00
169	AVOLA	7	684	€ 13.680,00
170	SQUILLACE	3	661	€ 13.220,00
171	PIRAINO	4	643	€ 12.860,00
172	CESENA	3	626	€ 12.520,00
173	PONTECORVO	7	594	€ 11.880,00
174	GRICIGNANO DI AVERSA	6	591	€ 11.820,00
175	RUFFANO	5	589	€ 11.780,00
176	NISCEMI	3	583	€ 11.660,00
177	MARSALA	7	577	€ 11.540,00
178	SANTA CROCE DEL SANNIO	8	572	€ 11.440,00
179	CINISI	3	540	€ 10.800,00
180	AVERSA	2	540	€ 10.800,00
181	CARESANA	2	540	€ 10.800,00
182	CARINOLA	2	540	€ 10.800,00
183	CITTIGLIO	2	540	€ 10.800,00
184	CUORGNE'	2	540	€ 10.800,00
185	DRONERO	2	540	€ 10.800,00
186	FERMO	2	540	€ 10.800,00
187	LUNANO	2	540	€ 10.800,00
188	MARCON	2	540	€ 10.800,00
189	MONDOVI'	2	540	€ 10.800,00
190	PERGINE VALSUGANA	2	540	€ 10.800,00
191	PIEVE PORTO MORONE	2	540	€ 10.800,00
192	ROCCAGORGA	2	540	€ 10.800,00
193	SAN POTITO ULTRA	2	540	€ 10.800,00
194	SANTA MARGHERITA DI BELICE	2	540	€ 10.800,00
195	SCANDIANO	2	540	€ 10.800,00
196	TIVOLI	2	540	€ 10.800,00
197	TRANI	2	540	€ 10.800,00

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
198	TERNI	3	534	€ 10.680,00
199	SCHIO	4	525	€ 10.500,00
200	ACRI	7	518	€ 10.360,00
201	ALBA	4	505	€ 10.100,00
202	CACCAMO	2	501	€ 10.020,00
203	IMPERIA	5	479	€ 9.580,00
204	SANT'AGAPITO	13	475	€ 9.500,00
205	TREVISO	4	466	€ 9.320,00
206	CASALUCE	2	462	€ 9.240,00
207	GROTTAMMARE	2	459	€ 9.180,00
208	SUARDI	3	453	€ 9.060,00
209	CINISELLO BALSAMO	3	448	€ 8.960,00
210	MONTE SAN SAVINO	3	448	€ 8.960,00
211	SALANDRA	3	448	€ 8.960,00
212	LECCO	4	439	€ 8.780,00
213	ENNA	5	436	€ 8.720,00
214	SEZZE	2	435	€ 8.700,00
215	FIESOLE	2	431	€ 8.620,00
216	SANTA FLAVIA	2	428	€ 8.560,00
217	ROSOLINI	20	426	€ 8.520,00
218	BOTRICELLO	2	425	€ 8.500,00
219	ANDRIA	5	424	€ 8.480,00
220	TORREMAGGIORE	3	413	€ 8.260,00
221	SPINOSO	14	406	€ 8.120,00
222	MASSAFRA	5	390	€ 7.800,00
223	VERCELLI	3	389	€ 7.780,00
224	MARZI	2	386	€ 7.720,00
225	JESOLO	2	383	€ 7.660,00
226	BENESTARE	20	382	€ 7.640,00
227	CAMPOSAMPIERO	3	372	€ 7.440,00
228	CASAPESENNA	3	367	€ 7.340,00
229	CRISPANO	2	367	€ 7.340,00
230	SANTA MARIA A VICO	2	367	€ 7.340,00
231	GIARRE	20	366	€ 7.320,00
232	ALESSANDRIA	2	365	€ 7.300,00
233	MONDRAGONE	2	365	€ 7.300,00
234	PALMA CAMPANIA	3	363	€ 7.260,00
235	GAMBATESA	2	363	€ 7.260,00
236	CESANO MADERNO	2	359	€ 7.180,00
237	SASSARI	2	359	€ 7.180,00
238	VIGEVANO	2	359	€ 7.180,00

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
239	OLEVANO ROMANO	2	351	€ 7.020,00
240	ROTONDI	3	350	€ 7.000,00
241	CONSORZIO INTERCOMUNALE CIRIE'	2	350	€ 7.000,00
242	SAVONA	5	348	€ 6.960,00
243	SAN SEVERO	3	348	€ 6.960,00
244	ROZZANO	2	343	€ 6.860,00
245	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	3	340	€ 6.800,00
246	MARTINSICURO	6	338	€ 6.760,00
247	GAGGIANO	3	335	€ 6.700,00
248	L'AQUILA	3	332	€ 6.640,00
249	CITTADELLA	3	326	€ 6.520,00
250	LIVORNO	4	322	€ 6.440,00
251	VILLA CASTELLI	3	322	€ 6.440,00
252	MELENDUGNO	4	321	€ 6.420,00
253	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	16	310	€ 6.200,00
254	FIDENZA	2	310	€ 6.200,00
255	GORIZIA	4	306	€ 6.120,00
256	CASTEL SAN GIOVANNI	2	304	€ 6.080,00
257	BUSSOLENGO	2	302	€ 6.040,00
258	CASTIGLIONE COSENTINO	2	302	€ 6.040,00
259	COMISO	22	301	€ 6.020,00
260	FINALE LIGURE	2	301	€ 6.020,00
261	FALERNA	2	293	€ 5.860,00
262	CASTELLEONE	2	292	€ 5.840,00
263	CASTELPAGANO	2	278	€ 5.560,00
264	ABANO TERME	1	270	€ 5.400,00
265	AGLIANA	1	270	€ 5.400,00
266	ALBINO	1	270	€ 5.400,00
267	ALFIANELLO	1	270	€ 5.400,00
268	ANAGNI	1	270	€ 5.400,00
269	ANGRI	1	270	€ 5.400,00
270	ARTOGNE	1	270	€ 5.400,00
271	CANEGRATE	1	270	€ 5.400,00
272	CARBONERA	1	270	€ 5.400,00
273	CARBONIA	1	270	€ 5.400,00
274	CASALE MONFERRATO	1	270	€ 5.400,00
275	CASTEL SAN PIETRO TERME	1	270	€ 5.400,00
276	CASTELDACCIA	1	270	€ 5.400,00
277	CORBETTA	1	270	€ 5.400,00
278	CREMA	1	270	€ 5.400,00
279	CUNEO	1	270	€ 5.400,00

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
280	FERRAZZANO	1	270	€ 5.400,00
281	FIESSO D'ARTICO	1	270	€ 5.400,00
282	GALLARATE	1	270	€ 5.400,00
283	GANDOSSO	1	270	€ 5.400,00
284	GIUSSANO	1	270	€ 5.400,00
285	LADISPOLI	1	270	€ 5.400,00
286	LEINI	1	270	€ 5.400,00
287	MOGLIANO VENETO	1	270	€ 5.400,00
288	MONTECATINI TERME	1	270	€ 5.400,00
289	MONTECCHIO MAGGIORE	1	270	€ 5.400,00
290	MORCONE	1	270	€ 5.400,00
291	NOVA MILANESE	1	270	€ 5.400,00
292	NUORO	1	270	€ 5.400,00
293	OSSOLA	1	270	€ 5.400,00
294	OSTUNI	1	270	€ 5.400,00
295	PADULI	1	270	€ 5.400,00
296	PIAZZA ARMERINA	1	270	€ 5.400,00
297	PIOVE DI SACCO	1	270	€ 5.400,00
298	PONTEDERA	1	270	€ 5.400,00
299	PULSANO	1	270	€ 5.400,00
300	QUARTO	1	270	€ 5.400,00
301	QUARTU SANT'ELENA	1	270	€ 5.400,00
302	RENDE	1	270	€ 5.400,00
303	RIOLO TERME	1	270	€ 5.400,00
304	SAN DONA' DI PIAVE	1	270	€ 5.400,00
305	SAN GIUSEPPE JATO	1	270	€ 5.400,00
306	SAN MICHELE SALENTINO	1	270	€ 5.400,00
307	SAN PIETRO IN CASALE	1	270	€ 5.400,00
308	SAN PRISCO	1	270	€ 5.400,00
309	SAN STINO DI LIVENZA	1	270	€ 5.400,00
310	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO	1	270	€ 5.400,00
311	SASSO MARCONI	1	270	€ 5.400,00
312	SCANDOLARA RAVARA	1	270	€ 5.400,00
313	SERIATE	1	270	€ 5.400,00
314	SIENA	1	270	€ 5.400,00
315	SORISOLE	1	270	€ 5.400,00
316	TAVERNOLA	1	270	€ 5.400,00
317	TROFARELLO	1	270	€ 5.400,00
318	TURI	1	270	€ 5.400,00
319	VICENZA	1	270	€ 5.400,00
320	CEVA	2	269	€ 5.380,00

8

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
321	CATENANUOVA	1	260	€ 5.200,00
322	SARONNO	2	259	€ 5.180,00
323	PIETRASANTA	1	255	€ 5.100,00
324	RIBERA	13	244	€ 4.880,00
325	ALBENGA	1	231	€ 4.620,00
326	MINEO	4	228	€ 4.560,00
327	COLLECCHIO	1	226	€ 4.520,00
328	CERVIA	2	220	€ 4.400,00
329	CASSINO	2	214	€ 4.280,00
330	MONTELEPRE	4	212	€ 4.240,00
331	SAN NICOLA LA STRADA	2	197	€ 3.940,00
332	MONOPOLI	1	194	€ 3.880,00
333	MASCALUCIA	1	190	€ 3.800,00
334	CITTA' DI CASTELLO	2	178	€ 3.560,00
335	EBOLI	2	178	€ 3.560,00
336	VILLONGO	2	178	€ 3.560,00
337	VARESE	1	177	€ 3.540,00
338	ASTI	1	172	€ 3.440,00
339	CECCANO	1	167	€ 3.340,00
340	CERRETO SANNITA	1	166	€ 3.320,00
341	MELITO DI PORTO SALVO	1	163	€ 3.260,00
342	ROSETO DEGLI ABRUZZI	1	163	€ 3.260,00
343	SAN GIORGIO A CREMANO	1	160	€ 3.200,00
344	CASALECCHIO DI RENO	1	159	€ 3.180,00
345	PARETE	1	156	€ 3.120,00
346	ARZACHENA	1	148	€ 2.960,00
347	VERCURAGO	2	146	€ 2.920,00
348	CARIATI	1	145	€ 2.900,00
349	TELESE TERME	2	144	€ 2.880,00
350	IVREA	1	140	€ 2.800,00
351	COMUNITA' MONTANA DELLE ALPI DEL MARE	1	134	€ 2.680,00
352	MATERA	1	130	€ 2.600,00
353	SANTA CROCE CAMERINA	2	128	€ 2.560,00
354	GIUGLIANO IN CAMPANIA	1	126	€ 2.520,00
355	CARPI	2	121	€ 2.420,00
356	BELPASSO	1	120	€ 2.400,00
357	GRAVINA DI CATANIA	2	117	€ 2.340,00
358	PORTICI	1	116	€ 2.320,00
359	SANREMO	1	109	€ 2.180,00
360	LONGARONE	1	103	€ 2.060,00

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
361	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA"	1	101	€ 2.020,00
362	GROTTE	1	94	€ 1.880,00
363	CASTELLAMMARE DI STABIA	1	89	€ 1.780,00
364	COMPIANO	1	89	€ 1.780,00
365	GROSSETO	1	89	€ 1.780,00
366	LA SPEZIA	1	89	€ 1.780,00
367	LUMEZZANE	1	89	€ 1.780,00
368	MESTRINO	1	89	€ 1.780,00
369	MONTALE	1	89	€ 1.780,00
370	MONTEROTONDO	1	89	€ 1.780,00
371	MONTESILVANO	1	89	€ 1.780,00
372	MORTARA	1	89	€ 1.780,00
373	NOCERA INFERIORE	1	89	€ 1.780,00
374	OLBIA	1	89	€ 1.780,00
375	PESCARA	1	89	€ 1.780,00
376	SALSOMAGGIORE TERME	1	89	€ 1.780,00
377	SEVESO	1	89	€ 1.780,00
378	SOLBIATE ARNO	1	89	€ 1.780,00
379	SUZZARA	1	89	€ 1.780,00
380	CIVITAVECCHIA	2	88	€ 1.760,00
381	ROMENTINO	1	88	€ 1.760,00
382	CHIAVARI	1	81	€ 1.620,00
383	MONCALIERI	1	81	€ 1.620,00
384	SAN GIOVANNI LA PUNTA	1	80	€ 1.600,00
385	MARCIANISE	1	79	€ 1.580,00
386	SOLARINO	1	79	€ 1.580,00
387	SETTIMO TORINESE	1	78	€ 1.560,00
388	PONZANO VENETO	1	76	€ 1.520,00
389	BARBERINO DEL MUGELLO	1	70	€ 1.400,00
390	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	1	68	€ 1.360,00
391	NICOSIA	1	68	€ 1.360,00
392	MERCATO SARACENO	1	62	€ 1.240,00
393	SAVIGNANO SUL RUBICONE	1	61	€ 1.220,00
394	PARTINICO	2	60	€ 1.200,00
395	APPIANO GENTILE	1	60	€ 1.200,00
396	MONTEPRANDONE	1	53	€ 1.060,00
397	GALATI	1	49	€ 980,00
398	BASSIANO	1	40	€ 800,00
399	COSENZA	1	33	€ 660,00
400	PORTOMAGGIORE	1	33	€ 660,00

N°	COMUNE/COMUNITA' MONTANA/ CONSORZIO/ PROVINCIA AUTONOMA/UNIONE DEI COMUNI	N° MSNA SEGNALATI	N° GIORNATE DI ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO
401	TERAMO	2	29	€ 580,00
402	BRUNICO	1	27	€ 540,00
403	OSTIGLIA	1	26	€ 520,00
404	ACQUAFORMOSA	1	25	€ 500,00
405	ROCCASTRADA	1	25	€ 500,00
406	CANTU'	1	24	€ 480,00
407	SESTO CAMPANO	4	16	€ 320,00
408	CONSORZIO VALLI GRANA E MAIRA	1	16	€ 320,00
	TOTALE	8.112	1.000.000	€ 20.000.000,00

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione

Oggetto: Relazione tecnica di accompagnamento al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi del d.l. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella l. 13 dicembre 2013, n. 137.

I. Premessa. Quadro normativo e di contesto

Il decreto ministeriale è adottato nell'ambito della cornice normativa dell'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il medesimo comma 11, afferma altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa - che come noto ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino a 31.12.2011, prorogato poi fino al 31.12.2012 - e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Per l'anno 2012 la dotazione del fondo è stata di € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00), come previsto dalla stessa disposizione legislativa. La sua istituzione ha permesso di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie, rispondendo inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni.

Al fine di garantire continuità di azione, la disponibilità del fondo è stata finanziata nuovamente per il 2013, dapprima con € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00) e poi con € 20.000.000,00 (euroventimilioni/00).

In particolare, con il decreto del 26.6.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (registrato dalla Corte dei Conti in data 1.8.2013, registro n.11, foglio n. 219), sono stati destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00). Successivamente, per effetto della riduzione lineare prevista dal D.L. n. 102/2013, la disponibilità finanziaria è stata rideterminata in € 4.957.380,00. Con il D.M. del 27 novembre 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 14 gennaio 2014, al foglio n. 76, si è quindi provveduto alla definizione delle modalità di riparto di € 4.957.380,00 tra i Comuni che hanno provveduto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale e sono stati presi in carico (anche attraverso l'affido familiare) dagli enti locali nel periodo 1.1.2013 –

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
Via Fornovo, 8 – Pal. C, IV piano – 00192 Roma
Tel. 06 4683-4914 Fax 06 4683-4769 – E-mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it

30.6.2013 e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel periodo di riferimento, ovvero nei confronti dei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli enti locali nel periodo 1.10.2012 – 31.12.2012, i cui costi di accoglienza non sono stati imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel suddetto periodo di riferimento. L'art. 3 del predetto D.M. del 27 novembre 2013 ha altresì previsto che il contributo riconosciuto agli enti locali sia pari, *pro die e pro capite*, a € 20,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili, fissando un minimo di 10 giornate di accoglienza.

II. Analisi dell'articolato

L'**articolo 1** del decreto stabilisce le **finalità dell'atto**, individuandole nella necessità di stabilire le modalità di riparto delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi del d.l. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella l. 13 dicembre 2013, n. 137.

L'**art. 2** stabilisce **le attività ammissibili al finanziamento** precisando che il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati. Si fa riferimento quindi a tutte le tipologie di spesa sostenute dagli enti locali e riconducibili all'accoglienza di tali minori. In relazione all'ammontare della copertura si è optato per la compartecipazione, nella forma del contributo statale, ai costi sostenuti dagli enti locali.

L'**art. 3** stabilisce **la quantificazione ed il riparto del contributo** alla luce delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi del d.l. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella l. 13 dicembre 2013, n. 137, pari a complessivi € 20.000.000,00 (euroventimilioni/00).

Si è inoltre ritenuto di poter desumere la non occasionalità dell'impegno dell'ente locale nell'accoglienza dei minori non accompagnati dal numero di giornate di accoglienza effettivamente erogate, fissando un limite di accesso al fondo per quegli enti locali che hanno erogato almeno 10 giornate di accoglienza.

Agli enti che hanno erogato un numero di giornate di accoglienza maggiore del predetto limite sarà erogato un contributo *pro die* e *pro capite* pari a € 20,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Tale contributo rappresenta una quota del costo medio rilevato per l'anno 2011 dei servizi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, pari ad € 69,12, come risulta dalle rendicontazioni fornite dai Comuni, ai sensi della O.P.C.M. n. 3933/2011.

Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata al provvedimento, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Eventuali economie di spesa saranno ripartite tra i primi 20 enti locali indicati nella tabella sopra citata, individuati sulla base del maggiore numero di giornate di accoglienza erogate nel periodo considerato, proporzionalmente al numero di giornate di accoglienza erogate. La ripartizione delle eventuali economie di spesa tra i soli primi 20 enti locali risponde alla medesima esigenza sopra individuata di favorire gli enti locali che nel predetto periodo hanno erogato il maggior numero di giornate di accoglienza e hanno quindi sostenuto un onere amministrativo e finanziario maggiore.

L'**art. 4** individua **i beneficiari delle attività** per le quali è ammissibile una richiesta di contributo nell'ambito del Fondo. Con riferimento all'anno 2013, essi sono individuati come segue:

a) in tutte le regioni italiane, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza e presa in carico (anche attraverso l'affido familiare), nel periodo 01.01.2013 – 28.09.2013, sia stata segnalata all'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, con l'esclusione dei minori stranieri non accompagnati già ricompresi tra i beneficiari delle attività ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27 novembre 2013;
b) in tutte le regioni italiane, i minori stranieri non accompagnati già ricompresi tra i beneficiari delle attività ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27 novembre 2013, limitatamente al periodo compreso tra 01.07.2013 e il 28.09.2013;

c) nelle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza sia stata segnalata per la prima volta nel periodo 01.01.2013 – 28.09.2013, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, non ricompresi tra i minori di cui ai punti a) e b).

La scelta dei requisiti di cui alla lettera a) è motivata dalla necessità di assicurare l'erogazione del contributo in relazione a quei minori stranieri non accompagnati non ricompresi tra i beneficiari delle attività ai sensi dell'art. 4 del precedente D.M. 27 novembre 2013, in quanto già presenti sul territorio nazionale alla data del 01.01.2013. A tal proposito si ricorda, infatti, che il suddetto decreto ministeriale ha individuato i beneficiari delle attività ammesse a rimborso nei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale e sono stati presi in carico (anche attraverso l'affido familiare) dagli enti locali nel periodo 01.01.2013 – 30.06.2013 ovvero nei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli enti locali nel periodo 01.10.2012 – 31.12.2012.

La scelta dei requisiti di cui alla lettera b) è motivata dalla necessità di assicurare l'erogazione del contributo in relazione a quei minori stranieri non accompagnati già individuati come beneficiari delle attività ai sensi dell'art. 4 del precedente D.M. 27 novembre 2013, in relazione al solo periodo 01.07.2013 – 28.09.2013, non coperto dal predetto decreto.

Infine, la scelta dei requisiti di cui alla lettera c) è motivata dalla necessità di assicurare l'erogazione del contributo anche per quegli enti locali che non hanno potuto provvedere alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, in quanto maggiormente esposti al fenomeno degli sbarchi e quindi dell'affluenza congiunta di molti minori stranieri. Al riguardo si ricorda che le principali regioni di sbarco sono Sicilia, Puglia e Calabria, nei cui territori sono stati registrati nel corso del 2013 rispettivamente 2.503, 665 e 632 sbarchi di minori stranieri non accompagnati, per un totale di 3.800 minori. In tali regioni si è quindi ritenuto sufficiente ancorare l'erogazione del contributo alla segnalazione della presenza dei minori sul territorio dell'ente locale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535. A tal fine si è altresì ritenuto di recuperare il periodo 1.1.2013-30.6.2013, in modo da assicurare l'erogazione del contributo per quei minori che non sono rientrati tra i beneficiari delle attività ammesse a rimborso ai sensi dell'art. 4 del predetto D.M. 27 novembre 2013.

L'**art. 5** del decreto prevede che il contributo sia erogato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, competente *ratione materiae* ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si prevede altresì che gli enti locali beneficiari del contributo presentino all'amministrazione erogante, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un rendiconto delle spese sostenute, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Come noto, tale articolo prevede che il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenti i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

L'**art. 6** disciplina infine le forme di pubblicità, prevedendo una semplificazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti, in quanto rientrante nella tipologia di atti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

III. Elementi procedurali

Il decreto ministeriale di riparto delle risorse del fondo è adottato a seguito del parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

IV. Invarianza di oneri per la P.A.

L'attuazione del decreto non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, essendo eseguita con le risorse finanziarie e umane previste a legislazione vigente.

Il Direttore Generale
Natale Forlani

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137

Rep. Atti n. 29/CU del 20 febbraio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 20 febbraio 2014:

VISTO l'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, che ha incrementato per l'anno 2013 di euro 20 milioni la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive assegnate per l'anno 2013 al fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA la nota del 14 febbraio 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini dell'espressione del parere, lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA la lettera del 18 febbraio 2014, con la quale lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 19 febbraio 2014 il rappresentante del Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di politiche sociali ha espresso parere favorevole, mentre l'ANCI ha sottolineato criticità in ordine alla disciplina delle modalità di

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

erogazione del contributo agli enti locali beneficiari del contributo di cui alla lettera c) dell'art. 4 del decreto; posizione, questa, condivisa dall'UPI;

CONSIDERATO che nel corso della citata riunione si è concordato di emendare il testo aggiungendo all'articolo 5, comma 1 "secondo le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata" e di inserire all'articolo 3, come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'indicazione del capitolo di spesa;

VISTA la nota del 19 febbraio 2014, diramata in pari data, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto indicato in oggetto, secondo quanto condiviso in riunione;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali hanno espresso il loro parere favorevole allo schema di decreto in epigrafe;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa - ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

Il Segretario
Roberto G. Marino

Il Presidente
Graziano Delrio

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.11/2014/1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000904 P-4.23.2.21
del 25/02/2014
0015383

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
25. FEB. 2014
PROT. N° 976/C

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

Oggetto: 1) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.
Parere ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2) Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281- sulle modalità di erogazione del contributo di cui al decreto di riparto delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in allegato, per il seguito di competenza, gli Atti acquisiti dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 20 febbraio 2014.

Il Segretario
Roberto G. Marino

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281- sulle modalità di erogazione del contributo di cui al decreto di riparto delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

Repertorio atti n. 30/CU del 20 febbraio 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 febbraio 2014

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati inviato, ai fini dell'espressione del parere, con nota del 14 febbraio 2014;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 19 febbraio l'ANCI ha sottolineato criticità in ordine alla disciplina delle modalità di erogazione del contributo agli enti locali beneficiari del contributo di cui alla lettera c) dell'art. 4 del decreto;

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto concordato nel corso della citata riunione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha apportato modifiche allo schema di decreto, aggiungendo all'articolo 5, comma 1 "secondo le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata";

CONSIDERATO da ultimo che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il loro parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali citato al precedente alinea, esprimendo il loro parere favorevole al perfezionamento dell'accordo indicato in epigrafe;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali nei seguenti termini:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

1. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui alla lettera c) dell'art. 4, saranno preventivamente informati, tramite lettera della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione che indicherà il termine di 30 giorni per comunicare al Ministero l'accettazione anche parziale delle risorse assegnate o la rinuncia, in merito al contributo loro assegnato;
2. Agli enti locali che ne fanno richiesta, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione invia, in tempo utile, i nominativi dei minori stranieri non accompagnati ai quali il contributo fa riferimento, le giornate di accoglienza per singolo minore e le comunità dove risulta essere stato ospitato.

Il Segretario
Roberto G. Marino

Il Presidente
Graziano Delrio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2014 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Rep. Atti n. 102/CU del 5 agosto 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 5 agosto 2014:

VISTO l'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012;

VISTO il medesimo comma 11 del succitato articolo 23, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'articolo 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2013 recante "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – Anno 2013" il quale prevede che, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 5 milioni di euro, interventi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ad integrazione di quelli finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui al più volte detto comma 11 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

VISTA la lettera in data 16 luglio 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 23 luglio 2014, con la quale tale schema di provvedimento è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che, con nota congiunta pervenuta il 31 luglio 2014, le Regioni e l'ANCI hanno espresso sullo schema di decreto di cui trattasi avviso tecnico favorevole;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto, per l'anno 2014, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Maria Carmela Lanzetta

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.11/2014/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003037 P-4.23.2.11
del 23/07/2014
9796061

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Siciliana
Coordinatore Commissione affari comunitari ed internazionali
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
Mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

Alla Segreteria della Conferenza Stato-Città
(per interoperabilità)

e, p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it
gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'interno
- Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
confgabmef@pec.mef.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2014 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Parere ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16 luglio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata, lo schema di provvedimento indicato in oggetto

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2014/3.

Ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 31 luglio p.v., si pregano le Regioni, l'ANCI e l'UPI di voler comunicare tempestivamente il proprio assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Segretario
Antonio Naddeo

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0003186.16-07-2014

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 16/07/2014
Prot. 29 / 0003186 / L

Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Conferenza Unificata
ROMA

OGGETTO: Decreto di riparto delle risorse finanziarie destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Al fine dell'iscrizione nel prossimo ordine del giorno della Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si trasmette l'allegato decreto corredato della relazione tecnica riguardanti la materia in oggetto indicata.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Stefano Visonà)

AF

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002934 A-4.23.2.11
del 17/07/2014
9761071

Via Veneto, 56 – 00187 Roma
Tel. 06.48161462-463 Fax 06.48161476
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" ed, in particolare, l'art. 3;

VISTO il D.P.R 7 aprile 2011, n. 144, recante "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l'articolo 32 come modificato, da ultimo, dall'art. 3 della L. 2.08.2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri; l'articolo 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;

VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

VISTO l'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi dell'art. 12, comma 20 del sopra citato D.L. n.95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.135/2012, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI));

VISTO il proprio decreto del 31 gennaio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 14 aprile 2014, foglio 799, con il quale è stato adottato il Piano della Performance 2014-2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2014, emanata in data 30 gennaio 2014, registrata dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2014, foglio 767, la quale prevede l'impegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , con il concorso di tutti gli attori pubblici e privati interessati, per il consolidamento dei sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'art. 23, comma 11, del sopra citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012, finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria (dichiarato con il D.P.C.M. 12.2.2011 e prorogato fino al 31.12.2012 con il successivo D.P.C.M. 6.10.2011) ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'Interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

VISTA la nota congiunta Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione – del 24 aprile 2013 (prot. nn. 3676 e 2503), con la quale, a seguito della chiusura dello stato di emergenza umanitaria disposta con l'ordinanza citata al capoverso precedente, sono state fornite istruzioni relative alle procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

VISTA la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e, segnatamente, l'art.1 , comma 203, che ha incrementato complessivamente di € 40 milioni la dotazione, per l'anno 2014, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui € 30 milioni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, conseguentemente ridotto, ed € 10 milioni a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'art.4, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2 e all'art.12 della L. 12.11.2001, n.183, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

PRESO ATTO che l'attuale disponibilità finanziaria del Fondo di cui all'art. 23, comma 11, del D.L. legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari ad € 30 milioni per l'anno 2014;

CONSIDERATA la necessità di distribuire equamente sul territorio nazionale le risorse relative al predetto fondo alla luce del principio del buon andamento e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, razionalizzando la gestione delle risorse disponibili anche alla luce dei finanziamenti già destinati dal Ministero dell'Interno all'accoglienza del target specifico di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

CONSIDERATA altresì la necessità di sostenere gli enti locali maggiormente impegnati nell'accoglienza dei

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

minori stranieri non accompagnati, in considerazione del numero di giornate di accoglienza erogate e del maggiore onere sostenuto sia in termini di risorse impiegate, che nella programmazione e organizzazione dei relativi servizi;

RITENUTO congruo confermare, all'esito delle consultazioni con le altre PP.AA. coinvolte nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulla base della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2014, in € 20,00 *pro die* e *pro capite*, l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura minima (corrispondente al medesimo livello fissato per l'anno 2013) di compartecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenute dagli Enti locali, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività di accoglienza;

RITENUTO pertanto di destinare le risorse del predetto fondo agli enti locali che provvedono, per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2014 (salvo esaurimento delle risorse disponibili, prima del predetto termine finale) all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, segnalati all'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999, e presi in carico dai servizi comunali;

TENUTO CONTO inoltre che nel corso del primo semestre del 2014 si è intensificato il fenomeno degli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane (in Sicilia, Puglia e Calabria) che ha riguardato un numero rilevante di minori stranieri non accompagnati, pari a 3451 unità, a fronte dei 932 sbarcati nel medesimo periodo nell'anno precedente;

RILEVATA, pertanto, la specifica necessità di sostenere gli enti locali interessati dal fenomeno degli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati, anche in considerazione del conseguente maggiore onere gravante sugli stessi sia in termini di risorse impiegate, che nella programmazione e organizzazione dei relativi servizi;

CONSIDERATO che gli enti locali maggiormente esposti al fenomeno degli sbarchi non possono provvedere tempestivamente alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati in considerazione dell'elevato numero di minori sbarcati;

RITENUTO opportuno ancorare l'erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali delle regioni Sicilia, Puglia e Calabria alla sola segnalazione all'autorità competente della presenza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999, sbarcati a decorrere dall'01.01.2014;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, per il corrente anno, al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del [redacted]4;

DECRETA

Art. 1 – FINALITÀ

Il presente decreto stabilisce le modalità di copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di garantire una gestione ordinaria degli interventi che tenga in considerazione il loro superiore interesse e favorisca il rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo nel coordinamento degli interventi rivolti ai predetti minori.

Art. 2 – ATTIVITÀ AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 3 – QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ammontano, alla data di adozione del presente decreto, ad **€ 30.000.000,00** (eurotrentamilioni/00).

Le risorse di cui al precedente capoverso saranno ripartite tra gli enti locali che erogheranno, per singolo semestre, almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei beneficiari indicati nel medesimo art.4

Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il contributo spettante a ciascun ente locale sarà quantificato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, sulla base della seguente formula matematica:

$$X = € 20,00 * A$$

X: contributo per l'ente locale;

A: giornate di accoglienza erogate.

Art. 4 – BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ

Per l'anno 2014, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili indicate al comma 1 del precedente art.3 e del criterio di quantificazione del contributo di cui al comma 2 del medesimo articolo, i beneficiari delle attività ammissibili al finanziamento sono:

a) in tutte le regioni italiane, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza e presa in carico (anche attraverso l'affido familiare), nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014, sia stata segnalata all'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;
b) nelle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza sia stata segnalata per la prima volta nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, non ricompresi tra i minori di cui al precedente punto a).

Il termine finale di ammissibilità delle spese di accoglienza potrà essere anticipato, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5 –EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in due *tranches*, a cadenza semestrale posticipata, ciascuna delle quali relativa alle giornate di accoglienza erogate dagli enti locali nel semestre di riferimento.

Con proprio atto da adottarsi da parte del Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, sono individuati, sulla base delle condizioni indicate al precedente art.3, gli enti locali destinatari del contributo e l'ammontare dello stesso spettante a ciascuno degli enti locali, quantificato, per ciascun semestre, in applicazione delle formula matematica indicata al precedente art.3, comma 3, nonché i nominativi dei minori stranieri non accompagnati ai quali il contributo si riferisce, le giornate di accoglienza erogate per ciascun minore e la struttura ospitante.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di cui al precedente comma 2, gli enti locali destinatari del contributo dovranno manifestare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la propria volontà di accettare, anche parzialmente, il contributo o di rinunciare allo stesso. Il silenzio dell'ente locale equivale ad accettazione integrale del contributo.

Le eventuali economie di spesa, maturate al termine del secondo semestre 2014, saranno destinate all'incremento della misura minima *pro die pro capite* del contributo statale, ai fini della loro ripartizione proporzionale, tra tutti gli enti locali che hanno erogato nel periodo di riferimento 01.01.2014 - 31.12.2014

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

giornate di accoglienza nei confronti dei beneficiari indicati al precedente art.4.

Art. 6 – RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per i controlli di competenza.

Roma,

GIULIANO POLETTI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione

Oggetto: Relazione tecnica di accompagnamento al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati anno 2014.

I. Premessa. Quadro normativo e di contesto

Il decreto ministeriale è adottato nell'ambito della cornice normativa dell'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il medesimo comma 11, afferma altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa - che come noto ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino a 31.12.2011, prorogato poi fino al 31.12.2012 - e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La sua istituzione ha permesso di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie, rispondendo inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni, come evidenziato nella tabella sottostante, recante la dotazione finanziaria per gli anni 2012 e 2013:

Anno	Importo
2012	€ 5.000.000,00
2013	€ 24.957.380,00

Per l'anno 2014 la dotazione del fondo è quantificata in complessivi € 40 milioni, come previsto dall'art.1, comma 203 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Di tale cifra, € 30 milioni sono a valere sul Fondo di solidarietà comunale, conseguentemente ridotto, ed € 10 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati (di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri), di cui all'art.4, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2 e all'art.12 della L. 12.11.2001, n.183, che a tal fine devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Nelle more del perfezionamento dell'acquisizione della predetta somma di € 10 milioni, con il decreto ministeriale in oggetto si stabiliscono i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie attualmente disponibili, pari ad € 30 milioni, al fine di dare certezza giuridica sulla destinazione del fondo agli Enti locali

impegnati nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e, al contempo, assicurare ai medesimi una celere acquisizione dei flussi finanziari di cassa relativi al fondo in parola.

Con il D.M. del 27 novembre 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 14 gennaio 2014, al foglio n. 76, si è quindi provveduto alla definizione delle modalità di riparto di € 4.957.380,00 tra i Comuni che hanno provveduto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale e sono stati presi in carico (anche attraverso l'affido familiare) dagli enti locali nel periodo 1.1.2013 –30.6.2013 e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel periodo di riferimento, ovvero nei confronti dei minori stranieri non accompagnati che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale e sono stati presi in carico dagli enti locali nel periodo 1.10.2012 – 31.12.2012, i cui costi di accoglienza non sono stati imputati alla gestione dell'emergenza umanitaria dell'immigrazione dal Nord Africa, e la cui presenza e presa in carico sono state segnalate per la prima volta nel suddetto periodo di riferimento. L'art. 3 del predetto D.M. del 27 novembre 2013 ha altresì previsto che il contributo riconosciuto agli enti locali sia pari, *pro die e pro capite*, a € 20,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili, fissando un minimo di 10 giornate di accoglienza.

II. Analisi dell'articolato

L'**articolo 1** del decreto stabilisce le **finalità dell'atto,** individuandole nella necessità di stabilire le modalità di copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse mira a garantire una gestione ordinaria degli interventi da parte degli enti locali, basata su due essenziali principi: da un lato il superiore interesse del minore, dall'altro il necessario rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo nel coordinamento degli interventi rivolti ai predetti minori.

L'**art. 2** stabilisce **le attività ammissibili al finanziamento** precisando che il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati. Si fa riferimento quindi a tutte le tipologie di spesa sostenute dagli enti locali e riconducibili all'accoglienza di tali minori. In relazione all'ammontare della copertura si è optato per la compartecipazione, nella forma del contributo statale, ai costi sostenuti dagli enti locali.

L'**art. 3** stabilisce **la quantificazione e la ripartizione del contributo** alla luce delle risorse finanziarie destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed attualmente disponibili sul pertinente capitolo di spesa (3784) dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pari ad € 30.000.000,00 (eurotrentamilioni/00), ai sensi dell'art.4 della L. 27 dicembre 2013, n. 148 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016", nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2013, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 ed, in particolare, la Tabella 4.

Il criterio individuato per la ripartizione del contributo mira a garantire una equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, contemperando tale esigenza con la necessità di favorire gli enti locali che, per l'anno 2014 erogano il maggior numero di giornate di accoglienza e che quindi sostengono un carico maggiore sia in termini di risorse impiegate, sia nella programmazione e organizzazione dei necessari servizi. Si è pertanto ritenuto di poter desumere la non occasionalità dell'impegno dell'ente locale nell'accoglienza dei minori non accompagnati dal numero di giornate di accoglienza effettivamente erogate, fissando un limite di accesso al fondo per quegli enti locali che erogano almeno 10 giornate di accoglienza per singolo semestre.

Agli enti che erogano un numero di giornate di accoglienza maggiore del predetto limite sarà erogato un contributo *pro die* e *pro capite* pari a € 20,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in misura identica a quella riconosciuta per l'annualità 2013. Tale contributo rappresenta una quota del costo medio rilevato per il biennio 2011 -2012 dei servizi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, pari ad € 73,26, come risulta dalle rendicontazioni fornite dai Comuni, ai sensi della O.P.C.M. n. 3933/2011, nell'ambito della gestione dell'emergenza Nord Africa.

Il contributo è destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

L'**art. 4** individua **i beneficiari delle attività** per i quali è erogabile il contributo a valere sul Fondo. Con riferimento all'anno 2014, essi sono individuati come segue:

a) in tutte le regioni italiane, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza e presa in carico (anche attraverso l'affido familiare), nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014, sia stata segnalata all'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;
b) nelle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza sia stata segnalata per la prima volta nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, non ricompresi tra i minori di cui al precedente punto a).

Nella voce sub a) sono ricompresi tutti i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale nel corso dell'anno 2014 (ricomprendendo in tale categoria sia i minori già presenti alla data dell'1.12014 che quelli che fanno ingresso per la prima volta in Italia nel corso del 2014), per i quali sia stato adempiuto l'obbligo di segnalazione della presenza e della presa in carico, ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. n.535/1999.

La previsione di cui alla voce b) è motivata dalla necessità di assicurare l'erogazione del contributo anche per quegli enti locali che non hanno potuto provvedere alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, in quanto maggiormente esposti al fenomeno degli sbarchi e quindi dell'affluenza congiunta di molti minori stranieri. Al riguardo si ricorda che le principali regioni di sbarco sono Sicilia, Puglia e Calabria, nei cui territori sono stati registrati nel corso del primo semestre 2014 rispettivamente 3108, 176 e 167 sbarchi di minori stranieri non accompagnati, per un totale di 3.451 minori. In tali regioni si è quindi ritenuto sufficiente ancorare l'erogazione del contributo alla segnalazione della sola presenza dei minori sul territorio dell'ente locale ai sensi dell'art. 5 del dicembre 1999, n. 535.

L'**art. 5** del decreto prevede che il contributo sia erogato in due tranches, a cadenza semestrale, dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, competente *ratione materiae* ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il predetto ufficio provvederà, sulla base delle segnalazioni acquisite ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. n.535/1999, ed in applicazione dei criteri fissati con il decreto in oggetto, all'individuazione dei Comuni destinatari del contributo ed alla quantificazione spettante agli stessi, da farsi con atto del Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. Con i Comuni interessati sarà avviato un procedimento di accettazione o di rinuncia al contributo spettante, da concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione all'Ente locale della quota di contributo maturata, dell'elenco nominativo dei minori stranieri non accompagnati cui il contributo si riferisce, delle giornate di accoglienza maturate e della struttura ospitante i minori medesimi. Nell'ambito di tale procedimento, il silenzio dell'ente locale è considerato significativo della volontà di accettare il contributo. Le eventuali economie di spesa che dovessero maturare andranno ad incrementare la misura minima di € 20,00 del contributo *pro die pro capite* fissato all'art.3, e saranno ripartite proporzionalmente tra tutti i Comuni che hanno erogato, nel corso del 2014, giornate di accoglienza nei riguardi dei minori stranieri non accompagnati rientranti in una delle due categorie di beneficiari previste dall'art.4.

L'**art. 6** prevede altresì che gli enti locali beneficiari del contributo presentino all'amministrazione erogante, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un rendiconto delle spese sostenute, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Come noto, tale articolo prevede che il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenti i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

L'**art. 7** disciplina infine le forme di pubblicità, prevedendo una semplificazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it. il decreto è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti, in quanto rientrante nella tipologia di atti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

III. Elementi procedurali

Il decreto ministeriale di riparto delle risorse del fondo è adottato a seguito del parere della Conferenza

unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

IV. Invarianza di oneri per la P.A.

L'attuazione del decreto non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, essendo eseguita con le risorse finanziarie e umane previste a legislazione vigente.

Il Direttore Generale
Natale Forlani

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
[illegible] Pal. C, IV piano – 00192 Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Rep. Atti n. 130/CU del 30 ottobre 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 30 ottobre 2014:

VISTO l'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA l'intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 10 luglio 2014 -rep. atti n. 77/CU- tra il Governo e le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, la quale prevede, tra l'altro, al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso dei minori stranieri non accompagnati sulle coste italiane, l'utilizzo di risorse aggiuntive a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive assegnate per il corrente anno al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA la nota del 27 ottobre 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini dell'espressione del parere, lo schema di decreto concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA la lettera del 28 ottobre 2014, con la quale lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e alle Autonomie locali;

VISTA la nota del 29 ottobre 2014 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione del provvedimento modificato, rispetto alla prima versione, al punto 21 delle premesse e all'articolo 5, comma 5, dell'articolato;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

VISTA la lettera del 30 ottobre 2014, con la quale la nuova versione del provvedimento è stata diramata alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i rappresentanti delle Regioni, e dell'UPI hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento, mentre l'ANCI ha espresso parere favorevole consegnando in seduta il documento (ALL. 1);

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

All-1

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...30.OTT.2014...

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Roma, 30 ottobre 2014

Punto 8) Schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per effetto del D.M.T. n.58494 del 4.8.2014, finalizzate all'attuazione dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10.7.2014 tra il Governo, Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

1. **Modificare, nei paragrafi introduttivi dei "visto" e dei "considerato", il paragrafo n. 21, come segue:**

dopo le parole "la quale prevede, tra l'altro" *sostituire le parole* "l'attivazione di specifici interventi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso" *con le seguenti parole* "nelle more dell'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione e in previsione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR".

Segue il testo modificato:

VISTA l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10.7.2014 tra il Governo, Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, la quale prevede, tra l'altro, nelle more dell'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione e in previsione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR la costituzione di strutture temporanee (individuate ed autorizzate dalle Regioni), coordinata dal Ministero dell'Interno, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso dei medesimi sulle coste italiane, da

Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA - Tel. 06 68009991 - Fax 06 68009202 - E-mail: info@anci.it

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ....30.OTT.2014.....

sostenersi attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Motivazione

Appare necessario fare un richiamo più ampio alla filosofia complessiva dell'Intesa, così da rendere con maggior evidenza la natura "straordinaria" dell'impianto del DM stesso.

2) Modifica dell'art. 5 –Erogazione del contributo

Sostituire il sesto paragrafo "Nel caso di accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito di strutture temporanee, la dichiarazione dell'Ente locale di accettazione del contributo dovrà essere supportata da un'attestazione della Prefettura che ha disposto il collocamento dei minori (o, in subordine, della Prefettura nel cui territorio insiste la struttura di accoglienza temporanea) circa la regolare esecuzione dei servizi di accoglienza prestati. Il silenzio dell'ente locale, ovvero l'accettazione priva dell'attestazione di cui al capoverso precedente, equivale a rinuncia al contributo" *con il seguente:*

"Nel caso di accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito di strutture temporanee, qualora le spese siano state sostenute o autorizzate dalle Prefetture, la dichiarazione dell'Ente locale di accettazione del contributo dovrà essere inderogabilmente supportata da un'attestazione della Prefettura che ha disposto il collocamento dei minori (o, in subordine, della Prefettura nel cui territorio insiste la struttura di accoglienza temporanea) circa la regolare esecuzione dei servizi di accoglienza prestati, pena la perdita del contributo".

Motivazione

Nell'articolo 5, appare necessario limitare i casi in cui è richiesta l'attestazione della Prefettura alle sole situazioni riferibili a spese autorizzate o sostenute dalle stesse. Negli altri casi, apparirebbe come un'ingerenza in atti amministrativi di cui l'ente locale ha piena titolarità, con il rischio peraltro appesantire inutilmente il processo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.5/2014/5

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004367 P-4.23.2.5
del 30/10/2014
10303745

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
(conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@pec.anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

e p.c. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
(gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it)

Oggetto: Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Si comunica che, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 29 ottobre 2014, ha inviato una nuova versione dello schema di decreto indicato in oggetto in sostituzione di quella trasmessa 28 ottobre u.s.

La suddetta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.5/2014/5.

Il Segretario
Antonio Naddeo

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0004879.29-10-2014

Dssa Tatini
29/10

PEC

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/10/2014
Prot. 29 / 0004879 / L

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

UFFICIO LEGISLATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Conferenza Unificata
ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0004362 A-4.23.2.3
del 29/10/2014
10296625

OGGETTO: Decreto di riparto delle risorse finanziarie destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

In vista dell'inserimento all'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata di domani 30 ottobre del decreto meglio in oggetto specificato, si trasmette nuovamente l'allegato decreto per l'acquisizione del parere di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, corredato della relazione tecnica riguardanti la materia in oggetto indicata.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Stefano Visonà)

AF

Via Veneto, 56 – 00187 Roma
Tel. 06.48161462-463 Fax 06.48161476
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" ed, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare le seguenti disposizioni: l'articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; l'articolo 32 come modificato, da ultimo, dall'articolo 3 della legge 2 agosto 2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comitato per i minori stranieri; l'articolo 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e alla realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ed in particolare l'articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;

VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, recante il regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, ed in particolare l'articolo 5, il quale prevede che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, che provvede al censimento dei minori medesimi con le modalità ivi indicate;

VISTO l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

CONSIDERATO che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato in data 2 agosto 2012 le proprie attività ai sensi dell'articolo 12, comma 20, del sopra citato decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

delle politiche sociali;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15 aprile 2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

VISTO il Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6 maggio 2010 (SEC (2010)534);

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI));

VISTO il proprio decreto del 31 gennaio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 14 aprile 2014, foglio 799, con il quale è stato adottato il Piano della Performance 2014-2016 del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, contenente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2014, emanata in data 30 gennaio 2014, registrata dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2014, foglio 767, la quale prevede l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il concorso di tutti gli attori pubblici e privati interessati, per il consolidamento dei sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO l'articolo 23, comma 11, del sopra citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;

VISTO il medesimo comma 11, secondo il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012, finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria dichiarato con il D.P.C.M. 12 febbraio 2011 e prorogato fino al 31 dicembre 2012 con il successivo D.P.C.M. 6 ottobre 2011, ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'Interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

VISTA la nota congiunta Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione – del 24 aprile 2013, con la quale, a seguito della chiusura dello stato di emergenza umanitaria disposta con l'ordinanza citata al capoverso precedente, sono state fornite istruzioni relative alle procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, segnatamente, l'articolo 1, comma 203, che ha incrementato complessivamente di € 40 milioni la dotazione, per l'anno 2014, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui € 30 milioni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, conseguentemente ridotto, ed € 10 milioni a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO il proprio decreto del 7 agosto 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2014, foglio 4432, recante le modalità di utilizzazione, per l'anno 2014, delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, pari ad € 30 milioni, con il quale è stato fissato in € 20,00 *pro die* e *pro capite* l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura minima di compartecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

sostenute dagli Enti locali;

VISTA l'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, la quale prevede, nelle more dell'attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione e in previsione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la costituzione di strutture temporanee, individuate ed autorizzate dalle Regioni, coordinata dal Ministero dell'interno, di concerto con le Prefetture e gli Enti locali al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso dei medesimi sulle coste italiane, da sostenersi attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

VISTO il D.M.T. n.58494 del 4 agosto 2014, con il quale è stata disposta, in applicazione dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'assegnazione, per l'anno finanziario 2014, di € 60 milioni, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 3784 "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

TENUTO CONTO che nei primi nove mesi del 2014 si è intensificato il fenomeno degli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane ed, in particolare, in Sicilia, Puglia e Calabria, che ha riguardato un numero rilevante di minori stranieri non accompagnati, pari a 5858 unità, a fronte dei 2263 sbarcati nel medesimo periodo nell'anno precedente, con un incremento del 258%;

CONSIDERATO, pertanto, che per effetto del fenomeno sopra evidenziato, la presenza complessiva dei minori stranieri non accompagnati segnalati sul territorio dello Stato italiano nel medesimo arco temporale è quantificata in 9.001 unità, a fronte delle 6.228 unità registrate nel medesimo periodo dell'anno precedente, con un incremento del 31%;

CONSIDERATO inoltre che tale fenomeno risulta quantitativamente più ampio rispetto ai valori registrati durante lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nel biennio 2011-2012 nel corso del quale il picco massimo di minori stranieri non accompagnati raggiunse la soglia di 5959 unità ed al contempo qualitativamente diverso, in quanto l'attuale composizione del flusso di arrivi evidenzia la provenienza dei minori da paesi dell'Africa sub sahariana o del Corno d'Africa, che manifestano una maggiore tendenza alla stabilizzazione nel territorio italiano, rispetto ai minori provenienti dal Nord Africa, in massima parte tunisini, durante il richiamato periodo emergenziale, per i quali l'Italia costituiva un territorio di transito temporaneo verso altri Paesi dell'UE;

RITENUTO equo adeguare la misura del contributo da erogare ai Comuni coinvolti nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, fissata dal sopra menzionato D.M. del 7 agosto 2014, in ragione del maggiore onere finanziario gravante sugli Enti locali, in conseguenza della notevole intensificazione della pressione migratoria;

RILEVATA al contempo l'opportunità di diversificare l'ammontare del predetto contributo, in considerazione della diversa tipologia dei servizi offerti, rispettivamente, nelle strutture per l'accoglienza temporanea e nelle strutture autorizzate all'accoglienza dei minori;

ACCERTATO che il costo medio *pro die e pro capite* dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'emergenza Nord Africa per il biennio 2011-2012 è stato pari ad € 73,26, a fronte di un massimale fissato in € 80,00 dall'articolo 5 dell'O.P.C.M. n. 3933/2011;

RITENUTO congruo fissare, all'esito delle consultazioni con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sulla base delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2014, in € 45,00 *pro die* e *pro capite*, il nuovo ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura di compartecipazione

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in strutture autorizzate, sostenute dagli Enti locali, nonché da un minimo di € 20,00 *pro die* e *pro capite* e sino ad € 25,00 *pro die pro capite* l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura massima per l'accoglienza temporanea dei minori medesimi, al fine di favorire una gestione ordinaria dell'attività di accoglienza;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive assegnate per il corrente anno, in forza del D.M.T. del 4 agosto 2014 sopra menzionato, al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del xx.xx.2014;

DECRETA

Art. 1 – FINALITÀ

Il presente decreto stabilisce le modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per effetto del D.M.T. n. 58494 del 4 agosto 2014, finalizzate all'attuazione dell'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

Art. 2 – ATTIVITÀ AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli Enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati.

Art. 3 – QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse finanziarie aggiuntive assegnate per l'anno finanziario 2014, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al capitolo 3784 recante " Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", ammontano a complessivi **€ 60.000.000,00** (eurosessantamilioni/00).

Le risorse di cui al precedente capoverso saranno ripartite tra gli Enti locali che erogheranno, per singolo semestre, almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei beneficiari indicati nel successivo articolo 4, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Il contributo spettante a ciascun Ente locale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sarà quantificato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, sulla base delle specifiche riportate nella tabella sottostante:

Tipologia di accoglienza	Contributo pro die pro capite	Formula di calcolo del contributo complessivo
Accoglienza in strutture autorizzate	€ 45,00	X = € 45,00 * A
Accoglienza in strutture temporanee fino a 150 posti	€ 25,00	X = € 25,00 * A
Accoglienza in strutture temporanee oltre 150 posti	€ 20,00	X = € 20,00 * A

X: contributo per l'ente locale;

A: giornate di accoglienza erogate.

Art. 4 – BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ

Per l'anno 2014, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili indicate al comma 1 del precedente articolo 3, i beneficiari delle attività ammissibili al finanziamento sono:

a) in caso di accoglienza prestata nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 in strutture autorizzate, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza e l'eventuale presa in carico, anche attraverso l'affido familiare, sia stata segnalata alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;

b) in caso di accoglienza prestata nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 in strutture temporanee, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza sia stata segnalata alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, non ricompresi tra i minori di cui al precedente punto a).

Il termine finale di ammissibilità delle spese di accoglienza potrà essere anticipato, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in due *tranches*, a cadenza semestrale posticipata, ciascuna delle quali relativa alle giornate di accoglienza erogate dagli enti locali nel semestre di riferimento.

In relazione al primo semestre dell'anno 2014, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione provvederà ad erogare il contributo spettante agli Enti locali per l'accoglienza, in strutture autorizzate, dei minori stranieri non accompagnati, a conguaglio degli importi già quantificati ed accettati dagli Enti locali destinatari, in attuazione del D.M. 7 agosto 2014, e fino alla concorrenza della misura *pro die pro capite* fissata per l'accoglienza in strutture autorizzate al comma 3 del precedente articolo 3.

In relazione al secondo semestre dell'anno 2014, con proprio atto da adottarsi da parte del Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, entro il 31 gennaio 2015, sono individuati, sulla base delle condizioni indicate al precedente articolo 3, gli Enti locali destinatari del contributo e l'ammontare dello stesso spettante a ciascuno degli Enti locali, quantificato, in applicazione delle formule matematiche indicate nella tabella di cui al precedente articolo 3, comma 3, nonché i nominativi dei minori stranieri non accompagnati ai quali il contributo si riferisce, le giornate di accoglienza erogate per ciascun minore e la struttura ospitante.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto di cui al precedente comma 3, gli enti locali destinatari del contributo dovranno manifestare alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la propria volontà di accettare, anche parzialmente, il contributo o di rinunciare allo stesso. Nel caso di accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito di strutture autorizzate, il silenzio dell'ente locale equivale ad accettazione integrale del contributo.

Nel caso di accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito di strutture temporanee, il silenzio dell'Ente locale equivale a rinuncia al contributo; qualora le spese siano state sostenute o autorizzate dalle Prefetture, la dichiarazione dell'Ente locale di accettazione del contributo dovrà essere inderogabilmente supportata da un'attestazione della Prefettura che ha disposto il collocamento dei minori o della Prefettura nel cui territorio insiste la struttura di accoglienza temporanea, circa la regolare esecuzione dei servizi di accoglienza prestati, pena la perdita del contributo.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Le eventuali economie di spesa, maturate al termine del secondo semestre 2014, saranno destinate all'incremento della misura minima *pro die pro capite* del contributo statale, ai fini della loro ripartizione proporzionale, tra tutti gli Enti locali che hanno erogato nel periodo di riferimento 01.01.2014 - 31.12.2014 giornate di accoglienza in strutture autorizzate nei confronti dei beneficiari indicati al precedente articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 6 – RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli enti locali beneficiari del contributo presenteranno all'amministrazione erogante, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il relativo rendiconto, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Roma,

GIULIANO POLETTI

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Oggetto: Relazione tecnica di accompagnamento al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

I. Premessa. Quadro normativo e di contesto

Il decreto ministeriale è adottato nell'ambito della cornice normativa dell'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il medesimo comma 11, afferma altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa - che come noto ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino a 31.12.2011, prorogato poi fino al 31.12.2012 - e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La sua istituzione ha permesso di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie, rispondendo inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni, come evidenziato nella tabella sottostante, recante la dotazione finanziaria per gli anni 2012 e 2013:

Anno	Importo
2012	€ 5.000.000,00
2013	€ 24.957.380,00

Per l'anno 2014 la dotazione del fondo è quantificata in complessivi € 40 milioni, come previsto dall'art.1, comma 203 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Di tale cifra, € 30 milioni sono a valere sul Fondo di solidarietà comunale, conseguentemente ridotto, ed € 10 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati (di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri), di cui all'art.4, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2 e all'art.12 della L. 12.11.2001, n.183, che a tal fine devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Nelle more del perfezionamento dell'acquisizione della predetta somma di € 10 milioni, con il D.M. del

7.8.2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 3.10.2014, foglio 4432, sono state stabilite le modalità di utilizzazione, per l'anno 2014, delle risorse finanziarie disponibili sul fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: è stato in tal modo fissato in € 20,00 *pro die* e *pro capite* l'ammontare del contributo da erogare ai Comuni, quale misura minima di compartecipazione statale alle spese per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sostenute dagli Enti locali.

Per l'anno 2014, è proseguito l'arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi (ca. 140.000 persone, di cui ca. 9.000 minori stranieri non accompagnati): al fine di organizzare un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e rapida all'arrivo dei migranti, in data 10.7.2014, è stata sancita in sede di Conferenza Unificata l'intesa tra il Governo, Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati. Il predetto piano, tra l'altro, muovendosi nell'ottica di ricondurre ad una governance di sistema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, prevede l'attivazione di specifici interventi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la costituzione di strutture temporanee (individuate ed autorizzate dalle Regioni), coordinata dal Ministero dell'Interno, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso dei medesimi sulle coste italiane, da sostenersi attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.58494 del 4.8.2014, è stata disposta, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, in applicazione dell'art.28 della L.31.12.2009, n.196, l'assegnazione, per l'anno finanziario 2014, di € 60 milioni, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 3784 "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con il decreto ministeriale in oggetto si stabiliscono i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive, sopra quantificate, al fine di dare attuazione ai contenuti della richiamata intesa del 10.7.2014, per la parte riguardante i minori stranieri non accompagnati.

II. Analisi dell'articolato

L'**articolo 1** del decreto stabilisce le **finalità dell'atto**, individuandole nella necessità di stabilire le modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate (con il D.M.T. n. 58494 del 4.8.2014) al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, funzionali all'attuazione dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10.7.2014 tra il Governo, Regioni e gli Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

L'**art. 2** stabilisce **le attività ammissibili al finanziamento** precisando che il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati. Si fa riferimento quindi a tutte le tipologie di spesa sostenute dagli enti locali e riconducibili all'accoglienza di tali minori. In relazione all'ammontare della copertura si è optato per la compartecipazione, nella forma del contributo statale, ai costi sostenuti dagli enti locali.

L'**art. 3** stabilisce **la quantificazione e la ripartizione del contributo** alla luce delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per effetto del già citato D.M.T. n. 58494 del 4.8.2014, pari a complessivi € 60.000.000,00 (eurosessantamilioni/00).

Si è ritenuto, in via preliminare, di poter desumere la non occasionalità dell'impegno dell'ente locale nell'accoglienza dei minori non accompagnati dal numero di giornate di accoglienza effettivamente erogate, fissando un limite di accesso al fondo per quegli enti locali che hanno erogato almeno 10 giornate di accoglienza per ogni semestre.

In coerenza con i contenuti della richiamata intesa del 10.7.2014, si è operata una distinzione tra l'accoglienza prestata nell'ambito di strutture autorizzate e l'accoglienza prestata in strutture temporanee, attivate principalmente in prossimità delle aree di sbarco dei migranti. In ragione della differente tipologia dei servizi erogati presso le strutture temporanee (dove devono essere soddisfatte le esigenze connesse ad un adeguato ricovero ed al vitto dei migranti ivi ospitati) e le strutture autorizzate (dove sono prestati anche servizi sociali), viene operata una differenziazione della misura del contributo

relativo alle differenti fattispecie di accoglienza, nel quadro di un incremento dell'ammontare del contributo pro die pro capite per l'accoglienza in strutture autorizzate, che passa da € 20,00 fissati con il precedente D.M. del 7.8.2014 alla nuova soglia di € 45,00. Tale modifica trova la sua ulteriore *ratio* nel maggiore onere finanziario gravante sugli Enti locali, in conseguenza della notevole intensificazione della pressione migratoria registratasi nel corso del 2014.

Agli enti che hanno erogato un numero di giornate di accoglienza in strutture autorizzate maggiore del predetto limite sarà erogato un contributo *pro die* e *pro capite* pari a € 45,00, mentre per l'accoglienza prestata in strutture temporanee l'ammontare del contributo è fissato in € 20,00, in relazione a strutture aventi una capienza superiore a 150 posti ed in € 25,00 per strutture aventi una capienza inferiore a 150 posti. Il contributo, destinato alla copertura di una quota parte dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sarà erogato fino a concorrenza delle risorse disponibili. Tale contributo è inferiore al costo medio rilevato per il biennio 2011 -2012 dei servizi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, provenienti dall'emergenza Nord Africa pari ad € 73,26, come risulta dalle rendicontazioni fornite dai Comuni, ai sensi della O.P.C.M. n. 3933/2011.

L'**art. 4** individua **i beneficiari delle attività** per le quali è ammissibile una richiesta di contributo nell'ambito del Fondo. Con riferimento all'anno 2014, essi sono individuati come segue:

a) in caso di accoglienza prestata nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 in strutture autorizzate, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza e l' eventuale presa in carico (anche attraverso l'affido familiare) sia stata segnalata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535;
b) in caso di accoglienza prestata nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 in strutture temporanee, i minori stranieri non accompagnati la cui presenza sia stata segnalata alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, non ricompresi tra i minori di cui al precedente punto a).

Nella voce sub a) sono ricompresi tutti i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale nel corso dell'anno 2014 (ricomprendendo in tale categoria sia i minori già presenti alla data dell'1.12014 che quelli che fanno ingresso per la prima volta in Italia nel corso del 2014), collocati in strutture autorizzate all'accoglienza dei minori, per i quali sia stato adempiuto l'obbligo di segnalazione della presenza ed ,eventualmente, della presa in carico, ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. n.535/1999.

Nella voce sub b) sono ricompresi i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale nel corso dell'anno 2014, ospitati in strutture temporanee, a seguito dello sbarco in Italia. Al riguardo di fa presente che nel primi nove mesi del 2014 si è intensificato il fenomeno degli sbarchi dei migranti lungo le coste italiane (in particolare delle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria) che ha riguardato un numero rilevante di minori stranieri non accompagnati, pari a 5858 unità, a fronte dei 2263 sbarcati nel medesimo periodo nell'anno precedente, con un incremento del 258%.

L'**art. 5** del decreto prevede che il contributo sia erogato in due tranches, a cadenza semestrale, dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, competente *ratione materiae* ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il predetto ufficio provvederà, in relazione al primo semestre 2014 ed alla solo accoglienza prestata in strutture autorizzate, a conguagliare gli importi già quantificati ed accettati dagli Enti locali in attuazione dei criteri fissati con il precedente D.M. 7.8.2014.
Per il secondo semestre 2014, il medesimo ufficio provvederà, sulla base delle segnalazioni acquisite ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. n.535/1999, ed in applicazione dei criteri fissati con il decreto in oggetto, all'individuazione dei Comuni destinatari del contributo ed alla quantificazione spettante agli stessi, da farsi con atto del Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. Con i Comuni interessati sarà avviato un procedimento di accettazione o di rinuncia al contributo spettante, da concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione all'Ente locale della quota di contributo maturata, dell'elenco nominativo dei minori stranieri non accompagnati cui il contributo si riferisce, delle giornate di accoglienza maturate e della struttura ospitante i minori medesimi. Nell'ambito di tale procedimento, si applica una differente disciplina dell'accettazione del contributo, per l'accoglienza in strutture autorizzate o in strutture temporanee. Nella prima fattispecie, il silenzio dell'ente locale è considerato significativo della volontà di accettare il contributo. Viceversa, nel caso di accoglienza in strutture temporanee, da un

lato, il silenzio dell'ente locale equivale a rinuncia al contributo; dall'altro, qualora le spese siano state sostenute o autorizzate dalla Prefettura, la dichiarazione di accettazione del contributo medesimo deve essere accompagnata da un'attestazione della Prefettura territorialmente competente circa la regolare esecuzione dei servizi di accoglienza prestati.

Le eventuali economie di spesa che dovessero maturare andranno ad incrementare la misura di € 45,00 del contributo *pro die pro capite* fissato all'art.3 per l'accoglienza in strutture definitive, e saranno ripartite proporzionalmente tra tutti i Comuni che hanno erogato, nel corso del 2014, giornate di accoglienza nei riguardi dei minori stranieri non accompagnati rientranti nella fattispecie prevista dall'art.4, comma 1, lettera a).

L'**art. 6** prevede altresì che gli enti locali beneficiari del contributo presentino all'amministrazione erogante, ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un rendiconto delle spese sostenute, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Come noto, tale articolo prevede che il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenti i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

L'**art. 7** disciplina infine le forme di pubblicità, prevedendo una semplificazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti, in quanto rientrante nella tipologia di atti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

III. Elementi procedurali

Il decreto ministeriale di riparto delle risorse del fondo è adottato a seguito del parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

IV. Invarianza di oneri per la P.A.

L'attuazione del decreto non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, essendo eseguita con le risorse finanziarie e umane previste a legislazione vigente.

Il Direttore Generale
Natale Forlani

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
Via Fornovo, 8 – Pal. C, IV piano – 00192 Roma
Tel. 06 4683-4914 Fax 06 4683-4769 – E-mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE				
a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settori Salute e Politiche Sociali				
Anno	**Legge Finanziaria/Stabilità**	**Totale Fondo**	**Quota Regioni e Province autonome**	**Intesa Conferenza Unificata**
2007	Legge n. 296/2006 art.1 comma 1264 - Finanziaria 2007	€ 100.000.000,00	€ 99.000.000,00	20/09/2007
2008	Legge n. 244/2007 art. 2 comma 465 - Finanziaria 2008	€ 300.000.000,00 (200 da Finanziaria 2007 + 100 incremento Finanziaria 2008 art. 2 comma 465)	€ 299.000.000,00	20/03/2008
2009	Legge n. 244/2007 art. 2 comma 465 - Finanziaria 2008	€ 400.000.000,00 (200 da Finanziaria 2007 + 200 incremento Finanziaria 2008 art. 2 comma 465)	€ 399.000.000,00	20/03/2008
2010	Legge n. 191/2009 art.2 comma 102 - Finanziaria 2010	€ 400.000.000,00	€ 380.000.000,00	08/07/2010
2011	Legge 220/2010 art.1 comma 40	€ 100.000.000,00 (quota destinata esclusivamente alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone affette da SLA)	€ 100.000.000,00	27/10/2011 l'intesa ha previsto anche l'utilizzo per altre disabilità gravi
2012	IL FONDO NON E' STATO FINANZIATO	IL FONDO NON E' STATO FINANZIATO		
2013	Legge 228/2012 - Legge di stabilità 2013 - art. 1 comma 272	€ 275.000.000,00*	€ 275.000.000,00*	24/01/2013
2014	Legge 147/2013 - Legge di stabilità 2014 art. 1 commi 199 e 200	€ 350.000.000 275 milioni inclusa SLA e 75 milioni per Assistenza domiciliare disabilità grave	€ 340.000.000 (di cui una quota non inferiore al 40% per assistenza domiciliare disabilità gravissime)	20/2/2014 e 5/8/2014 (Accordo integrativo)
2015	Legge 190/2014 - Legge di stabilità 2015 - art. 1 comma 159	€ 400.000.000	€ 390.000.000	25/03/2015
2016	Legge 190/2014 - Legge di stabilità 2015 - art. 1 comma 159	€ 250.000.000 a decorrere dall'anno 2016		

* L'art. 1 comma 109 della Legge 228/2012 stabilisce che le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del piano straordinario di verifiche nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

FONDO NAZIONALE / INIZIATIVE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA				
a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settori Salute e Politiche Sociali				
Anno	**Legge Finanziaria**	**Fondo nazionale/ Iniziative per le Politiche della famiglia**	**Quota Regioni e Province autonome**	**Intesa Conferenza Unificata**
2007	€ 210.000.000 - Legge 296/2006 art. 1 commi da 1250 a 1256 (Finanziaria 2007)	€ 220.000.000+ 25.000.000*	**€ 97.000.000 €25.000.000**	27/06/2007; 26/09/2007; e 14/02/2008
2008	€ 180.000.000 - Legge 296/2006 art. 1 commi da 1250 a 1256 (Finanziaria 2007)	€ 173.131.188 (€190.000.000 €-16.868.812)**	**€ 97.000.000**	27/06/2007
2009	€ 186.571.000 - Legge 203/2008 (Finanziaria 2009)	€ 186.571.000	**€ 100.000.000**	26/09/2007
2010	€ 185.289.000 - Legge 191/2009 (Finanziaria 2010)	€ 185 .289.000	**€ 100.000.000**	29/04/2010
2011	€ 51.475.151 - Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011)	€ 50.000.000 (di cui € 25.000.000 di competenza statale)	**€ 25.000.000**	02/02/2012
2012	€ 31.994.000 - Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012)	€ 55.849.000 (di cui € 10.849.041 di competenza statale)	**€ 45.000.000**	19/04/2012
2013	€ 19.784.000 - Legge 228/12 (Legge di stabilità 2013)	€ 16.921.426 (quota di competenza statale)	**€ 0**	MANCATA INTESA 17/10/2013
2014	Tabella C) - Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)	€ 16.695.248 (€ 20.916.000 - € 4.220.806 decurtazione in corso d'anno)	**€ 5.000.000**	05/08/2014
2015	Tabella C) - Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 18.261.738 (Fondo)		
2015	Legge 190/2014 - art. 1 comma 131 (Legge di stabilità 2015)	**Iniziative per la famiglia -** € 112.000.000 (Di cui **100 mln per servizi socio educativi per la prima infanzia** e 12 mln per i programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)	**€ 100.000.000**	07/05/2015
2015	Legge 190/2014 - art. 1 comma 132 (Legge di stabilità 2015)	**Iniziative per la famiglia -** € 5.000.000 - (per le adozioni internazionali)		

*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DECRETO 19 dicembre 2007: Visto il decreto del segretario Generale in data 11 maggio 2007 con il quale si dispone la variazione in aumento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del capitolo 858 per un importo di €. 3.000.000 e vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 26 settembre 2007 in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia e in particolare l'articolo 2, comma 6, è stato integrato il Fondo per l'anno 2007.

**Con DM del 15 aprile 2008, vista la nota 1671 del 24 gennaio 2008 del Segretario Generale in ordine agli accantonamenti da disporre sui bilancio di previsione 2008 a norma dell'art. 1, commi 482 e 507 della legge 296/2006 e la successiva risposta del Dipartimento per le politiche della famiglia con la quale si comunicava che la prevista riduzione di complessivi € 16.868.812 sarebbe stata operata sui capitola 858, è stata operata la detta riduzione sulle diverse finalizzazioni del fondo modificando il decreto ministeriale del 22 gennaio 2008 con il quale era stato ripartito il Fondo pari a € 190.000.000.

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI				
a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome				
Anno	**Legge Finanziaria**	**Fondo nazionale Politiche per le politiche giovanili**	**Quota Regioni e Province autonome**	**Intesa Conferenza Unificata**
2007	Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)	* € 130.000.000	**€ 60.000.000,00**	14/06/2007
2008	Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)	* € 130.000.000	**€ 60.000.000,00**	29/01/2008
2009	Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)	* € 130.000.000	**€ 60.000.000,00**	29/01/2008
2010	Art. 2 comma 245 Legge 191/2009 (Finanziaria 2010)	€ 81.087.000,00	**€ 37.421.650,50**	07/10/2010
2011**		€ 0	**€ 0**	
2012		€ 0	**€ 0**	
2013	Legge 228/12 (Legge di stabilità)	€ 5.278.000	**€ 3.298.447,16*****	17/10/2013
2014	Tabella C) - Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)	€ 13.665.714	**€ 7.106.171**	10/07/2014
2015	Tabella C) - Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 5.761.589	***€ 3.736.376,93********	07/05/2015 e 16/7/2015

* L'art. 1 comma 1290 della Legge 296/2006 integra il fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

** L'art. 2 comma 1 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 a decorrere dall'anno 2011 ha disposto una riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21 comma 5. lettera b), della citata legge 196/2009

*** Per il 2013 la quota ripartita alle Regioni ammonta al 62,49% del totale del Fondo. Ai Comuni il 12,50% e alle Province il 5,01%

****** Di cui: € 1.525.847,40 per l'anno 2015; € 1.232.210,10 residui dell'anno 2014; € 978.319,43 residui dell'anno 2013**

FONDO PARI OPPORTUNITA'

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settori Salute e Politiche Sociali

	Legge Finanziaria/ di Stabilità	Totale Fondo	Quota per le Regioni e le P.a.	Intesa in Conferenza Unificata
2009	Legge 296/2006 art. 1 comma 1261	€ 96.460.987,36	**€ 38.720.000 (conciliazione termpi di vita e di lavoro)**	29/04/2010
2010		**€ 0**	**€ 0**	
2011		**€ 0**	**€ 0**	
2012	Tabella c) Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012)	€ 10.473.000,00	**€ 15.000.000 (Risorse del Dipartimento destinate alla conciliazione tempi di vita e di lavoro)**	25/10/2012
2013	Tabella C) Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)	€ 10.800.000 (Fondo pari opportunità) + € 10.000.000 (l'imprenditoria femminile - Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese)*	**Tali risorse non sono state ripartite tra le Regioni**	
2014	Tabella C - Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)	€ 14.403.000 (Fondo pari opportunità) + € 7.000.000 (assistenza e sostegno donne vittime di violenza - art.5bis comma 1-L.119/13) + € 20.000.000 (l'imprenditoria femminile Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese)**	**Tali risorse non sono state ripartite tra le Regioni**	
2013 e 2014	Art. 5 bis commi 1 e 2 - Legge 119/2013	€ 10.000.000 per il 2013 e € 6.449.385 per il 2014 per i centri antiviolenza e le case rifugio (ripartite in un'unica soluzione)	**€ 16.449.385**	10/7/2014 Intesa in Conferenza Stato - Regioni
2015	Tabella C - Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 9.971.390 (Fondo pari opportunità) + € 9.119.826 (per assistenza e sostegno donne vittime di violenza - art.5 bis comma 1 L.119/2013)		
2013-2014-2015	**PIANO ANTI VIOLENZA** Art. 5 comma 4- Legge 119/2013 e Art. 1 comma 217 - Legge 147/2013	€ 10.000.000 per il 2013+ € 10.000.000 per il 2014 + € 9.119.726 per il 2015	**€ 13.000.000 da ripartire con successiva intesa Stato - Regioni**	07/05/2015
2016	**PIANO ANTI VIOLENZA** Art. 1 comma 217 - Legge 147/2013	€ 10.000.000 per il Piano Antiviolenza (Art. 5 L.119/2013)		

* Con decreto interministeriale del 15 aprile 2013 è stata approvata la convenzione che istituisce la Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità" del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662. La Sezione speciale ha una dotazione di 20 milioni di euro, **di cui 10 milioni a valere sul Fondo per le Pari opportunità** e 10 milioni sul Fondo centrale di Garanzia.

** la Legge 21 febbraio 2014, n. 9 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. all'art. 2 comma 1 bis ha disposto che " Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a **20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'» istituita presso il medesimo

FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settori Salute e Politiche Sociali

Anno	Normativa di riferimento	Fondo nazionale Minori stranieri non accompagnati	Quota destinata agli Enti locali che hanno accolto MSNA per almeno 10 giorni	Intesa Conferenza Unificata
2012	L'art. 23 comma 11 della Legge 135/2012 (Spending Review) ha istituito il Fondo	€ 5.000.000	**€ 5.000.000**	25/10/2012
2013	Art. 23 comma 11 della Legge 135/2012 (Spending Review)	€ 5.000.000 a valere sulla quota del Fondo nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2013	**€ 5.000.000**	07/11/2013
2013	Art. 1 della Legge 137/2013	€ 20.000.000	**€ 20.000.000**	20/02/2014
2014	Art. 1 comma 203 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)	€ 40.000.000*	**€ 30.000.000**	05/08/2014
2014	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 58494 del 4 agosto 2014	€ 60.000.000	**€ 60.000.000**	30/10/2014
2015	Art. 1 comma 202 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)	€ 20.000.000		
2015	Art. 1 comma 181 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 12.500.000		
2016	Art. 1 comma 202 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)	€ 20.000.000		
2016	Art. 1 comma 181 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 12.500.000		

* di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati.

ALTRI FONDI PER LE POLITICHE SOCIALI

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settori Salute e Politiche Sociali

Anno	Normativa di riferimento	BONUS BEBE'	SOCIAL CARD	FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO (SPRAR)	PROGRAMMA DI ASSISTENZA ATTUATIVO DEL PIANO NAZIONALE CONTRO LA TRATTA	RIFORMA TERZO SETTORE E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	FONDO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE	FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (COMUNI RISERVATARI)
2014	Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)		€ 250.000.000	€ 3.000.000			€ 105.277.000	€ 30.688.000
2015	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 202.000.000	€ 250.000.000 a decorrere dall'anno 2015	€ 187.500.000 a decorrere dall'anno 2015	€ 8.000.000	€ 50.000.000	€ 65.730.527	€ 28.709.000
2016	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 607.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000		€ 140.000.000	€ 63.427.302	€ 28.794.000
2017	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 1.012.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000		€ 190.000.000	€ 63.427.302	€ 28.794.000
2018	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 1.012.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000				
2019	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 607.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000				
2020	Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 202.000.000	€ 250.000.000	€ 187.500.000				